

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
CORSO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE
(PROF. CARLO TAORMINA)

Presupposti per l'ammissione della revisione
Attività strumentale alla proposizione di una istanza di revisione

(II° anno)

Anno Accademico

Indice:

1. Normativa	pp. 3 - 6
2. Giurisprudenza Massime	pp 7-39
2.1 Ambito di applicazione dell'istituto	8-11
2.2 casi di revisione	12
2.2.1 Inconciliabilità con altra sentenza penale	13-17
2.2.2 Nuove prove	18-25
2.2.3 Condanna conseguente a falsità o ad altro fatto previsto come reato	26-27
2.3 Ammissibilità ed inammissibilità della richiesta di revisione	28-31
2.4 Forme della richiesta	32
2.5 Sospensione dell'esecuzione	33
2.6 Giudizio di revisione e procedimento	34-38
2.7 Sentenza di revisione e provvedimenti conseguenti	39
3. Giurisprudenza Testi integrali	pp 40-121
3.1 Corte Costituzionale	41 - 52
3.2 SS. UU. Cassazione	53 - 121
AGGIORNAMENTI	122 – 123
4. Bibliografia	pp. 124

§ 1. Normativa

Codice di procedura penale - D.P.R. - 22/09/1988 , n. 447 - Gazzetta 24/10/1988 , n.250

PARTE SECONDA **LIBRO NONO**

IMPUGNAZIONI

TITOLO IV

Revisione

Art.629

(1) Condanne soggette a revisione.

1. È ammessa [634] in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna [533 s.] o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna [460], divenuti irrevocabili [648], anche se la pena è già stata eseguita [656 s.] o è estinta [171 s. c.p.] (2).

(1) *Per un caso di revisione finalizzato all'aggravamento della condanna, si veda l'art. 16-septies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., nella l. 15 marzo 1991, n. 82, articolo introdotto dalla l. 13 febbraio 2001, n. 45.*

(2) *Articolo così modificato dall'art. 3 l. 12 giugno 2003, n. 134.*

Art.630

Casi di revisione.

1. La revisione può essere richiesta [634]:

a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile [648] del giudice ordinario o di un giudice speciale;

b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata [395 s. c.p.c.], che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;

c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate [434], dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;

d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti [476-493-bis c.p.] o in giudizio [367-374 c.p.] o di un altro fatto previsto dalla legge come reato [647].

Art.631

Limiti della revisione.

1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda [634], essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531 (1).

(1) *La Corte cost., con sentenza 5 luglio 1991, n. 311, nel dichiarare non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 566² c.p.p. 1930, ha affermato «che, anche nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme del vecchio rito, l'art. 479, secondo capoverso, del codice abrogato non può trovare applicazione, dal momento che le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con*

le formule previste dal nuovo codice». Ne consegue che «la situazione di insufficienza di prove circa la commissione del fatto, accertata nel giudizio di rinvio, non può che determinare l'assoluzione con la corrispondente formula prevista dall'art. 530, non diversamente da ciò che sarebbe avvenuto ove il procedimento di revisione fosse stato celebrato con l'osservanza delle norme previste dal nuovo codice di rito». V. al riguardo anche l'art. 254 trans.

Art.632

Soggetti legittimati alla richiesta.

1. Possono chiedere la revisione [634]:

- a)* il condannato o un suo prossimo congiunto [307⁴ c.p.] ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria [346, 424 c.c.] e, se il condannato è morto [638], l'erede o un prossimo congiunto;
- b)* il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lettera *a)* possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.

Art.633

Forma della richiesta.

- 1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale [122]. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 (1).
- 2. Nei casi previsti dall'articolo 630, comma 1, lettere *a)* e *b)*, alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati.
- 3. Nel caso previsto dall'articolo 630, comma 1, lettera *d)*, alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato [634].

(1) *Comma così sostituito dall'art. 1^l. 23 novembre 1998, n. 405. V. l'art. 2 della stessa legge.*

Art.634

Declaratoria d'inammissibilità.

- 1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 258 euro a 2.065 euro.
- 2. L'ordinanza è notificata al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione [606]. In caso di accoglimento del ricorso, la corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 (1).

(1) *Il secondo periodo del comma è stato così sostituito dall'art. 1^l. 23 novembre 1998, n. 405.*

Art.635

Sospensione dell'esecuzione.

- 1. La corte di appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza [656 s.], applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 [291]. In ogni caso di inosservanza della misura [276], la corte di appello revoca l'ordinanza e dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
- 2. Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione, sull'applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione [606] il pubblico ministero e il condannato.

Art.636

Giudizio di revisione.

1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601.
2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione [168 att.].

Art.637
Sentenza.

1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527 e 528.
2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna [533 s.] o il decreto penale di condanna [460] e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo [529-531].
3. Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali [592] e, se è stata disposta la sospensione [635], dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Art.638
Revisione a favore del condannato defunto.

In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione [632^{1a}], il presidente della corte di appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato [645²].

Art.639
Provvedimenti in accoglimento della richiesta.

1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento [529-531] a seguito di accoglimento della richiesta di revisione [637, 642], anche nel caso previsto dall'articolo 638, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali [658-659], per le spese processuali e di mantenimento in carcere [188 c.p.; 692] e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell'articolo 240, comma 2, n. 2, del codice penale.

Art.640
Impugnabilità della sentenza.

1. La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta al ricorso per cassazione [606].

Art.641
Effetti dell'inammissibilità o del rigetto.

1. L'ordinanza che dichiara inammissibile [634] la richiesta o la sentenza che la rigetta [637] non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.

Art.642
Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta.

1. La sentenza di accoglimento [637, 639], a richiesta dell'interessato, è affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza [43 c.c.] del condannato. L'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite affissioni.
2. Su richiesta dell'interessato, il presidente della corte di appello dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato [536, 543, 694] a cura della cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende.

Art.643

Riparazione dell'errore giudiziario.

1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione [637], se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna [314].
2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L'avente diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto, a spese dello Stato.
3. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell'articolo 657, comma 2.

Art.644

Riparazione in caso di morte.

1. Se il condannato muore [638], anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.
2. A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona.
3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnità prevista dall'articolo 463 del codice civile.

Art.645

Domanda di riparazione.

1. La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione [637, 648] ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili [176 att.], personalmente o per mezzo di procuratore speciale [122], nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la sentenza.
2. Le persone indicate nell'articolo 644 possono presentare la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell'articolo 638 ovvero giovandosi della domanda già proposta da altri. Se la domanda è presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l'indicazione degli altri aventi diritto.

Art.646

Procedimento e decisione.

1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'articolo 127.
2. La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, è comunicata [153] al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al ministro del tesoro presso l'avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda [645²].
3. L'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata [153] al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione [606].
4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall'articolo 127, comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.
5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all'interessato una provvisoria a titolo di alimenti [438 c.c.].

Art.647

Risarcimento del danno e riparazione.

1. Nel caso previsto dall'articolo 630, comma 1, lettera *d*), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione [646], si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.

§ 2. Massime

2.1 Ambito di applicazione dell'istituto

A differenza dell'appello e del ricorso per cassazione, la **revisione** è un mezzo straordinario di **impugnazione** ed, in quanto tale, si caratterizza per la sua idoneità a travolgere il giudicato. La **normativa sulla revisione** è stata inserita dal legislatore negli articoli che vanno dal 629 c.p.p. al 647 c.p.p. Tuttavia, gli articoli 643, 644, 645, 646 e 647 c.p.p. si occupano, nello specifico, della c.d. riparazione dell'errore giudiziario e, di conseguenza, della problematica del risarcimento del danno nei confronti delle vittime degli errori giudiziari.

Possono essere oggetto di revisione, nei casi stabiliti dalla legge, le sentenze di condanna, le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna, quando sono divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta (art. 629 c.p.p.). Inoltre, nello specifico, a ciò si può aggiungere che tale mezzo di gravame è esperibile senza alcun limite temporale.

Nel definire i limiti oggettivi della revisione, la giurisprudenza ha costantemente adottato soluzioni interpretative improntate a **stretta legalità**, sulla presupposizione dell'efficacia, anche nella materia dei rimedi straordinari, del principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568. La Cassazione, premessa l'indefettibilità, ai fini della revisione, del requisito dell'irrevocabilità di sentenze e di decreti penali di condanna ha **escluso** dal rimedio i seguenti provvedimenti: le **ordinanze**, da qualunque giudice emesse; le **sentenze di non luogo a procedere** e di **proscioglimento**, ivi comprese quelle applicative di amnistia. Una parte della dottrina ha, però, esternato qualche perplessità su tale orientamento giurisprudenziale ponendo in rilievo l'irragionevolezza della scelta di vietare la revisione delle sentenze di proscioglimento che, sul presupposto di un giudizio di responsabilità, applichino il perdono giudiziale o una misura di sicurezza.

Si è registrato, inoltre, un contrasto giurisprudenziale in relazione all'assoggettabilità a revisione dei **provvedimenti applicativi di misure di prevenzione**.

Tale contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite che, avallando un orientamento più chiuso, hanno affermato che l'istituto della revisione **non può operare in via analogica** con riguardo ai provvedimenti applicativi di misure di prevenzione adottati ai sensi della [l. 27 dicembre 1956 n. 1423](#), in quanto l'interesse che dovrebbe essere tutelato dalla revisione - interesse al riconoscimento dell'insussistenza originaria delle condizioni che legittimano l'adozione del provvedimento di applicazione della misura - può essere salvaguardato dall'istituto della **revoca** previsto dall'art. 7 c. 2 della citata legge, che abbraccia oltre alla revoca con efficacia *ex nunc* anche quella con efficacia *ex tunc*. A fronte di questa presa di posizione da parte della Suprema Corte, se una parte della dottrina condivide l'esclusione dei provvedimenti applicativi di misure di prevenzione dall'ambito di operatività della revisione, un'altra parte, facendo leva sulla diversa natura degli istituti della revisione e della revoca e sull'inapplicabilità di quest'ultima alle misure di prevenzione patrimoniali, la critica.

Per quanto riguarda la **ratio e il fondamento costituzionale della revisione**, secondo l'orientamento tradizionale della Corte suprema, orientamento nascente dalla necessità di tutelare il giudicato, funzione della revisione non è quella di riparare ad una sentenza che contenga errori di fatto o di diritto, essendo tutto ciò coperto dalla verità formale del giudicato che non consente una riconsiderazione della *res iudicata*, ma è quella di risolvere una contraddizione tra detta verità formale e la successiva verità reale emersa da situazioni nuove, non apprezzate nella sentenza, e tali da porne in evidenza l'ingiustizia. Pertanto, il rimedio in questione è diretto a sostituire al giudicato una nuova, diversa pronuncia all'esito di un **nuovo, diverso giudizio**. E perché il giudizio sia "nuovo" deve, perciò, necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi

nel processo conclusosi con il giudizio precedente. Accanto a tale orientamento, sussistevano pronunce che tendevano a porre l'accento sull'idea della revisione come mezzo che consente - in casi tassativi - di rimuovere gli effetti della cosa giudicata dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici; in questi termini una pronuncia delle Sezioni Unite ha affermato che la precipua funzione della revisione va ravvisata nella necessità di sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della **verità** e della **giustizia reale**; funzione del rimedio, dunque, non è la tutela dell'interesse del singolo, quanto piuttosto la tutela dell'interesse pubblico a porre rimedio all'ingiustizia sostanziale della condanna e alla riparazione degli errori giudiziari.

L'istituto in discorso troverebbe, pertanto, una **copertura costituzionale** nell'**art. 24 c. 4 Cost.**, con il quale il costituente ha inteso garantire la riparazione pecuniaria, ma, ancor prima, ha voluto riconoscere la facoltà per il condannato di veder dichiarata la propria innocenza, attraverso un'impugnazione straordinaria.

Effettivamente, la dottrina prevalente ritiene che l'**art. 24** u.c. Cost. prescriva l'introduzione di un rimedio straordinario volto anzitutto ad accertare e rimuovere l'errore giudiziario. Il problema è quello di individuare i **limiti entro i quali si può rimettere in discussione il giudicato** a favore del soggetto che afferma la sua innocenza. Ora, a fronte della pronuncia delle Sezioni Unite secondo la quale uno dei valori fondamentali, cui la legge attribuisce priorità rispetto all'intangibilità del giudicato, è costituito proprio dalla necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario, dato che corrisponde alle più profonde radici etiche di qualsiasi società civile il principio del *favor innocentiae*, e, pertanto, non vale invocare alcuna esigenza pratica per impedire la riapertura del processo allorché sia riscontrata la presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell'ingiustizia della sentenza irrevocabile di condanna, secondo un altro orientamento occorre operare un **bilanciamento** tra diverse esigenze di pari rango, senza che all'una o all'altra possa essere attribuito carattere prevalente.

- **Autorità:** Cassazione penale sez. V
Data: 01 febbraio 2006
Numero: n. 5899

Revisione in genere - giudice dell'esecuzione - abolizione del reato - revoca della sentenza

Nell'ipotesi in cui il fatto per il quale è intervenuta condanna irrevocabile venga depenalizzato, l'interessato può chiedere al giudice dell'esecuzione la revoca della relativa sentenza o decreto, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., o, in alternativa, ricorrere, ove ne sussistano i presupposti, all'istituto della revisione, per gli effetti ampiamente liberatori conseguenti ad una pronuncia assolutoria ex art. 530 c.p.p. (Nella specie, il condannato aveva avanzato l'istanza di revisione della condanna per emissione di assegno a vuoto, nel frattempo depenalizzato, deducendo l'estraneità ai fatti).

- **Autorità:** Cassazione penale sez. I
Data: 10 luglio 2000
Numero: n. 4943

Esecuzione della pena - persona condannata per errore di nome – procedura di cui all'art. 130 c.p.p. – estraneità al fatto – art. 630 co 1 cp.p.

Qualora la persona condannata con sentenza irrevocabile lamenti sia l'erronea indicazione delle generalità nella sentenza stessa, sia la propria estraneità al fatto, adducendone le prove, sono configurabili due distinte questioni: la prima, riconducibile alla previsione dell'art. 668 c.p.p. e concernente l'errore di nome del condannato, al quale deve ovviare il giudice dell'esecuzione nelle forme previste dall'art. 130 stesso codice, se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; la seconda, meramente eventuale e successiva, rientrando nella previsione dell'art. 630, comma 1, lett. c)- del codice e finalizzata alla revisione del processo, di competenza della corte d'appello. Ne consegue che, in via prioritaria, spetta al giudice dell'esecuzione verificare se l'imputato - nella sua fisica identità e indipendentemente dal nome attribuitogli - sia stato citato in giudizio e, in caso di esito positivo dell'accertamento, stabilire se le generalità risultanti dal titolo esecutivo siano esatte, provvedendo, in caso di generalità indicate erroneamente, ad eventuale rettifica con la procedura di cui al citato art. 130. In caso di esito negativo del predetto accertamento, il giudice dell'esecuzione deve trasmettere gli atti al giudice competente per la revisione, in quanto, ove sia mancata la citazione in giudizio della persona fisica, comunque denominata, alla quale il fatto è stato attribuito, opera l'espressa previsione dell'art. 668 c.p.p., mentre qualora la citazione sia regolarmente avvenuta, ancorché con generalità errate, e sia riferibile alla persona condannata, devono comunque essere prese in autonoma considerazione le nuove prove da questa dedotte a dimostrazione della propria estraneità al fatto. (Fattispecie in tema di conflitto negativo di competenza, relativamente alla quale il giudice dell'esecuzione, investito, dopo una prima rettificazione delle generalità del condannato, di un'ulteriore istanza di correzione delle generalità stesse basata su nuovi elementi di prova, aveva declinato la propria competenza in favore del giudice della revisione sul rilievo, ritenuto erroneo dalla S.C., dell'immodificabilità della sentenza già oggetto di correzione dell'errore materiale).

Autorità: Cassazione penale sez. IV
Data: 12 maggio 1999
Numero: n. 1515

Revisione – differenza tra errore di fatto e valutazione del fatto – art. 637 co 3 - limite

La revisione è lo strumento attraverso il quale rimuovere sentenze di condanna irrevocabili affette da un errore giudiziario; ma ciò che è emendabile è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto che costituisce l'essenza della giurisdizione, tant'è che l'art. 637 comma 3 c.p.p. pone un limite invalicabile alla revisione nel

divieto di riesame degli stessi elementi che furono valutati nel processo definito col giudicato, vietando la valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.

Autorità: Cassazione penale sez. II

Data: 02 dicembre 1998

Numero: n. 7111

Revisione – mezzo straordinario di impugnazione – Prova nuova - elemento già esistente negli atti processuali - inconsistenza

Poiché l'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo; ne deriva che non può costituire "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio.

Autorità: Cassazione penale sez. VI

Data: 04 giugno 1997

Numero: n. 2244

CASI E LIMITI - MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E PER LA PUBBLICA MORALITA' PROVVEDIMENTI DI APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI

Non è applicabile il mezzo di impugnazione straordinario della revisione di cui agli art. 629 e seguenti c.p.p. nel caso di sopravvenienza dopo il giudicato di nuove prove che siano idonee a dimostrare la legittima provenienza di beni che siano stati confiscati in base alla legislazione antimafia.

Autorità: Cassazione penale sez. III

Data: 10 giugno 1996

Numero: n. 2562

Casi e limiti – correzione errore giudiziario - causa di estinzione del reato verificatasi prima della sentenza di condanna – valutazione implicita del giudice – revisione - inammissibilità

L'istituto della revisione, posto in dialettica contrapposizione con il principio del giudicato e su questo prevalente, si fonda sulla necessità di correggere l'errore giudiziario basato su elementi di fatto, giacché l'errore di diritto è emendabile solo endoprocedimentalmente, su esigenze di favor libertatis e "favor rei" e su un principio di razionalità dell'ordinamento, che porta a giustificare il sacrificio del giudicato dinanzi ad un interesse superiore attinente a diritti di libertà e di dignità della persona. Pertanto, con la revisione non è possibile far valere una causa di estinzione del reato verificatasi prima della sentenza di condanna se la causa stessa è stata valutata anche implicitamente dal giudice, mentre l'omessa valutazione della prova non deve essere confusa con la sua erronea interpretazione o con il difetto di motivazione della sentenza o con la sua implicita confutazione ovvero con la dichiarazione di inammissibilità della stessa per una molteplicità di ragioni, anche collegate a termini decadenziali.

Vedi conforme Cass. Pen. Sez. II 20 settembre 1995 n. 2940

2.2 Casi di revisione

Il legislatore, proprio in ragione della eccezionalità del mezzo di impugnazione in oggetto, ha inteso indicare tassativamente i casi in cui si può chiedere la revisione di una sentenza.

Pertanto, l'**istituto giuridico della revisione**, a norma dell'articolo 630 c.p.p., è consentito nelle seguenti **quattro ipotesi**:

- in caso di contrasto tra giudicati penali;
- se la condanna è fondata su una decisione del giudice civile o amministrativo, che abbia deciso una questione pregiudiziale, e tale decisione sia stata successivamente revocata;
- quando, dopo la condanna, sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o congiunte a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto;
- se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un atro fatto previsto dalla legge come reato.

Dopo l'entrata in vigore della legge n. 134/2003, è ammessa la revisione anche nei confronti delle sentenze di patteggiamento emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2°, c.p.p.

Inoltre, la revisione è consentita anche nei confronti delle sentenze emesse con il rito abbreviato ed in tal senso si è pronunciata la Cassazione penale, sezione V, 3 maggio 2000.

L'articolo 631 c.p.p. precisa un limite alla esperibilità della revisione, specificando che gli elementi in base ai quali la richiesta viene avanzata devono essere tali da comportare, se accertati, il proscioglimento dell'imputato per assoluzione o non doversi procedere, anche se per estinzione del reato (si vedano in tal senso gli articoli 529, 530 o 531 c.p.p.). Si può, quindi, ragionevolmente affermare che la revisione opera soltanto a favore del condannato e non a danno del prosciolto.

2.2.1 Inconciliabilità con altra sentenza penale

Per quanto riguarda **l'inconciliabilità fra giudicati** la Cassazione ha chiarito che tale inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non va intesa quale semplice contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma come **oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le rispettive sentenze**. Pertanto deve riguardare i fatti di reato accertati e non deve tradursi in una mera valutazione differente, da parte dei giudici di merito, di fatti storici distinti oppure degli stessi fatti in relazione a persone diverse. Inoltre i fatti in questione devono avere il requisito dell'essenzialità per la decisione.

La dottrina ha prestato molta attenzione alla tipologia del provvedimento suscettibile di confronto escludendo dai termini del raffronto il decreto penale di condanna e le sentenze pronunciate dal giudice civile o amministrativo. Per le sentenze straniere vi sono più orientamenti tra cui una posizione intermedia che ritiene tali sentenze suscettibili di divenire termine di confronto solo se riconosciute.

Quanto alla *species* della sentenza penale, mentre una parte della dottrina e della giurisprudenza, più attente al dato formale, hanno affermato che termine di raffronto ai sensi della norma in esame possa essere soltanto una sentenza penale emessa all'esito del dibattimento, trattandosi della sola pronuncia suscettibile, per dettato codicistico, di acquisire il requisito dell'irrevocabilità richiesto dall' [art. 630](#) c. 1 lett. a escludendo, in tal modo, le sentenze emanate all'esito dell'udienza preliminare, del giudizio abbreviato e del patteggiamento, altra dottrina ha invece affrontato la questione con criteri di natura sostanziale negando l'idoneità a costituire valido elemento di raffronto a quelle decisioni adottate all'esito di procedimenti retti su un accertamento incompleto o sommario. Così, si è esclusa ogni rilevanza a fini di raffronto alle sentenze pronunciate nell'udienza preliminare o a quelle di applicazione della pena su richiesta, mentre a diversa conclusione si è giunti per il rito abbreviato. Più di recente, in particolare dopo la riforma dell'art. 629 c.p.p. che ha reso sottoponibile a revisione anche le sentenze di patteggiamento, si fa strada l'idea che tale sentenza possa fungere oltre che da termine attivo anche da termine passivo di raffronto. In verità le analogie della sentenza di patteggiamento con il decreto penale di condanna potrebbe portare ad una diversa soluzione; quest'ultimo infatti può costituire solo termine attivo del contrasto in quanto il codice intende escludere la possibilità di rimettere in gioco un provvedimento sulla base del raffronto con un accertamento sommario.

In conclusione mentre parte della dottrina ha posto in dubbio la stessa pertinenza del caso in esame all'ambito della sentenza di patteggiamento, altra parte ha rilevato che, posto che nel corso dei lavori preparatori si era esplicitamente esclusa la rilevanza del caso di cui alla lett. a in ordine alla sentenza di patteggiamento, l'abbandono di tale impostazione restrittiva non si può che trarre argomento a sostegno della pertinenza del conflitto teorico di giudicati anche alla condanna negoziata.

Autorità: Cassazione penale sez. V

Data: 23 marzo 2007

Numero: n. 27013

Richiesta di revisione casi e condizioni – inconciliabilità tra sentenze – assoluzione dei coimputati perché il fatto non sussiste - sussistenza

Sussiste l'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento di due diverse sentenze che legittima la richiesta di revisione ex art. 630, comma primo, lett. a, cod.proc.pen., qualora il giudice di appello minorile affermi la responsabilità del minore per sequestro di persona e violenza sessuale in concorso con altri imputati maggiorenni, nei confronti dei quali sia, invece, pronunciata, nel relativo giudizio, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, posto che, in tal caso, non si tratta di una diversa valutazione degli stessi fatti e, quindi, di assoluzione fondata sulla mancanza di prove di colpevolezza dei soli imputati maggiorenni bensì di inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento di due diverse sentenze, nel senso che lo stesso fatto ritenuto esistente dall'una è ritenuto inesistente dall'altra.

Autorità: Cassazione penale sez. VI

Data: 07 febbraio 2006

Numero: n. 10916

Richiesta di revisione casi e condizioni - penale responsabilità di un medico in ordine alla prescrizione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico – seconda sentenza che accerta l'utilizzazione terapeutica – contrasto tra giudicati - sussistenza

In tema di revisione per contrasto di giudicati, premesso che le situazioni di contrasto non sono definibili in numero chiuso, potendo essere le più varie e che, peraltro, esse non possono ravvisarsi sulla sola base di un contrasto di principio fra due sentenze, ma devono essere tali da dimostrare, rispetto alla sentenza di condanna, una diversa realtà fattuale, irrevocabilmente accertata in altra sentenza ed idonea a scagionare il condannato, correttamente viene ritenuta sussistente tale condizione qualora, essendosi affermata la penale responsabilità di un medico in ordine al reato di cui all'art. 83 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (che sanziona la prescrizione, da parte di esercente la professione sanitaria di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico), risulti accertato, in altra sentenza, pronunciata nei confronti del destinatario delle prescrizioni, che le medesime sostanze avevano invece avuto utilizzazione ritenuta terapeutica, in quanto finalizzata (nella specie) all'alleviazione di gravi sintomatologie dolorose cagionate da gotta associata a frattura del femore.

Autorità: Cassazione penale sez. V

Data: 18 gennaio 2006

Numero: n. 7205

Revisione – sentenza di applicazione della pena per false comunicazioni sociali – sentenza di assoluzione dei coimputati – contrasto tra giudicati - sussistenza

In tema di revisione, è legittima la decisione con cui il giudice di appello ravvisi la sussistenza dell'inconciliabilità tra giudicati nella sentenza di applicazione della pena (inclusa, ex art. 2 l. n. 134 del 2003, nell'ambito di operatività dell'art. 629 c.p.p., quale provvedimento suscettibile di revisione) per il reato di false comunicazione sociali, sub specie di concorso per omissione del controllo di competenza, in qualità di presidente del collegio sindacale di una ditta fallita, e la sentenza irrevocabile di assoluzione di altri soggetti, componenti dello stesso collegio sindacale, per essere stata accertata l'insussistenza del fatto oggettivo della falsità. (Fattispecie in cui la pronuncia di revisione indica quali fatti inconciliabili l'insanabile conflitto tra la relazione di segno accusatorio del curatore fallimentare e le risultanze oggettive o documentali di segno totalmente opposto acquisite nel giudizio definito nei confronti dei sindaci, così da rendere adeguatamente conto di una inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non già in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni ma in riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si sono fondate le due decisioni).

- **Autorità:** Cassazione penale sez. II
Data: 15 dicembre 2005
Numero: n. 1538

Revisione richiesta di revisione – nozione di altra sentenza penale irrevocabile – sentenza di non luogo a procedere – inammissibilità della richiesta

In materia di revisione, nella nozione di "altra sentenza penale irrevocabile", di cui all'art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p., non rientra la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare, perché la non definitività dell'accertamento, che spiega la revocabilità della sentenza, impedisce di farne parametro per un giudizio di revisione.

- Autorità:** Cassazione penale sez. V
Data: 24 ottobre 2005
Numero: n. 81

PROVA - Valutazione - Documenti - Sentenza definitiva relativa a coimputato - Onere di valutazione da parte del giudice - Fondamento.

Qualora un imputato produca una sentenza passata in giudicato con la quale un concorrente nel medesimo reato sia stato assolto, il giudice è tenuto, onde evitare che si determini una situazione tale da giustificare una futura richiesta di revisione, a verificare la possibile incidenza della decisione irrevocabile, e degli elementi di fatto da essa risultanti, sulla posizione dell'imputato.

- **Autorità:** Cassazione penale sez. V
Data: 22 settembre 2005
Numero: n. 40819

Revisione in genere – casi - Contraddittorietà di giudicati - Nozione.

In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p., non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le diverse sentenze (Nella specie, la Corte ha escluso che la richiesta di revisione potesse fondarsi sulla presunta inconciliabilità della sentenza di patteggiamento rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata, in un separato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato contestato al ricorrente, rilevando che tale ultima decisione, pur pronunciata "perché il fatto non sussiste", era fondata sull'accertamento della innocenza dei soli correi; ha tuttavia annullato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la Corte di merito non si era attenuta al suindicato principio).

- **Autorità:** Cassazione penale sez. I
Data: 09 giugno 2004
Numero: n. 36121

Revisione - Casi - Contraddittorietà di giudicati - Nozione.

In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di fatto su cui esse si fondano.

- **Autorità:** Cassazione penale sez. I
Data: 12 maggio 2004

Numero: n. 25678

Casi e limiti – revisione – sentenza di condanna – richiamo dell’art. 631 cp.p. a tutte le formule assolutorie

Il giudizio di revisione della sentenza di condanna è ammesso anche se possa semplicemente ipotizzarsi che al suo esito si manifesti un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa dell'insufficienza, dell'incertezza o della contraddittorietà delle prove di accusa, in quanto l'art. 631 c.p.p. esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie indicate nell'art. 530 dello stesso codice, comprese quelle di cui ai commi 2 e 3, ispirate al canone di garanzia "in dubio pro reo".

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data: 25 ottobre 2001

Numero: n. 8135

Casi e limiti – concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili

In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le diverse sentenze (nella specie, la Corte ha escluso che la richiesta di revisione potesse fondarsi sulla presunta inconciliabilità della sentenza di condanna rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata, in un separato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato contestato al ricorrente, precisando che anche l'accertamento della esistenza del concorso di persone nel reato costituisce l'esito di un giudizio valutativo che, come tale, esula dall'ambito di applicazione dell'art. 630, comma 1, lett. a).

- **Autorità:** Cassazione penale sez. I

Data: 16 novembre 1998

Numero: n. 12595

Parti: Priebke e altro

Contraddittorietà di giudicati - sentenza di assoluzione dei concorrenti a seguito di indagine sul dolo - insussistenza

Non può dar luogo alla contraddittorietà di giudicati, prevista come causa di revisione dall'art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p., l'affermazione di responsabilità di taluno quale concorrente nel medesimo reato dal quale altri concorrenti siano stati, in separato e precedente procedimento, assolti a seguito di un'indagine sul dolo (nella specie conclusasi nel senso che era mancata - trattandosi di ufficiali accusati di concorso nell'eccidio delle Fosse Ardeatine, avvenuto in Roma nel marzo del 1944 - la esatta rappresentazione e consapevolezza della criminalità dell'ordine loro impartito dal superiore gerarchico).

Autorità: Cassazione penale sez. V

Data: 09 luglio 1997

Numero: n. 8462

RICHIESTA DI REVISIONE - mero contrasto di principio tra due sentenze – inammissibilità

L'art. 630 lett. a) c.p.p., che autorizza la richiesta di revisione qualora i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza irrevocabile, si riferisce agli elementi storici adottati per la ricostruzione del fatto-reato, ritenuto a carico di chi formula la richiesta. la norma, dunque, non prevede la possibilità di rivalutare lo stesso fatto, sotto il profilo giuridico della sua punibilità, per via della difforme interpretazione della norma penale operata in altra sentenza a carico dei correi. Ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare se accertati, che il condannato deve esser prosciolto, e pertanto non

possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze, che abbiano a fondamento gli stessi fatti.

- **Autorità:** Cassazione penale sez. VI
Data: 30 novembre 1995
Numero: n. 2082

Casi e limiti

Nell'ipotesi in cui a fondamento dell'istanza di revisione ex art. 630 lett. a) c.p.p., si invochi che i fatti per cui è intervenuta condanna siano stati realizzati da altro soggetto, è necessario che la responsabilità di quest'ultimo sia stata affermata, non in via incidentale, ma all'esito di un processo celebrato nei suoi confronti, nel rispetto dei suoi diritti di difesa. Siffatta esigenza peraltro deve ritenersi rispettata anche nel caso in cui il coinvolgimento del terzo per gli identici fatti ascritti all'istante si sostanzi, anziché in una sentenza irrevocabile di condanna del predetto terzo, in una sentenza irrevocabile di assoluzione del medesimo dal reato di autocalunnia contestatogli per essersi attribuito la responsabilità esclusiva dei fatti in questione.

2.2.2 Nuove prove

Il terzo caso di revisione è il più diffuso nella pratica. Si dibatte per il significato di “**prova nuova**”. Per quanto riguarda il concetto di **prova** sorgono due problemi: il primo è se rientrano in tale concetto non solo gli elementi cognitivi sopravvenuti ma anche i nuovi fatti normativi; il secondo se l’art. 630 c.p.p. fa riferimento alla sola prova in senso stretto o anche agli elementi di prova.

In ordine al primo aspetto, mentre parte della dottrina sostiene che cause estintive e perfino l'*abolitio criminis* potrebbero costituire "prova" nuova ai fini della revisione, altra parte della dottrina e la giurisprudenza l’hanno escluso categoricamente.

In ordine al secondo punto l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente è nel senso che siano sufficienti meri elementi probatori, anche desumibili dalle indagini difensive, i quali vanno trasformati in prove nel giudizio rescissorio. Le nuove risultanze debbono però riguardare un tema di indagine rilevante ai fini del processo; questo non significa che debba trattarsi di un nuovo tema di prova ma è lo stesso tema probatorio ad essere rivisitato alla luce delle nuove prove.

Sul concetto di **nuovo** la dottrina ha costantemente incluso non solo la prova preesistente e conosciuta ma non introdotta, ma anche quella acquisita al processo ma pretermessa dal giudice.

La giurisprudenza, al contrario mentre è costante nell'affermare che deve considerarsi prova nuova anche quella che, pur esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata a conoscenza del giudice, prescindendosi dall'imputabilità di questo fatto ad eventuale negligenza della parte, risultava divisa in relazione alla riconducibilità nel *novum* della prova introdotta, ma non valutata dal giudice.

Inizialmente la Corte si era espressa in termini positivi ma in seguito tale orientamento era stato disatteso dalle Sezioni Unite, le quali, invece, avevano escluso che mediante la revisione potessero dedursi elementi di prova già acquisiti ma non valutati dal giudice prima del giudicato.

L'intervento delle Sezioni Unite non è stato risolutivo e per molto tempo la giurisprudenza ha continuato ad oscillare tra le due posizioni; fino al 2001 quando ancora le Sezioni Unite si sono pronunciate. In quest'ultima decisione la Corte ha affermato che , ai fini della revisione, per prove nuove debbono intendersi, non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero le prove acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, sempre che non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice. La novità quindi attiene al momento valutativo e non a quello acquisitivo della prova.

Sia in dottrina che in giurisprudenza ci sono state reazioni contrastanti nei confronti della suindicata decisione; se alcune pronunce delle sezioni semplici sembrano essersi allineate in toto alla nozione ampia di *novum* , altre sembrano respingerla, valorizzando le esigenze di certezza sottese al giudicato. In dottrina da una parte si è salutato con favore il nuovo indirizzo dall'altra si è criticato affermando che l'omessa valutazione di una prova non equivale affatto alla sua mancata acquisizione e configura sempre un *error in procedendo* desumibile dal confronto tra gli atti e la motivazione, che non può mai essere fatto valere con un'impugnazione straordinaria. Inoltre è indubbio che sulla posizione delle Sezioni Unite ha pesato la preclusione al controllo da parte della Cassazione sul travisamento del fatto per omissione; tale approdo potrebbe, pertanto, essere riesaminato alla luce della modifica dell'art. 606 c. 1 lett. e in quanto, se dovesse prevalere in giurisprudenza la tesi secondo cui tale vizio è ora denunciabile con il rimedio ordinario, risulterebbe probabilmente superfluo consentirne la censura anche dopo la formazione del giudicato.

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 17 giugno 2008

Numero: n. 29486

Parti: C. e altro

giudizio di revisione per prove nuove in genere

Nel giudizio di revisione per prove nuove, il giudice deve valutare unitamente le nuove sentenze, per verificarne l'attitudine dimostrativa, congiuntamente alle prove del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento.

Vedi anche: Cass. pen., sez. VI, 1 aprile 1999 n. 1155, Cass. pen. n. 3647 del 1996 In senso conforme: Cass. pen., sez. I, 6 ottobre 1998 n. 4837

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data: 19 giugno 2007

Numero: n. 35697

Procedimento di revisione in genere

In tema di revisione, anche nella fase rescindente le nuove prove dedotte, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, devono essere comparate con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante.

- **Autorità:** Cassazione penale sez. I
Data: 04 aprile 2007
Numero: n. 24743

Prova nuova – dichiarazione liberatoria del coimputato – insussistenza

La dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197 bis cod.proc.pen., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" (art. 192, comma terzo, cod.proc.pen.), e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova" agli effetti della richiesta di revisione, bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi.

Autorità: Cassazione penale sez. II

Data: 04 maggio 2007

Numero: n. 26525

Revisione - Patteggiamento (alias: applicazione della pena su richiesta delle parti) sentenza di applicazione della pena in genere – prove preesistenti - inammissibilità

La sentenza di patteggiamento non può essere soggetta a revisione in forza di prove preesistenti o che sarebbero potute essere formate prima dell'emissione di detta sentenza e che erano nella disponibilità della parte che, con l'adesione all'accordo per l'applicazione della pena, ha rinunciato a sottoporle alla cognizione di quel giudice.

- **Autorità:** Cassazione penale sez. III
Data: 04 aprile 2007
Numero: n. 20467

Revisione - nuove prove inidonee ad inficiare l'accertamento del fatto – inammissibilità

In tema di revisione, il diritto alla prova deve essere interpretato nei limiti delle ragioni proprie del processo revisionale, per cui, ove le "nuove prove" risultano inidonee ad inficiare l'accertamento del fatto, il giudice della revisione è legittimato a non ammetterle ed a dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta. (In motivazione la S.C., nell'enunciare il predetto principio, ha osservato come la valutazione in ordine alla rilevanza della prova si sottrae alla censura in sede di legittimità allorché la stessa abbia formato oggetto di motivazione adeguata ed immune da vizi logici).

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 21 marzo 2007
Numero: n. 18010

Revisione - Presupposti - Nuove prove - Necessità che la prova non sia stata valutata nemmeno implicitamente nel processo - Irrilevanza della deducibilità della prova nel processo di cui si chiede revisione.

Affinché una prova possa ritenersi nuova ai fini della richiesta di revisione di sentenza passata in giudicato è necessario che la stessa non sia stata acquisita nel precedente giudizio, ovvero sia stata acquisita ma non valutata neanche implicitamente e non sia stata ritenuta inammissibile o superflua dal Giudice. Irrilevante invece è la valutazione della deducibilità della prova nel precedente giudizio e dunque della sua tardiva richiesta imputabile ad un comportamento negligente o addirittura doloso del condannato.

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 21 marzo 2007
Numero: n. 18010

Revisione - Presupposti - Nuove prove - Elemento di prova che necessita riscontri ulteriori - Inammissibilità.

Il giudizio di revisione può essere richiesto esclusivamente sulla base di fonti che rientrano nella categoria della prova piena e non soltanto in quella degli elementi probatori che necessitano del sostegno di altri elementi che ne confermino l'attendibilità

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 21 marzo 2007
Numero: n. 18010

Revisione - Presupposti - Nuove prove - Testimonianza - Necessità di preventiva acquisizione attraverso attività di indagine difensiva - Insussistenza.

La testimonianza quale prova nuova ai fini del giudizio di revisione deve essere ammessa purché non appaia manifestamente inidonea a dimostrare che il condannato deve essere prosciolto o sia palesemente inutilizzabile, dove peraltro fra i requisiti di idoneità e utilizzabilità della testimonianza dedotta non rientrano quelli di preventiva acquisizione della stessa tramite attività di indagine difensiva ai sensi dell'art. 327 bis c.p.p.

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 04 dicembre 2006
Numero: n. 8957

Richiesta di revisione casi e condizioni - Patteggiamento - Sentenza - Revisione - Richiesta per prove nuove - Regola di giudizio - Assenza delle condizioni per il proscioglimento immediato - Conseguenze.

La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, implica il riferimento alla regola di giudizio dell'assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sicché deve trovare fondamento in elementi tali da dimostrare che l'interessato deve essere prosciolto per la ricorrenza di una delle cause che danno luogo all'immediata declaratoria di non punibilità.

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 04 dicembre 2006
Numero: n. 8957

Richiesta di revisione casi e condizioni - Patteggiamento - Sentenza - Richiesta di revisione per prove nuove - Nozione di prove nuove.

In tema di revisione della sentenza di patteggiamento, in ragione di un'inconciliabilità logica con le caratteristiche dell'accertamento nell'applicazione di pena concordata, nella nozione di prove nuove non possono essere ricomprese le prove "non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente", che invece rilevano per la revisione delle ordinarie sentenze di condanna.

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 30 ottobre 2006
Numero: n. 40687

Richiesta di revisione – prove nuove – distinzione rispetto a “nuovo tema di indagine”

In tema di revisione, il concetto di "prove nuove" rilevanti, a norma dell'art. 630 comma 1, lett. c), c.p.p., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, non va confuso con il concetto di "nuovo tema di indagine", nel senso che le nuove prove ben possono essere dedotte su un tema di indagine già svolto nel giudizio che si è concluso con la sentenza oggetto di revisione, senza che le nuove prove offerte siano state espletate.

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 30 ottobre 2006
Numero: n. 40687

Richiesta di revisione casi e condizioni

In tema di revisione, per "prove nuove" rilevanti, a norma dell'art. 630 comma 1, lett. c), c.p.p., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente a essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neppure implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice. Né, comunque una "prova nuova" può essere dichiarata inammissibile solo perché l'omessa conoscenza da parte del giudice sia imputabile a comportamento processuale negligente del condannato.

- **Autorità:** Cassazione penale sez. VI
Data: 03 aprile 2006
Numero: n. 25518

REVISIONE - Casi - Prove nuove - Prove già richieste e non ammesse dal giudice invano, all'epoca, ricusato - Ricusabilità in base a diversa, sopravvenuta disciplina normativa - Carattere di novità delle prove - Esclusione - Ritenuta contrarietà dell'originario diniego della ricusazione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Irrilevanza.

Non possono essere considerate "prove nuove", ai fini dell'ammissibilità della revisione, quelle che, già richieste nel giudizio di cognizione, non siano state ammesse dal giudice che, all'epoca, era stato invano ricusato per ragioni di incompatibilità risultate poi riconoscibili come tali in base a diversa, sopravvenuta disciplina normativa (nella specie determinata dalla sentenza della C. cost. n. 371 del 1996, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 34 c.p.p.), nulla rilevando in contrario che il mancato accoglimento, a suo tempo, della ricusazione sia stato ritenuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo come confliggente con i principi stabiliti dall'art. 6 della Convenzione.

- **Autorità:** Cassazione penale sez. II
Data: 21 marzo 2006
Numero: n. 15013

Revisione procedimento di revisione in genere – nozione di prove nuove – ritrattazione del testimone - insussistenza

Non integra prova nuova ai sensi dell'art. 630 lett. c) c.p.p. la semplice ritrattazione o la modifica delle dichiarazioni originariamente rese da un testimone. (Fattispecie relativa a richiesta di revisione di condanna per circonvenzione di incapace, fondata sulla modifica della dichiarazione a suo tempo resa dallo psichiatra circa le condizioni della vittima).

- **Autorità:** Cassazione penale sez. II
Data: 19 ottobre 2005
Numero: n. 762

Richiesta di Revisione - nozione di prove nuove – ulteriori accertamenti medici - inammissibilità

L'istituto della revisione è un mezzo straordinario di impugnazione che consente, eccezionalmente e nei casi tassativamente previsti, di rimuovere gli effetti del giudicato dando priorità all'esigenza di giustizia sostanziale, sicché non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile. (La Corte ha confermato la decisione di inammissibilità del giudizio di revisione, negando la qualità di "prove nuove" ad ulteriori accertamenti medici eseguiti sulla persona dell'imputato con riferimento alle condizioni di capacità di intendere e di volere al momento del processo, nel corso del quale era stata eseguita una perizia medico-legale per la valutazione dell'asserita incapacità).

- **Autorità:** Cassazione penale sez. IV
Data: 07 aprile 2005
Numero: n. 24291

Revisione - Sentenza - Richiesta fondata su prove nuove - Obbligo del giudice di saggiare la resistenza, rispetto ad esse, delle prove già acquisite - Sussistenza.

In tema di revisione, con riguardo alla specifica previsione di cui all'art. 630, lett. c) c.p.p., quando le nuove prove offerte dal condannato (costituite, nella specie, da testimonianze), abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime rispetto alle prime giacché, altrimenti, il giudizio di

revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna.

- **Autorità:** Cassazione penale sez. I
Data: 09 marzo 2005
Numero: n. 16455

Revisione - Casi - Prova nuova - Perizia - Condizioni - Fattispecie.

In tema di revisione, agli effetti dell'art. 630 lett. c) c.p.p., una perizia può costituire prova nuova unicamente se basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati (fattispecie in cui la Corte, confermando la decisione dei giudici di merito, ha ritenuto che non rappresentino nuove prove neppure gli elementi desumibili da indagini difensive, quando siano posti a fondamento di elaborati peritali che non si basino su nuove acquisizioni scientifiche).

In senso conforme, v. Sez. VI, 22 aprile 1997, Cavazza, in *questa rivista*, 1998, p. 901.

Contra Sez. I, 23 febbraio 1998, Nappi, in *questa rivista*, 1999, p. 1216; Sez. I, 18 giugno 1996, Garofalo, *ivi*, 1997, p. 3532.

- **Autorità:** Cassazione penale sez. V
Data: 02 luglio 2004
Numero: n. 1756

Revisione - Casi e limiti - Fatto nuovo - Condanna di parlamentare per diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse sopravvenuta al giudicato - Configurabilità come prova nuova - Sussistenza - Immunità e prerogative

La deliberazione di insindacabilità, pronunciata dalla Camera dei deputati ex art. 68 Costituzione dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha condannato un parlamentare per diffamazione, costituisce prova nuova ai sensi dell'art. 630 c.p.p., avente attitudine dimostrativa della non punibilità del reo, e legittima la domanda di revisione, senza che il giudice possa disapplicarla (ma solo, eventualmente, sollevare conflitto di attribuzioni dinnanzi alla Corte costituzionale).

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 30 giugno 2004
Numero: n. 31610

Revisione – prova nuova – individuazione diverso responsabile - sussistenza

La individuazione di un diverso responsabile del delitto per il quale l'imputato venne definitivamente condannato, assume la qualità di prova nuova, legittimante la revisione del processo, laddove sia avvenuta mediante sentenza passata in giudicato, che quindi escluda la validità di quello precedentemente formatosi.

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 26 marzo 2004
Numero: n. 27931

REVISIONE PENALE – prove nuove - nozione

Le prove nuove che, ai sensi dell'art. 630 c.p.p., consentono di domandare la revisione del processo, sono non soltanto quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna o scoperte successivamente ad essa, bensì anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove inammissibili o ritenute superflue dal giudice.

- **Autorità:** Cassazione penale sez. II
Data: 28 ottobre 2003
Numero: n. 47831

Richiesta di revisione – nuove prove – mere dichiarazioni liberatorie del coimputato - inammissibilità

Le "prove nuove" idonee a sostenere una richiesta di revisione ex art. 630 comma 1 lett. c) c.p.p. non possono consistere nelle dichiarazioni liberatorie di un coimputato, atteso che tali dichiarazioni soggiacciono alle limitazioni valutative dettate dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. che attribuisce ad esse la natura di semplici elementi di prova non suscettibili di valutazione autonoma potendo le stesse essere prese in considerazione solo unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità.

Vedi anche Cass. Pen. Sez. IV sent. Del 1 dicembre 1999 n. 2943

Autorità: Cassazione penale sez. V
Data: 22 febbraio 2002
Numero: n. 12472

Revisione – novità delle prove - Casi e limiti

In tema di revisione, la novità della prova (richiesta dall'art. 630 lett. c), c.p.p.) non può essere individuata semplicemente in relazione alla sede in cui viene assunta ed alla disciplina che la regola, anche se, all'epoca in cui la revisione viene richiesta, detta disciplina sia diversa rispetto a quella vigente nel procedimento che portò alla condanna. Ne consegue che non può esser qualificata prova nuova l'eventuale esame in contraddittorio di un collaboratore di giustizia, che, avendo, a suo tempo, effettuato dichiarazioni in fase di indagini preliminari, si sia poi rifiutato di sottoporsi all'esame in dibattimento.

Autorità: Cassazione penale sez. IV
Data: 25 ottobre 2001
Numero: n. 8135

Revisione - sentenza di assoluzione dei coimputati - nuova prova - insussistenza

In tema di revisione, la sentenza di assoluzione dei coimputati, pronunciata in un separato procedimento, non può essere considerata di per sé "nuova prova", come tale rilevante a norma dell'art. 630, lett. c), c.p.p. (nella specie, la Corte non ha riconosciuto la natura di "nuova prova" alla sentenza di assoluzione dei coimputati in quanto fondata sulle stesse fonti di accusa utilizzate per la condanna del ricorrente ed ha escluso che possa essere rivalutata nel giudizio di revisione una prova già presa in considerazione dai giudici della cognizione principale).

Vedi anche Cassazione penale sez. IV sent. del 25 ottobre 2001 n. 8135

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 01 aprile 1999
Numero: n. 1155

Casi e limiti – nozione di prove nuove – prove non valutate - sussistenza

In tema di revisione, nel caso previsto dall'art. 630 comma 1, lett. c), c.p.p., per "prove nuove" possono intendersi anche quelle che, pur se entrate a far parte del materiale acquisito nel precedente giudizio di cognizione, non siano comunque state oggetto di valutazione, poiché anche in tal caso l'eventuale eliminazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile trae origine non da un riesame critico delle identiche risultanze probatorie, interno al giudicato, ma da una ricostruzione che muove da ciò che anteriormente il giudice non aveva valutato. Inoltre, le prove dedotte in sede di richiesta di revisione non cessano di essere "nuove" per essere state già esaminate, e disattese, in occasione di precedenti pronunce di

inammissibilità: si porrebbe infatti un problema di "bis in idem" solo se la successiva richiesta si fondi sulle stesse prove già esaminate in tali precedenti pronunce, e non quando ulteriore materiale probatorio sia allegato, insieme al precedente, a sostegno di una nuova domanda di revisione.

- **Autorità:** Cassazione penale sez. I
Data: 06 ottobre 1998
Numero: n. 4837
Parti: Bompressi e altro

Casi e limiti - requisito della novità della prova - precedente apprezzamento giudiziale - insussistenza

Agli effetti dell'art. 630 lett. c) c.p.p. il requisito della novità della prova dipende unicamente dal fatto che la prova abbia o meno formato oggetto di un precedente apprezzamento giudiziale, restando irrilevante, invece, la circostanza dell'avvenuta acquisizione agli atti del processo; ne consegue che, ai fini della revisione deve essere riconosciuto il carattere della novità alle prove che comunque non sono state oggetto di valutazione, a prescindere dalla circostanza che le medesime siano entrate o non a far parte del materiale probatorio acquisito nel precedente giudizio di cognizione.

- **Autorità:** Cassazione penale sez. I
Data: 17 febbraio 1998
Numero: n. 968

Casi e limiti

Non integra prova nuova ai sensi dell'art. 630, lett. c)- c.p.p. la semplice ritrattazione o la modifica delle dichiarazioni originariamente rese da un testimone.

- **Autorità:** Cassazione penale sez. VI
Data: 13 febbraio 1998
Numero: n. 509

Richiesta di revisione – elementi desumibili dalle indagini difensive - ammissibilità

La genericità delle previsioni normative di cui agli art. 630 lett. c) e 631 c.p.p. induce ad escludere, in vaglio di ammissibilità della richiesta di revisione, e salva naturalmente l'applicazione, in sede rescissoria, delle norme del giudizio di primo grado, limitazioni correlate alle modalità di acquisizioni degli elementi probatori, e a ritenere, quindi, utilizzabili, ai fini della presentazione della richiesta, anche elementi desumibili da indagini difensive espletate a norma dell'art. 38 disp. att. c.p.p.

- **Autorità:** Cassazione penale sez. II
Data: 12 dicembre 1994
Numero:

Richiesta di Revisione – sentenza di patteggiamento – prove nuove – prova testimoniale - inammissibilità

Le prove testimoniali indicate nelle liste di cui all'art. 468 c.p.p. non possono costituire prove nuove ai fini della revisione della sentenza emessa a seguito di patteggiamento, in quanto, con la richiesta di applicazione della pena, la parte ha rinunciato all'accertamento di merito sul "thema decidendum" ed a tutte le perquisizioni probatorie a tal fine necessarie od utili, per cui sarebbe in contraddizione con la logica del sistema consentire all'imputato di utilizzare i mezzi di prova cui ha volontariamente rinunciato, impedendo così al giudice di prenderli in considerazione, per rimettere in discussione la sua richiesta e la decisione irrevocabile che tale richiesta abbia accolto applicando la sanzione concordata.

2.2.3 Condanna conseguente a falsità o ad altro fatto previsto come reato

La quarta ed ultima ipotesi di revisione è prevista dall'art. 630, lett. d), c.p.p., il quale consente il ricorso all'impugnazione straordinaria se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

Il presupposto indefettibile della revisione è che il fatto costituente reato abbia avuto un'efficacia causale diretta sulla pronuncia della sentenza di condanna.

Considerando in modo isolato l'art. 630 lett. d), c.p.p. e analizzando la lettera dell'inciso finale - o di altro *fatto* previsto dalla legge come reato- la disposizione sembrerebbe non richiedere che sia intervenuta una pronuncia di condanna che abbia dichiarato la sussistenza degli illeciti menzionati anzi, al contrario è stato sostenuto che sembrerebbe proprio non emergere la necessità di un accertamento giudiziale, bastando l'esistenza di un episodio che configura in astratto l'ipotesi illecita.

Tuttavia, l'ammissibilità del rimedio, qui, impone che le circostanze penalmente rilevanti, dalle quali dipende il provvedimento impugnabile, siano accertate con sentenza irrevocabile di condanna. In tal senso si è pronunciata la Giurisprudenza affermando che "l'accertamento della falsità deve essere cristallizzato in una **sentenza divenuta irrevocabile**, mentre è prerogativa esclusiva del giudice della revisione la verifica in ordine all'eventuale estinzione del reato di falso, nonché lo stabilire se, pur presentandosi come non veridiche, le dichiarazioni non integrino né mendacio, né calunnia".

A differenza dall'omologa disposizione presente nel codice abrogato, non è disciplinata l'ipotesi in cui l'accertamento dei "fatti" è mancato a causa dell'improcedibilità o dell'estinzione del reato.

Tale omissione legislativa da una parte definisce meglio la tipicità del "caso", considerato che di esso ci si può servire solo quando l'autore dell'illecito da cui è dipeso il provvedimento impugnabile è stato irrevocabilmente condannato. Dall'altra eliminato l'esplicito riferimento alla estinzione e improcedibilità viene meno anche la possibilità di adottare la revisione se il procedimento per il reato causativo termina con una qualsiasi formula proscioglitrice. La conclusione è che non sembra legittimo utilizzare il "caso" in esame quando gli estremi materiali del fatto illecito sono accertati con sentenza diversa da quella di condanna.

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 28 aprile 1999
Numero: n. 1554

Richiesta di revisione - giudicato di condanna fondato su prove testimoniali - dimostrazione (positiva) della loro falsità - utilizzabilità

Ai fini dell'accoglimento o meno della richiesta di revisione, quando il giudicato di condanna si fonda soprattutto su prove testimoniali, ove queste abbiano concorso a formare il libero convincimento del giudice, solo la dimostrazione (positiva) della loro falsità è suscettibile di essere utilizzata come supporto ad una richiesta di revisione della sentenza, e non già il mero dubbio postumo della loro affidabilità.

- **Autorità:** Cassazione penale sez. V
Data: 03 marzo 1998
Numero: n. 3676

REVISIONE PENALE - condanna pronunciata in conseguenza di un fatto previsto dalla legge come reato

Poiché l'art. 630 lett. d) c.p.p. consente la revisione quando la condanna venne pronunciata in conseguenza di un fatto previsto dalla legge come reato, va revocato il decreto penale di condanna per concorso nel reato di emissione di assegno a vuoto emesso sul presupposto della consegna volontaria del titolo, quando risulti invece l'appropriazione indebita dello stesso, accertata con sentenza irrevocabile sia pure di proscioglimento stante il vincolo di parentela tra gli imputati. (Fattispecie in cui a seguito della ammessa revisione è stato revocato il decreto penale di condanna per concorso in emissione di assegno a vuoto recante le firme di traenza di padre e figlia in quanto il padre è stato ritenuto responsabile di appropriazione indebita dell'assegno e prosciolto solo in considerazione del vincolo di parentela).

- **Autorità:** Cassazione penale sez. I
Data: 22 aprile 1991
Parti: Taldone

Casi e limiti - falsità del testimone - motivo di revisione - delitto di falsa testimonianza estinto - richiesta di revisione - ammissibilità

Se è vero che la falsità del testimone - dedotta come motivo di revisione - andrebbe documentata mediante la sentenza irrevocabile di condanna che l'abbia accertata, non essendo il procedimento di revisione finalizzato all'individuazione di responsabilità di terzi, è anche vero che quando l'ipotizzato delitto di falsa testimonianza è estinto da prescrizione ovvero da amnistia, l'interesse, principale, all'accertamento della verità sostanziale prevale su quello, secondario, relativo all'accertamento della responsabilità formale del terzo, che in tal caso potrà formare oggetto di indagini incidentali in sede di revisione.

2.3 Ammissibilità ed inammissibilità della richiesta di revisione

- **Autorità:** Cassazione penale sez. I
Data: 28 maggio 2008
Numero: n. 26637
Parti: S. e altro

Richiesta di revisione – prove nuove fondate su tecniche diverse e innovative – ammissibilità - sussistenza

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili. (Nella concreta fattispecie, la Corte di Cassazione ha escluso che potesse considerarsi "prova nuova" una indagine ematochimica con la tecnica del "luminol", rilevando che essa non sarebbe stata risolutiva ove avesse prodotto risultati negativi, e quindi avrebbe prospettato un esito uguale a quello avutosi con le tecniche precedentemente usate).

Vedi anche: Cass. pen., sez. I, 6 ottobre 1998 n. 4837, Cass. pen., sez. I, 23 febbraio 1998 n. 1095

In senso conforme: Cass. pen., sez. V, 22 aprile 1997 n. 1976

In senso difforme: Cass. pen. n. 5494 del 1994, Cass. pen. n. 3444 del 1992.

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 15 maggio 2008
Numero: n. 23964

RICORSO AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - ERRORE PERCETTIVO – RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE – INAMMISSIBILITÀ – ISTANZA DI REVISIONE - AMMISSIBILITÀ

È inammissibile il rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. volto a far rilevare l'errore percettivo in cui sia incorsa la Corte di cassazione nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, omettendo di valutare la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso, quando la sua accettazione sia avvenuta successivamente alla decisione stessa. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha altresì escluso - in considerazione della mancata tempestiva accettazione - che il ricorso potesse qualificarsi come istanza di revisione).

Vedi anche: Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2004 n. 24246, Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2004 n. 24246, Cass. pen. n. 46822 del 2007

Autorità: Cassazione penale sez. II
Data: 06 maggio 2008
Numero: n. 21556

Revisione – errore di fatto – differenza con valutazione del fatto

In tema di revisione ciò che è emendabile è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto. Ne consegue che non è ammissibile l'istanza di revisione con la quale si deduca che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti.

In senso conforme: Cass. pen., sez. IV, 12 maggio 1999 n. 1515

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 04 ottobre 2007
Numero: n. 41804

Revisione richiesta di revisione ammissibilità e inammissibilità – comparazione della prova

Ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione occorre procedere ad una comparazione delle nuove prove con quelle su cui si fonda la sentenza di condanna, per verificare, anche nell'ambito di una valutazione unitaria della pluralità delle nuove prove, la loro attitudine dimostrativa rispetto al risultato finale del proscioglimento.

Dichiara inammissibile, App. Torino, 29 Dicembre 2006

Vedi anche: Cass. pen. n. 945 del 1992

In senso conforme: Cass. pen. n. 35697 del 2007, Cass. pen., sez. I, 6 ottobre 1998 n. 4837, Cass. pen. n. 1875 del 1993

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 28 maggio 2007
Numero: n. 32540

Richiesta di revisione ammissibilità e inammissibilità – sentenza di patteggiamento – situazioni probatorie non valutate – ammissibilità dell'istanza

È ammissibile l'istanza di revisione della sentenza di patteggiamento, allorché la stessa si fondi non solo su prove sopravvenute alla sentenza definitiva o scoperte successivamente ad essa, ma anche su situazioni probatorie non valutate neanche implicitamente, sempre che non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue. (Fattispecie nella quale non era stata disposta perizia psichiatrica sull'imputato, nonostante il suo risalente stato d'infermità psichica fosse stato accertato nell'ambito di un altro procedimento, definito subito dopo la sentenza di patteggiamento con una sentenza di proscioglimento per mancanza di imputabilità).

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 21 marzo 2007
Numero: n. 18010

Revisione - Richiesta - Giudizio di ammissibilità - Valutazione de plano - Declaratoria di inammissibilità - Procedimento in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. - Relativo avviso al condannato - Necessità - Esclusione.

In tema di revisione di sentenza passata in giudicato, ai fini della declaratoria di inammissibilità della richiesta, non è previsto il procedimento in camera di consiglio nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p. con conseguenti avvisi, notifiche e interventi delle parti, né alcuna forma di contraddittorio cartolare.

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 17 gennaio 2007
Numero: n. 4124

Revisione - Ricorso per errore materiale o di fatto (ricorso straordinario)

È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. proposto nei confronti di decisione della Corte di cassazione intervenuta in tema di revisione di sentenza di condanna.

- **Autorità:** Cassazione penale sez. I
Data: 30 giugno 2004
Numero: n. 36147

Revisione - Casi e limiti - Fatto nuovo - Istanza fondata sull'asserita responsabilità di terzo - Ammissibilità - Condizioni.

L'istanza di revisione fondata sull'asserita responsabilità di un terzo è inammissibile qualora tale responsabilità non sia stata accertata giudizialmente in modo definitivo, non potendo la responsabilità di quest'ultimo essere accertata incidentalmente in un procedimento non svoltosi a suo carico.

Autorità: Cassazione penale sez. VI

Data: 20 aprile 2000

Numero: n. 1932

Inammissibilità – inidoneità degli elementi a condurre al proscioglimento - Casi e limiti

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione è necessario valutare, a norma dell'art. 631 c.p.p., se gli elementi sui quali la richiesta è fondata sono idonei a condurre al proscioglimento dell'imputato; è pertanto richiesto in questa fase un giudizio prognostico in ordine alla rilevanza dei suddetti elementi ai fini del possibile esito positivo della richiesta di revisione, da effettuarsi in astratto, perciò senza invadere la sfera propria del giudizio di merito (rescissorio), che va effettuato con le garanzie del contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione fondata su prove nuove, sia per l'intrinseca inidoneità delle suddette prove a condurre ad un giudizio di proscioglimento, sia per la loro inidoneità a scalfire la valenza probatoria degli elementi già in precedenza raccolti, non presentando esse un apprezzabile collegamento con i punti della decisione ritenuti vulnerabili dall'istante in revisione).

Autorità: Cassazione penale sez. V

Data: 06 dicembre 2004

Numero: n. 6149

REVISIONE PENALE Cassazione (procedimento di revisione) procedimento sulla istanza di revisione

È inammissibile la richiesta di revisione avverso la sentenza di condanna per vizio attinente all'estradizione suppletiva, pur in presenza di un accertato "error in procedendo", in quanto siffatto vizio è rilevabile solo dinanzi all'autorità giudiziaria, dello stato concedente l'estradizione stessa.

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 10 gennaio 2001

Numero: n. 16702

Richiesta di revisione –inammissibilità dell'istanza in un altro giudizio

L'inammissibilità dell'istanza di revisione può essere fatta valere esclusivamente nel relativo giudizio, e non anche, sia pur incidentalmente, in un altro nel quale la sentenza oggetto di revisione sia stata ritualmente acquisita come documento. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la valenza probatoria di una sentenza di condanna, già acquisita agli atti, la legittimità della cui revisione il ricorrente contestava sotto il profilo dell'inammissibilità dell'originaria domanda).

- **Autorità:** Cassazione penale sez. V
Data: 06 maggio 1999
Numero: n. 2134

Richiesta di revisione – prove nuove – elementi esistenti ma non valutati - inammissibilità

In tema di revisione, devono intendersi per prove nuove quelle costituite da elementi estranei e diversi rispetto a quello del processo definito con la sentenza irrevocabile, non essendo, viceversa, ammissibile la

richiesta di revisione fondata su elementi già esistenti negli atti processuali, ancorché non valutati dal giudice.

- **Autorità:** Cassazione penale sez. I
Data: 06 ottobre 1998
Numero: n. 4837
Parti: Bompresi e altro

Casi e limiti - domanda di revisione - accertamenti peritali - nuove sopravvenienze fattuali o impiego di nuove tecniche - ammissibilità

L'espletamento di accertamenti peritali rende ammissibile la domanda di revisione sia allorché riguardi nuove sopravvenienze fattuali, sia ove tale espletamento risulti qualificato dall'impiego di nuove tecniche e di nuove conoscenze scientifiche, e ciò ancorché restino identici gli elementi di fatto esaminati dal perito; in tale secondo caso, tuttavia, è necessario che il nuovo accertamento avvenga tramite applicazioni tecniche accreditate e rese pienamente attendibili dal livello del sapere acquisito dalla comunità scientifica, atteso che soltanto tale condizione conferisce un tasso di ragionevole affidabilità ai risultati della nuova indagine (nella specie, la Corte ha annullato l'impugnata pronuncia del giudice di merito nella parte in cui aveva escluso, senza adeguata indagine, il carattere di novità della elaborazione informatica della fotografia di due reperti balistici, attuata con un metodo che consente di mettere in evidenza la caratterizzazione microfilmologica delle superfici e di eseguire ricerche attualmente affidabili sulle improntature dei proiettili).

2.4 Forme della richiesta

Autorità: Cassazione penale sez. V

Data: 07 marzo 1996

Numero: n. 1226

Richiesta di revisione – forma della richiesta – autenticità delle copie – necessità

In tema di revisione, l'art. 634 c.p.p., richiamando specialmente le disposizioni dell'art. 633 c.p.p. sulla forma della richiesta, esige, a pena di inammissibilità, l'autenticità delle copie delle sentenze e dei decreti penali di condanna, uniti alla stessa, solo per i casi in cui l'istanza sia fondata sui motivi contemplati nelle lett. a), b) e d) dell'art. 630 c.p.p. e non anche nei casi previsti dalla lett. c). Tale esclusione risponde ad un criterio logico, dal momento che in queste ipotesi la prova dev'essere comunque valutata dal giudice, che ha il compito di verificarne la novità e la rilevanza a favore dei condannati. (Fattispecie relativa all'annullamento dell'ordinanza con la quale l'istanza di revisione era stata dichiarata inammissibile poiché i documenti allegati, relativi alla remissione di querela, all'accettazione e ad un fonogramma del comandante la stazione dei carabinieri, non erano stati presentati in copia conforme all'originale).

Autorità: Cassazione penale sez. III

Data: 14 settembre 1993

Parti: Russo

Corte di appello (procedimento di revisione) decisioni sulla richiesta di revisione e provvedimenti conseguenti

L'allegazione di nuove prove non è di per sè sufficiente a giustificare l'accoglimento della richiesta di revisione, la cui ammissibilità è pur sempre subordinata, a norma dell'art. 634 c.p.p., alla esclusione della sua manifesta infondatezza e, quindi, a un apprezzamento prognostico positivo circa il possibile esito del giudizio di revisione. Tale prognosi implica la necessità di una comparazione tra le prove da acquisire e quelle già acquisite, che non può essere compiuta in termini di pura astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale del caso concreto e non può, pertanto, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza e/o inaffidabilità della prova nuova, che siano riscontrabili *ictu oculi*.

2.5 Sospensione dell'esecuzione

Autorità: Cassazione penale sez. VI

Data: 19 gennaio 1998

Numero: n. 89

Sospensione dell'esecuzione – inammissibilità richiesta di revisione – preclusione - esclusione

L'esercizio del potere di disporre la sospensione dell'esecuzione della pena non è precluso in caso di inammissibilità della richiesta di revisione, che consegua alla mera incompletezza dell'iter procedimentale previsto e valga quindi intrinsecamente solo "rebus sic stantibus", come nell'ipotesi in cui sia iniziato ma non giunto al termine ultimo il procedimento suscettibile di dar luogo alle fattispecie previste dall'art. 630 c.p.p. (Nella specie la richiesta di revisione era basata su prove dirette a dimostrare la responsabilità di un terzo, il cui accertamento non era divenuto irrevocabile).

Autorità: Cassazione penale sez. VI

Data: 12 ottobre 1993

Parti: Santolla

Sospensione dell'esecuzione

Per impedire che all'inammissibilità della richiesta di revisione proposta per essere stati i fatti relativamente ai quali è intervenuta condanna commessi da un terzo - inammissibilità derivante da non ancora intervenuto accertamento in sede propria, con sentenza irrevocabile, della responsabilità del terzo - consegua l'esecuzione della pena nei confronti del richiedente, l'ordinamento non preclude la sospensione dell'esecuzione stessa quando, trattandosi di inammissibilità rebus sic stantibus, per una delle causali in via di accertamento di cui all'art. 633 commi 2 e 3 c.p.p., la pretesa di revisione dell'istante non appaia prima facie anche manifestamente infondata ad una sommaria ed incidentale delibazione della corte di merito alla quale l'interessato può rivolgersi "in ogni momento" per gli effetti previsti dall'art. 635 c.p.p..

2.6 Giudizio di revisione e procedimento

- **Autorità:** Cassazione penale sez. III
Data: 27 settembre 2007
Numero: n. 40194

Revisione procedimento di revisione procedimento - Procedimento - Applicabilità dell'art. 512 c.p.p. - Sussistenza - Fattispecie..

La disposizione dell'art. 512 c.p.p., che consente la lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, è applicabile anche al giudizio di revisione (nella specie la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da teste poi decedute e, sul rilievo della mancata indicazione nella richiesta di revisione, dichiarato inammissibile la richiesta di esame di altro teste, che, analogamente a quello in precedenza ammesso e deceduto, avrebbe dovuto confermare l'alibi del condannato).

- **Autorità:** Cassazione penale sez. I
Data: 12 maggio 2004
Numero: n. 25678

Corte di appello (procedimento di revisione) decisioni sulla richiesta di revisione e provvedimenti conseguenti

Nella fase preliminare di valutazione della richiesta di revisione, l'apprezzamento logico e critico del grado di idoneità dimostrativa degli elementi addotti dal richiedente a ribaltare l'originario costruito accusatorio s'atteggia in funzione del probabile esito positivo della revisione e del conseguente proscioglimento, anche mediante l'introduzione di un "dubbio ragionevole" sulla colpevolezza del condannato. Il giudice investito della richiesta di revisione è chiamato a verificare l'idoneità degli assunti difensivi ad incidere sull'efficacia del pregresso giudicato di condanna, anche nella prospettiva di un proscioglimento dell'imputato per insufficienza, incertezza o contraddittorietà dell'originario quadro accusatorio, secondo la regola di giudizio dell'"oltre il ragionevole dubbio".

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 06 febbraio 2002
Numero: n. 11892

Richiesta di revisione – onere di allegazione copie autentiche - necessità

Stante il disposto dell'art. 633, commi 1 e 2, c.p.p., secondo cui la richiesta di revisione deve essere corredata dagli "eventuali atti o documenti" idonei a sorreggerla ovvero dalle "copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna", costituisce onere del ricorrente la produzione della sentenza di condanna intervenuta sugli stessi fatti posta a fondamento dell'istanza ex art. 630, lett. a, c.p.p.

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 18 ottobre 2000

Numero: n. 3789

(procedimento di revisione) – inammissibilità per manifesta infondatezza - delibazione preliminare di merito

In tema di revisione chiesta ai sensi dell'art. 630 lett. c)- c.p.p., la previsione, nell'art. 634 stesso codice, dell'inammissibilità della domanda anche per "manifesta infondatezza" impone alla Corte d'appello di compiere una delibazione preliminare di merito intesa a verificare che la "nuova prova" dedotta sia intrinsecamente idonea a determinare, da sola o congiuntamente alle prove già valutate, il proscioglimento dell'imputato, rimanendo preclusa in questa sede qualsiasi valutazione di elementi estranei alla stessa.

Autorità: Cassazione penale sez. V

Data: 29 dicembre 1998

Numero: n. 7263

Revisione – esame dei requisiti di forma e di sostanza – fase rescindente

In tema di revisione, poiché i requisiti di forma e di sostanza nonché la rilevanza dei nuovi elementi devono essere esaminati - per evidenti ragioni di economia processuale - già nella fase preparatoria e rescindente (fase diretta a verificare che tale mezzo straordinario di impugnazione sia proposto nei casi previsti, con l'osservanza delle norme di legge e che non sia manifestamente infondato), in detta fase può e deve essere valutata la ammissibilità della istanza, sia con riferimento al controllo della intervenuta irrevocabilità delle pronunzie giudiziarie che si assumono in contrasto con la decisione alla cui revisione si mira, sia in ordine al carattere di effettiva novità delle prove delle quali si chiede l'assunzione.

- **Autorità:** Cassazione penale sez. I
Data: 06 ottobre 1998
Numero: n. 4837
Parti: Bompreschi e altro

Corte di appello (procedimento di revisione) – vaglio di ammissibilità

Quale necessario antecedente logico - giuridico dell'apertura del giudizio di revisione l'indagine preliminare costituisce un momento interno del procedimento che, risultando finalizzato al vaglio di ammissibilità della richiesta, si sviluppa nei seguenti passaggi, enucleabili dall'art. 634 c.p.p.: a) verifica dell'osservanza delle forme prescritte per l'istanza di revisione e della legittimazione del richiedente; b) riconducibilità delle ragioni per le quali è richiesta la revisione ad una delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 630 c.p.p.; c) di conseguenza, in astratto, ex art. 631 c.p.p., degli elementi sui quali si basa la richiesta; d) non manifesta infondatezza della richiesta stessa.

- **Autorità:** Cassazione penale sez. I
Data: 06 ottobre 1998
Numero: n. 4837
Parti: Bompreschi e altro

Casi e limiti - ammissibilità della richiesta di revisione – differenza tra il vaglio di cui all'art. 631 c.p.p. e l'art. 634 cp.p.

In tema di ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di "nuove prove", mentre l'art. 631 c.p.p. richiede la formulazione di un giudizio prognostico astratto in ordine alla idoneità dei nuovi elementi di prova, se accertati, a determinare la sostituzione della decisione irrevocabile di condanna con una di proscioglimento, con una qualsiasi delle formule di cui ai richiamati art. 529, 530, 531 c.p.p. (ivi compresa, quindi, anche quella prevista dal comma 2 del cit. art. 530), l'art. 634 c.p.p., nella parte in cui

prevede l'inammissibilità della richiesta quando questa risulti "manifestamente infondata", postula un diverso tipo di valutazione, non più astratto ma concreto, in diretta e immediata correlazione col tema dell'indagine proposto, ai fini del riscontro in ordine alla persuasività e alla congruenza dei risultati probatori posti a base dell'impugnazione straordinaria. Tale valutazione, peraltro, non può mai consistere in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti, ma implica soltanto una sommaria delibazione degli elementi di prova adottati, finalizzata alla verifica dell'eventuale sussistenza di un'infondatezza che, in quanto definita come "manifesta", deve essere rilevabile "ictu oculi", senza necessità di approfonditi esami. Entrambe le valutazioni postulano, tuttavia, la comparazione delle nuove prove con quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile, di cui occorre quindi identificare il tessuto logico giuridico; comparazione che non richiede soltanto il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente prese con quelle già esaminate, occorrendo invece che la pluralità di prove riconosciute nuove sia valutata anche unitariamente, vagliandosi, in una prospettiva globale, l'attitudine dimostrativa di esse, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento.

- **Autorità:** Cassazione penale sez. I
Data: 30 ottobre 1996
Numero: n. 1290

Corte di appello (procedimento di revisione) giudizio di revisione - fase rescindente e fase rescissoria

Il procedimento di revisione si sviluppa in due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria. La prima è costituita dalla valutazione dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata. Tale valutazione si svolge "de plano", senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio. La seconda fase è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento ed alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, sono tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli e si svolge nelle forme previste per il dibattimento. In tale quadro normativo, una volta introdotta con la citazione a giudizio la fase rescissoria, è consentito alla Corte d'Appello di rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dar corso al giudizio sul merito. Infatti, all'emissione, da parte del Presidente della Corte, del decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 636 c.p.p. non può attribuirsi l'efficacia di una sorta di giudicato interno implicito, tanto più se si considera che il giudizio sull'ammissibilità della richiesta di revisione, anche a norma dell'art. 634 dello stesso codice, spetta pur sempre alla Corte di Appello (e non al suo presidente) la quale perciò, se non è stata investita nella prima fase, a cognizione sommaria (e comunque solo eventuale), ben può emetterlo in dibattimento, e quindi nel pieno contraddittorio delle parti con più ampie garanzie di difesa.

- Autorità:** Cassazione penale sez. I
Data: 30 novembre 1995
Numero: n. 6186

Revisione - giudizio rescindente - manifesta infondatezza degli elementi adottati

In tema di revisione, il giudice del giudizio rescindente è tenuto a valutare l'ammissibilità dell'istanza non solo sotto il profilo dell'osservanza dei presupposti richiesti dalla legge, ma anche sotto quello della non manifesta infondatezza degli elementi adottati. Gli elementi prospettati dal richiedente per ottenere la revisione, infatti, oltre a dover essere connotato dal requisito della "novità", devono possedere anche se in astratto, il requisito della congruenza e dell'affidabilità, nel senso che devono avere la forza di poter incidere in modo ragionevole nel successivo giudizio rescissorio. (Nella fattispecie l'istanza di revisione era basata sulle dichiarazioni rese fuori dal processo da coimputato latitante, non disposto a ribadirle in udienza. La Corte, rigettando il ricorso avverso la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dal giudice di merito, ha ritenuto che il suddetto elemento, anche ad ammetterne la "novità", non avrebbe mai potuto avere una forza persuasiva nel successivo giudizio rescissorio, in quanto sfornito del requisito dell'affidabilità per

l'impossibilità di valutare in concreto la credibilità della dichiarazione, stante la espressa volontà di colui che l'aveva resa di non presentarsi davanti ai giudici per confermarla).

Autorità: Cassazione penale sez. III

Data: 23 febbraio 1994

Numero:

Corte di appello (procedimento di revisione) decisioni sulla richiesta di revisione e provvedimenti conseguenti

Secondo la disciplina dettata in tema di revisione dal nuovo codice di procedura penale, il giudice di merito, nel corso della fase rescindente che si conclude con la pronuncia circa l'ammissibilità della domanda, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare, ove eventualmente accertati, che il condannato, attraverso il completo riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530, 531 c.p.p..

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 13 ottobre 1993

Parti: Geri

Corte di appello (procedimento di revisione) decisioni sulla richiesta di revisione e provvedimenti conseguenti

In tema di revisione, il principio per cui il giudizio in ordine all'ammissibilità della richiesta, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, deve essere volto alla verifica della sola idoneità in astratto dei nuovi elementi di prova addotti a dimostrare, ove accertati, che la sentenza di condanna deve essere revocata, non esclude, quando l'elemento nuovo sia costituito da dichiarazioni rese da un soggetto precedentemente non esaminato, la legittimità di una valutazione, anche dettagliatamente e approfonditamente motivata, in ordine alla intrinseca affidabilità di quel soggetto ed alla plausibilità di quanto da lui dichiarato, alla stregua di quanto già obiettivamente accertato e non più revocabile in dubbio, rientrando anche una tale valutazione nell'ambito del controllo sull'astratta idoneità della nuova prova a comportare una rimozione del giudicato.

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 06 ottobre 1993

Parti: La Brocca

Corte di appello (procedimento di revisione) – fase rescindente – valutazione di ammissibilità – fase rescissoria - giudizio di revisione

Il procedimento di revisione si sviluppa in due fasi, l'una rescindente, l'altra rescissoria. La prima è costituita dalla valutazione della ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata. La seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento ed alla valutazione delle nuove prove, al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione della responsabilità del condannato, sono tali da dimostrare che costui deve essere assolto. Ne consegue che nella fase rescindente, la Corte d'appello adita deve, sotto il profilo della manifesta infondatezza della istanza, limitarsi ad una sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti al fine di valutare se, come prospettati, appaiano astrattamente idonei ad incidere sostanzialmente ed in maniera favorevole sulla valutazione delle prove già raccolte e sul giudizio di colpevolezza a suo tempo scaturitone, e se consentano di prevedere ragionevolmente che, soli o congiunti a quelli già esaminati nel corso del procedimento già definito, possano condurre al proscioglimento dell'istante.

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 25 maggio 1992

Parti: La Guzza

(procedimento di revisione) decisioni sulla richiesta di revisione e provvedimenti conseguenti

Ai fini della valutazione da compiere in ordine all'ammissibilità o meno di una istanza di revisione sotto il profilo dell'eventuale manifesta infondatezza dell'istanza stessa, la corte di appello deve limitarsi ad una sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova adottati, al fine di stabilire se essi, nei termini in cui sono prospettati, appaiano astrattamente idonei, da un canto, ad incidere sostanzialmente ed in maniera favorevole sulla valutazione delle prove a suo tempo già raccolte e sul conseguente giudizio di colpevolezza dell'imputato; dall'altro canto, a consentire di prevedere ragionevolmente che essi elementi, solo o congiunti a quelli già esaminati, possano condurre al proscioglimento dell'istante. Deve quindi ritenersi affetta da nullità, per violazione di legge, l'ordinanza con la quale la corte d'appello abbia dichiarato inammissibile una istanza di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, fondando detta sua decisione su una valutazione approfondita di dette prove, per affermare la non idoneità a scagionare l'istante, ed anticipando in tal modo indebitamente la suindicata valutazione, propria della fase rescissoria, alla fase rescindente, caratterizzata dalla mancanza di contraddittorio tra le parti.

2.7 Sentenza di revisione e provvedimenti conseguenti

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 16 gennaio 2004

Numero: n. 11399

Casi e limiti

L'art. 637, comma 3, c.p.p. ("il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio") implica l'esistenza di prove nuove rispetto al quadro probatorio già valutato nel giudizio definitivo; le dichiarazioni rese nel precedente dibattimento potranno essere valutate "unitamente" alle nuove prove, ma non già costituire presupposto in sé rilevante ai fini dell'ammissione della revisione.

Autorità: Cassazione penale sez. V

Data: 16 gennaio 1996

Numero: n. 2258

Giudizio di rinvio sentenza e provvedimenti conseguenti

Il superamento della fase preliminare nel procedimento di revisione, senza pronuncia di inammissibilità della richiesta ai sensi dell'art. 634 c.p.p. o anche con pronuncia esplicita di ammissibilità formulata collegialmente, con conseguente emissione del decreto di citazione a norma dell'art. 636 c.p.p., non preclude certamente alla corte d'appello di procedere in primo luogo alla valutazione circa la "novità della prova" e l'astratta idoneità della stessa, sola o unita a quelle già valutate, a giustificare il proscioglimento del condannato. L'esclusione di tali evenienze comporta la legittimità della pronuncia di sentenza di rigetto della richiesta o di declaratoria di inammissibilità della stessa, senza che possa validamente invocarsi la violazione di legge per mancato svolgimento della fase dibattimentale, troncata subito dopo l'inizio.

3. GIURISPRUDENZA INTEGRALE

§ 3. TESTI INTEGRALI GIURISPRUDENZA

3.1 CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 129 del 30 aprile 2008 si è pronunciata nei seguenti termini sul non fondatezza della q.l.c. dell'art. 630, comma 1, lettera a), del c.p.p., sollevata, in riferimento agli art. 3, 10 e 27 cost. nella parte in cui esclude dai casi di revisione l'impossibilità di conciliare i fatti stabiliti a fondamento della sentenza (o del decreto penale di condanna) con la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Finalità dell'istituto della revisione è riparare un (ipotetico) errore di giudizio, alla luce di fatti nuovi, non già l'esigenza di rifare un processo (in ipotesi) iniquo.

In riferimento all'art. 3 Cost la questione è sollevata sulla base di una premessa - quella che la fattispecie oggetto del giudizio a quo sia assimilabile ai casi disciplinati dall'articolo censurato, che fa riferimento al contrasto tra i fatti stabiliti da due diverse sentenze, intendendo per «fatto» anche l'accertamento da parte del giudice sopranazionale della invalidità della prova assunta nel processo interno - non condivisibile in quanto, nella logica codicistica, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lettera a), c.p.p. non può essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma deve essere inteso in termini di oggettiva incompatibilità tra i «fatti» su cui si fondano le diverse sentenze, altrimenti la revisione, da rimedio impugnatorio straordinario, si trasformerebbe in un improprio strumento di controllo della «correttezza» di giudizi ormai irrevocabilmente conclusi, mentre l'art. 187 c.p.p., richiamato dal rimettente a conforto del proprio assunto, nel menzionare, come oggetto di prova, anche i fatti dai quali dipende l'applicazione delle norme processuali - si riferisce proprio agli accadimenti (naturalisticamente intesi) costituenti il presupposto «materiale» che deve essere «provato», perché si generi un determinato effetto processuale, non potendosi, dal punto di vista sistematico, neanche distinguere il concetto di «fatto» assunto a paradigma della ipotesi di conflitto «teorico» fra giudicati - previsto quale caso di revisione dall'art. 630, comma 1, lettera a), c.p.p. - dal concetto di medesimo «fatto» su cui si radica la disciplina del conflitto «pratico» tra giudicati, di cui all'art. 669, comma 1, c.p.p.; norma, quest'ultima, applicabile quando la pluralità di sentenze - oltre che lo stesso imputato - concerne il «medesimo fatto», inteso come coincidenza tra tutte le componenti delle fattispecie concrete .

In riferimento all'art. 10 Cost., la questione è sollevata sulla base di un assunto - quello che alcune fra le garanzie fondamentali enunciate dalla CEDU, fra le quali il principio di presunzione di innocenza, coincidono con altrettante norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che trovano adattamento automatico nell'ordinamento interno - infondato, in quanto, da un lato, la presunzione di non colpevolezza, che accompagna lo status del processando ed impedisce sfavorevoli anticipazioni del giudizio di responsabilità, si dissolve necessariamente allorché il processo è giunto al proprio epilogo, mentre la revisione mira a riparare un ipotetico errore di giudizio alla luce di fatti nuovi e non a rifare un processo iniquo; dall'altro, l'art. 10 Cost. si riferisce alle norme consuetudinarie, e la norma invocata dal rimettente, in quanto pattizia, esula dal suo campo di applicazione e non può avere, rispetto ad esso, funzione integratrice (sentt. nn. 74 del 1980, 294 del 1995, 413 del 1999, 348 e 349 del 2007; ordd. nn. 14 e 501 del 2000) .

In riferimento all'art. 27, comma 3, Cost., la questione è sollevata sulla base di un assunto - quello che il principio della finalità rieducativa della pena presuppone istanze etiche che trovano contrappunto in regole processuali non inique - non fondato, in quanto, posto che la

necessità che la pena debba «tendere» a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, «giusto processo» e «giusta pena» sono termini di un binomio non confondibili e, d'altra parte, se fosse vero l'assunto del rimettente, si dovrebbe ipotizzare, come soluzione costituzionalmente imposta, quella di prevedere, sempre e comunque, la revisione in tutti i casi in cui si sia realizzata una invalidità in rito che abbia contaminato l'equità del processo e ciò è in contrasto con l'esigenza dello stare decisis che scaturisce dalle preclusioni processuali (sentt. nn. 313 del 1990 e 395 del 2000) .

Nel dichiarare la non fondatezza della q.l.c. dell'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p. - questione scaturita dall'assenza nell'ordinamento italiano, più volte stigmatizzata dal Comitato dei ministri e dall'Assemblea del Consiglio d'Europa, di un apposito rimedio destinato ad attuare l'obbligo dello Stato di conformarsi alle sentenze definitive della Corte Europea dei diritti dell'uomo, nei casi in cui sia stata accertata la violazione della convenzione o dei suoi Protocolli - va rivolto al legislatore un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei per consentire all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte Europea che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni dei principi sanciti dall'art. 6 della Cedu.

Nella sentenza n. 395 del 28 luglio 2008 la Corte si è pronunciata sulla inammissibilità della q.l.c. degli art. 629, 630 s. c.p.p., sollevata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., "nella parte in cui non prevedono e non disciplinano la revisione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto (materiale e meramente percettivo) nella lettura di atti interni al giudizio" (la Corte pur ritenendo inammissibile il quesito, in quanto riferito ad istituto estraneo al procedimento a quo, ha osservato che spetta alla stessa Corte di cassazione - eventualmente proprio all'interno dello speciale istituto previsto dall'art. 130 c.p.p., che è chiamata ad applicare nel caso concreto - individuare nel sistema lo strumento riparatorio più idoneo ove, a causa di un errore di tipo "percettivo" in cui sia incorso lo stesso giudice di legittimità, sia stato compromesso il diritto a fruire del processo in cassazione).

REVISIONE - Decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo ex art. 6 della CEDU - Revisione della condanna - Omessa previsione - Infondatezza.

Autorità: Corte costituzionale

Data: 30 aprile 2008

Numero: n. 129

Fatto

Ritenuto in fatto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 10 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale «nella parte in cui esclude, dai casi di revisione, l'impossibilità che i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto di condanna si concilino con la sentenza della Corte europea che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo».

Il rimettente premette di essere investito della delibazione di un'istanza di revisione, proposta dal difensore di persona sottoposta a regime di detenzione domiciliare in espiazione di una pena di tredici anni e sei mesi di reclusione, inflitta dalla Corte d'assise di Udine. Tale persona - divenuta irrevocabile la condanna - si era rivolta alla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, con sentenza del 9 settembre 1998, aveva stabilito la non equità del giudizio attraverso cui si era irrogata la condanna, per violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; e ciò in quanto la condanna in questione era scaturita dalle dichiarazioni di tre coimputati non esaminati in contraddittorio, giacché si erano avvalsi della facoltà di non rispondere.

Dopo la pronuncia della Corte europea, il Comitato dei ministri aveva più volte sollecitato - senza effetto - lo Stato italiano ad adottare le misure necessarie per garantire l'adempimento della pronuncia del giudice di Strasburgo. Anche l'incidente di esecuzione - sollevato dal Procuratore della Repubblica per verificare la "legittimità" della detenzione, con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena - era stato rigettato dalla competente Corte d'assise di Udine. Quest'ultima aveva rilevato che, in sede di incidente di esecuzione, l'indagine del giudice deve ritenersi limitata alla verifica della eseguibilità del titolo; mentre resta preclusa ogni valutazione sulla legittimità del giudizio di cognizione e sull'eventuale violazione delle regole interne ad esso.

Il giudice a quo evidenzia, inoltre, che la difesa del condannato ha sostenuto l'ammissibilità del giudizio di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.: sia per l'esistenza del contrasto tra giudicati; sia per la circostanza che la decisione della Corte europea - ritenuta prevalente sul giudicato "interno", in quanto proveniente da organo sopranazionale - potrebbe essere equiparata alla sentenza di un "giudice speciale". Sempre secondo la prospettazione della difesa, se così non dovesse ritenersi, ne discenderebbe l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede «come titolo per ottenere la revisione» la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il rimettente afferma, innanzitutto, di non condividere l'interpretazione *secundum Constitutionem* prospettata dalla difesa. Sarebbe impossibile ricondurre la Corte europea alla nozione costituzionale di "giudice speciale", perché tale qualifica è riferibile esclusivamente ai tribunali militari, per «i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate»; ed alla Corte costituzionale, «in relazione alle accuse mosse al Presidente della Repubblica». D'altra parte - prosegue il giudice a quo - non è possibile neppure ritenere la sentenza della Corte europea quale "nuova prova" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; essa «nulla aggiunge di diverso rispetto al fatto storico» - già apprezzato nel giudizio considerato "non equo" - mirando alla semplice "ripetizione", ove possibile, delle prove ritenute invalide.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte rimettente ritiene rilevante il dubbio di costituzionalità prospettato dalla difesa, in quanto l'istanza di revisione dovrebbe essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., perché proposta fuori dalle ipotesi previste dall'art. 630 del medesimo codice di rito.

In ordine alla non manifesta infondatezza, la Corte - ritenuto inconferente il parametro dell'art. 111 Cost., rispetto alla prospettazione difensiva dell'eccezione - afferma, per contro, la sussistenza di dubbi di compatibilità innanzitutto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della lesione del principio di ragionevolezza. L'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. - prevedendo il contrasto tra i fatti stabiliti dalla sentenza o dal decreto penale di condanna e quelli stabiliti nella sentenza penale di altro giudice, ai fini dell'ammissibilità della revisione - sembra innestare una «ingiustificata discriminazione tra casi uguali o

simili», escludendo dai casi di revisione il riferimento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo emessa ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea.

Secondo il giudice a quo, per "fatto" - ai fini della applicazione della norma censurata - non dovrebbe intendersi solamente «il fatto storico all'origine della vicenda processuale, ma anche l'accertamento dell'invalidità di una prova del precedente giudizio», poiché anche questo è un fatto da cui, comunque, dipende l'applicazione di norme processuali che determina il venir meno di prove legittimamente assunte. Né la situazione in esame discende da una modifica della disciplina processuale intervenuta successivamente al giudizio, in quanto la decisione della Corte europea scaturisce da un raffronto tra la normativa convenzionale previgente (art. 6 della Convenzione) e quella interna.

Un'ulteriore censura è prospettata in riferimento all'art. 10 della Costituzione, secondo il quale «l'ordinamento giuridico si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute». A parere del giudice a quo, è vero che tale disposizione si riferisce alle norme del diritto internazionale consuetudinario; ma è altrettanto indubbio che alcune norme della Convenzione di Roma del 1950 - segnatamente, quelle che sanciscono garanzie fondamentali, quali il diritto alla vita (art. 2), il divieto di tortura (art. 3), l'inammissibilità della condizione di schiavitù (art. 4), la presunzione d'innocenza (art. 6) - sono «effettivamente riprodotte di analoghe norme consuetudinarie esistenti nella Comunità internazionale».

Secondo il giudice a quo, la presunzione di innocenza si sostanzia anche nel diritto alla revisione di una condanna pronunciata in violazione delle garanzie dell'equo processo (nella specie, il diritto dell'accusato di interrogare e fare interrogare chi lo accusa, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera d), della Convenzione europea). E, poiché tale presunzione - in quanto norma consuetudinaria di diritto internazionale - si adatta automaticamente all'ordinamento interno, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost., l'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., si risolve conseguentemente in una violazione di quest'ultimo precetto costituzionale, nella parte in cui esclude la revisione del processo allorché una sentenza della Corte europea abbia accertato un «vizio fondamentale nella procedura precedente».

Infine, la disciplina censurata contrasterebbe con il disposto dell'art. 27 della Costituzione - secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato - giacché quel principio «ha un senso solo se si parte dal presupposto che tali pene siano inflitte a seguito di un processo giusto». Lo Stato non potrebbe esigere alcun dovere di rieducazione e riadattamento sociale nei confronti di un soggetto condannato secondo un processo privo di equità.

La stessa funzione retributiva della pena sembra posta in dubbio, nel caso in cui essa venga irrogata in esito ad un processo «le cui regole non garantiscono l'innocente». Se nell'ordinamento interno non è consentita la revisione del processo al condannato a seguito di una procedura giudicata non equa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - le cui decisioni il nostro Paese si è impegnato a rispettare - ne deriverebbe, dunque, anche la violazione del precetto costituzionale che presidia la corretta funzione della pena.

Il rimettente evidenzia, infine, che, in ragione della non manifesta infondatezza della questione, ha provveduto alla sospensione dell'esecuzione della pena inflitta al condannato, ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen.

2. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per la manifesta infondatezza della questione.

La difesa erariale rileva, preliminarmente, l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente. Ad avviso di essa, la nozione di "fatto", richiamata dall'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., non potrebbe estendersi fino a comprendere anche l'accertamento della invalidità di una prova di un precedente giudizio. Tale nozione, infatti, non risulterebbe conforme alla costante elaborazione giurisprudenziale del concetto, ricondotto da sempre al mero fatto storico emergente dal procedimento. Ciò determinerebbe l'irrilevanza della questione di costituzionalità prospettata, poiché dalla sentenza della Corte europea non emergerebbero fatti inconciliabili con quelli stabiliti a fondamento della sentenza di condanna.

L'Avvocatura generale deduce anche l'infondatezza della questione, innanzitutto sotto il profilo dell'impossibilità del contrasto tra le sentenze, posto che quella della Corte europea comporta una valutazione relativa soltanto alla procedura seguita per pervenire alla condanna, senza accertamento dei fatti di reato.

Inoltre, si assume l'infondatezza della censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 10 Cost., attesa l'impossibilità di elevare il principio della revisione del processo - in caso di violazione di regole processuali - al rango di consuetudine internazionalmente riconosciuta. Tale rango può riconoscersi solo alla garanzia

della presunzione di innocenza, che tuttavia - contrariamente a quanto opinato dal rimettente - non coinciderebbe con il diritto alla revisione, né lo implicherebbe.

Non sussisterebbe, infine, neppure la ipotizzata violazione dell'art. 27 della Costituzione, atteso che le esigenze di rieducazione in esso sancite «sono da riferire alle modalità esecutive della pena o, al più, alle modalità di computo della stessa e non al procedimento utilizzato per giungere alla sua applicazione».

Diritto

Considerato in diritto

1. - La Corte di appello di Bologna solleva, in riferimento agli artt. 3, 10, e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude dai casi di revisione l'impossibilità di conciliare i fatti stabiliti a fondamento della sentenza (o del decreto penale di condanna) con la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Chiamata a deliberare una istanza di revisione, proposta da un condannato con sentenza divenuta irrevocabile, la Corte rimettente ha sottolineato che il suo difensore - a sostegno della interpretazione proposta per la norma citata, o in subordine della eccezione di illegittimità costituzionale - aveva richiamato la sentenza del 9 settembre 1998 della Corte europea dei diritti dell'uomo. Quest'ultima - su ricorso del condannato - aveva stabilito la non equità del giudizio cui il medesimo era stato sottoposto, per violazione dell'art. 6 della Convenzione; e ciò in quanto i giudici italiani avevano pronunciato la condanna «in base alle dichiarazioni di tre coimputati non esaminati in contraddittorio», essendosi costoro avvalsi, in dibattimento, della facoltà di non rispondere. A seguito della decisione della Corte europea, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa aveva più volte sollecitato lo Stato italiano ad adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza della pronuncia di Strasburgo; ma tali sollecitazioni erano rimaste prive di effetto.

Il rimettente respinge la tesi avanzata dalla difesa del condannato, circa la possibilità di ricondurre alla revisione il contrasto di giudicati tra la decisione della Corte europea - ritenuta equiparabile alla sentenza di un "giudice speciale" - e quella del giudice nazionale; e ciò perché la Corte di Strasburgo non può essere qualificata come un giudice speciale.

D'altra parte, ad avviso della Corte rimettente, non è accettabile neppure la tesi avanzata dal procuratore generale requirente, di attrarre nel concetto di "prova nuova" la sentenza della Corte europea. Infatti - agli effetti dell'art. 630, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., - tale decisione, «né da sola, né unita alle prove già valutate, [...] dimostrerebbe che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631 c.p.p. Quella sentenza, infatti, nulla aggiunge di diverso rispetto al fatto storico apprezzato nel giudizio considerato "non equo", e ciò a cui essa mira è la ripetizione (ove possibile) delle prove ritenute invalide».

2. - Alla stregua di tali premesse, la Corte rimettente ritiene rilevante la questione. Inoltre, nel merito, essa ravvisa, in primo luogo, una violazione dell'art. 3 Cost., in quanto l'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. - nell'ammettere la revisione per l'ipotesi di contrasto tra i fatti stabiliti nella pronuncia di condanna del giudice penale e quelli posti a fondamento di altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale - non prevede anche l'ipotesi in cui il contrasto si verifichi rispetto alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea. Secondo il giudice a quo, «per "fatto" non deve semplicemente intendersi il fatto storico all'origine della vicenda processuale, ma anche l'accertamento della invalidità di una prova del precedente giudizio, essendo questo un fatto "dal quale dipende l'applicazione di norme processuali", che determina il venir meno della legittimità delle prove assunte e, dunque, dei fatti sui quali la sentenza interna di condanna si è fondata».

La norma censurata sarebbe in contrasto anche con l'art. 10 Cost., in base al quale «l'ordinamento giuridico si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute». Secondo l'ordinanza di rimessione, è vero che il principio costituzionale evocato si riferisce alle norme di diritto internazionale consuetudinario. Peraltro - come è stato posto in evidenza dalla dottrina - le norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che fanno riferimento a garanzie e valori inderogabili, sono «effettivamente riprodotte di analoghe norme consuetudinarie esistenti nella Comunità internazionale».

Posto, dunque, che tra i principi della Convenzione è prevista anche la presunzione di innocenza; e considerato che tale principio è annoverabile tra le norme internazionali di carattere consuetudinario, la stessa tutela - soggiunge il giudice a quo - dovrebbe essere riconosciuta a quell'aspetto della presunzione di innocenza «che si sostanzia nel diritto alla revisione di una condanna pronunciata in violazione delle garanzie dell'equo processo». Non senza trascurare, al riguardo, che l'art. 4 del VII Protocollo aggiuntivo della Convenzione - relativo al divieto di bis in idem - consente espressamente la riapertura del processo,

nella ipotesi in cui «un vizio fondamentale della procedura antecedente» sia in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

Pertanto, secondo l'ordinanza di rimessione, venendo qui in discorso garanzie provenienti dal diritto internazionale consuetudinario - che rinviengono nell'art. 10, primo comma, Cost. la fonte del relativo adattamento automatico nell'ordinamento interno - la norma impugnata si porrebbe in evidente frizione con l'indicato parametro, nella parte, appunto, «in cui esclude la revisione del processo quando una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo abbia accertato un "vizio fondamentale della procedura precedente"».

La disciplina censurata, infine, si porrebbe in contrasto anche con l'art. 27 Cost., secondo il quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato; detto principio «ha un senso solo se si parte dal presupposto che tali pene siano inflitte a seguito di un processo giusto». L'ordinanza di rimessione sottolinea che «nessun condannato potrà sentire il dovere di rieducarsi e di riadattarsi alle regole sociali, se queste regole lo hanno condannato secondo un processo privo di equità; correlativamente, lo Stato non potrà pretendere dal condannato la rieducazione e il reinserimento nella società, se lo ha giudicato secondo regole inique».

3. - La questione di legittimità costituzionale nasce dalla assenza - nel sistema processuale penale - di un apposito rimedio, destinato ad attuare l'obbligo dello Stato di conformarsi (anche attraverso una eventuale rinnovazione del processo) alle conferenti sentenze definitive della Corte di Strasburgo, nell'ipotesi in cui sia stata accertata la violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, secondo quanto prevede l'art. 46 della stessa Convenzione, nel testo modificato ad opera dell'art. 16 del Protocollo n. 14, ratificato con la legge 15 dicembre 2005, n. 280 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali emendante il sistema di controlli della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004).

Il Comitato dei Ministri e l'Assemblea del Consiglio d'Europa hanno stigmatizzato - con reiterate risoluzioni, risoluzioni interinali e raccomandazioni, proprio in riferimento alla vicenda del condannato nel giudizio a quo - l'inerzia dello Stato italiano nell'approntare adeguate iniziative riparatorie.

Da ultimo, il Comitato dei Ministri - facendo seguito a precedenti "moniti" - ha espressamente deplorato «il fatto che, più di sei anni dopo l'accertamento della violazione in questo caso, le autorità italiane non abbiano adottato alcuna misura per cancellare per quanto possibile le conseguenze della violazione (restitutio in integrum) e che non siano state attuate soluzioni alternative, quali la concessione della grazia presidenziale»; ed ha constatato, al tempo stesso, che «la riapertura del procedimento in questione resta lo strumento migliore d'assicurare la restitutio in integrum in questo caso» (Risoluzione interinale ResDH (2005) 85. V., anche, la Risoluzione finale CM/ResDH (2007) 83).

Allo stesso modo, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella Risoluzione n. 1516 (2006) - adottata il 2 ottobre 2006, in materia di attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo - ha deplorato la circostanza che «in Italia, e, in una certa misura, in Turchia, la legge non prevede ancora la riapertura dei processi penali per i quali la Corte abbia constatato violazioni alla CEDU e questi due Stati non hanno adottato altre misure per ripristinare il diritto dei ricorrenti ad un equo processo malgrado le domande pressanti e ripetute del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea (tra numerosi altri casi Dorigo c. Italia e Hulki Gunes c. Turchia)».

Tuttavia, nonostante l'evidente, improrogabile necessità che l'ordinamento predisponga adeguate misure - atte a riparare, sul piano processuale, le conseguenze scaturite dalle violazioni ai principi della Convenzione in tema di "processo equo", accertate da sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo - la questione sollevata dalla Corte di appello di Bologna, in riferimento a tutti i parametri evocati, deve ritenersi infondata.

4.1. - Il giudice a quo fonda la prima censura di illegittimità costituzionale su una premessa argomentativa le cui coordinate non possono condividersi né sul piano logico, né su quello sistematico. A base della dedotta irragionevole disparità di trattamento - a suo avviso derivante dalla mancata previsione della revisione delle condanne "in contrasto" con sentenze della Corte di Strasburgo, che abbiano accertato la violazione dei principi della Convenzione nel relativo processo - la Corte rimettente pone un postulato infondato di omologabilità fra i casi disciplinati dall'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., e la situazione in esame. Secondo il giudice rimettente - considerato che la norma citata prevede, nelle ipotesi che legittimano la revisione della condanna, il contrasto tra i "fatti" stabiliti da due diverse sentenze - non dovrebbe necessariamente accedersi «alla accezione di "fatto" con esclusivo riferimento alle circostanze storiche della vicenda sottoposta a giudizio». Agli effetti che qui interessano, rappresenterebbe «un "fatto" anche l'accertamento dell'invalidità (iniquità) della prova assunta nel processo interno, intervenuto ad opera del giudice sopranazionale».

In realtà, però, il contrasto, che legittima - e giustifica razionalmente - l'istituto della revisione (per come esso è attualmente disciplinato) non attiene alla difforme valutazione di una determinata vicenda processuale in due diverse sedi della giurisdizione penale. Esso ha la sua ragione d'essere esclusivamente nella inconciliabile alternativa ricostruttiva che un determinato "accadimento della vita" - essenziale ai fini della determinazione sulla responsabilità di una persona, in riferimento ad una certa regiudicanda - può aver ricevuto all'esito di due giudizi penali irrevocabili.

Nella logica codicistica - secondo una affermazione costante della giurisprudenza di legittimità - il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, evocato dall'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., non può essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni. Tale concetto deve, invece, essere inteso in termini di oggettiva incompatibilità tra i "fatti" (ineludibilmente apprezzati nella loro dimensione storico-naturalistica) su cui si fondano le diverse sentenze.

D'altra parte, ove così non fosse, la revisione, da rimedio impugnatorio straordinario, si trasformerebbe in un improprio strumento di controllo (e di eventuale rescissione) della "correttezza", formale e sostanziale, di giudizi ormai irrevocabilmente conclusi. Non è la erronea (in ipotesi) valutazione del giudice a rilevare, ai fini della rimozione del giudicato; bensì esclusivamente "il fatto nuovo" (tipizzato nelle varie ipotesi scandite dall'art. 630 del codice di rito), che rende necessario un nuovo scrutinio della base fattuale su cui si è radicata la condanna oggetto di revisione.

La infondatezza della tesi sostenuta dal giudice a quo è confermata proprio dal referente normativo che il medesimo richiama a conforto del proprio percorso logico. La Corte rimettente sostiene che la possibilità di attrarre nella sfera del concetto di "fatto" anche la ipotesi dell'accertamento della «invalidità (iniquità) della prova assunta nel processo interno», si desumerebbe dall'art. 187, comma 2, cod. proc. pen.: una norma secondo la quale è "fatto" anche quello da cui dipende "l'applicazione di norme processuali". Ma il richiamo a tale norma dimostra l'esatto contrario.

La disposizione citata - nel menzionare, come oggetto di prova, anche i fatti dai quali dipende l'applicazione delle norme processuali - si riferisce proprio agli accadimenti (ancora una volta, naturalisticamente intesi) costituenti il presupposto "materiale" che deve essere "provato", perchè si generi un determinato effetto processuale: come la situazione di fatto a base del legittimo impedimento, che determina l'assoluta impossibilità di comparire; o l'evento che integra il caso fortuito o la forza maggiore, agli effetti della restituzione nel termine, e simili. Essa, evidentemente, non può riferirsi alla disposizione processuale la cui applicabilità può scaturire dall'accertamento di quei fatti; e meno ancora alla valutazione che il giudice abbia effettuato in ordine alla congruità della prova di quegli stessi fatti e della relativa idoneità a porsi quale premessa per la (equa) applicazione della regola processuale che venga, volta a volta, in discorso.

Infine, sotto il profilo sistematico, il concetto di "fatto" assunto a paradigma della ipotesi di conflitto "teorico" fra giudicati - previsto quale caso di revisione dall'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. - non può distinguersi dal concetto di medesimo "fatto" su cui si radica la disciplina del conflitto "pratico" tra giudicati, di cui all'art. 669, comma 1, cod. proc. pen. Ed è pacifico che quest'ultima norma risulta applicabile quando la pluralità di sentenze - oltre che lo stesso imputato - concerna il «medesimo fatto», inteso come coincidenza tra tutte le componenti delle fattispecie concrete. D'altronde, anche ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del "fatto" sussiste - secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. un., 28 giugno 2005, n. 34655) - quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.

La pretesa irragionevole disparità di trattamento - che il giudice a quo pone a fulcro della dedotta violazione dell'art. 3 della Carta fondamentale - deve ritenersi, dunque, infondata, proprio perchè la asserita assimilabilità delle situazioni poste a confronto non può essere condivisa.

4.2. - Allo stesso epilogo conduce lo scrutinio della questione alla stregua del parametro di cui all'art. 10 Cost.

A parere della Corte rimettente, alcune fra le garanzie fondamentali enunciate dalla CEDU coinciderebbero con altrettante "norme di diritto internazionale generalmente riconosciute" (così l'art. 10 Cost.) che, come tali, troverebbero "adattamento automatico" nell'ordinamento interno. Sicché, dovendosi annoverare tra quelle garanzie anche il principio di presunzione di innocenza, l'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., si porrebbe in contrasto con l'art. 10, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede - tra i casi di revisione del processo - l'ipotesi in cui una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo «abbia accertato un "vizio fondamentale nella procedura precedente"».

L'assunto è per più versi infondato.

In primo luogo, il principio di presunzione di non colpevolezza non si pone in contrasto con la esigenza di salvaguardare il valore del giudicato, la cui ineludibile funzione è stata più volte affermata da questa Corte (si vedano, al riguardo, le sentenze n. 74 del 1980; n. 294 del 1995; n. 413 del 1999 e le ordinanze nn. 14 e 501 del 2000). La presunzione di non colpevolezza accompagna lo status del "processando" ed impedisce sfavorevoli "anticipazioni" del giudizio di responsabilità; ma essa si dissolve necessariamente (sul piano sintattico, ancor prima che giuridico) allorché il processo è giunto al proprio epilogo, trasformando la posizione di chi vi è sottoposto da imputato - presunto non colpevole - in condannato, con una statuizione di responsabilità irrevocabile.

La revisione mira a riparare un (ipotetico) errore di giudizio, alla luce di "fatti" nuovi; non a rifare un processo (in ipotesi) iniquo. La presunzione di innocenza, in sé e per sé, non ha dunque nulla a che vedere con i rimedi straordinari destinati a purgare gli eventuali errores, in procedendo o in iudicando che siano.

In secondo luogo, la impossibilità di far leva sul parametro richiamato dal giudice a quo si evince dai principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte. Si è infatti in più occasioni (si vedano, da ultimo, le sentenze nn. 348 e 349 del 2007) affermato che l'art. 10, primo comma, della Costituzione, con l'espressione «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», intende riferirsi alle norme consuetudinarie; e dispone, rispetto alle stesse, l'adattamento automatico dell'ordinamento giuridico italiano. L'osservanza che a simili norme presta l'ordinamento internazionale, nel suo complesso, giustifica all'evidenza il postulato che ad esse si debba necessariamente conformare anche l'ordinamento "interno"; e ciò per evitare un intollerabile sfasamento circa la realizzazione "domestica" di principi universalmente affermati e, dunque, patrimonio comune delle genti.

Al contrario, la norma invocata dal remittente, in quanto pattizia e non avente la natura richiesta dall'art. 10 Cost., esula dal campo di applicazione di quest'ultimo. Se ne deve dedurre, pertanto, l'impossibilità di assumerla come integratrice di tale parametro di legittimità costituzionale.

4.3. - Ugualmente infondata si rivela, infine, la pretesa violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., il quale - nel sancire il principio della necessaria funzione rieducativa della pena - ad avviso del giudice rimettente «presuppone istanze etiche che trovano contrappunto in regole processuali non inique».

La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo - in più occasioni - di puntualizzare i confini entro i quali il richiamato principio costituzionale è destinato ad operare; e ciò, anche a voler prescindere dal rilievo preliminare - e per certi aspetti assorbente - che, se si assegnasse alle regole del "giusto processo" una funzione strumentale alla "rieducazione", si assisterebbe ad una paradossale eterogenesi dei fini, che vanificherebbe - questa sì - la stessa presunzione di non colpevolezza.

Secondo tale giurisprudenza, «la necessità che la pena debba "tendere" a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue». Questa Corte ha ribadito «esplicitamente [...] che il precetto di cui al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli della esecuzione e della sorveglianza, nonché per le stesse autorità penitenziarie» (sentenza n. 313 del 1990).

"Giusto processo" e "giusta pena" sono, dunque - per quel che qui interessa, soprattutto sul piano dei valori costituzionali che essi rispettivamente esprimono - termini di un binomio non confondibili fra loro; se non a prezzo, come si è già accennato, di una inaccettabile trasfigurazione dello "strumento" (il processo) nel "fine" cui esso tende (la sentenza irrevocabile e la pena che da essa può conseguire).

D'altra parte, ove fosse valido l'assunto del rimettente, si dovrebbe ipotizzare, come soluzione costituzionalmente imposta, quella di prevedere - sempre e comunque - la revisione della condanna in tutti i casi in cui si sia realizzata nel processo una invalidità in rito, che ne abbia contaminato l'"equità". Ciò - oltre a non essere neppure adombrato dal rimettente - risulterebbe apertamente in contrasto sia con l'esigenza dello stare decisis che scaturisce dalle preclusioni processuali; sia con la più volte riaffermata funzione costituzionale del giudicato.

5.- La complessa tematica dei rimedi "revocatori" è, d'altronde, contrassegnata, tanto nel settore del processo civile che di quello penale, da una nutrita serie di interventi di questa Corte; interventi ai quali hanno poi finito per corrispondere altrettanti significativi "innesti" normativi. Per un verso, ciò conferma quanto sia problematica l'individuazione di un punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare meccanismi riparatori, a fronte dei sempre possibili errori del giudice; e quella - contrapposta alla prima - di preservare la certezza e la stabilità della res iudicata. Per un altro verso, ciò sottolinea quanto risulti correlativamente ampia la sfera entro la quale trova spazio la discrezionalità del legislatore.

Così, ad esempio, questa Corte ha dichiarato la inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale degli artt. 629, 630 e seguenti del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non era prevista la revisione delle decisioni penali della Corte di cassazione per errore di fatto - materiale e meramente percettivo - nella lettura degli atti interni del giudizio. A tal fine la Corte ha sottolineato che l'istituto della revisione è un «modello del tutto eccentrico rispetto alle esigenze da preservare nel caso di specie, avuto riguardo: sia alla diversità dell'organo chiamato a celebrare tale giudizio (la corte di appello); sia alla duplicità di fase (rescindente e rescissoria) che ne contraddistingue le scadenze; sia alle stesse funzioni che tale istituto è chiamato a soddisfare nel sistema» (sentenza n. 395 del 2000).

Il legislatore a sua volta - per soddisfare le esigenze e le lacune poste in luce nella pronuncia richiamata - ha introdotto, con l'art. 625-bis cod. proc. pen., un nuovo istituto per rimuovere gli effetti di quel tipo di errori commessi dalla Corte di cassazione, denominandolo significativamente "ricorso straordinario per errore materiale o di fatto"; ed assegnandogli una collocazione sistematica ed una disciplina avulsa (e logicamente "alternativa") rispetto a quelle che caratterizzano la revisione.

6. - Ad ulteriore conferma della molteplicità di soluzioni suscettibili di prospettarsi con riferimento alla odierna questione di legittimità costituzionale e della correlativa esigenza di un intervento normativo di sistema, sta la recente iniziativa legislativa, indotta proprio dalle reiterate censure mosse al nostro Paese dal Comitato dei Ministri e dalla Assemblea del Consiglio d'Europa in relazione al caso *Dorigo c. Italia*.

Dopo diverse proposte di origine parlamentare - alcune delle quali menzionate anche dal Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa - il Governo, richiamandole, ha presentato al Senato, il 18 settembre 2007, il disegno di legge n. 1797 recante, appunto, «Disposizioni in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo». In esso si proponeva la introduzione di un Titolo IV-bis nel libro IX del codice di procedura penale, destinato a disciplinare una ipotesi di revisione "speciale" delle sentenze di condanna, «quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva la violazione di taluna delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848».

La relazione illustrativa al disegno di legge sottolinea come la scelta della collocazione sistematica, realizzata attraverso la previsione del nuovo «titolo IV-bis», fosse «diretta, da un lato, a confermare la natura straordinaria del rimedio; dall'altro, a tenere distinto l'istituto in esame da quello della revisione della sentenza di cui agli articoli 629 e seguenti del codice di procedura penale. E ciò per una serie di ragioni, la prima delle quali risiede nella non automaticità della rinnovazione dell'intero processo (come precisato nel successivo articolo 647-septies), quando vi sia stata una pronuncia della Corte di Strasburgo che abbia riconosciuto la cosiddetta iniquità del processo celebrato in Italia; automatismo che rimane, invece, connotato essenziale della revisione dell'attuale sistema processuale».

Inoltre, attraverso l'istituto "speciale", ipotizzato nel disegno di legge citato, si stabiliva la necessità della rinnovazione degli atti cui si fossero riferite le violazioni riscontrate dalla Corte di Strasburgo; con conseguente perdita di rilievo probatorio di quelli la cui pregressa assunzione era stata accertata come "iniqua". Un simile epilogo non potrebbe scaturire dalla richiesta di sentenza additiva formulata dal giudice a quo, dal momento che la revisione "ordinaria" - per come positivamente disciplinata dagli artt. 629 e seguenti del codice di rito - non spiega, di per sé, effetti "invalidanti" sul materiale di prova raccolto nel precedente giudizio. Infatti, nel caso di revisione di cui all'art. 630, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., le «nuove prove» - che devono dimostrare la necessità del proscioglimento - vanno apprezzate o da sole oppure «unite a quelle già valutate».

7. - Pur dovendosi quindi pervenire ad una declaratoria di infondatezza della questione proposta dalla Corte rimettente - con specifico riferimento ai parametri di costituzionalità che sono stati richiamati - questa Corte ritiene di non potersi esimere dal rivolgere al legislatore un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall'art. 6 della CEDU.

Provvedimenti soggetti a revisione

Autorità: Corte costituzionale

Data: 28 luglio 2000

Numero: n. 395

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 5 maggio 1999, la Corte di cassazione ha sollevato "questione di legittimità costituzionale degli artt. 629/630 e ss. c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono e non disciplinano la revisione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto (materiale e meramente percettivo) nella lettura di atti interni al giudizio". Ha premesso, in fatto, la Corte rimettente che, con ordinanza del 21 dicembre 1998, la stessa Corte aveva dichiarato l'inammissibilità, per mancanza di specifico mandato, del ricorso proposto dal difensore dell'imputato contumace avverso la sentenza di appello; che con ricorso depositato il 12 febbraio 1999, il condannato contumace aveva chiesto alla medesima Corte "la revoca della detta ordinanza, segnalando l'erroneità dell'assunto relativo alla mancanza, in capo al suo difensore, del mandato specifico, al contrario esistente e risultante agli atti del procedimento"; che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione chiedeva, con requisitoria del 24 febbraio 1999, procedersi alla correzione dell'errore materiale a norma dell'art. 130 cod. proc. pen. e che "in questi termini qualificato ed impostato", il procedimento perveniva all'esame della Corte in udienza camerale, all'esito della quale veniva di ufficio promosso l'incidente di costituzionalità con l'ordinanza indicata in premessa.

Ha subito prospettato il giudice a quo l'impossibilità di procedere alla correzione dell'errore materiale, giacché oggetto del procedimento di cui all'art. 130 del codice di rito - come affermato anche dalle Sezioni Unite della stessa Corte - possono essere soltanto gli errori che, lasciando immutato il contenuto decisorio della pronuncia, possono essere emendati all'esclusivo fine di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione al suo reale contenuto.

Dopo aver richiamato la sentenza di questa Corte n. 294 "dell' 11-7-1991" (recte: del 1995), il giudice rimettente ha osservato come i rilievi posti a base della ritenuta inammissibilità del quesito allora formulato, potrebbero risultare superati "ove la carenza di disciplina venisse ipotizzata e denunciata con specifico riferimento ad una concreta ed individuata soluzione normativa": una soluzione che - osserva la Corte rimettente - potrebbe appunto "essere quella dell'ampliamento dell'ambito di previsione dell'istituto della revisione, ipotizzando, dunque, come costituzionalmente illegittimi gli artt. 629/630 e ss. c.p.p. nella parte in cui non prevedono e non disciplinano la possibilità della revisione delle decisioni (sentenze o ordinanze) della Corte di cassazione nel caso di errore di fatto - meramente materiale e percettivo (e cioè estraneo ad ogni profilo valutativo) - nel controllo degli atti". In tale prospettiva - soggiunge la Corte rimettente - lo scrutinio di costituzionalità andrebbe condotto alla stregua degli artt. 24 e 3 della Carta fondamentale: quanto al primo degli indicati parametri - puntualizza infatti il giudice a quo - sarebbe evidente la lesione del diritto alla tutela giurisdizionale "inteso come diritto alla decisione, in termini di corrispondenza fra chiesto e pronunciato"; così come risulterebbe evidente il contrasto con l'art. 3 Cost., attesa l'irragionevolezza della disparità di disciplina rispetto all'analoga ipotesi dell'errore commesso dal giudice di merito, giacché avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione, erroneamente emessa da tale giudice, è consentito il ricorso per cassazione.

Dopo aver rammentato le pronunce di questa Corte in merito all'art. 395 cod. proc. civ., il giudice a quo conclusivamente osserva che "l'ipotizzato intervento additivo del giudice delle leggi coinvolgerebbe anche, e necessariamente, da una parte, la disciplina dei limiti di proponibilità dell'istanza (art. 631) e dall'altra, quella relativa ai contenuti decisori della pronuncia della Corte di cassazione (art. 637), discipline entrambe abbinabili del conseguente adeguamento".

Nessun dubbio - sottolinea infine il rimettente - sussisterebbe in ordine alla rilevanza della questione, "attesa la possibilità - che dalla revoca della erronea declaratoria di inammissibilità deriverebbe - dell'esame del merito del ricorso a suo tempo proposto" dal difensore del condannato, "peraltro con possibile pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (prescrizione del reato)".

2. - Nel giudizio ha spiegato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata, con riserva di dedurre. Con successiva memoria la difesa erariale ha dedotto la inammissibilità

della questione, in quanto nel caso di specie - vertendosi in tema di procedimento di correzione di errore materiale ex art.130 cod. proc. pen. - non possono trovare applicazione le norme della cui costituzionalità si dubita. Non è stata infatti formulata richiesta di revisione da nessuno dei soggetti legittimati a proporla a norma dell'art. 632 cod. proc. pen., né può essere come tale interpretata la richiesta di "revoca" che l'interessato ha rivolto alla stessa Corte di cassazione e non con le forme ed alla autorità giudiziaria di cui all'art. 633 del codice di rito.

DIRITTO

Considerato in diritto

1. - La preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalla Avvocatura generale dello Stato è fondata. Dalla stessa ordinanza di rimessione emerge, infatti, che la richiesta di revoca formulata dal ricorrente è stata qualificata e trattata alla stregua di domanda di correzione di errore materiale a norma dell'art. 130 cod. proc. pen. Ne consegue, dunque, che le norme formalmente sottoposte a scrutinio di costituzionalità, cumulativamente additate negli artt. "629/630 e ss." del codice di procedura penale, non assumono rilevanza alcuna agli effetti della decisione che la Corte di cassazione - odierna rimettente - è chiamata ad adottare nel procedimento a quo.

Va d'altra parte sottolineato come l'istituto della revisione - per come è positivamente strutturato - si configuri come modello del tutto eccentrico rispetto alle esigenze da preservare nel caso di specie, avuto riguardo: sia alla diversità dell'organo chiamato a celebrare tale giudizio (la corte di appello); sia alla duplicità di fase (rescindente e rescissoria) che ne contraddistingue le cadenze; sia alle stesse funzioni che tale istituto è chiamato a soddisfare nel sistema. Nella ipotesi dedotta, infatti, non si tratta di rimuovere gli effetti di una pronuncia di condanna "errata" per alcune cause tipizzate dall'ordinamento e sostituire ad essa un nuovo giudizio di cognizione, ma unicamente di caducare una pronuncia del giudice di legittimità - fondata su di un "errore di fatto (materiale e meramente percettivo) nella lettura di atti interni al giudizio" - la quale ha indebitamente pretermesso di esaminare il merito del ricorso. In sostanza, ciò che il quesito mira a sollecitare è, a ben guardare, l'introduzione per via additiva di un meccanismo di "autopurgazione" della erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso, analogo alle previsioni dettate dal codice di procedura civile (artt. 391-bis e 395), come modellate a seguito delle relative declaratorie di illegittimità costituzionale, non a caso richiamate dal giudice rimettente. Una prospettazione, dunque, rispetto alla quale l'istituto della revisione presenta connotati di evidente estraneità, al punto che lo stesso giudice a quo è costretto a riconoscere che "l'ipotizzato intervento additivo del giudice delle leggi" renderebbe la disciplina coinvolta "abbisognevole del conseguente adeguamento".

2. - La più generale tematica degli "errori" e dei vizi che abbiano potuto riguardare il giudizio di cassazione è, peraltro, aspetto di notevole delicatezza, al punto da aver formato oggetto di più interventi da parte di questa Corte.

A proposito del processo civile, infatti, si osservò che il diritto di difesa, garantito in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sarebbe gravemente offeso se l'errore di fatto, così come descritto nell'art. 395, numero 4, cod. proc. civ., "non fosse suscettibile di emenda solo perché perpetrato dal giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia. Né le peculiarità del magistero della Cassazione svuotano di rilevanza il comandamento di giustizia che di per sé permea la ripetuta disposizione del codice di rito civile, perché l'indagine cognitoria cui dà luogo il numero 4 dell'art. 360 non è diversa da quella condotta da ogni e qualsiasi giudice di merito allorché scrupola la ritualità degli atti del processo sottoposto al suo esame" (sentenza n. 17 del 1986).

Da ciò l'ulteriore assunto secondo il quale i rilievi svolti "per l'errore di fatto - per l'errore, cioè, meramente percettivo (svista, puro equivoco) - in cui la Corte di cassazione incorra nel controllo degli atti del processo a quo, ai fini della decisione sulla sussistenza di eventuali nullità dello stesso procedimento o della correlativa sentenza denunciate ai sensi dell'art. 395 c.p.c.", non potessero "non valere anche (anzi, a fortiori) per l'analogo errore in cui quella Corte incorra nella lettura degli atti interni al suo stesso giudizio" (sentenza n. 36 del 1991).

Nel medesimo alveo, e con specifico riferimento all'art. 391-bis cod. proc. civ. - censurato nella parte in cui prevedeva un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione - si osservò come una siffatta disposizione vulnerasse gli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale, dal momento che, impedendo dopo un certo tempo la correzione di errori materiali, veniva "a cristallizzare, senza un ragionevole motivo, un provvedimento giudiziario contenente un accertabile errore materiale, ovviamente non voluto dal giudice, ma che potrebbe essere pregiudizievole per i diritti soggettivi delle parti" (sentenza n. 129 del 1995).

Al di là, dunque, della più volte affermata inammissibilità di richieste che mirino alla "introduzione nel sistema processuale di un mezzo straordinario di impugnazione che, in presenza di determinate condizioni, consenta di ovviare alle conseguenze, ritenute lesive di diritti dell'imputato, di (presunti) errori contenuti nelle pronunce della Corte di cassazione" - in relazione al quale diverse potrebbero essere le soluzioni adottabili (v. sentenze nn. 294 del 1995, 21 del 1982 e 136 del 1972) - resta il fatto che l'errore di tipo "percettivo" in cui sia incorso il giudice di legittimità, e dal quale sia derivata l'indebita declaratoria di inammissibilità del ricorso (con l'ovvia conseguenza di determinare l'irrevocabilità della pronuncia oggetto di impugnativa) rappresenta eventualità tutt'altro che priva di conseguenze per il rispetto dei principi costituzionali coinvolti.

È evidente, infatti, che una simile evenienza - e non importa certo se statisticamente rara - si porrebbe in automatico e palese contrasto non soltanto con l'art. 3, ma anche con l'art. 24 della Costituzione, per di più sotto uno specifico e significativo aspetto, quale è quello di assicurare la effettività del giudizio di cassazione. Questa garanzia, infatti, si qualifica ulteriormente in funzione dell'art. 111 della Costituzione, il quale non a caso prevede che contro tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale "è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge". Ciò sta dunque a significare non soltanto che il giudizio di cassazione è previsto come rimedio costituzionalmente imposto avverso tale tipo di pronunzie; ma, soprattutto, che il presidio costituzionale - il quale è testualmente rivolto ad assicurare il controllo sulla legalità del giudizio (a ciò riferendosi, infatti, l'espresso richiamo al paradigmatico vizio di violazione di legge) - contrassegna il diritto a fruire del controllo di legittimità riservato alla Corte Suprema, cioè il diritto al processo in cassazione.

Da ciò, dunque, un evidente corollario. L'errore di tipo "percettivo" in cui sia incorso il giudice di legittimità e dal quale sia derivata l'indebita compromissione di quel diritto, deve avere un necessario rimedio. Ne consegue, di riflesso, che spetta alla stessa Corte di cassazione - odierna rimettente - svolgere appieno la propria funzione di interpretazione adeguatrice del sistema, individuando, all'interno di esso, lo strumento riparatorio più idoneo. Che tale strumento possa essere poi rinvenuto proprio all'interno dello speciale istituto previsto dall'art. 130 cod. proc. pen., non a caso oggetto del procedimento a quo, è aspetto che - tenuto conto delle ineludibili esigenze di adeguamento secundum constitutionem che la peculiare e delicata tematica, come si è detto, impone - dovrà essere scandagliato dalla stessa Corte rimettente, in linea, d'altra parte, con la funzione nomofilattica ad essa istituzionalmente riservata.

§ 3.2 SEZIONI UNITE

La Corte di Cassazione a Sezioni unite, nelle sentenze che seguono ha affrontato varie questioni in tema di revisione.

In particolare nella sent. 624 del 2001 la Corte si pronuncia circa la natura della dichiarazione di ammissibilità della richiesta di revisione e le conseguenze derivanti dall'omesso esame, nella fase antecedente l'ammissione delle prove - e, dunque, nella fase rescindente - delle doglianze, sollevate sia dalle parti civili sia dal Pubblico ministero. L'accertamento dell'ammissibilità della richiesta si presenta oltre che nella sua struttura, anche nella sua proiezione funzionale, non dissimile dalla necessaria verifica, demandata al giudice dell'impugnazione, in ordine all'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge per l'instaurazione (subordinata, appunto, all'ammissibilità del gravame) dell'ordinario giudizio di impugnazione.

Non essendo più immanente nel sistema la frammentazione del giudizio in due fasi distinte non di rado assegnate alla cognizione di giudici diversi (la corte di cassazione per la fase rescindente, la corte di appello per l'eventuale fase rescissoria, in sede di rinvio) secondo lo schema delineato nel regime del codice abrogato, si è dissolta la valenza della procedura rescindente e, pertanto, il nuovo legislatore non ha ritenuto necessario prescrivere l'esternazione della pronuncia di ammissibilità della richiesta di revisione, postulando esclusivamente la verifica delle condizioni stabilite dalla legge perché il presidente della corte emetta, a norma dell'art. 636, il decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 601.

Inoltre, essendo identico, nel suo insieme, il modello procedimentale prescelto per i mezzi di impugnazione ordinari e straordinari, pure in tema di revisione si rende applicabile il disposto dell'art. 591, comma 4, in base al quale, quando non è stata rilevata di ufficio prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, l'inammissibilità "può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento" (Sez. VI, 12 ottobre 1993, Santolla).

Pertanto, la norma di cui all'art. 634 c.p.p. secondo la quale la corte di appello dichiara d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità della relativa richiesta, qualora sia stata proposta fuori delle ipotesi previste dagli art. 629 e 630 c.p.p. o senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli art. 631, 632, 633 e 641 stesso codice, ovvero risulti manifestamente infondata, non preclude l'adozione della declaratoria, per i medesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto.

Per quanto concerne la partecipazione della persona offesa alla fase "rescindente" la Suprema Corte ha sottolineato che poiché la fase preliminare del procedimento di revisione, mancante di una pronuncia rescindente, rivela un interesse di natura esclusivamente pubblica, ad essa resta del tutto estranea la posizione della parte civile, dovendo ribadirsi che, poiché prima dell'apertura del giudizio di revisione i soggetti danneggiati non hanno la qualità di parte processuale, venuta meno con il passaggio in giudicato della sentenza che ha loro riconosciuto il diritto alle restituzioni ed al risarcimento del danno (Sez. I, 6 ottobre 1998, Bompreschi), per la persona danneggiata dal reato la possibilità di far valere l'inammissibilità della richiesta di revisione (una domanda cui è certamente legittimata, alla stregua delle disposizioni generali in materia di impugnazioni) si realizza solo allorché venga introdotta la fase del dibattimento.

Un'ulteriore importante aspetto affrontato in questa sentenza, quello che ha portato alla rimessione alle Sezioni Unite è il concetto di prova nuova ai fini della delibazione sull'ammissibilità della richiesta di revisione. In primis sull'incidenza, che implicitamente si afferma determinante, dell'inammissibilità di una o più prove fra quelle poste a base della domanda stessa sull'accesso al giudizio di revisione allorché altre prove possano essere (ipoteticamente) designate dal requisito della novità, salva ogni verifica quanto alla loro idoneità a dimostrare, da sole o unite a quelle già valutate, che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631. Secondo la Corte se la richiesta è l'atto introduttivo del procedimento di revisione, in caso di richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, l'inammissibilità di talune di esse non compromette necessariamente il giudizio di ammissibilità dell'impugnazione straordinaria. Ciò se e sempreché, nel contesto complessivo, la prova inammissibile non assuma valore decisivo o perché condizionante il giudizio di rilevanza di prove astrattamente

ammissibili o perché comunque le prove inammissibili e le prove ammissibili risultino fra loro collegate da un tale rapporto di interdipendenza o di complementarità da rendere complessivamente precluso l'accesso al giudizio di revisione. Sulla nozione di novità la Corte ha affermato che per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) c.p.p. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario.

Nella seconda sentenza inserita in questa dispensa, la n. 6 del 1998, la Cassazione a Sezioni unite affronta il tema dell'ammissibilità o meno della revisione con riferimento alla sentenza di patteggiamento. La sentenza conclude che "è inammissibile l'istituto della revisione con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. (La S.C. ha affermato il principio di cui sopra come corollario della natura della sentenza di patteggiamento, non equiparabile a una pronuncia di condanna, se non nella parte che la giustifica per l'affinità individuabile nel solo punto relativo all'applicazione della pena, osservando anche che sarebbe impossibile riprendere un giudizio ordinario quando il processo si è svolto e concluso senza una "plena cognitio" e che sarebbe improponibile un "conflitto" tra prove ed elementi che per definizione normativa tali non sono, posto che l'applicazione della pena è disposta, ai sensi dell'art. 444 comma 2 c.p.p., "sulla base degli atti")". Naturalmente la decisione è anteriore alla riforma operata dall' art. 3 l. 12 giugno 2003 n. 134, che ha novellato la disposizione dell'art 629 c.p.p. inserendo il riferimento alle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c. 2 accanto a quello alle sentenze di condanna e ai decreti penali. In tal modo, il legislatore ha inteso dunque reagire a quell'orientamento di totale chiusura, dimostrato anche dalla sentenza in commento, che era stato fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità.

La scelta di rendere giustiziabile la sentenza di patteggiamento sembra destinata ad incidere sul mai sopito dibattito in ordine alla natura di tale pronuncia. Secondo una prima lettura la riforma avrebbe confermato una volta per tutte la validità della tesi secondo cui la decisione negoziata va equiparata, nella sua fisionomia cognitiva, a una vera e propria condanna; infatti ammettere la revisione della sentenza di patteggiamento quando i fatti stabiliti a suo fondamento non possono conciliarsi con quelli posti a fondamento di un'altra sentenza penale irrevocabile ha senso solo presupponendo che la decisione concordata contenga un accertamento storico, sia pur sommario. D'altra parte c'è chi ha puntualizzato che si tratterebbe tutt'al più di un accertamento improprio, in quanto compiuto dal p.m. e non dall'organo giurisdizionale . Un'ulteriore orientamento dottrinale fa leva su un dato testuale: il ricorso alla particella disgiuntiva "o" nell'art. 629 c.p.p. segnalerebbe la chiara volontà legislativa di differenziare la sentenza di patteggiamento dalla vera e propria condanna. Sembra che quest'ultimo orientamento sia stato subito inizialmente recepito dalla giurisprudenza, la quale ha dimostrato di non volersi discostare dalla tradizionale posizione tracciata in materia dalle Sezioni Unite. In realtà si oscilla ancora in Giurisprudenza circa l'equiparabilità o meno della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna con tutte le conseguenze che ne derivano.

- Autorità: Cassazione penale sez. un.
Data: 26 settembre 2001
Numero: n. 624

FATTO

Fatto e diritto

1. La sera del 6 agosto 1993, a seguito di segnalazione loro pervenuta, i carabinieri di Monterotondo rinvenivano sul greto del Tevere, in località Ponte del Grillo, il cadavere di una donna avvolto in un sacco postale; il corpo veniva identificato in quello di <C. B.> la cui scomparsa era stata denunciata al commissariato di Monteverde, alle 0,30 della notte tra il 4 ed il 5 agosto dal marito <M. P.>.

Costui aveva riferito che la <B.> si era allontanata dalla comune abitazione verso le 8,30 del 4 agosto per recarsi al proprio posto di lavoro presso il Ministero dell'interno, che durante la mattina l'aveva vanamente ricercata al Ministero e che, dopo varie insistenze, aveva appreso dalle colleghe di <C.> che costei aveva preavvertito che avrebbe fruito di un giorno di congedo.

Dopo l'identificazione del cadavere, il <P.> dichiarava che nel pomeriggio del giorno 6 era pervenuta, in Nettuno, al proprio fratello <M.>, la telefonata di una sconosciuta la quale aveva rivelato che la <B.> si era allontanata con un uomo con cui intratteneva da tempo una relazione, che era qualche mese prima ricorsa ad un aborto e che tutto ciò era a conoscenza delle colleghe di lavoro che le "reggevano il gioco". Sul punto venivano esaminate le amiche della <B.> le quali, escluso categoricamente che <C.> potesse avere un rapporto extraconiugale, avevano, al contrario, riferito che era la donna a nutrire fortissimi dubbi sulla fedeltà del marito, per i suoi frequenti allontanamenti da casa e per la recente individuazione sul suo telefono cellulare di un'utenza di Riano, località ove il <P.> spesso si recava, utenza su cui operava una donna dalla voce giovanile. Per tale motivo la <B.> era decisa a controllare il marito ed a sorprenderlo con la sua amante. Si era recata anche da una cartomante dalla quale aveva appreso che il <P.> aveva una relazione nel corso della quale l'amante era ricorsa ad un aborto.

L'intestataria dell'utenza rinvenuta sul cellulare veniva individuata in <G. N.>, residente in Riano, via Matteotti, 10; presso tale abitazione gli inquirenti rintracciavano la figlia dell'intestataria, <S. A.>, la quale, dopo aver negato di conoscere il <P.>, ammetteva di aver lavorato con lui presso l'ufficio logistico dell'Istituto Superiore di Polizia, in via Piero della Francesca, 3, attuale luogo di lavoro del <P.>.

Si accertava altresì che l'<A.> era l'autrice della telefonata pervenuta a <M. P.>.

Le indagini si indirizzavano, dunque, nei confronti del <P.> e della <A.> i quali riconoscevano la relazione, così da indurre a ritenere che i due fossero gli autori del delitto e che, dopo la sua esecuzione, l'<A.> si era adoperata per far scomparire il cadavere, operazione alla quale avevano materialmente provveduto <S. G.> e <M. S.>.

Un convincimento comprovato anche da una serie di perquisizioni presso la mansarda nella disponibilità della <A.>, di ispezioni personali eseguite sulla donna e sul <P.>, dalle risultanze delle perizie autoptica e tossicologica, nonché di una perizia tecnica dalla quale era emersa la compatibilità tra alcuni graffi repertati sulla FIAT 126 di colore azzurro della <B.> e le tracce di vernice rinvenute sul gancio della saracinesca posta a chiusura del garage sito al piano seminterrato dell'edificio ove abitava la <A.>.

Rinviati al giudizio della Corte di assise di Roma, per rispondere dei delitti di omicidio aggravato dagli artt. 577, 1 comma, nn. 2, 3, e 4, e 61, n. 4, c.p., nonché, in concorso con <S. G.> e <M. S.>, dei delitti di cui agli artt. 56 e 411, n. 2, c.p., il <P.> e l'<A.> venivano condannati per i reati loro ascritti, esclusa l'aggravante del mezzo venefico, alla pena dell'ergastolo.

La decisione di primo grado enunciava come elementi probatori a carico del <P.>:

- a) l'inquietudine per i forti sospetti che avevano caratterizzato gli ultimi tempi della vita della <B.> circa l'infedeltà del marito, comprovata dalla sua costante assenza da casa, dalla sua trascuratezza verso la moglie e la figlia (fatti emersi dalle dichiarazioni dei prossimi congiunti e delle colleghe di lavoro - <S. S.>, <A. V.>, <A. M.> - con le quali si era spesso confidata) divenuti certezza dopo il rinvenimento dell'utenza su cui operava l'<A.>, tanto da indurla a recarsi da una cartomante;
- b) l'esternazione di tali sospetti anche al marito con conseguenti scenate tra i due;

- c) l'intento, più volte manifestato dalla <B.> alle sue colleghe ed amiche, di voler cogliere la coppia in flagranza e la reattività del <P.> esternata in pesanti minacce rivolte alla moglie;
- d) l'accertamento, sulla base delle dichiarazioni dell'amica <S. S.>, che aveva promesso alla <C.> di accompagnarla a Riano, delle effettive intenzioni della <B.>, confermate dalle dichiarazioni di <T. T.>, <V. T.> e <G. C.>, che avevano notato, alcuni giorni prima del delitto, nell'abitato di Riano, la FIAT 126 con alla guida la <B.>; a tali persone, abitanti a Riano, <C.> aveva richiesto indicazioni sulla localizzazione di via Matteotti;
- e) la circostanza che a Riano la relazione fra i due era un fatto notorio, che era stata accertata anche l'esasperata gelosia del <P.> nei confronti dell'<A.> (dichiarazioni di Testi <G.> e <C.>) - senza che potessero rilevare deposizioni di colleghe della <A.> che descrivono momenti di crisi fra i due e l'intento del <P.> di troncare la relazione - che in paese il <P.> veniva presentato dalla donna come il suo fidanzato e che le nozze erano ormai prossime;
- f) il fatto che l'<A.> aveva appositamente riattato la mansarda servendosi dell'aiuto del <P.>;
- g) che proprio nelle ore successive al delitto (precisamente tra le 17 e le 19 del 4 agosto) il <P.> aveva fatto dono all'<A.> di un anello di fidanzamento acquistato insieme in Castelnuovo di Porto e pagato con un assegno;
- h) le risultanze della perizia tossicologica che aveva accertato, nel sangue, nelle urine e nello stomaco della vittima la presenza di prodotti farmacologici con proprietà diverse (parte stimolanti, parte analgesici) in quantità tali da escludere un ingerimento volontario da parte della <B.>; un fatto, comprovato, tra l'altro, dal ritrovamento fra i capelli della vittima di una compressa di "Pleigine", dalla scarsità di liquidi a livello gastrico e dalla presenza, proprio ad un simile livello, di quattro compresse, pressoché integre, di tale farmaco nonché dall'evidente ingerimento dei medicinali in tempi diversi; donde la conclusione, confermata dalla tipologia delle lesioni rilevate sul corpo della <B.>, che l'ingerimento dei farmaci era stato il prodotto di un'azione violenta posta in essere da due persone, nei confronti delle quali la <B.>, pure per l'effetto psicostimolante del "Pleigine" (rinvenuto in dosi notevoli anche disciolte), aveva opposto una disperata resistenza, tanto da impedire ogni possibilità che potesse essere simulato il suo suicidio a seguito dell'ingestione dei farmaci; la conseguenza era, dunque, nel senso che ad una prima fase volta alla predetta simulazione era succeduta una fase di azione violenta confermata dai risultati della necropsopia;
- i) dalle risultanze, appunto, della perizia necroscopica, che aveva accertato come la <B.> era stata ripetutamente colpita con un corpo contundente al capo, percossa in più parti, riportando anche la frattura dello sterno per effetto di un'attività di compressione, verosimilmente realizzata da una persona che l'aveva sovrastata con il suo peso; che la donna era stata finita con un'arma monotagliante che le aveva reciso la carotide, la vena iugulare destra e la trachea, penetrando fino all'altezza del cavo pleurico; che, infine, altri tre colpi erano stati inferti in profondità all'addome, successivamente al suo decesso;
- j) dalle risultanze degli accertamenti di laboratorio dalle quali era emerso che le tracce di sangue rinvenute nella mansarda nella disponibilità dell'<A.> erano riferibili alla vittima; da tale mansarda il <G.> ed il <S.> avevano poi portato via il cadavere della <B.> contenuto in un sacco postale;
- k) dalle dichiarazioni della <A.> che aveva chiamato in causa il <P.> come unico autore della soppressione della moglie, così da introdurre una chiamata di correo altamente attendibile (le contraddizioni non si riverbererebbero sulla intrinseca credibilità del suo narrato, in quanto tese esclusivamente a sottrarsi ad ogni responsabilità) ed ampiamente riscontrate;
- l) dalla ragionevole conclusione che la morte della <B.> doveva farsi risalire al periodo di tempo tra le 11,30 e le 12 del 4 agosto, un dato desumibile dalle seguenti circostanze: la vittima era uscita di casa alle 8,30; le perizie avevano datato il decesso "con ogni probabilità" non oltre la tarda mattinata; alcuni vicini di casa dell'<A.> (precisamente, <E. M.> e <G. S.>) avevano riferito di aver udito prima di mezzogiorno "grida di donna che, ad intervalli, duravano circa cinque minuti";
- m) dall'utilizzazione per il trasporto della vittima di due sacchi di juta delle Poste italiane che risultavano mancanti al fratello dell'imputata il quale ne aveva la disponibilità in quanto addetto all'ufficio smistamento Poste del Viminale e dalla specifica accusa rivolta al <P.> dalla sua amante di avere in precedenza manifestato il suo intento di sopprimere la moglie e di essere stata ripetutamente sollecitata a "far sparire" il cadavere;
- n) dal ritrovamento dell'auto della <B.>, su specifica indicazione dell'<A.>, nella zona antistante il centro Euclide sulla via Flaminia e dalla circostanza che la FIAT 126 era stata sicuramente ricoverata nel garage-cantina dello stabile di Via Matteotti che comunica con i piani superiori attraverso una scala interna, così come, del resto, emerso dalla perizia tecnica;

- o) dalla circostanza, ricavata da numerosi elementi di prova, oltre che da massime di esperienza, che alla <B.> era stato teso un "tranello" e che si fosse indotta a recarsi in casa dell'<A.> per avere un "chiarimento", ovviamente senza che la donna avesse riferito della presenza del <P.>;
- p) dal rilevamento di vistose ecchimosi sul corpo del <P.> (oltre che della <A.>), maldestramente giustificate dall'imputato richiamando un pugno sferrato sul muro della caserma; un dato ritenuto inidoneo a giustificare la presenza di ecchimosi sulle dita di entrambe le mani e, soprattutto, sulle gambe;
- q) dal fatto, sicuramente accertato, che l'esecuzione del delitto era opera di due persone, una delle quali (acclarata la responsabilità dell'<A.>) non poteva identificarsi se non con il <P.>, considerato che nulla era emerso a carico di parenti o amici della sua amante;
- r) dall'inconsistenza dell'alibi dell'imputato il quale aveva riferito che la mattina del 4 agosto, dopo essere giunto in ufficio alle ore 7,15 circa, se ne era allontanato, su richiesta del suo superiore, per effettuare il duplicato delle chiavi della palestra dell'Istituto; nell'occasione si sarebbe recato presso gli uffici del catasto per trattare due pratiche (uscito alle ore 10,15 avrebbe fatto ritorno verso le ore 11,15-11,30); secondo i giudici di merito (la motivazione delle cui pronunce è stata ritenuta corretta dalla Corte di cassazione) a tali affermazioni non corrisponderebbero riscontri documentali o personali certi; senza contare che le dichiarazioni del <P.>, confermate, quanto alle ore di uscita e di rientro dall'ufficio, da taluni testimoni, non erano incompatibili con la commissione del delitto, considerati i tempi di percorrenza del tragitto dall'Istituto Superiore di Polizia alla casa della <A.> e che da una numerosa serie di elementi era risultato che il <P.> era libero di entrare e di uscire dal suo ufficio, sfuggendo a qualsivoglia controllo e con la tolleranza di chi era tenuto a sorvegliare;
- s) dalla circostanza, altamente significativa, che il <P.>, che pure faceva uno smodato uso del suo cellulare, soprattutto con la <A.>, la mattina del delitto non si fece sentire dalla donna che alle ore 13,15; a tale telefonata ne erano seguite quello stesso giorno, ben altre dieci fino alle 22,24 (quest'ultima presumibilmente al fine di accertarsi che <S. G.> e <M. S.> si fossero disfatti del cadavere), con il solo, altrettanto significativo, intervallo, tra le ore 17,02 e le ore 19,42, il periodo in cui i due si erano recati a Castelnuovo di Porto per acquistare l'anello di "fidanzamento";
- t) dai successivi contatti telefonici tra il <P.> e l'<A.> e dal fatto che i due erano stati notati nel tratto di strada tra Castelnuovo di Porto e Riano intorno alle le 15,30, le 16 del 5 agosto da <W. G.> e <M. C.> ed il giorno 6 nella zona antistante il centro Euclide dove venne poi rinvenuta la FIAT 126 della <B.>.
- Impugnata dagli imputati, la decisione veniva confermata dalla Corte di assise di appello di Roma con sentenza 27 novembre 1995.

Con sentenza 18 aprile 1996, la Corte di cassazione rigettava tutti i ricorsi.

2. Con atto depositato nella cancelleria della Corte di appello di Perugia il 30 luglio 1999, l'avvocato Stefano Giorgio, difensore del <P.>, richiedeva la revisione della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Roma, allegando l'emergenza di nuove prove che, valutate e coordinate con quelle già esistenti in atti, alcune delle quali mai apprezzate nel giudizio di cognizione, erano astrattamente idonee, se accertate, a dimostrare che il <P.> doveva essere assolto per non aver commesso il fatto; prove volte a comprovare la falsità dell'accusa da parte dell'<A.>, la validità dell'alibi, il comportamento tenuto dal condannato nei due giorni successivi al delitto.

Tali prove consistevano:

- a) nelle inequivoche tracce nella valigetta 24 ore del <P.> delle pratiche espletate negli uffici del catasto la mattina del 4 agosto 1993;
- b) nell'acquisizione della ricevuta provvisoria della pratica di frazionamento dell'eredità <M.>, presentata il 4 agosto 1993, registrata al numero di protocollo 63469;
- c) nell'esame dei testimoni geom. <M. E. R.> e <C. P.>, entrambi dipendenti del Catasto e nella consulenza grafica circa la firma sulla ricevuta provvisoria del frazionamento della proprietà "<M.>", con richiesta di espletamento di perizia;
- d) nella consulenza tossicologica redatta dal prof. <C. F.> su quesiti nuovi rispetto a quelli oggetto della consulenza del Pubblico ministero;
- e) nell'esame testimoniale del perito infortunistico <M.> quanto ai tempi di espletamento degli incarichi affidati a Riano, con riferimento alla data di acquisto dell'anello;
- f) nell'acquisizione del certificato medico rilasciato il 4 agosto all'<A.> dal dott. <F. G.>;
- g) nella deposizione del dott. <G.>, elemento non valutato nel giudizio di cognizione;
- h) nell'esperimento giudiziale sui tempi di percorrenza del tratto di strada tra l'Istituto superiore di polizia e via Matteotti, 10, a Riano;
- i) nell'esame dei consulenti prof. <F. B.> e dott. <N. F.> sulla relazione criminologica espletata.

3. Delibata de plano dalla Corte in camera di consiglio l'ammissibilità della richiesta, il Presidente, con decreto emesso il 10 aprile 2000, disponeva la citazione in giudizio del <P.>, fissando per la trattazione l'udienza del 18 ottobre 2000.

Con memoria depositata il 10 ottobre 2000 i difensori delle parti civili eccepivano l'inammissibilità della richiesta di revisione, in quanto diretta a riproporre la deduzione di un alibi già ripetutamente disatteso e contestato dalle sentenze di merito e dal loro controllo in sede di legittimità. Le risultanze processuali avevano escluso che il <P.> avesse presentato personalmente le pratiche catastali; la produzione della valigetta, già dissigillata davanti alla Corte di assise era da ritenere del tutto irrilevante; la perizia tossicologica tendeva a rivalutare - data la sostanziale identità del quesito alla stregua delle dichiarazioni rese in dibattimento dai consulenti tecnici del Pubblico ministero e della parte civile - l'accertamento effettuato in sede di cognizione; tutte le altre prove non si giustificavano altrimenti che con l'esigenza di "rifare il processo" sulla base di elementi già acquisiti e valutati nei giudizi di merito. Veniva, ad ogni buon conto, presentata una lista di prove da acquisire nel giudizio di revisione.

4. La Corte di appello di Perugia ammetteva i seguenti mezzi di prova proposti dal <P.>:

a) l'acquisizione della documentazione prodotta dalla difesa e del corpo di reato costituito dalla valigetta 24 ore del condannato;

b) le deposizioni testimoniali di <M. E. R.> e di <C. P.> (quest'ultimo già esaminato ex art. 38 norme att. c.p.p.), sulle modalità relative alla presentazione delle pratiche di accatastamento, sul rilascio di ricevute provvisorie in caso di frazionamento catastale, sul presentatore della pratica di frazionamento "<M.>" protocollata al n. 63469 nonché sulla collocazione dei luoghi in cui "si verificavano e si assegnavano" i subalterni catastali rispetto all'ufficio accettazione nel periodo agosto 1993), di <L. M.> (quanto all'eventuale riconoscimento nel <P.> della persona che ebbe a chiederle il 4 agosto 1993, negli Uffici del catasto, della presenza della collega <M. D. G.>, e sulla risposta che costei era assente perché sottoposta ad un improvviso intervento chirurgico alla mano), di <A. B.> (su quanto già dichiarato all'avv. D'Ovidio con missiva del 29 settembre 1994, e sull'eventuale presenza del <P.> negli uffici del catasto il 4 agosto 1993), di <F. G.> (sulla consulenza comparativa tra la grafia del condannato e quella presente sulla modulistica delle pratiche catastali "<T.>" e "<M.>"), del prof. <C. F.> (sulla consulenza tossicologica espletata sulla vittima, con particolare riferimento ai tempi intercorsi tra l'inizio dell'ingestione delle sostanze tossiche e delle compresse di "Pleigine" e la morte di <C. B.>), di <D. T.> (sugli spostamenti di <S. G.> - condannato per il delitto di soppressione di cadavere e di favoreggiamento - nell'abitazione di <F. A.> ove i due lavoravano insieme, oltre che sull'episodio relativo alla FIAT 126 di colore chiaro da cui il teste avrebbe prelevato della benzina per la sua moto, quando si trovava in compagnia del <G.>), di <I. G.> (segretaria del Comune di Riano, sulla telefonata da lei effettuata la mattina del 4 agosto 1993 a <S. G.>, in ordine al protesto di due effetti cambiari e sul successivo incontro con il <G.> nel corso della stessa mattinata), di <N. P.> (sulla presenza di <S. G.> presso l'immobile ove ella risiede, nella serata di uno dei primo giorni dell'agosto 1993 e sul fatto che il <G.> recava con sé una valigetta 24 ore e su quanto costui dichiarò circa il suo contenuto), di <E. B.> (sulla circostanza che il perito dell'assicurazione <M.> effettua la verifica dei danni agli assicurati della zona di Riano il mercoledì mattina), di <A. A.> (sui suoi spostamenti la mattina del 4 agosto 1993, sulla presenza della sua autovettura in Corso Matteotti di Riano la sera del 4 agosto 1993 e sul contenuto delle lettere speditegli dalla sorella <S.> all'inizio della sua detenzione), di <M. M.> (sui rapporti intercorsi con il <P.> il pomeriggio del 4 agosto 1993 ed in particolare sulla decisione di denunciare la scomparsa di <C. B.>), del funzionario dell'ANAS (circa la viabilità al km 14 della SS. Flaminia il 4 agosto 1993), di <M. P.> (sulla sua collocazione temporale il 4 agosto 1993, sui contatti con il fratello successivamente all'arresto, sulle investigazioni svolte e, in particolare, sui rapporti con <C. P.> e su quanto da questo riferitogli dopo i colloqui con <M. E. R.>, nonché sull'individuazione del teste <B.>).

c) "L'esame di <S. G.> (sulla telefonata ricevuta dalla <G.>, sulle confidenze al <T.>, con particolare riferimento alla FIAT 126 della vittima, sul contenuto dei colloqui avuti con i fratelli dell'<A.> dopo la scoperta del cadavere della <B.>, sul contenuto della propria valigetta 24 ore - che avrebbe potuto contenere i morsetti con i quali furono fratturati i polsi della vittima - sulla presenza di una Opel Station Wagon sotto l'abitazione dell'<A.> al ritorno dal trasporto del cadavere, auto erroneamente descritta come quella appartenente al <P.>).

Ammetteva altresì i seguenti mezzi di prova indicati dalla parte civile ed aventi ad oggetto l'esame dei testi <F. A.> (con riferimento alle modalità di presentazione delle pratiche catastali dalle caratteristiche analoghe a quelle delle pratiche "<T.>" e "<M.>"), <E. M. R.> (sulle circostanze relative alla presentazione di tali pratiche), <M. D. G.> (sui rapporti di collaborazione intrattenuti, quale dipendente del catasto, con il <P.> e

sulle modalità di presentazione delle pratiche da parte dal condannato), <R. G.> (sulle circostanze relative alla registrazione delle pratiche "<T.>" e "<M.>" nel registro cronologico del 4 agosto 1993).

5. Assunte le prove ammesse, con sentenza 19 febbraio 2001, la Corte di appello di Perugia revocava la sentenza di condanna pronunciata il 29 novembre 1994 dalla Corte di assise di Roma, nonché le successive e conseguenti sentenze emesse il 27 novembre 1995 dalla Corte di assise di appello di Roma ed il 18 aprile 1996 dalla Corte di cassazione, assolvendo il <P.> da tutti i delitti a lui ascritti per non aver commesso il fatto, con i conseguenti provvedimenti de libertate e sugli interessi civili.

La decisione contiene, anzi tutto, un'ampia motivazione circa la novità delle prove addotte dalla difesa del <P.>, contestando la tesi avanzata dalle parti civili in ordine alla assenza di ogni apparato argomentativo quanto all'ammissibilità del giudizio di revisione concludendo che nel corso della procedura sono state assunte nove prove nuove costituite da deposizioni di testimoni mai esaminati al dibattimento del giudizio di cognizione, da una consulenza grafica mai espletata in tale giudizio e da una consulenza tossicologica relativa ad elementi nuovi e diversi, per formulazione di quesiti, da quelli già esaminati e valutati.

Premesso che per nuove prove ai fini del giudizio di revisione dovevano intendersi non soltanto le prove noviter productae, ma anche quelle noviter repertae, fra le quali erano da annoverare pure quelle acquisite, ma non valutate, nel giudizio di cognizione, la Corte territoriale, nel prendere in esame la fondatezza della richiesta di revisione, opera una prima ricostruzione del delitto volta a contestare la capacità di resistenza delle sentenze di condanna sulla base di prove assolutamente non valutate nel giudizio di cognizione, escludendo l'invito trappola in Riano da parte della <A.> e, conseguentemente, la premeditazione, con necessari riverberi sulla posizione del <P.>.

Più in particolare:

a) sarebbe comprovato che la causale posta a base dell'omicidio non coinvolgerebbe il <P.>, perché dalle prove assunte ma non valutate nel giudizio di cognizione, sarebbe emerso che il rapporto tra i due amanti era in crisi e che l'<A.> temeva che il <P.> volesse rompere la relazione;

b) sempre sulla base di prove non valutate, sarebbe risultata l'erroneità della tesi dell'invito-trappola, essendo stato accertato, invece, che la <B.> si recò di propria iniziativa nell'abitazione dell'<A.>;

c) sulla base della consulenza tecnica prodotta dall'imputato i cui quesiti sarebbero profondamente diversi da quelli proposti in sede di cognizione al consulente tecnico del Pubblico ministero, nonché anche considerando la consulenza tecnica della parte civile - la cui valutazione sarebbe stata in quella sede completamente omessa - i tempi dell'azione omicidiaria sarebbero stati più lunghi di quelli indicati dalla sentenza impugnata;

d) sulla base del testimoniale raccolto in sede di giudizio di revisione, e delle prove acquisite ma non valutate nel giudizio di cognizione risulterebbe l'assoluta attendibilità della prova d'alibi fornita dal <P.> dimostrata da 22 riscontri documentali e testimoniali, dalla durata dell'azione omicidiaria, da non potersi ridurre, in base al novum, a pochi minuti, ma da ritenersi estesa nell'arco di tempo di due ore, due ore e mezzo, con conseguente sopravvenuta inconsistenza degli elementi indiziari (ritenuti gravi, precisi e concordanti), nel giudizio di cognizione, anche per l'assoluta incompatibilità tra l'ora in cui fu consumato il delitto e i tempi in cui l'imputato si trovava presso il catasto o il ferramenta ovvero presso l'Istituto Superiore.

e) sempre sulla base del novum sarebbe emersa l'inattendibilità della testimonianza circa il giorno dell'acquisto dell'anello (non il 4, come ritenuto dai giudici di merito, ma il 3 agosto) e l'erroneità di quanto affermato dalle sentenze quanto al ritardo nella presentazione della denuncia.

Delibata l'ammissibilità della richiesta, la Corte perviene alla conclusione della fondatezza della richiesta stessa, muovendo da due fronti. Da un lato, l'innocenza del <P.>, dall'altro lato, considerata l'accertata esecuzione dell'omicidio da parte di due persone, ritenendo la sussistenza delle condizioni per procedere nei confronti della <A.>, di <S. G.>, di <W. G.> e di <M. C.> per il delitto di calunnia aggravata; disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma relativamente al quadro indiziario per il concorso nel delitto di omicidio nei confronti di <A. A.> e di <S. G.>.

6. Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale, l'avvocato Antonio Cristiani, nell'interesse delle parti civili <M. M.>, <B. G.> e <B. G.> e l'avvocato Carlo Taormina nell'interesse della parte civile <B. G.>, tutore della minore <P. A.>.

6.1. Il Procuratore Generale ha, anzi tutto, dedotto, violazione della legge processuale per l'assoluta assenza di motivazione in ordine alla dichiarazione di ammissibilità del giudizio di revisione; una motivazione dovuta, a pena di nullità, alla stregua dell'art. 125 c.p.p. nel suo coordinamento con gli artt. 630, lettera c, e 631 dello stesso codice: per il primo, la revisione può essere richiesta "se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631"; per il secondo, "gli elementi in base ai quali si richiede la

revisione devono, a pena di inammissibilità, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531". Da tale combinato disposto deriverebbe il dovere del giudice al quale venga proposta una domanda di revisione di vagliare preliminarmente, attraverso un'operazione di prognosi astratta, se gli elementi offerti al suo esame siano caratterizzati dal requisito della novità e se siano rilevanti per ribaltare una decisione assistita dal giudicato, considerando, sin da ora, che, in base al precetto dell'art. 637, comma 3, il proscioglimento non può essere pronunciato sulla sola base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio. Poiché, dunque, il requisito della novità della prova è richiesto quale condizione di ammissibilità della domanda, il giudice dovrà preliminarmente compiere un'indagine di tipo ricognitivo e comparativo tra le acquisizioni del giudizio di cognizione e gli elementi addotti dal richiedente, così da concludere tale fase con un apposito provvedimento nel quale esterni le valutazioni compiute, esplicitando le ragioni per cui la richiesta sia - ed in quali limiti - ammissibile, oppure no. Ciò tanto più laddove talune parti abbiano - come nel caso di specie - contestato l'ammissibilità della richiesta. In tal modo il giudice a quo si sarebbe sottratto ad ogni controllo del procedimento logico seguito nella valutazione della novità e della rilevanza degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta. Tanto da pervenire ad una sorta di quarto grado di giudizio, al quale era, oltre tutto, indirizzata la stessa richiesta di revisione, per giunta, fondata su una ricostruzione di un preconcepito schema ipotetico del fatto su basi innocentistiche.

Una nullità, quella dedotta, che non può certo ritenersi sanata dalla motivazione contenuta nella sentenza di assoluzione, "stante l'autonomia formale e funzionale dei due provvedimenti e la previsione della impugnabilità delle ordinanze emesse nel corso del giudizio".

Il Pubblico ministero ha insistito sull'inammissibilità della richiesta, ai sensi degli artt. 630, lettera c, e 631 ed in ogni caso perché la domanda di revisione sarebbe manifestamente infondata. Secondo l'Ufficio ricorrente, le prove, oltre a non essere nuove, non si sarebbero rivelate dimostrative dell'innocenza dell'incolpato o comunque della sua meritevolezza, nonostante il giudicato, di una pronuncia di proscioglimento; condizione, pur essa prevista a pena di inammissibilità. Gli elementi introdotti e volti a sostenere una prova d'alibi già disattesa in sede di cognizione, sarebbero, invece, soltanto "possibilistici" e, come tali, inidonei ad introdurre il giudizio di revisione. Senza considerare l'ammissione di una consulenza tecnica avente ad oggetto i tempi di assorbimento del principio attivo del "Pleigine" e che persegue l'unico scopo di contrastare le risultanze delle consulenze tecniche vagliate nel giudizio di cognizione, omettendo di utilizzare tecniche o metodiche innovative; l'ammissione di testimonianze (quelle, cioè, di <C. A.>, di <D. T.>, di <I. G.>) e di un esame (quello, cioè, di <S. G.>) diretti esclusivamente a ricercare le prove della responsabilità di terzi, una procedura non consentita in questa sede.

La conseguenza è che nel giudizio di revisione si è proceduto ad un nuovo, globale giudizio di cognizione, senza saggiare la resistenza delle prove di colpevolezza, ma solo verificando la fondatezza di un'ipotesi di innocenza. Adducendo, inoltre elementi di prova su circostanze del tutto marginali quali l'accertamento della viabilità della strada statale Flaminia, del giorno della denuncia, del giorno in cui venne acquistato l'anello donato dal <P.> all'<A.>.

In conclusione, si lamenta violazione della legge processuale sia perché la richiesta non era supportata da prove nuove sia perché comunque le prove richieste non apparivano nè potevano apparire dimostrative dell'esistenza delle condizioni per il proscioglimento del <P.>.

Ha dedotto, ancora, omessa e manifesta illogicità della motivazione. In primo luogo la domanda di revisione sarebbe fondata sul disconoscimento della premeditazione, un'ipotesi non prevista tra i casi di revisione. Per giunta, ricostruendo una tesi alternativa a quella risultante dai procedimenti di cognizione. Segnala l'Ufficio ricorrente le incongruenze insite nel ritenere che la <B.> non fosse stata attratta a Riano da un invito dell'<A.>, la singolarità, ponderata dalle sentenze di merito, dell'assenza di ogni colloquio telefonico fra i due amanti la mattina del 4 agosto, illogicamente giustificata dalla sentenza impugnata per il fatto che la donna si trovava a casa del prefetto <R.> (di cui il <P.> aveva il numero di telefono e presso il quale altre volte aveva chiamato la <A.>, così come risulta dal testimoniale e dal tabulato telefonico), la dinamica iniziale dell'omicidio, l'intervento di un terzo, il reperimento dei medicinali, la telefonata dell'<A.> al <P.> nel corso dell'azione omicidiaria, smentita, oltre tutto, dallo stesso <P.> il quale ha dichiarato che la mattina del 4 agosto fu lui a telefonare all'amante; le illogiche insinuazioni sul ruolo del <G.> che, invece, nella tarda mattinata del 4 agosto si recò dal segretario comunale per la questione relativa al protesto delle cambiali.

Illogica sarebbe, ancora, la verifica della prova d'alibi, perché sarebbero state valorizzate testimonianze che, lungi dal confortare la presenza al catasto del <P.> la mattina del 4 agosto, corroborano il convincimento che quest'ultimo si serviva per le sue pratiche di persone all'interno degli uffici e che le stesse pratiche venivano precompilate. Senza contare che la descrizione delle persone, degli accadimenti, di tutto quanto si sarebbe

svolto in sua presenza potrebbe essergli stato riferito da persona fidata; a nulla rilevando che al momento in cui il <P.> rilasciò tali dichiarazioni si trovasse in isolamento. Vi sarebbero anche evidenti contraddizioni tra quanto dichiarato dai testimoni, mentre, soprattutto, nessuno degli impiegati esaminati ebbe a dichiarare che il <P.>, quella mattina si trovava presso gli uffici del catasto. Donde anche l'irrelevanza della consulenza grafica, essendo risultato pacifico che il <P.> era uso precompilare le ricevute provvisorie.

Circa, poi, l'accesso al negozio di ferramenta per l'acquisto delle chiavi, la somma risultante dalle battute della cassa non corrisponderebbe a quella che il <P.> dichiarò di avere speso.

Analoghe censure vengono rivolte in relazione al recepimento da parte della sentenza denunciata della tesi del prof. <F.>, di cui, oltre tutto, si segnala l'assenza di novità, nonostante la formale diversità del quesito.

Ulteriori illogicità vengono riscontrate dal Procuratore Generale in ordine ai punti relativi alla tardività della denuncia, alla non riferibilità al <P.> della telefonata dell'<A.> al fratello <M.> circa la fuga della <B.> con il suo amante; tanto più che - prima ancora che il corpo della povera <C.> venisse scoperto - il <P.> ebbe a riferire che nella telefonata si parlava di un postino per identificare l'uomo con il quale la <B.> sarebbe fuggita; nonché in ordine alla causale, alla retrodatazione dell'acquisto dell'anello, all'esclusione dell'incontro dei complici il pomeriggio del 5 agosto, alla perentoria esclusione che le ecchimosi rilevate sul corpo del <P.> potessero riferirsi all'azione lesiva, nonché alla maggiorazione del tempo di percorrenza tra via Piero della Francesca e Riano.

6.2. Anche l'avv. Antonio Cristiani, difensore delle parti civili <M. M.>, <B. G.> e <B. G.>, ha dedotto il totale difetto di motivazione dell'ordinanza emessa al dibattimento del 4 dicembre con la quale veniva dichiarata, senza alcuna motivazione, l'ammissibilità del giudizio di revisione e venivano rigettate le richieste del Procuratore Generale e delle parti civili, pur vertendo tali richieste sulla questione principale e pregiudiziale per la prosecuzione del giudizio; con conseguente violazione del contraddittorio.

La medesima parte civile ha denunciato, ancora, erronea applicazione delle norme processuali relative ai presupposti tassativi per l'ammissibilità del giudizio di revisione e, più in particolare, alla nozione giuridica di nuove prove, fatta erroneamente coincidere con la nozione di nuovi elementi di prova, con conseguente inammissibilità della richiesta di revisione.

Osserva, in proposito, la parte ricorrente che in un simile ravvisato rapporto di equivalenza si nasconde un'errata ricostruzione dell'istituto della revisione perché, seguendo una linea interpretativa di tal genere, su qualsiasi fatto storico, oggetto di un accertamento irrevocabile, si potrebbero addurre elementi per tentare di renderlo opinabile.

Di qui una serrata critica, sul punto, alla impugnata decisione.

In primo luogo, il richiamo agli "elementi di prova" non è contenuto in nessuna disposizione del codice riguardante la revisione considerato che l'art. 630 ha riferimento alle "nuove prove", quali dati che rispetto al giudicato si profilano come incompatibili. In secondo luogo, l'art. 631, non sarebbe stato correttamente evocato dal giudice a quo, perché tale precetto non ha riferimento esclusivo all'ipotesi di revisione prevista dall'art. 630, lettera c; richiamando "elementi" che nulla hanno a che vedere con la prova, la norma allude alle cause, ai titoli, alle ragioni della richiesta di revisione. Il che avrebbe condotto nel caso di specie al riesame di un alibi motivatamente escluso nei due giudizi di merito nonché nel giudizio di cassazione con l'assunzione di mezzi di prova critici, inammissibili perché già esperiti e valutati in sede di cognizione. Per di più, attraverso testimonianze di supporto generico e mediante la produzione di una consulenza tossicologica di parte in conflitto con la consulenza esperita nel precedente giudizio e senza neppure la necessità di procedere di ufficio ad una nuova perizia.

L'avv. Cristiani ha inoltre dedotto il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lettera e, in relazione agli artt. 630, comma 1, lettera c, e 637, comma 3, denunciando manifesta contraddittorietà, insufficienza della motivazione sui riscontri probatori, inopportuno definiti "nuovi" che, unitamente ad una nuova valutazione di elementi probatori già presenti e criticamente valutati dalle sentenze di merito e dalla Corte di cassazione, hanno comportato l'assoluzione in sede di revisione del <P.> da tutti i reati per i quali era stato condannato con sentenza passata in giudicato. Così articolando le sue censure:

a) L'aver la Corte di merito ritenuto che ad indurre la <B.> a recarsi di sua iniziativa a Riano fosse stato il reperimento da parte della vittima del mod. 740 ovvero della ricevuta del versamento dell'ICI in esso contenuta effettuato dal <P.> presso l'ufficio postale di Riano. Un elemento contraddittorio perché il <P.>, dopo aver negato alla moglie tale documento la sera prima del delitto, al mattino successivo - per sua stessa ammissione - ha rivelato alla <B.> il luogo dove trovarlo; un fatto, quello descritto dalla sentenza, che se, da un canto, sembra avvalorare la tesi del "tranrello", dall'altro canto, risulta smentito dalla deposizione del teste <L.>, che ha appunto dichiarato del rinvenimento del mod. 740 e della ricevuta da parte della stessa <B.>; il

tutto travisando la dichiarazione del teste che aveva riferito che fu il <P.>, la mattina del 4 agosto 1993, a telefonare alla moglie per farle cercare la ricevuta ICI.

b) La tesi del blitz della <B.> risulta smentita dalle dichiarazioni delle sue amiche che descrivono la vittima come persona "paurosa e timorosa", incapace di prendere un'iniziativa del genere, tanto più presentandosi a casa dell'<A.> in un'ora in cui era presumibile che questa si trovasse al lavoro e che di lì a qualche giorno sarebbe stata accompagnata dalla sua amica <S.>, momentaneamente priva dell'autovettura.

c) Del tutto congetturale sarebbe la motivazione della sentenza denunciata nella parte in cui giustifica l'assenza di chiamate telefoniche da parte del <P.> alla sua amante la mattina del 4 agosto, solo per il fatto che questa avrebbe dovuto trovarsi al lavoro presso l'abitazione del prefetto <R.>, essendo risultato, non solo che il <P.> era in possesso del numero di tale utenza, ma che altre volte (come attestato dai tabulati e dalla testimonianza della figlia del prefetto) aveva telefonato a casa <R.> chiedendo della <A.>. Inoltre, la presenza a casa di quest'ultima al mattino del 4 agosto 1993, non potrebbe giustificarsi altrimenti che per il fatto che stava attendendo la sua rivale, certamente invitata con l'inganno.

d) Illogico sarebbe, poi, il rilievo che durante la fase più concitata del delitto, l'<A.> abbia telefonato al <P.> per evitare che costui sopraggiungesse a Riano nonostante l'appuntamento fosse stato fissato per il pranzo.

e) Illogica, ancora, la valutazione della Corte secondo cui l'omicidio non era stato premeditato e che, conseguentemente, il <P.> non aveva partecipato alla sua esecuzione. Illogiche le asserite complesse cadenze della soppressione: prima il tentativo di simulare un suicidio con l'ingerimento forzato di compresse di vari medicinali; poi - non riuscita una simile procedura per la resistenza della <B.> - la trasformazione dell'azione omicidiaria con l'intervento di una terza persona che, anziché dividere le due donne, infligge il colpo fatale alla povera <C.>.

f) Erroneo sarebbe il convincimento circa il numero di compresse fatte ingerire, tanto più che la Corte di appello di Roma aveva rilevato: "nella ricostruzione della dinamica del fatto, basata sugli inconfutabili dati offerti dall'indagine autoptica e dalle consulenze tossicologiche, acquista particolare risalto la circostanza che la vittima sia stata costretta a viva forza, all'interno della mansarda dell'<A.>, ad ingerire un elevato numero di compresse, sicuramente più di undici, e per quantitativo superiore al doppio di quello assumibile per fini terapeutici nell'arco delle 24 ore".

g) Ulteriori censure vengono rivolte alla sentenza impugnata sui punti concernenti il posteggio della vettura nel garage della <A.>, il rilevamento delle tracce ematiche, la telefonata della <B.> alle sue colleghe alle ore 8,30 del 3 agosto 1993, la situazione ideale che si era realizzata quel giorno, essendo tutti gli occupanti il fabbricato assenti;

h) Si critica poi l'acquisizione della consulenza tecnica del prof. <F.>, che - considerato il quesito proposto in sede di cognizione e l'esame dei periti in dibattimento - si riduceva ad una revisione di detti elaborati; senza che la Corte perugina sentisse il dovere di disporre di ufficio una perizia. Una revisione, per di più, del tutto erronea, non essendo possibile calcolare il numero delle compresse fatte ingerire alla <B.>;

i) Circa l'alibi del <P.>, la sentenza si rivelerebbe illogica e contraddittoria sia quanto alla presenza dell'imputato nel negozio di ferramenta (l'entità della spesa dichiarata non coincide con la somma indicata dal titolare del negozio per l'acquisto delle chiavi) sia quanto alla presenza del <P.> al catasto (nessun apporto sarebbe stato arrecato nè dal nuovo testimoniale nè dalla consulenza grafica).

6.3. L'avv. Carlo Taormina, nell'interesse di <G. B.>, tutore della minore <A. P.>, ha insistito sull'impossibilità di qualificare prova nuova la consulenza <F.>, che si risolve in una critica alle consulenze depositate nel giudizio di cognizione perché le domande rivolte in dibattimento ai due consulenti tecnici comprendevano anche i valori di concentrazione della fendimentrazina nel sangue. Inoltre, la sentenza impugnata, nel recepire acriticamente la consulenza <F.> sarebbe incorsa anche in un palese travisamento del fatto in ordine al quantitativo di compresse ingerite dalla <B.> e che, secondo gli accertamenti effettuati in sede di cognizione, non avrebbero compreso i valori rilevati nel sangue e nelle urine. L'assenza di novità della prova costituita dalla consulenza <F.> condizionerebbe tutto il giudizio di revisione, in forza della decisiva rilevanza attribuita dalla sentenza impugnata ad un simile accertamento, che viene considerato l'elemento base per avvalorare la prova d'alibi.

Ulteriori illogicità vengono rilevate in relazione all'acquisto delle chiavi per la non corrispondenza con il prezzo che si assume pagato con quello del costo delle chiavi stesse (lire 6.000 e non lire 4.000, come asserito dal <P.>, secondo la deposizione del teste <B.>), alle dichiarazioni del <B.> (chiamato in causa dal <P.> solo l'8 novembre 1993), dello <S.>, del <C.>, e della <D. G.> (che, peraltro ha dichiarato di aver cessato ogni rapporto "professionale" con il <P.> sin dall'ottobre 1992, donde l'inconferenza ed il travisamento della sentenza nella parte in cui ha assegnato un valore cruciale a tale deposizione); senza contare l'irrilevanza della consulenza grafica fondata su presupposti assolutamente non accertati.

7. A seguito di richiesta del difensore del <P.>, e con il parere favorevole del Procuratore Generale presso questa Corte, il Primo Presidente Aggiunto ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite a norma dell'art. 610, comma 2, c.p.p., per la speciale importanza delle questioni e per comporre il contrasto giurisprudenziale in merito alla nozione di prova nuova ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione.

Il difensore del <P.> ha presentato due memorie difensive, mentre entrambi i difensori delle parti civili hanno depositato motivi nuovi a sostegno dei rispettivi ricorsi.

8. Il Primo Presidente Aggiunto ha rimesso i ricorsi alle Sezioni unite di questa Corte Suprema tanto per la particolare importanza delle questioni proposte tanto per la soluzione del contrasto giurisprudenziale insorto fra le Sezioni ordinarie circa il concetto di prova nuova ai fini della delibazione sull'ammissibilità della richiesta di revisione.

Il variegato articolarsi dei motivi sia del Pubblico ministero sia delle parti civili e le tipologie di denunce che, nel perseguire la demolizione della sentenza della Corte di appello di Perugia, censurano pregiudizialmente il provvedimento che ha introdotto la fase dibattimentale, impongono, prima ancora di affrontare il tema oggetto del contrasto giurisprudenziale, di scrutinare tre questioni di particolare rilevanza, in ordine alle quali o non risultano precedenti giurisprudenziali specifici ovvero sussistono posizioni interpretative, almeno in apparenza, non collimanti.

La prima concerne le conseguenze derivanti dall'omesso esame, nella fase antecedente l'ammissione delle prove - e, dunque, l'attività preliminare alla prosecuzione del c.d. giudizio rescissorio - delle doglianze, sollevate sia dalle parti civili sia dal Pubblico ministero, circa l'ammissibilità della richiesta di revisione, avendo il giudice a quo disatteso motivatamente tale eccezione solo con la sentenza, così da persistere nella celebrazione del giudizio nonostante, prima dell'apertura del dibattimento, fosse stata esplicitamente dedotta l'inammissibilità della richiesta.

La seconda - emergente da taluni rilievi del Procuratore Generale che, pure se formalmente non diretti a proporre un'apposita censura, proiettano, in effetti, i loro riverberi nell'ambito della quasi totalità delle denunce in punto di ammissibilità della domanda di revisione - riguarda l'incidenza, che implicitamente si afferma determinante, dell'inammissibilità di una o più prove fra quelle poste a base della domanda stessa (un argomento introdotto soprattutto - ma non soltanto - in relazione alla consulenza tecnica redatta dal prof. <F.>) sull'accesso al giudizio di revisione allorché altre prove possano essere (ipoteticamente) designate dal requisito della novità, salva ogni verifica quanto alla loro idoneità a dimostrare, da sole o unite a quelle già valutate, che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631.

La terza, articolata soprattutto dall'avv. Cristiani, ed incentrata sulla nozione di prova, di cui all'art. 630, lettera c, alla quale inerisce l'attributo di qualificazione adesso rammentato.

9.1. Quanto alla prima questione, va premesso che nell'attuale sistema normativo, diversamente dal regime delineato nel sistema del codice di rito abrogato, non è ravvisabile nel procedimento di revisione una distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria, non soltanto perché il giudizio positivo circa l'ammissibilità della richiesta non comporta intervento di alcun tipo sulla decisione denunciata, ma anche perché - un argomento davvero complementare - la seriazione procedimentale descritta dall'art. 629 e seguenti segnala l'esistenza di una progressione che - sia pure attestata ai "casi" tassativamente previsti dall'art. 630 - implica, ove il giudizio di ammissibilità abbia esito positivo, una continuità tra i due momenti, tale da incentrare nel giudizio di revisione stricto sensu inteso, il segmento cruciale della procedura.

L'accertamento dell'ammissibilità della richiesta si presenta, infatti, oltre che nella sua struttura, anche - quel che più importa - nella sua proiezione funzionale, non dissimile dalla necessaria verifica, demandata al giudice dell'impugnazione, in ordine all'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge per l'instaurazione (subordinata, appunto, all'ammissibilità del gravame) dell'ordinario giudizio di impugnazione. Pure se le condizioni per l'ammissibilità della richiesta (e, dunque, per l'ammissibilità dell'atto di impugnazione), per incidere le "doglianze" su una decisione passata in cosa giudicata (cfr. l'art. 629 con l'art. 649), restano caratterizzate da un tasso di maggiore complessità, in gran parte riferibile alla conseguente specificità delle "censure" proponibili. In un quadro entro il quale la peculiare natura del mezzo di gravame non lo sottrae - come si vedrà fra poco - all'applicazione di talune regole generali concernenti l'ammissibilità dell'impugnazione.

Peraltro, non essendo più immanente nel sistema la frammentazione del giudizio in due fasi distinte non di rado assegnate alla cognizione di giudici diversi (la corte di cassazione per la fase rescindente, la corte di appello per l'eventuale fase rescissoria, in sede di rinvio) secondo lo schema delineato nel regime del codice abrogato, si è dissolta la valenza della procedura rescindente, non realizzandosi, nel caso di giudizio positivo in ordine all'ammissibilità della richiesta di revisione, alcun effetto demolitorio sulla decisione denunciata; un effetto che nel vigore del codice del 1930 si profilava come quello provvisto della massima carica

innovativa sul piano del possibile giuridico. Tanto che all'esito del giudizio rescindente (e, dunque, nello specifico, anche rescissorio) poteva derivare, a norma dell'art. 561 c.p.p. 1930, l'annullamento senza rinvio della sentenza di cui era stata richiesta la revisione; una conclusione pressoché obbligata nell'ipotesi di condanna fondata su sentenza civile o amministrativa poi revocata.

Tutto ciò giustifica perché il nuovo legislatore non abbia ritenuto necessario prescrivere l'esternazione della pronuncia di ammissibilità della richiesta di revisione, postulando esclusivamente - e, per di più, sulla base, nei termini sui quali si avrà occasione di soffermare l'attenzione fra poco, di un *summatim cognoscere* - la verifica delle condizioni stabilite dalla legge perché il presidente della corte emetta, a norma dell'art. 636, il decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 601.

Il problema rimanda - pare subito evidente - al regime dell'inammissibilità nel sistema generale delle impugnazioni al quale la revisione appartiene sia pure con connotazioni peculiari, che la designano come mezzo "straordinario".

La legge prevede la sola declaratoria di inammissibilità "quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata", declaratoria che va adottata con ordinanza da notificare al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione.

Se da tale norma si ricava la natura de plano (e l'eventuale contraddittorio differito nel solo giudizio di cassazione) della fase volta a verificare l'ammissibilità della richiesta (secondo il modello, del resto, prefigurato, specificamente, quanto significativamente, per il giudizio di appello, dall'art. 601, comma 1) con possibilità per la Corte di cassazione, in caso di annullamento senza rinvio dell'ordinanza di inammissibilità, di imporre l'instaurazione del giudizio "rescissorio", non sembra che ad un simile assetto consegua la necessaria adozione di un'espressa ordinanza di ammissibilità che, peraltro, nessun soggetto potenzialmente interessato alla decisione di condanna della quale si chiede la revisione avrebbe titolo per impugnare, stante la preminente funzione pubblicistica di tale gravame la cui disciplina incentra nel richiedente - peraltro con il conferimento di una legittimazione che si manifesta essenzialmente nella proposizione della domanda - ogni posizione pretensiva.

9.2. Dunque, se è vero che l'art. 636 c.p.p. stabilisce (implicitamente evocando la sussistenza di una specifica deliberazione che accerti l'ammissibilità della richiesta, considerato che l'ammissibilità non potrebbe essere affermata se non dal collegio) "Il presidente della Corte di appello emette il decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 601", è anche vero che la mancata esternazione di una simile attività di verifica, in quanto non espressamente richiesta dalla legge, non possa comportare conseguenze destinate a riverberarsi sulla validità del giudizio "rescissorio". E se pure, seguendo progressioni di tipo diacronico, potrebbe profilarsi l'assenza dell'atto presupposto legittimante l'esercizio del potere presidenziale - tanto più che le censure che appaiono maggiormente compatibili, nella loro assoluta specificità, con il giudizio di legittimità sono quelle che attengono all'ammissibilità del giudizio di revisione - resta da dimostrare che la verifica di tipo positivo sulla ammissibilità sia assoggettata a cadenze procedurali puntualmente definite (o, comunque, non eccedenti la rilevanza degli interna corporis); secondo un canone, del resto, comune al sistema delle impugnazioni e che impone di individuare nel passaggio all'esame del "merito" l'esistenza di quell'accertamento preliminare da eseguire, in ogni caso, de plano.

Se ciò risponde ad una corretta sistemazione delle cadenze procedurali in esame, ne discende che la deliberazione quanto all'ammissibilità della richiesta di revisione non diverge dall'accertamento che il giudice dell'impugnazione è tenuto ad effettuare, e con valenza - è necessario rimarcarlo, per le contestazioni avanzate sul punto da uno dei difensori delle parti civili - meramente incidentale, sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa; tanto che solo se l'impugnazione risulti inammissibile, l'inammissibilità deve essere dichiarata, nessuna esplicita dichiarazione di ammissibilità essendo, invece, contemplata dalla legge. In tal senso va affermata l'applicabilità del principio stabilito dal comma 4 dell'art. 591 c.p.p., da ritenere norma generale, riferibile ad ogni mezzo di impugnazione e, quindi, anche alla revisione. Il che, peraltro, mentre, da un lato, dovrebbe condurre ad affermare l'impugnabilità della decisione che dichiara l'ammissibilità del giudizio di revisione (o, più correttamente, dell'ordinanza che, nel corso del giudizio - impropriamente denominato - rescissorio, rigetta l'eccezione di inammissibilità), dall'altro lato (ma ci si trova di fronte, come pare evidente, ad un problema del tutto diverso), l'eventuale questione sull'inammissibilità dell'impugnazione sollevata nel corso del giudizio potrebbe convergere nell'area di operatività dell'art. 586 (non a caso evocato - ma senza farne derivare conseguenze coerenti con lo stesso contenuto intrinseco della censura - dal Pubblico ministero ricorrente).

Del resto, conformemente al disposto dell'art. 591, comma 4, c.p.p., l'emissione del decreto di citazione a giudizio (ed il completo espletamento della fase dibattimentale) non preclude - nessun "giudicato interno" potendo, per definizione, essersi formato - la pronuncia di inammissibilità della richiesta di revisione.

9.3. D'altro canto, la giurisprudenza di questa Corte è costante nella linea interpretativa in base alla quale l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634, anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 636. E ciò perché il procedimento di revisione si sviluppa in due fasi: la prima è costituita dalla valutazione - che avviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio - dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto. In questa seconda fase - che si svolge nelle forme previste per il dibattimento - è consentito alla corte di appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio di merito (Sez. un., 10 dicembre 1997, Pisco). Un approdo costituente un leit motiv in tema di revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, lettera c, essendosi, per di più, osservato che, una volta che nel dibattimento si sia svolto il contraddittorio sul punto relativo alla sussistenza del requisito della novità della prova - imprescindibile perché si debba procedere all'assunzione delle prove dedotte ed alla valutazione dei risultati delle stesse - alla corte che escluda la sussistenza del requisito della novità, non resta che adottare una pronuncia di inammissibilità della richiesta, non residuando alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo spiegamento di ulteriori attività difensive, tanto da escludere ogni violazione della legge processuale, per il mancato svolgimento della fase dibattimentale, "troncata" subito dopo l'inizio (cfr. Sez. V, 16 gennaio 1996, Bagedda).

Pertinente appare, dunque, il richiamo all'art. 636, comma 1, perché al procedimento di revisione si applicano, per la vocatio in ius, le norme generali previste per il giudizio di appello; con la conseguenza che l'emissione del decreto di citazione non è necessaria quando ricorra un'ipotesi di inammissibilità; il che, peraltro, non sta a significare che ogni qualvolta sia stato emesso il decreto di citazione l'inammissibilità non possa essere dichiarata. Infatti, ancorché siano tra loro diverse le cause di inammissibilità della revisione (art. 634) e le cause di inammissibilità dell'appello, si deve convenire che, essendo identico, nel suo insieme, il modello procedimentale prescelto per entrambi i mezzi di impugnazione, pure in tema di revisione si rende applicabile il disposto dell'art. 591, comma 4, in base al quale, quando non è stata rilevata di ufficio prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, l'inammissibilità "può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento" (Sez. VI, 12 ottobre 1993, Santolla). Dunque, la possibilità di dichiarare l'inammissibilità della richiesta di revisione quando questa risulti o manifestamente infondata o proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 ovvero senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 631, 632, 633 e 641, non preclude l'adozione della stessa declaratoria, per i medesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto (Sez. V, 17 maggio 1993, Bruni).

Appare necessario, infine, ancora una volta, ricordare che - come è stato ritenuto da una delle più argomentate decisioni sul tema - la fase di delibazione dell'ammissibilità della richiesta di revisione ha la funzione di accertare che la richiesta stessa sia stata proposta nei casi previsti, con l'osservanza delle norme di legge e che non risulti manifestamente infondata, di modo che a detta delibazione è assegnato l'esclusivo compito del controllo preliminare della sussistenza delle condizioni necessarie per l'avvio del giudizio di revisione nelle forme previste per il dibattimento tanto che i precisi caratteri strutturali e funzionali dell'indagine preliminare, mancante di una pronuncia rescindente della sentenza irrevocabile, danno pienamente conto delle ragioni che inducono ad escludere l'instaurazione di qualsivoglia contraddittorio, profilandosi l'unico interesse protetto dalla legge processuale come corrispondente all'intento pratico di porre un ragionevole argine alla presentazione di impugnazioni pretestuose o palesemente infondate e di evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale; un interesse, dunque, di natura esclusivamente pubblica (Sez. I, 6 ottobre 1998, Bompressi).

Ma, ritengono queste Sezioni unite, il potere della corte di appello di dichiarare l'inammissibilità della domanda pur dopo l'instaurazione e la stessa conclusione del giudizio di revisione trova la più esplicita, decisiva canonizzazione nel disposto dell'art. 634, comma 1, che impone alla detta corte di dichiarare "anche di ufficio" (e quindi, con l'alternativa della rilevabilità ad opera delle parti, in un regime comunque designato dall'instaurazione del contraddittorio), con ordinanza, l'inammissibilità della richiesta.

9.4. Fermo restando che i precetti contenuti nel testo dell'art. 591 sono di ordine generale, appare chiara l'esigenza del legislatore di dettare un'apposita disciplina in tema di revisione, considerato che taluni casi di inammissibilità non possono trovare applicazione in relazione ad un simile mezzo di impugnazione.

È significativo, peraltro, notare come l'art. 634, nel disciplinare la "Declaratoria di inammissibilità della richiesta", sia contrassegnato da una (almeno parziale) autonomia precettiva rispetto al regime generale della inammissibilità delle impugnazioni. Vi si prevede, infatti, che quando la richiesta è proposta fuori dei casi previsti dall'art. 629 (non si tratti, cioè, di sentenze di condanna o di decreti divenuti irrevocabili), 630 (nel caso previsto dalla lettera c - quello che qui interessa - di assenza sia della sopravvenienza o della scoperta di nuove prove sia della loro idoneità a dimostrare - o della effettiva dimostrazione - che, sole o unite a quelle già valutate, il condannato debba essere prosciolto a norma dell'art. 631: e, cioè a norma degli artt. 529, 530 o 531), o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631 (si noti la ripetitività del precetto rispetto a quello dell'art. 634), 632 (se sia mancante la legittimazione alla richiesta), 633 (se vi sia inosservanza delle forme della richiesta), 641 (se la nuova richiesta sia fondata sugli stessi elementi) ovvero quando la richiesta risulta manifestamente infondata, "la corte di appello, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento" di una somma in favore della cassa delle ammende.

9.5. Per una più esaustiva, indispensabile disamina ricostruttiva dei rapporti tra inammissibilità nel sistema generale delle impugnazioni e specifiche inammissibilità riguardanti il procedimento di revisione appare allora necessario vagliare quali di quelle disposizioni richiamate dall'art. 591 si applichino al giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione.

Con riferimento all'ipotesi prevista dalla lettera a sembra evidente che la presenza del giudicato sconta l'impraticabilità dell'interesse alla revisione; potrebbe, è vero, affermarsi che è colpita dall'inammissibilità contemplata nell'art. 568, comma 4, la richiesta di revisione di una sentenza di proscioglimento per prova insufficiente o contraddittoria, ma è anche vero che in tal caso (a parte l'antinomia che emergerebbe dal raffronto con le formule proscioglitive indicate dall'art. 631) si rientrerebbe nella specifica previsione dell'art. 629 (decisione non qualificabile come sentenza di condanna), appositamente individuata, quale ipotesi di inammissibilità, dall'art. 634 comma 1.

Il difetto di legittimazione è, a sua volta, espressamente previsto dallo stesso art. 634, comma 1, che richiama, appunto, l'art. 632 ("Soggetti legittimati alla richiesta"). La previsione della lettera b (l'inoppugnabilità va peraltro, riferita alla richiesta di revisione) appare sovrastata dal combinato disposto dagli artt. 629 e 634, comma 1, mentre il regime dell'inosservanza delle disposizioni dell'art. 581 non è certamente applicabile alla revisione, in quanto mezzo di impugnazione volto non direttamente a censurare la sentenza irrevocabile, ma ad instaurare - sempre e comunque sul presupposto della allegazione di elementi diversi da quelli valutati in sede di cognizione - un nuovo giudizio dal quale dovrà scaturire, ex art. 637, comma 2, "In caso di accoglimento della richiesta di revisione... la revoca (del)la sentenza di condanna o (del) decreto penale di condanna con pronuncia di proscioglimento".

Circa la necessaria prospettazione delle richieste e dei motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, la prescrizione rimane superata dall'art. 633, comma 1, seconda parte, a norma del quale la richiesta deve contenere l'enunciazione delle ragioni e delle prove che la giustificano. E se potrebbe profilarsi come corretta l'applicabilità dell'art. 581, comma 2, è certo che risultano incompatibili con il modello della revisione le prescrizioni dei commi 1 e 3 dello stesso articolo (richiamati sempre dalla lettera c dell'art. 591), in forza del disposto dell'art. 634, comma 1, prima parte.

Quanto al precetto dell'art. 583 (anch'esso evocato dalla lettera c dell'art. 591), nonostante il riferimento alla cancelleria del giudice a quo, sembra che la norma in parola sia compatibile con la richiesta di revisione, anche considerando che non vi è traccia, nella specifica materia, di puntuali disposizioni procedurali in tema di presentazione della richiesta. Sicura l'inapplicabilità all'impugnazione straordinaria dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 585, potendo la richiesta di revisione essere proposta in ogni tempo, il regime dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 5, risulta, ovviamente, compatibile con la sola fase "rescissoria".

All'applicabilità al procedimento di revisione dell'art. 586, sempre richiamato dall'art. 591, lettera c, che diverrebbe funzionale, come sostenuto nel ricorso del Procuratore Generale ricorrente (ma secondo una linea interpretativa che avvalorava, sul punto, la correttezza della decisione denunciata) anche alla proposizione di eventuali censure avverso l'atto presupposto del giudizio di revisione, non pare sussistere ostacolo di sorta, pure ove si denunci la violazione dell'art. 125 c.p.p.

Anzi, poiché la fase preliminare del procedimento di revisione, mancante di una pronuncia rescindente, rivela come l'unico interesse protetto dalla legge processuale corrisponde all'intento pratico di porre un ragionevole argine alla presentazione di impugnazioni pretestuose, o palesemente infondate, e di evitare un

inutile dispendio di attività giurisdizionale, un interesse, dunque, di natura esclusivamente pubblica, ad essa resta del tutto estranea la posizione della parte civile, dovendo ribadirsi che, poiché prima dell'apertura del giudizio di revisione i soggetti danneggiati non hanno la qualità di parte processuale, venuta meno con il passaggio in giudicato della sentenza che ha loro riconosciuto il diritto alle restituzioni ed al risarcimento del danno (Sez. I, 6 ottobre 1998, Bompressi), per la persona danneggiata dal reato la possibilità di far valere l'inammissibilità della richiesta di revisione (una domanda cui è certamente legittimata, alla stregua delle disposizioni generali in materia di impugnazioni) si realizza solo allorché venga introdotta la fase del dibattimento. Con il che dovrà ad essa - ed ovviamente, anche al Pubblico ministero - riconoscersi la legittimazione e l'interesse a sindacare la stessa introduzione della c.d. fase rescissoria e, nel caso in cui ritenga illegittimo il provvedimento reiettivo della eccezione di inammissibilità, pure per violazione - come dedotto nel caso di specie - dell'art. 125 c.p.p., potrà far valere, come del resto si è verificato nella presente vicenda processuale, l'inammissibilità della richiesta con l'impugnazione avverso la sentenza di merito. Una proposizione assolutamente trascurata dal Procuratore Generale ricorrente, il quale ha a lungo censurato la decisione della Corte territoriale proprio sotto il profilo dell'ammissibilità della richiesta.

D'altro canto, concernendo le condizioni di ammissibilità della richiesta al contempo le condizioni per l'ammissibilità della fase in contraddittorio, non potrà che disconoscersi al Pubblico ministero ed alla parte civile l'esercizio di un potere interdittivo all'instaurazione e alla celebrazione del giudizio, ferma restando, salvo il caso di (ipotetica) abnormità del provvedimento reiettivo, che consentirebbe l'immediato esercizio del ricorso per cassazione, la possibilità di impugnare l'ordinanza con la decisione di merito ai sensi dell'art. 586. In un regime, peraltro, solo apparentemente deviante dagli usuali schemi impugnatori, se è vero che - come si è più volte ricordato - l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata anche di ufficio nel corso o all'esito del giudizio. Con la conseguenza che la questione relativa alla impugnabilità dell'ordinanza viene a coincidere con la possibilità di rilevare in cassazione, in base all'art. 591, comma 4, l'inammissibilità dell'impugnazione.

Circa, infine, l'operatività della rinuncia all'impugnazione (art. 591, comma 1, lettera d), un problema di estrema valenza pure nel tentativo di ricostruire entro un coerente disegno dogmatico l'istituto in esame, considerato il predominante interesse pubblico che è alla base della revisione, se e sempreché la rinuncia sopravvenga all'emissione del decreto di citazione a giudizio, la natura di mezzo (sia pure straordinario) di impugnazione della revisione imporrebbe di non sottrarre al richiedente (al pari di quanto avviene per qualsiasi gravame), la disponibilità della domanda, non potendo, certo, evocarsi un precetto tipico della esclusiva fase cognitoria, quale l'art. 129.

E ciò nonostante che il giudizio di revisione miri a tutelare, non solo l'interesse del singolo ma pure quello generale alla riparazione di eventuali errori giudiziari, privilegiando le esigenze di giustizia rispetto a quelle formali della certezza del giudicato (cfr., ex plurimis, Sez. V, 16 marzo 2000, Ragusa).

La specificità, nei termini che saranno più avanti evidenziati, della causa di inammissibilità costituita dalla manifesta infondatezza della richiesta, peraltro oggetto di specifica doglianza da parte del Pubblico ministero ricorrente, impone di differire l'esame di questo particolare vizio della domanda di revisione.

9.6. Pur dovendo riconoscersi che il giudice a quo (solo) in presenza di una esplicita eccezione formulata dalle parti interessate al fine di dichiarare l'insussistenza dei presupposti per il giudizio rescissorio era tenuto ad argomentare in ordine alla ammissibilità della richiesta, correttamente le doglianze sono state motivatamente disattese con la sentenza che ha accolto la domanda revisione. Il che, ovviamente, non pregiudica la possibilità di introdurre nel giudizio di cassazione censure fondate proprio sulla ritenuta ammissibilità della richiesta.

Deve, dunque, concludersi che, poiché la motivazione del rigetto della eccezione di inammissibilità della richiesta è stata esternata con la detta sentenza, la censura concernente l'assenza di motivazione nel respingere tale doglianza è priva di fondamento.

10. Occorre adesso determinare - una problematica che pare riferibile ai soli casi di revisione di cui all'art. 630, lettera c - se l'assenza di uno dei requisiti di ammissibilità come la novità della prova che concerna non tutti gli elementi dimostrativi su cui si fonda la domanda, ma esclusivamente taluni di essi, incida sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento di revisione tanto che la corte di appello debba dichiararne l'inammissibilità, ovvero se la verifica del giudice resti circoscritta all'accertamento dell'ammissibilità dell'impugnazione nel suo complesso, fermo restando l'esercizio del potere-dovere di dichiarare l'inammissibilità della prova in sede di ammissione della prova stessa a norma dell'art. 495, nella fase instaurata a seguito della emissione del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 636. Una inammissibilità che va enunciata "ora per allora" così da impedire che una prova non designata dal requisito della novità possa entrare nel patrimonio conoscitivo del giudice della revisione. È certo, infatti, che la prova

così contrassegnata non possa definirsi altrimenti che come prova inutilizzabile nel giudizio di revisione nel quale opera il precetto dell'art. 526, appositamente richiamato dall'art. 637, comma 1, ovviamente da interpretare alla stregua delle prescrizioni contenute negli artt. 630, lettera c, 631, 636, comma 2, 637, comma 2.

L'art. 634, nel disciplinare le ipotesi di inammissibilità, ha, infatti, esclusivo riferimento alla richiesta, quale atto (potenzialmente) introduttivo del giudizio di revisione, richiamando - per la parte riguardante il "caso" previsto dall'art. 634, nei termini che specificamente concernono il regime delle nuove prove - gli artt. 631 (la necessità, cioè, che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531), 633, comma 1 (l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che giustificano la richiesta) e la manifesta infondatezza della richiesta stessa.

Condizioni, dunque, che attengono tutte alla richiesta di revisione nel suo complesso, e tra loro interdipendenti, perché, mentre l'assenza di novità delle prove rappresenta un dato di qualificazione in certo senso estrinseco alla struttura della richiesta, la sua manifesta infondatezza impone (secondo un canone di verifica da ricollegare direttamente, pur nella sua non discutibile diversa valenza precettiva, al giudizio rescindente previsto dall'abrogato codice di rito, quale tipico vizio riguardante il procedimento in cassazione), un accertamento che assume specifica autonomia, non potendo essere sovrapposto né alla novità della prova né alla idoneità degli elementi dimostrativi dedotti al fine di comprovare la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento. Per adesso è sufficiente attestarsi al rilievo della immanenza nel sistema del principio utile per inutile non vitiatur, salvo a verificare se la prova che non sia designata dal carattere della novità condizioni, per la sua valenza esponenziale ovvero per la interdipendenza rispetto agli altri elementi di prova caratterizzati dalla novità, l'intera domanda di revisione.

Un giudizio che la corte di appello è tenuto a compiere nel valutare l'ammissibilità della richiesta, ma che può, anche qui, esternare, *re melius perpensa*, sia in sede di giudizio sull'ammissibilità della prova, sia all'esito del c.d. giudizio rescissorio, sempre dichiarando l'inammissibilità della richiesta.

Dunque, se la richiesta è l'atto introduttivo del procedimento di revisione, in caso di richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, l'inammissibilità di talune di esse (proprio per l'assenza del requisito della novità della prova, per essere la stessa non qualificabile tale o per non essere qualificabile come prova, nel senso che sarà fra poco precisato) non compromette necessariamente il giudizio di ammissibilità dell'impugnazione straordinaria. Ciò se e sempreché, nel contesto complessivo, la prova inammissibile non assuma valore decisivo o perché condizionante il giudizio di rilevanza di prove astrattamente ammissibili o perché comunque le prove inammissibili e le prove ammissibili risultino fra loro collegate da un tale rapporto di interdipendenza o di complementarità da rendere complessivamente precluso l'accesso al giudizio di revisione. Tutto ciò considerando che, anche in materia di revisione, opera il principio generale del favor impugnationis, pure se condizionato dalla straordinarietà del mezzo, volto a rimuovere una decisione passata in cosa giudicata.

Non può, però, omettersi di rilevare che, coinvolgendo la novità della prova i presupposti per l'instaurazione del giudizio di revisione, se il giudice ravvisi l'assenza di un simile elemento di qualificazione nella fase deliberatoria "preliminare", sarà tenuto a dichiararla, escludendo ogni possibilità di utilizzazione di tale prova nel dibattimento.

11.1. Su un'ulteriore problematica deve ora questa Corte soffermare il suo esame. Occorre, cioè, verificare se quale condizione per l'ammissibilità della richiesta di revisione, nell'ipotesi prevista dall'art. 630, lett. c, la legge prescriva l'allegazione di prove nuove ovvero se il carattere della novità possa accedere pure ad elementi di prova.

Va ricordato come - secondo i più recenti approdi dogmatici - il concetto di prova venga utilizzato sul piano teorico, ma con decisive ricadute in ambito applicativo, con riguardo ad oggetti tra loro differenti; di qui l'esigenza di un'indagine che consenta di individuare ciascuno dei "referenti semantici" convergenti verso una predominante valenza prescrittiva; così da designarli attraverso una ridefinizione in grado di evitare equivoci non soltanto terminologici. Decisivo diviene, allora, il richiamo al concetto di sequenza probatoria, concepita come l'insieme delle componenti, analizzate nella prospettiva della "staticità" che, nella loro successione, intervengono a costituire il fenomeno probatorio.

L'elemento di prova si presenta allora come quel dato che, introdotto nel procedimento, può essere utilizzato dal giudice come fondamento per la successiva attività inferenziale; il soggetto o l'oggetto da cui può derivare al procedimento almeno un elemento di prova è la fonte di prova che, a sua volta, può essere tanto personale (come nel caso del testimone) quanto reale (come nell'ipotesi del documento).

L'attività attraverso la quale viene introdotto nel procedimento almeno un elemento di prova è il mezzo di prova.

Sulla base dell'elemento di prova in tal modo conseguito (o di più elementi di prova), si svolgerà il procedimento intellettuale del giudice, il cui esito sarà rappresentato da una proposizione costituente il vero e proprio risultato della prova; un concetto da distinguere dalla conclusione probatoria, raggiunta solo al termine della valutazione della prova. Sarà allora che, nella fase corrispondente al momento decisivo, potrà effettuarsi il controllo di veridicità dell'iniziale affermazione probatoria confrontando tra loro gli elementi di fatto di cui sono portatori i singoli dati potenzialmente dimostrativi.

L'oggetto di prova potrà considerarsi dimostrato quando si sarà verificata la coincidenza tra l'affermazione probatoria (vale a dire, l'enunciato circa un fatto) ed il risultato della prova, dovendo qui ripetersi che in tal caso potrà concludersi che, in sé e per sé (salva la valutazione dei fatti secondari), la prova è "riuscita", nel senso che ha dato esito positivo, ovvero è "fallita", nel senso che ha dato esito negativo.

11.2. Poste tali premesse, già di per sé significative del perché nel lessico legislativo l'elemento di prova venga a coincidere ora con lo stesso concetto di prova ora con l'elemento potenzialmente dimostrativo non ancora valutato dal giudice ovvero formatosi al di fuori del processo, resta fermo che, anche alla stregua di - almeno allo stato - collaudate istanze epistemologiche, il concetto di prova attiene al fatto da dimostrare, non attraverso la prova - ché, altrimenti, la proposizione si risolverebbe in un mero paralogismo - ma attraverso la sua fonte, che vale a costituire essa stessa, nella sua proiezione oggettiva, un elemento di prova. Non a caso, del resto, la più convincente dottrina, nel premettere che ogni prova comprende due fatti distinti, enucleabili nel fatto principale (quello, cioè, di cui occorre dimostrare l'esistenza) e nel fatto probatorio (quello che è finalizzato a dimostrare l'esistenza o l'inesistenza del fatto principale), ha rilevato che il vocabolo prova, nella sua significazione polisemantica, sta ad indicare sia la prova nella sua capacità designativa più specifica sia gli elementi di prova, sia le fonti di prova, salvo espliciti equipollenti quali l'indizio, secondo attribuzioni ora canonizzate nel precetto dell'art. 192.

11.3. Appare opportuno rammentare che l'art. 554, n. 3, del codice abrogato, contemplava fra i casi di revisione la sopravvenienza o la scoperta, dopo la condanna di "nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il condannato deve essere assolto ai sensi della prima parte o del terzo capoverso dell'articolo 479". Un precetto conseguente alla riforma dovuta all'art. 1 della legge 14 maggio 1965, n. 481, richiedendo il testo previgente a tale riforma anche la presenza di "nuovi fatti", espressione (cruciale, ma) ritenuta del tutto pleonastica dalla dottrina, dovendo i nuovi fatti essere giudizialmente accertati, dunque, proprio utilizzando elementi di prova. È certo, comunque, che nella materia della revisione è un determinato fatto che occorre dimostrare attraverso elementi di prova, derivanti da fonti prova, così da consentire di verificare la capacità di resistenza degli accertamenti compiuti con la sentenza irrevocabile.

Nell'analisi comparativa tra la disposizione del codice vigente e la disposizione del codice abrogato diviene altamente significativo considerare che la diversa possibilità di incidenza della prova nuova rispetto al giudicato proietta decisive conseguenze pure sul concetto di prova quale risultante dal precetto del codice 1988. Tanto più che è la stessa (quasi immancabile) complementarità tra prova nuova e prova già valutata ad imporre, soprattutto verificando i modelli proscioglitive introdotti dal nuovo codice di rito anche in tema di revisione (insufficienza o contraddittorietà della prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità, mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato, che il reato è stato commesso da persona non imputabile; dubbio sull'esistenza di una causa di giustificazione o su una causa personale di non punibilità; dubbio sulla esistenza di una causa di estinzione del reato) la soluzione ora rammentata, peraltro sostenuta dalla pressoché unanime dottrina. Una estensione, quella delle formule proscioglitive adottabili, non solo quali regole di giudizio in esito alla c.d. fase rescissoria, ma anche ai fini della prognosi in ordine all'ammissibilità della richiesta, che rappresenta uno degli snodi cruciali oltre che più innovativi della impugnazione straordinaria delineata dal codice del 1988; così, per un verso, da "affievolire" - in presenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'instaurazione del giudizio di revisione - la forza di resistenza della sentenza irrevocabile di condanna e, per un altro verso, da operare una sostanziale equiparazione tra le formule proscioglitive, la cui profonda differenziazione quoad effectum riscontrabile nella previgente disciplina aveva provocato numerosi interventi della Corte costituzionale il più significativo dei quali tradottosi nella dichiarazione di illegittimità del combinato disposto degli artt. 203, 553 e 554 c.p.p. 1930, nella parte in cui non consente che la sentenza emessa in sede di revisione in favore di un condannato possa spiegare l'effetto estensivo nei confronti di chi, imputato di concorso nello stesso reato, ne sia stato assolto per insufficienza di prove (sentenza n. 236 del 1976); una dichiarazione di illegittimità palesemente incompatibile con il vigente sistema nel quale la

formula di proscioglimento per prova insufficiente non rappresenta altro che la risultante di una regola di giudizio diretta a collegare, secondo i modelli assiologici delineati dalle norme del libro III del codice, dedicato alle prove, la valutazione degli elementi dimostrativi alla decisione all'esito del giudizio.

11.4. Nonostante apparenti decisive divaricazioni derivanti dal lessico utilizzato dalle sentenze, ulteriori conferme ad una simile linea interpretativa pervengono dalla giurisprudenza.

Talune decisioni hanno rigorosamente discriminato, ai fini del giudizio di ammissibilità, il concetto di prova nuova da quello di elemento di prova, assegnando solo alla prima la capacità di introdurre il procedimento destinato a vincere la forza di resistenza del giudicato.

Scendendo all'analisi delle singole statuizioni e soprattutto alle tipologie di elementi dimostrativi presi in esame, si è affermato che le "prove nuove" idonee a sostenere una richiesta di revisione, non possono consistere nelle dichiarazioni liberatorie di un coimputato, atteso che tali dichiarazioni soggiacciono alle limitazioni valutative dettate dall'art. 192, commi 3 e 4, che attribuisce ad esse la natura di semplici elementi di prova non suscettibili di valutazione autonoma, potendo le stesse essere prese in considerazione solo unitamente ad altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, senza che, a tal fine, occorra, oltre tutto, distinguere tra dichiarazioni liberatorie e dichiarazioni accusatorie (Sez. I, 4 ottobre 2000, Pietrostefani; Sez. I, 2 maggio 1996, D'Agostino); non mancandosi talora di prospettare - anche nell'area del giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione e sempre con riferimento alla disposizione dell'art. 192, commi 3 e 4 - l'esistenza nel sistema positivo di una sorta di predeterminazione gerarchica tra prova ed elemento di prova (Sez. I, 8 aprile 1994, D'Agostino).

Sotto un diverso profilo, ed in una corrispondente diversa proiezione semantica, si è aggiunto che la perizia, acquisita in un processo ancora in corso, non va considerata "prova", ma va "mezzo di prova", soggetta a valutazione per è aggiunto così che essa non può, allo stato, in conformità al dettato della lettera c dell'art. 630, quale "prova nuova" idonea all'instaurazione del giudizio di revisione (Sez. I 28 marzo 1995, Merluso).

In una delle non frequenti decisioni aventi ad oggetto sentenze pronunciate in esito a dibattimento, si è ritenuto che, ai sensi dell'art. 630, lettera c, gli elementi in base ai quali può addivenirsi a un giudizio di revisione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile devono rientrare nella categoria delle prove, e non soltanto in quella degli elementi probatori; precisandosi - con una forzatura ermeneutica davvero poco comprensibile - che tale distinzione si desume dalla diversa dizione dell'articolo citato, che parla di nuove prove, rispetto a quella dell'art. 631, che indica i meno pregnanti elementi probatori utili a dimostrare, se positivamente accertati, che il condannato deve essere prosciolto, ai meri fini della ammissibilità della richiesta di revisione (Sez. I, 6 aprile 1994, Lauricella).

Altra parte della giurisprudenza si è però orientata nel senso che la genericità delle previsioni normative di cui all'art. 630, lettera c, induce ad escludere dal vaglio di ammissibilità della richiesta di revisione e salva naturalmente l'applicazione, in sede rescissoria, delle norme del giudizio di primo grado, limitazioni correlate alle modalità di acquisizione degli elementi probatori, e a ritenere, quindi, utilizzabili, ai fini della presentazione della richiesta, anche elementi desumibili da indagini difensive espletate a norma dell'art. 38 norme att. (Sez. VI, 13 febbraio 1998, Pittella). Si è pure statuito che, ai fini della delibazione di ammissibilità del giudizio di revisione, le prove dedotte devono essere sopravvenute e, quindi, necessariamente estranee al precedente giudizio di cognizione, ed acquisibili nell'eventuale giudizio di revisione. La valutazione di ammissibilità è, quindi, riferibile anche ad elementi di prova, rilevandone solo l'esistenza e la persuasività e non il procedimento e le forme della loro avvenuta acquisizione (Sez. V, 22 aprile 1997, Cavazza).

Un quadro giurisprudenziale, dunque, solo apparentemente complesso ed articolato. E ciò perché, nonostante la divergenza del lessico emergente dalle singole statuizioni, talora, peraltro, alquanto suggestivo proprio avendo di mira il disposto dell'art. 192, commi 3 e 4 - che utilizza, appunto, nel definire i riscontri delle c.d. chiamate in correità, l'espressione "elementi di prova", in un assetto teleologico chiaramente predisposto in funzione esclusiva della valutazione della prova - non è tanto la natura così designata di essi a giustificare l'inammissibilità quanto la loro inefficienza tema di prova - art. 630, lettera c.

Va aggiunto anzi, che secondo la pressoché costante giurisprudenza di questa Corte Suprema - poiché la chiamata in correità non può essere considerata come un elemento estraneo da verificare e, quindi, come un dato estraneo alla prova, da ritenere, certo, non costituita esclusivamente dai riscontri, nè questi possono essere intesi come prove autonome e dirette dai fatti oggetto dell'imputazione (cfr., ex plurimis, Sez. II, 7 dicembre 1993, Alessandrino) - gli "altri elementi di prova" che, ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., confermano l'attendibilità della dichiarazione, non debbono provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in tal caso, una simile disposizione risulterebbe del tutto pleonastica; la funzione processuale dei medesimi è, allora, quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni in questione, così

da porsi in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova chiamata; altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non "entra in gioco" la regola dell'art. 192, comma 3, bensì la regola generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice (Sez. II, 28 febbraio 1994, Badioli). Dal che parrebbe conseguire che, nel sistema del codice, le chiamate di correo convergenti, una volta che ciascuna di esse abbia superato il vaglio di attendibilità intrinseca, divengono concorrenti elementi di prova di valenza dimostrativa più accentuata rispetto alla chiamata in correità corroborata da "altri elementi di prova" di natura oggettiva che esplichino esclusivamente una funzione di conferma.

Sembra, dunque, che le antinomie riscontrabili nei sopra descritti tracciati giurisprudenziali divengano meramente apparenti, derivando esse esclusivamente dalla divergenza dei flussi interpretativi ricollegabili ai modelli di valutazione di dichiarazioni su fatti sfavorevoli (ma, quel che qui maggiormente interessa, favorevoli) in ordine alla responsabilità di terzi.

Il tutto, peraltro, in un quadro nell'ambito del quale, a parte le pronunce sopra ricordate, l'uso promiscuo delle espressioni prova ed elemento di prova segnala una significativa prevalenza riscontrabile dalla motivazione della quasi totalità delle pronunce, ai fini dell'ammissibilità del giudizio di revisione, dell'utilizzazione dell'espressione prova nuova nel senso (forse dommaticamente non ineccepibile, ma inevitabile sul piano applicativo, solo riflettendo sulle risultanze potenzialmente dimostrative derivanti da indagini difensive) di elemento di prova.

D'altro canto, la soppressione delle acquisizioni "ufficiose", da parte del giudice dell'esecuzione, degli elementi di prova, contemplate dall'art. 557, 3 comma, c.p.p. 1930 (che, nel testo vigente prima della sua sostituzione in forza dell'art. 1 della legge 14 maggio 1965, n. 481, attribuiva al detto giudice la potestà di valutare la fondatezza dell'istanza di ammissione di prove nuove), in un contesto normativo certamente meno informato al principio del favor revisionis e la imprescindibile necessità di utilizzare, soprattutto in caso di prove noviter productae, appunto, le indagini difensive, rendono certa l'interpretazione del significato dell'espressione "prove" adottata dall'art. 630, lettera c, nel senso di elementi di prova, in quanto riferibili a un determinato o a determinati temi di prova.

Senza contare - e la problematica può così dirsi definitivamente risolta - che le censure in proposito avanzate soprattutto dall'avv. Cristiani, finiscono esse stesse per dissolvere la valenza della distinzione, solo considerando che, anziché fondate su una rappresentazione in chiave assiologica della dicotomia prova-elemento di prova e, quindi su un sistema esclusivamente valutativo basato su presupposti canonizzati da specifici giudizi di valore da ricollegare alla astratta tipologia del dato dimostrativo, le censure stesse risultano incentrate sulla concreta capacità di vincere l'accertamento definitivo derivante da una sentenza passata in cosa giudicata. In tal modo sconfinando - sempre in un contesto circoscritto all'ammissibilità della richiesta di revisione - verso l'ulteriore presupposto (ampiamente ridimensionato anche alla luce delle formule proscioglitive di approdo, quali delineate dall'art. 631) costituito dalla potenzialità della domanda a dimostrare che il condannato debba essere prosciolto con una delle formule indicate dalla norma adesso rammentata.

Un principio che era già stato acutamente enunciato da questa Corte nel sistema del codice abrogato e, dunque, nel pieno vigore della regola di "evidenza" (intesa come palese idoneità degli elementi di prova dedotti a fondamento della richiesta dimostrare che il condannato "deve essere assolto ai sensi della prima parte o del terzo capoverso dell'art. 479") allorché, proprio a proposito della tematica da ultimo ricordata - ma con precisi riverberi su quella connaturata alla già rammentata dicotomia - ritenne di distinguere il "mezzo" dall'"elemento" di prova, qualificandosi il primo come lo strumento di cui ci si serve per ottenere la dimostrazione del fatto; il secondo, invece, come parte di un tutto (la prova) su cui è destinata a fondarsi la conoscenza del fatto oggetto di dimostrazione. E poiché il mezzo di prova è solo strumentale a realizzare l'acquisizione dell'elemento di prova, l'oggetto della valutazione del giudice non può che essere l'elemento di prova (Sez. I, 30 gennaio 1989, Carlotto). Così ribadendo stratificazioni giurisprudenziali a fortiori riferibili al vigente sistema, nel quale, scomparso il criterio dell'evidenza, il momento contenutistico assume rilievo assolutamente decisivo, ai fini dell'ammissibilità del giudizio di revisione, a prescindere dalle tipologie conformative della conoscenza del fatto.

Nel caso di specie, poi, proprio la scomparsa del requisito dell'evidenza richiesto dal codice abrogato dispone le censure in proposito sollevate verso una tematica che non attiene tanto alla dicotomia più volte ricordata quanto agli attributi di qualificazione ai fini della ammissibilità della prova, cioè, alla sua novità e, una volta superata una simile verifica, alla potenzialità della prova stessa a realizzare, da sola o insieme alle prove già valutate nel precedente giudizio, i risultati proscioglitivi di cui all'art. 631.

D'altro canto - un rilievo certo non decisivo, ma comunque di alto valore significante - l'argomentazione secondo cui gli "elementi in base ai quali si chiede la revisione", richiamati dall'art. 631, non sono gli elementi di prova, sconta l'obiezione che talune delle regole di giudizio in tema di revisione sono dettate esclusivamente per l'ipotesi prevista dall'art. 630, lettera c. Infatti, mentre i casi contemplati dalle lettere a, b e d dell'art. 630 si riferiscono tutti ad ipotesi in cui prevale, pur nell'ambito del favor innocentiae, il principio di non contraddizione fra i giudicati, l'ipotesi della prova nuova tende esclusivamente a riparare all'errore giudiziario.

12. Nell'intraprendere l'esame del contrasto interpretativo che ha costituito uno dei motivi dell'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite, appare necessario, pure per dar conto delle ragioni di quel favor revisionis che ha assunto valore davvero esponenziale (anche oltre i limiti del generale favor impugnationis) nella disciplina dell'istituto nel nuovo codice, individuare il fondamento di tale mezzo di impugnazione.

Una delle più penetranti indagini giurisprudenziali sull'argomento ha ravvisato al fondo della normativa sulla revisione il conflitto tra esigenze di natura formale ed esigenze di giustizia sostanziale, che, nella tensione dialettica finalizzata alla ricerca della verità, accompagna l'intero corso del processo e ne segue i passaggi più salienti. Una puntualizzazione, quella ora ricordata, che si ricollega proprio al fondamento del giudicato, derivante dalla necessità di fissare definitivamente l'accertamento giudiziale e di cristallizzare su determinati risultati la ricerca della verità compiuta nel processo, solo constatando che, nelle vicende umane, il vero e il giusto possono essere rimessi sempre in discussione e che esiste un momento in cui la dinamica processuale deve comunque arrestarsi e cedere il posto all'esigenza di certezza e di stabilità delle decisioni giurisdizionali quali fonti regolatrici di relazioni giuridiche e sociali.

Mutuando dalla più autorevole dottrina, si è così affermato che la base giustificativa della res iudicata non è di ordine teorico ma di natura eminentemente pratica. Da tale peculiare carattere scaturisce che l'ordinamento, con precise scelte di politica legislativa, ben può sacrificare il valore del giudicato in nome di esigenze che rappresentano l'espressione di valori superiori. E, rispetto alla regola della intangibilità del giudicato, uno dei valori fondamentali, cui la legge attribuisce priorità è costituito proprio dalla necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario, dato che corrisponde alle più profonde radici etiche di qualsiasi società civile il principio del favor innocentiae, da cui deriva a corollario che non vale invocare alcuna esigenza pratica - quali che siano le ragioni di opportunità e di utilità sociale ad essa sottostanti - per impedire la riapertura del processo allorché sia riscontrata la presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell'ingiustizia della sentenza irrevocabile di condanna. Di qui il richiamo, quanto mai significativo, alla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 24 della Costituzione, che - come è stato espressamente riconosciuto dalla Corte costituzionale con riferimento all'assetto normativo disciplinato dal codice abrogato - riflette il principio di giustizia sostanziale rispondente alla "esigenza di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità" (sentenza n. 28 del 1969). Non mancandosi di rimarcare come in tale medesima prospettiva si sia collocata la giurisprudenza di legittimità che identifica la precipua funzione della revisione nella necessità di sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale; così da ribadire che essa non è ricollegabile tanto all'interesse del singolo ma piuttosto all'interesse pubblico e superiore alla riparazione degli errori giudiziari, facendo prevalere la giustizia sostanziale sulla giustizia formale. Viene in tal modo evidenziato - un argomento la cui significatività è stata già segnalata da queste Sezioni unite nell'affrontare la tematica concernente, ai fini della revisione, la distinzione tra prova ed elemento di prova - come nel codice vigente la predetta funzione risulti notevolmente rafforzata e ampliata considerando che l'art. 631 stabilisce - a differenza di quanto previsto dagli artt. 554, n. 3, 555 e 566, comma 2, del codice del 1930 - che la revisione è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al proscioglimento per insufficienza di prove. Ciò in forza sia del "trasparente tenore letterale dell'art. 631, che esplicitamente richiama tutte le formule di proscioglimento prefigurate dall'art. 530, compresa quella di cui al secondo comma (assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova), sia" delle puntuali indicazioni contenute nella Relazione al progetto preliminare (p. 137), sia, infine", delle "espresse posizioni assunte dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 311 del 1991)". È proprio la specifica funzione di superamento del giudicato, da cui consegue il carattere straordinario dell'impugnazione per revisione, a spiegare i precisi limiti posti dalla legge processuale, la cui ratio è quella di realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposti interessi mediante soluzioni normative dalle quali traspare che "la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità con l'interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all'intangibilità delle pronunzie

giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato" (sentenza costituzionale n. 28 del 1969). Il compito essenziale dell'interprete consiste, perciò, nel porre in luce i termini di tale bilanciamento e nel ricostruire le linee portanti della normativa vigente, solo riflettendo che queste ultime sottendono precise scelte di valore tra gli interessi in conflitto, tradottesi nelle particolari configurazioni attribuite alle forme del procedimento e, soprattutto, nell'elencazione tassativa dei casi che autorizzano la presentazione della richiesta di revisione: a quest'ultimo riguardo - si aggiunge - deve osservarsi che essi rappresentano la tipizzazione legale di specifiche situazioni alle quali lo stesso ordinamento collega la probabilità di una condanna ingiusta e implicano il perentorio divieto di dissolvere ab intrinseco - in mancanza di nuovi elementi rimasti estranei ai precedenti giudizi - l'efficacia formale e sostanziale del giudicato sulla base di una diversa valutazione delle identiche prove esaminate nella sentenza divenuta irrevocabile (Sez. I, 6 ottobre 1998, Bompressi).

Una statuizione, quella ora ricordata, pienamente da condividere solo considerando che, sin dagli albori degli interventi della Corte costituzionale sull'art. 24, quarto comma, della Costituzione, è apparso subito chiaro come tale norma, nel demandare al legislatore la disciplina della riparazione degli errori giudiziari, non può non prescrivergli implicitamente anche di prevedere i mezzi di accertamento di tali errori, conseguentemente costituzionalizzando pure l'istituto della revisione delle decisioni penali di condanna.

Con la sentenza n. 1 del 1969 la Corte ebbe, infatti, a puntualizzare come l'art. 24, quarto comma, della Costituzione enuncia un principio di altissimo valore etico e sociale, da ricollegare direttamente, quale suo coerente sviluppo, al più generale principio di tutela dei "diritti inviolabili dell'uomo", assunti in Costituzione "tra quelli che stanno a fondamento dell'intero ordinamento repubblicano, e specificantesi a sua volta nelle garanzie costituzionalmente apprestate ai singoli diritti individuali di libertà, ed, anzi tutto, e con più spiccata accentuazione, a quelli tra essi che sono immediata e diretta espressione della personalità umana"; così rimarcando la funzione innovatrice della disposizione in parola "rispetto alla preesistente legislazione italiana, nella quale tale riparazione finiva per ridursi alla sola revisione della sentenza irrevocabile di condanna, posteriormente riconosciuta ingiusta, cui poteva tutt'al più accompagnarsi in una ristretta serie di casi (che neppure coprivano l'intera area delle ipotesi di revisione), una 'riparazione pecuniaria a titolo di soccorsi'".

12.1. Non può, inoltre, trascurarsi - a sostegno di un sistema informato, in attuazione del più volte richiamato precetto costituzionale, al principio del favor revisionis - come nel sistema del nuovo codice, i rimedi revocatori del giudicato siano stati consistentemente dilatati.

A parte la facoltà di attivazione e individuazione della pena contemplate dall'art. 657, comma 3, va considerato il precetto dell'art. 673 - di valenza così esponenziale da precludere anche la, altrimenti necessaria, pronuncia di inammissibilità, per l'ineffettività dell'impugnazione ad accedere alla fase relativa (cfr. Sez. un., 22 novembre 2000, De Luca) - che, prevedendo la revoca della sentenza per sopravvenuta abolitio criminis ovvero per dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, rappresenta una delle più decise innovazioni - soprattutto nel caso di abrogazione del reato - rispetto al precedente assetto normativo; più in particolare, oltre che con riferimento alle prescrizioni dell'art. 2, 2 comma, c.p., anche con riguardo alla regola generale dell'intangibilità del giudicato. Si legittima, infatti, l'attivazione del procedimento di esecuzione per conseguire una decisione ampiamente proscioglitrice (cfr. la sentenza costituzionale n. 96 del 1996). Valore altrettanto significativo pare derivare, in proposito, dall'art. 671 che, per i casi di concorso formale e di continuazione, consente la riduzione della pena irrogata purché né concorso formale né continuazione siano stati esclusi nel giudizio di cognizione.

Un sistema, dunque, di strumenti (totalmente o parzialmente) revocatori del giudicato di cui si sono ricordati soltanto gli istituti più significativi, che consente di collocare l'irrevocabilità della sentenza in numerosi casi condizionato dall'esigenza di una pronta affermazione di una pronuncia di favore, anche oltre i limiti della sopravvenienza di precetti che estirpino (o ridimensionino) il disvalore del fatto in ordine al quale è intervenuta condanna definitiva.

12.2. Su un altro versante, quello relativo alla c.d. pregiudizialità penale, il sistema appare diretto a rafforzare gli strumenti di incidenza sul giudicato, proprio entro l'ambito dell'istituto della revisione, pure se con riguardo a "casi", almeno di norma, non direttamente riferibili a quello previsto dall'art. 630, lettera c, ma - come si vedrà - in talune ipotesi in larga misura interagenti con il precetto adesso ricordato.

Nel vigore del codice del 1930, costituendo la pregiudizialità di cui all'art. 18 nulla più che una forma qualificata di connessione (dove il carattere del tutto residuale della soprassessoria), il collegamento da istituire tra le regiodicande restava decisamente svincolato dalla sospensione del processo, profilandosi il fenomeno come diretto a prevenire la possibilità dell'insorgere di antinomie nel sistema. Antinomie non meramente apparenti, potendo diversamente giustificarsi un contrasto di giudicati nell'ambito dei rapporti tra

giudicato penale e giudicato civile (o amministrativo) tutte le volte in cui l'antinomia (qui davvero solo apparente) derivasse dalla necessità di proteggere posizioni giuridiche costituzionalmente presidiate.

L'assenza di ogni efficacia vincolante della decisione pregiudiziale veniva ricavata dalla mancanza nell'art. 21 c.p.p. 1930 di ogni riferimento alla sentenza penale e dalla possibilità di utilizzare proprio l'istituto della revisione nel caso di contraddittorietà tra la decisione sul procedimento pregiudiziale e la decisione sul procedimento pregiudicato: una soluzione, peraltro, di dubbio rigore giacché l'esperibilità della revisione sembrerebbe proprio confermare l'efficacia vincolante della sentenza irrevocabile pronunciata sulla questione pregiudiziale; tanto più che, ove nessun effetto dovesse derivare dalla sospensione del processo pregiudicato, un simile strumento si sarebbe rivelato davvero esorbitante rispetto al risultato conseguibile mediante la sua utilizzazione.

In effetti, però, non soltanto il momento applicativo della pregiudizialità penale, ma anche l'esigenza logica alla base di tale rapporto - la creazione, cioè, di uno strumento volto a precludere ogni conflitto teorico fra giudicati - sembra incentrarsi nonostante l'assenza sul punto di ogni previsione nell'art. 21 c.p.p. 1930, nella nozione di giudicato che resta, in certo senso, la chiave per comprendere la stessa utilizzazione della soprassessoria penale. E ciò anche quando si afferma che, trovando giustificazione il "rinvio" previsto dall'art. 18 in un rapporto di necessaria dipendenza logica tra i procedimenti, la stasi della questione principale deve comportare, quanto meno, per il giudice di quest'ultima la possibilità di utilizzare l'assetto probatorio già vagliato dal giudice del primo, con l'obbligo di motivare il suo contrario avviso rispetto alla decisione pregiudiziale.

Nonostante le non sempre chiare conclusioni ricavabili, in proposito, dall'esame della dottrina e della giurisprudenza, il sistema congegnato dall'art. 18 c.p.p. 1930 rivela una intrinseca ragionevolezza. Nulla disponendosi circa l'efficacia nel processo principale della sentenza che avesse deciso, dopo la sospensione del processo "pregiudicato", una questione a questo pregiudiziale, si veniva a ribadire una regola di principio anch'essa codificata: che, cioè, la cosa giudicata si forma non sull'accertamento, ma esclusivamente sul *decisum* (art. 90 c.p.p. 1930). Pure se non va trascurato che le linee interpretative da ultimo ricordate paiono svalutare l'aspetto tipico del giudicato "esterno" - coincidente con il vincolo *ultra rem* - per riproporre, riducendone l'efficacia, la soluzione, di evidente matrice dogmatica, che, a tali fini, configura (davvero significativamente, ove si considerino gli approdi cui sarebbe pervenuto il c.p.p. 1988) la sentenza irrevocabile come mezzo di prova.

In realtà, il non avere assegnato forza vincolante alla decisione pronunciata del procedimento pregiudiziale rappresenta la logica conseguenza della necessità di demandare l'accertamento della questione principale alla cognizione del giudice della relativa causa, con la previsione, però, di una verifica di conformità fra le rispettive regie giudicande che, postulando una ricognizione dell'accertamento compiuto nel procedimento pregiudiziale, venisse affidata, in via esclusiva, al giudice del procedimento pregiudicato. Il tutto proprio per impedire che il giudice della causa principale potesse decidere incidentalmente tantum una questione già devoluta (o devolvibile) alla cognizione del giudice del procedimento pregiudiziale, derivandone altrimenti un'efficacia eccedente dagli schemi dell'art. 90 c.p.p. 1930, per formarsi il giudicato sul *decisum* e non sull'accertamento dei fatti.

L'aver "storicizzato" il fenomeno della pregiudizialità penale rende ora più agevole - ai fini che qui direttamente interessano - l'esame dell'assetto predisposto dal codice 1988.

Come risulta confermato dalla rimozione dal lessico normativo dell'espressione "pregiudizialità penale", nonché dal ruolo di autonomo criterio di determinazione della competenza assegnato all'istituto della connessione, il panorama introdotto sul tema dal nuovo codice di procedura penale appare profondamente diverso dalle previsioni dell'abrogato codice di rito.

La pregiudizialità penale trova così la sua disciplina (ovvero il riconoscimento della sua irrilevanza) nell'art. 2 il quale prescrive, per un verso, che il giudice penale, salvo che sia diversamente stabilito, risolve ogni questione da cui dipende la decisione (comma 1) e, per un altro verso, che la decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione (anche penale) non ha efficacia in nessun altro processo.

Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, un vero e proprio capovolgimento di regime, rispetto alle previsioni del codice abrogato, dell'intera disciplina dei rapporti pregiudizialità penale-giudicato e degli effetti della decisione sulla questione pregiudiziale.

A parte la soppressione dell'istituto della sospensione del processo, la novità di maggior rilievo sembra esprimersi nel superamento di una normazione dalla quale scaturiva l'esclusione per il giudice penale del potere di decidere incidentalmente la questione penale pregiudiziale (un potere, invece, conferitogli con riferimento alle pregiudiziali civili o amministrative, con la sola eccezione della pregiudiziale di stato), restando come uniche vie da percorrere o il *simultaneus processus* ovvero la sospensione del processo penale

sulla questione pregiudicata fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso sulla questione pregiudiziale.

L'assoluta refrattarietà della rilevanza di questioni pregiudiziali penali trova, poi, una significativa conferma nel precetto dell'art. 479 che consente la sospensione del processo per pregiudizialità solo per il caso di controversie civili o amministrative e non anche per le ipotesi di pregiudizialità penale.

La scomparsa della pregiudizialità omogenea dal sistema del nuovo codice di rito si pone, dunque, in linea con la tendenza al favor separationis che caratterizza l'assetto complessivo del codice del 1988 e risulta avvalorata dalla drastica riduzione delle ipotesi di soprassessoria giudiziale anche nella materia extra penale. Ed è agevole comprendere come, una volta esauriti quei modelli processuali in grado - almeno virtualmente - di prevenire le antinomie, ogni potenzialità di vincere il conflitto logico tra giudicati resta affidata alla fase del post giudicato, attraverso una maggiore possibilità di utilizzazione - ancora una volta in omaggio al principio del favor revisionis - dell'impugnazione straordinaria.

Una regola che trova conferma nel vigente rapporto tra c.d. pregiudizialità eterogenea ed istituto della revisione, solo confrontando gli artt. 19, 20, 21 e 554, n. 2 c.p.p. 1930, da un lato, e gli artt. 2, 3 e 630 del codice vigente, dall'altro.

12.3. Ma, quel che più importa, al regime dell'accertamento incidentale del giudice penale deroga proprio il sistema dei "casi" di revisione volti a comporre il conflitto logico fra giudicati. Una constatazione che parrebbe l'ovvia conseguenza di un mezzo di impugnazione che presuppone la proposizione di una richiesta volta a rimuovere una decisione definitiva. Sennonché in taluni casi - non iscrivibili, peraltro, nella nozione di pregiudizialità in senso tecnico - un potere di accertamento incidentale compete anche al giudice della revisione, una volta che la resistenza della decisione di condanna debba essere vagliata pure verificando le effettive antinomie ricavabili da essa, ove agli elementi utilizzati per superare il giudicato fondati sulla prospettazione di nuove prove, si aggiunga, a corollario, la rilevanza di un fatto estraneo all'addebito scrutinato nel giudizio di cognizione e che coinvolga soggetti che in tale giudizio non avevano assunto la qualità di imputato. Sintomatica la previsione dell'art. 630, lettera d, che annovera tra i casi di revisione quello in cui sia "dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato". Un caso che, se legittima la richiesta di revisione solo nell'ipotesi di accertamento con efficacia di giudicato del fatto del terzo costituente reato, non preclude al giudice della revisione - con singolare ma inevitabile interferenza con la previsione di cui all'art. 630, lettera c - di deliberare incidentalmente, sia in sede di ammissibilità della prova sia in sede di giudizio rescissorio, in ordine alla mera ipotizzabilità della sussistenza di elementi per procedere nei confronti del terzo autore del falso giudiziale (o di altro reato), pur rimanendo un simile assetto accusatorio tutto intrinseco alla sentenza di revisione.

13.1. Nell'analizzare il contrasto giurisprudenziale circa il concetto di "prova nuova" ai fini dell'ammissibilità del giudizio di revisione si rende necessario, ancora una volta, "storicizzare" gli approdi ai quali questa Corte Suprema è pervenuta, pure considerando le sequenze interpretative che hanno designato la giurisprudenza nel vigore del codice di procedura penale del 1930.

Per restare alle sequenze più recenti, il punto di partenza può essere rappresentato da una decisione delle Sezioni unite (Sez. un., 26 febbraio 1988, Macinanti) che, in epoca prossima allo spirare dell'abrogato codice di rito, in presenza, peraltro, di una disposizione, quella dell'art. 554, n. 3, in base alla quale "se dopo la condanna sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il condannato deve essere assolto ai sensi della prima parte o del primo capoverso dell'art. 479", ebbero a distinguere nella nozione di giudicato due diversi concetti. L'uno che designa la definitività, l'irrevocabilità di quanto deciso, l'altro il tema, la materia del giudizio conclusosi con decisione irrevocabile. La conseguenza è una nozione di giudicato che non coincide con la nozione di decisione irrevocabile ma implica una statuizione adottata all'esito di un processo su una determinata fattispecie. La statuizione assume valore ampiamente significante perché conduce, ancora una volta, ad individuare il punto di rilevanza interpretativa dell'istituto stesso della revisione, non mancandosi di precisare che, se tale istituto presuppone un giudicato, "esso non è diretto a contraddirlo, a negarne la validità, a negarne la correttezza in quanto atto conclusivo di 'quel giudizio', del giudizio conclusosi con la decisione adottata".

Le Sezioni unite, dunque, mentre hanno di mira la salvaguardia del rigore formale della decisione, anche se essa ha dato vita all'errore giudiziario, rendono chiaro come un simile rigore ha la sua fonte esclusiva nella definitività dell'accertamento che la finalità pratica che ne è alla base impone di rendere incontrovertibile sottraendolo ad ogni mezzo di impugnazione diverso dalla revisione.

Al contempo, il sistema a "procedimento di revisione" giustifica l'assoluta compatibilità dell'esclusione dal catalogo di "casi" previsti dall'art. 554 c.p.p. 1930 (ora dall'art. 630) di ipotesi di violazioni, anche macroscopiche, di norme processuali. Pure se - sembra necessario ricordarlo - è talora proprio dalla violazione di una simile tipologia di precetti e cioè delle regole che disciplinano il procedimento probatorio, fra le quali rientrano anche quelle concernenti la valutazione della prova (certo, soltanto nella chiave riduttiva che sarà più avanti analizzata) che può scaturire un'erronea affermazione di responsabilità che il legislatore ha il compito costituzionalmente imposto ed in parte anche obbligato, di riparare, predisponendo i meccanismi adeguati a rimuovere quella statuizione.

Si spiega in tale quadro la rigidità degli enunciati espressi dalle Sezioni unite e che si traducono nell'affermazione che il giudizio di revisione è diretto a far sì "che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia all'esito di un nuovo, diverso giudizio"; e, conseguentemente, che tale mezzo di impugnazione deve fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente." Il giudicato, si afferma ancora, "copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile"; cosicché la revisione "per poter essere ammessa, deve dar luogo ad un nuovo, diverso processo (iudicium rescissorium)." La decisione deve, dunque, fondarsi su elementi propri del nuovo processo, non su quelli del processo precedente, definitivamente conclusosi. Il giudizio di revisione, in quanto fondato sui medesimi elementi processuali, non sarebbe un nuovo giudizio, non sarebbe un mezzo straordinario di impugnazione, ma diverrebbe la prosecuzione del medesimo giudizio, con una dilatazione processuale non prevista, anzi, non consentita, dall'ordinamento vigente. Di qui la conclusione - mai però divenuta un motivo talmente ricorrente nelle statuizioni di questa Corte da rappresentare l'espressione di un vero e proprio diritto vivente - che occorre differenziare il procedimento di revisione, mezzo straordinario di impugnazione, solo in quanto consentito dopo il giudicato, e nonostante il giudicato, da una mera impugnazione tardiva, che consentirebbe di dedurre, in ogni tempo, "ciò che, nel processo definitivamente concluso, non era stato rilevato o non era stato dedotto, nonostante che già sussistessero, nel processo, tutti gli elementi da porre a base della deduzione stessa" (Sez. un., 26 febbraio 1988, Macinanti).

Non ci si può esimere però dal rilevare che, col richiamo al "dedotto ed al deducibile", ci si pone in un'ottica proiettata più alla fisionomia dogmatica del giudicato che alla sua intrinseca potenzialità a divenire - in presenza di una richiesta di revisione - momento sintomatico di una condanna che potrebbe essere ingiusta; e ciò non in base a valutazioni metagiuridiche, ma secondo modelli canonizzati dalla stessa disciplina codicistica ed entro un quadro, oltre tutto, estraneo - anche per la derivazione della regola, talora utilizzata con finalità esorbitanti per il suo inscindibile, esclusivo collegamento con il principio ne bis in idem - all'istituto della revisione. Senza contare che resterebbe comunque ai margini l'ineludibile constatazione che la funzione esclusiva, costituzionalmente tutelata, di un simile mezzo di impugnazione, è, almeno per l'ipotesi prevista dall'art. 630, lettera c, la riparazione dell'errore giudiziario.

Ma, quel che più rileva, soltanto due aspetti, che non incidono, se non parzialmente sul concetto di novità della prova, paiono enucleati dalla statuizione adesso esaminata.

Il primo concerne la regola di giudizio da adottare all'esito della fase rescissoria e che risultava espressa dall'art. 566, 1 comma (che ha il suo omologo nell'art. 637, comma 3, c.p.p. 1988) in base al quale il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio ed è profilo non coincidente con la regola della novità della prova quale requisito che, una volta valutato positivamente, consente l'accesso al giudizio di revisione.

Il secondo riguarda il tema della deducibilità della prova che avrebbe potuto dedursi e non è stata dedotta; ma è evidente che si tratta di una problematica - anche per le ragioni sopra accennate - non assolutamente omologa al concetto di novità della prova, trovando essa, questa volta sì, la sua base nella capacità dell'istanza ad accedere al giudizio di revisione, in un contesto che restituisca a questo mezzo straordinario di impugnazione la idoneità ad instaurare il nuovo processo e sempre avendo riferimento proprio alle modalità del procedimento probatorio, ancora una volta, secondo criteri che allontanino il dubbio che, con la revisione, venga concretamente a celebrarsi (un principio profondamente diverso da quello prima enunciato) un ulteriore grado di giudizio.

13.2. Per il momento è sufficiente rammentare come, sempre nel vigore dell'abrogato codice di rito, a meno di un anno di distanza, le premesse e l'intero ordito della sentenza delle Sezioni unite siano stati ribaltati da una decisione che, nell'evidenziare lo sforzo di ridimensionare la nozione di giudicato di fronte al pericolo che non venga dato accesso alla possibilità di rimuovere, per malintese ragioni di ordine formale, una condanna caratterizzata da una potenziale ingiustizia, proprio seguendo i "casi" canonizzati dall'art. 554, n. 3, ha precisato che se la motivazione della sentenza, che rappresenta la manifestazione esterna del libero convincimento del giudice, risulta fondata su un elemento di fatto acquisito e valutato solo parzialmente,

quest'ultimo, per la parte non esaminata, deve considerarsi rimasto estraneo al giudizio e, in quanto tale, noviter productum, ove dedotto a fondamento della domanda di revisione (Sez. I, 30 gennaio 1989, Carlotto).
13.3. Nonostante la situazione di contrasto riemergesse proprio in prossimità dell'abrogazione del codice del 1930, la medesima linea interpretativa seguita dalle Sezioni unite è stata, peraltro acriticamente, battuta da questa Corte nella sua massima composizione nella prima decisione in tema di revisione pronunciata nel regime del nuovo codice di rito, allorché si è affermato che deve escludersi che la disciplina dell'istituto prevista dal c.p.p. 1988 consenta di rilevare cause di estinzione del reato già risultanti dagli atti e "sfuggite" al controllo della Corte di cassazione, non potendosi intendere la "novità" della prova diretta a dimostrare la causa estintiva nel senso di ricomprendere anche gli elementi probatori già acquisiti agli atti ma non valutati dal giudice prima del giudicato; infatti, si ribadisce, l'istituto della revisione è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova diversa pronuncia all'esito del diverso giudizio, ma perché il giudizio sia "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente (Sez. un., 11 maggio 1993, Ligresti).

Come è agevole rilevare, dalla pronuncia ora riportata emergono due fondamentali divaricazioni interpretative: per la prima non può considerarsi prova nuova la prova non acquisita nel processo di cognizione; per la seconda, è prova nuova tanto quella che non sia stata acquisita (e, dunque neppure valutata) in sede cognitoria tanto quella che in tale giudizio, anche se acquisita, non sia stata valutata dal giudice; ferme restando ulteriori divergenze, a seconda che la mancata acquisizione o la mancata valutazione sia imputabile o no alle parti.

L'indagine sui predetti tracciati giurisprudenziali deve essere allora particolarmente accurata, ai fini della scelta interpretativa cui queste Sezioni unite dovranno pervenire, per sondare le ragioni dell'una e dell'altra linea ermeneutica, talora condizionate, non soltanto dalle vicende concrete del processo di cognizione, ma anche, e soprattutto, dalla tipologia delle singole prove dedotte come nuove.

13.4. La linea maggiormente restrittiva, aperta dalla decisione delle Sezioni unite adesso rammentata, è quella seguita da talune pronunce per le quali solo la prova non acquisita nel processo di cognizione può qualificarsi idonea, in quanto prova nuova, ad introdurre il giudizio di revisione.

Seguendo le successioni temporali delle singole pronunce non è difficile riscontrare come i primi approdi interpretativi si limitino al richiamo alla sentenza Ligresti, ribadendosi che, poiché l'istituto della revisione è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova e diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso giudizio, e poiché anche quest'ultimo deve essere nuovo, esso va necessariamente fondato su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo precedente; pur riconoscendosi che è da considerare prova nuova anche quella che, esistente al tempo del giudizio, non sia stata portata a conoscenza del giudice; il tutto con un'interessante precisazione: che, cioè, ai fini dell'ammissibilità del giudizio di revisione, deve prescindersi dall'imputabilità della mancata acquisizione alla negligenza della parte interessata (Sez. III, 23 febbraio 1994, Valsecchi); un argomento - come si vedrà - davvero "trasversale" rispetto alle divergenze sulle tematiche di base.

Altre volte il concetto di prova nuova pare sovrapporsi a quello della novità del tema di indagine (o, forse, più correttamente, del tema di prova); affermandosi l'irrilevanza di un tema così designato nel processo conclusosi con il giudizio precedente, tanto più se detta irrilevanza sia stata oggetto di impugnazione e, quindi, della successiva decisione passata in giudicato (Sez. VI, 2 maggio 1995, Di Salvo).

Ancor più perentoriamente si è escluso che nella nozione di "novità" della prova possano essere ricompresi elementi probatori già acquisiti agli atti, ma non valutati dal giudice prima del giudicato; l'istituto della revisione, infatti, si ribadisce, è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova e diversa pronuncia, all'esito di nuovo e diverso giudizio e, perché il giudizio sia nuovo esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo precedente. E se è pur vero, prosegue la decisione - manifestando così una qualche incongruità nell'approccio alle specifiche situazioni di fatto, introducendo, inoltre, una non proprio rigorosa giustapposizione tra "novità" e "diversità" della prova (cfr. l'art. 630, lettera c, con l'art. 637, comma 3) - che la prova deve considerarsi nuova quando, pur esistendo all'epoca del giudizio di cognizione, non sia stata portata a conoscenza del giudice, è pure vero che se questi l'abbia conosciuta dandone una valutazione anche parziale, nel senso della legittima scelta degli elementi di sostegno della motivazione, non è possibile una sua riconsiderazione, perché verrebbe pur sempre a mancare il carattere della novità. Una decisione, dunque, in cui l'ordito motivazionale appare, pure qui, oscillante, anche se nel sincretismo utilizzato nella valutazione della novità della prova, un dato emerge con particolare nitidezza dall'affermazione che una prova, pure se solo parzialmente valutata, è comunque una prova valutata, non iscrivibile, come tale, nella categoria delle prove nuove (Sez. I, 21 gennaio 1995, Ciancabilla).

Un puntuale allineamento alla sentenza <L.> si avverte in un'altra decisione che, sempre riproponendo il leit motiv secondo cui la revisione non ha ad oggetto un riesame critico della sentenza passata in giudicato, ma è diretta a sostituire la pronuncia irrevocabile con una decisione emessa a seguito di un nuovo giudizio, che deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel precedente processo, perché, se così non fosse, la revisione si risolverebbe inevitabilmente in una impugnazione tardiva, ha concluso nel senso che le nuove prove, ai fini previsti dall'art. 630, lettera c, non possono che essere costituite da elementi estranei e diversi da quelli del processo definito con la sentenza irrevocabile; con la conseguenza che non è ammissibile la revisione fondata su elementi già esistenti negli atti processuali che, per mancata deduzione o per omesso esercizio dei poteri di ufficio, non furono conosciuti o valutati dal giudice. Peraltro è significativo constatare come l'effettiva ratio decidendi che ha determinato la Corte a rigettare il ricorso avverso il provvedimento con il quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta di revisione è nella constatazione della sostanziale inidoneità degli elementi di prova adottati dal ricorrente a vincere la resistenza del giudicato, profilandosi i detti elementi, dunque, come irrilevanti al fine di instaurare il giudizio di revisione (Sez. I, 30 gennaio 1997, Morabito); così, ancora una volta, evidenziando i sintomi di una qualche incertezza, non infrequente negli enunciati giurisprudenziali - e non soltanto per ragioni linguistiche - nel tracciare un'esatta linea di demarcazione fra novità e rilevanza della prova.

Con chiaro, ulteriore allineamento al decisum della sentenza <L.>, si è escluso che la disciplina della revisione consenta di rilevare cause di estinzione del reato risultanti dagli atti e "sfuggite" al controllo del giudice, non potendo la "novità" della prova essere individuata in alcun elemento già acquisito agli atti, valutabile di ufficio e non tenuto in considerazione dal giudice prima del verificarsi dell'effetto del giudicato; ciò sempre facendo richiamo alla regola per la quale l'istituto della revisione è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo giudizio fondato su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente (Sez. III, 4 luglio 1997, Rossi).

Al dedotto ed al deducibile come preclusione derivante dal giudicato si richiama una più recente sentenza, nella quale si è affermato che l'efficacia risolutiva del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile, bensì deve essere fondato sull'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli del definito processo (Sez. II, 2 dicembre 1998, Lucidi).

Una ricostruzione ermeneutica di più ampio respiro è stata tentata allorché, dopo essersi correttamente definita la revisione mezzo non eccezionale ma soltanto straordinario di impugnazione, nel coniugare il testo della disposizione che prevede la revisione di cui all'art. 630, lettera c, con gli approdi giurisprudenziali di diverso avviso, si è sottolineato come la norma adesso ricordata ha enucleato soltanto due specifiche categorie in relazione alle quali la prova è da qualificarsi "nuova", categorie non suscettibili di analogia o di interpretazione estensiva e rappresentate dalle fattispecie in cui la prova sia "sopravvenuta" ovvero sia "scoperta", per tale intendendosi "l'inatteso incontro tra una cosa di cui l'esistenza non è a costei nota e la persona fisica che per la prima volta ne ha la percezione". Solo in tale ambito che, per giunta, il richiedente ha l'onere di documentare, è pienamente applicabile il principio secondo cui non rileva la causa della mancata scoperta al tempo del procedimento, neppure quando essa sia addebitabile all'imputato e dipenda da errore, negligenza o semplice inerzia da parte di costui. Una diversa interpretazione, infatti, renderebbe del tutto priva di senso giuridico la peculiare e razionale enucleazione delle due categorie sostanzialmente equiparabili, sostituendola con la generica previsione che nuova debba ritenersi qualsiasi prova non valutata nel precedente giudizio di condanna; il che trasformerebbe l'istituto in uno strumento volto a consentire la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al di fuori dei limiti indicati dall'art. 603, il quale significativamente postula e ribadisce che le nuove prove devono essere "sopravvenute" o "scoperte" dopo il giudizio di primo grado (Sez. III, 25 novembre 1998, Guareschi Marusi). Il che, peraltro, appare la risultante della utilizzazione di un modello di raffronto non proprio rigoroso, perché frutto della comparazione fra istituti profondamente diversificati tanto sul piano strutturale tanto sul piano teleologico, non foss'altro per il contenuto dell'indagine verificatoria demandata al giudizio di ammissibilità della revisione che, oltre a richiedere il vaglio della capacità di resistenza di una condanna passata in cosa giudicata, postula l'emergenza di processi cognitivi diversi, e ben più complessi ed articolati, rispetto al canone indicato dall'art. 603, comma 2.

Sulla medesima linea "restrittiva", si è, infine, precisato - ancor più di recente, a conferma dell'immanenza di un grave contrasto giurisprudenziale sul punto - che per "prove nuove" devono intendersi le prove costituite da elementi estranei e diversi rispetto a quelli del processo definito con la sentenza irrevocabile, sicché non è ammissibile la richiesta di revisione fondata su elementi già esistenti negli atti processuali, ma eventualmente non valutati dal giudice (Sez. V, 6 maggio 1999, Percoco).

La silloge giurisprudenziale sopra riportata fa subito comprendere come le forti perplessità sulla correttezza giuridica della linea interpretativa adesso ricordata derivino, anzi tutto, dalla considerazione che il dibattito, che pure era stato particolarmente acceso nel vigore del codice del 1930, circa la nozione di novità degli elementi di prova, sia stato, in effetti, trascurato, nonostante i mutamenti del lessico legislativo nella definizione della nozione di nuova prova, soprattutto con riguardo al contributo derivante dall'ampliamento delle formule proscioglitive condizionanti l'accesso al giudizio di revisione. Donde la necessità di un approfondito esame del contrapposto versante giurisprudenziale.

13.5. Appare significativo rammentare come, prima ancora della sentenza <L.>, la giurisprudenza avesse già battuto una diversa strada nella definizione del concetto di novità della prova, subito osservando che, poiché il favor revisionis rilevabile dal contesto complessivo dell'art. 630, lettera c, una norma che non richiede più che le nuove prove debbano rendere "evidente" che il condannato deve essere assolto, ma semplicemente che siano idonee a condurre ad una simile conclusione, prove nuove sono anche quelle che non sono state conosciute e apprezzate dal giudice, perché tali prove, lungi dal consentire una inammissibile rivalutazione delle acquisizioni probatorie del giudizio di cognizione, concorreranno alla dimostrazione della innocenza dell'imputato insieme alle prove già valutate (Sez. I, 20 gennaio 1992, Castaldo). Una linea proseguita da numerose pronunce le quali hanno osservato che il fenomeno della sopravvenienza o della scoperta di nuove prove si realizza quando ci si trovi in presenza di elementi che, per qualsiasi ragione, non abbiano formato oggetto di valutazione da parte dei giudici e che, qualora apprezzati, da soli o insieme agli altri già emersi, avrebbero reso evidente l'innocenza del condannato (Sez. I, 19 dicembre 1995, Galeazzi; Sez. I, 16 marzo 1998, Papale).

A parte l'anacronismo scaturente (peraltro in modo apparentemente inconsapevole) dalla reintroduzione del concetto di "evidenza", bandito dal codice del 1988, la ratio decidendi di tali sentenze sembra collegarsi alla linea maggiormente permissiva che indica quale condizione minima perché venga integrato il requisito della novità la mancata valutazione della prova da parte del giudice della cognizione.

Le progressioni interpretative della giurisprudenza di questa Corte ricevono un organico apporto da una statuizione che ha puntualizzato - ma in una proiezione non inscindibilmente collegata al giudizio di ammissibilità - che il disposto dell'art. 637, comma 3, il quale, nel vietare la pronuncia di proscioglimento - in sede di giudizio rescissorio - sulla sola base di una "diversa valutazione" delle prove assunte nel precedente giudizio" perché la loro contestazione non può trovare il naturale sbocco se non nell'ordinaria impugnazione, lascia intendere che le prove assunte ma non valutate possano dare ingresso al giudizio di revisione, sempre che siano tali da dimostrare che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631; e ha, in più, ritenuto irrilevante la circostanza che il condannato abbia potuto dare causa - per dolo o per colpa - alla sentenza revocata; precisando come l'esclusione, in tale ipotesi, della riparazione dell'errore giudiziario, a favore del prosciolto in sede di revisione (art. 643, comma 1) rivela implicitamente come il legislatore abbia voluto comunque liberare l'operatività della revisione dalla preclusione derivante dal comportamento processuale negligente, o addirittura doloso, della parte quanto alla mancata produzione della prova esistente e conosciuta (Sez. V, 28 maggio 1996, Di Fabio).

Nonostante qualche dubbio espresso in dottrina, ritiene il Collegio che la soluzione giurisprudenziale che individua la prova nuova anche nella prova non valutata divenga complementare alla tematica relativa alla riferibilità della omessa valutazione a fatto dell'imputato. E ciò, non (sol)tanto alla stregua del disposto dell'art. 643, comma 1, quanto perché alla dilatazione del concetto di prova nuova non può conseguire se non una corrispondente presa d'atto della ratio a base dell'istituto della revisione, alla sua valenza costituzionale, all'esigenza primaria avuta di mira dal Costituente che l'errore giudiziario sia riparato, prima ancora che attraverso il pagamento di una somma di danaro (art. 643, comma 2), consentendo al condannato di introdurre strumenti costituzionalmente adeguati perché, all'esito della procedura di revisione, possa essere affermata la sua innocenza.

La linea interpretativa ora ricordata viene proseguita col riconoscimento che la forza espansiva all'espressione "prove nuove", di cui all'art. 630, lettera c, deriva da alcune differenze lessicali esistenti in detto precetto, nel quale l'aspetto valutativo viene maggiormente posto in luce dalle Relazioni all'attuale codice ed al Progetto del 1978, da una sistematica lettura di alcune disposizioni del codice di rito (art. 629, con riferimento al decreto penale di condanna, artt. 643 e 637), dall'interesse pubblico al prevalere della realtà sostanziale sull'accertamento erroneo cristallizzato nel giudicato ed al permanere del principio del perseguimento di un risultato di conoscenza dei fatti (art. 507) rispetto ad un rigido formalismo ed a regole poste per salvaguardare "il gioco delle parti"; pertanto, l'ampia nozione di prova nuova consente di relazionare anche tale attributo di qualificazione nel caso in cui il giudice non abbia valutato neppure implicitamente e non abbia conosciuto una prova, sempre che non si tratti di una prova dichiarata

inammissibile o ritenuta superflua, pure per tardiva proposizione, giacché in queste ipotesi la prova è stata valutata ed avverso un simile provvedimento sono esperibili soltanto le impugnazioni ordinarie. Quindi, per prove nuove devono intendersi quelle che, anche se preesistenti alla sentenza di condanna, risultanti o no dagli atti, non hanno formato oggetto di valutazione, espressa o implicita, da parte del giudice investito della cognizione, prescindendosi, anche qui, da ogni giudizio circa l'imputabilità alla parte interessata dell'omessa conoscenza giudiziale; con la conseguenza che l'estinzione del reato verificatasi prima della sentenza di condanna può farsi valere in sede di revisione quando sia rilevabile in base ad elementi probatori non risultanti dagli atti del precedente giudizio, anche, se l'omessa loro produzione sia ascrivibile a negligenza dell'istante (Sez. III, 10 giugno 1996, Galli).

Un'articolata ricostruzione sistematica del concetto di prova nuova emerge dalla linea interpretativa secondo cui, ai fini della revisione, deve essere riconosciuto il carattere della novità anche alle prove che comunque non abbiano formato oggetto di valutazione, siano entrate o no a far parte del materiale probatorio acquisito al precedente giudizio di cognizione. Poiché - si afferma - ciò che ne qualifica la reale essenza è l'impossibilità giuridica di una sentenza di proscioglimento fondata esclusivamente su una diversa valutazione delle medesime prove assunte nel giudizio (art. 637, comma 3, c.p.p.), agli effetti dell'art. 630, lettera c, il requisito della novità dipende unicamente dal fatto che le prove abbiano o no formato oggetto di un precedente apprezzamento giudiziale, restando irrilevante la loro avvenuta acquisizione agli atti del processo. Anche in quest'ultimo caso - al pari di quanto avviene per le prove mai prima dedotte - l'eventuale eliminazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile trae origine non da un riesame critico delle identiche risultanze probatorie, interno al giudizio contenuto nel giudicato, ma da una ricostruzione che muove da ciò che il giudice non aveva inizialmente valutato. Il che corrisponde, appunto, all'essenziale requisito distintivo dell'istituto della revisione, qualificato proprio dal fatto che la condanna irrevocabile è sostituita da una decisione di proscioglimento all'esito del giudizio fondato, in tutto o in parte, su prove diverse da quelle precedentemente valutate (Sez. I, 6 ottobre 1998, Bompressi).

Un approdo interpretativo, quello ora rammentato, che innesta una problematica di estrema complessità, per una duplice serie di motivi.

In primo luogo, perché attraverso la prova nuova - così come qualificata - si sembrerebbe rendere possibile introdurre in sede di revisione il "travisamento del fatto", ma solo quando esso si traduca in una omessa valutazione e non in una errata valutazione della prova, con margini di incertezza di assoluta evidenza. Salvo a ritenere, ma il punto sarà approfondito più avanti, che l'erronea valutazione possa tradursi in una omessa valutazione tutte le volte in cui essa derivi da un vero e proprio errore ostativo, non deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera c.

Il problema, rimanda, è evidente, alla logica di un giudizio che si sovrappone a quello già delibato con la sentenza divenuta irrevocabile. Ma il tema diviene di maggiore complessità negli, ambiti assegnati alla cognizione di questa Corte, solo considerando i limiti fissati dall'art. 606, comma 1, lettera e. Una tematica che pare non infrequentemente emergere sia nei ricorsi del Procuratore Generale e delle parti civili sia nelle deduzioni del <P.>.

È agevole, però, argomentare che la regola stabilita dall'art. 606, comma 1, lettera c, non è oggetto di eccezioni di sorta. Se è vero che la revisione è infatti un modello impugnatorio designato dalla sua capacità di vincere la resistenza della prova così come valutata dal giudice di merito, è anche vero che i compiti affidati a questa Corte, pure nel post giudicato, non eccedono - a parte il giudizio di ammissibilità fondato su un *summatim* cognoscere - l'esigenza che si sia dato correttamente luogo al giudizio di revisione e che si siano osservate le regole, quanto alla dimostrazione della incapacità di resistenza della sentenza su cui incide la richiesta, puntualmente individuate nei limiti che a questa Corte sono connaturati.

La problematica, è vero, proietta itinerari interpretativi davvero poco esplorati almeno sul piano giurisprudenziale perché la stessa limitazione del sindacato della Corte di cassazione potrebbe imporre un più incisivo controllo nell'ambito del ricorso in materia di revisione ove non sembrerebbe oggetto di verifica la sentenza in quanto tale, ma le ragioni stesse della sua incapacità a resistere alle prove addotte da chi si proclami portatore di una condanna ingiusta.

In secondo luogo, perché l'art. 546, comma 1, lettera e, annovera fra i requisiti della sentenza "l'indicazione delle prove poste a base della decisione - e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie"; con conseguenti dubbi, per l'ipotesi di omessa valutazione della prova di innocenza non dedotta in sede di impugnazione di merito o in cassazione a norma dell'art. 606, comma 1, lettera e. Pure se l'art. 643, stabilendo che "Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto" alla conseguente riparazione, lascia intendere che, anche se il vizio non sia stato dedotto (e avrebbe potuto e dovuto essere dedotto in sede di cognizione), non è

esclusa la possibilità del proscioglimento a seguito del giudizio di revisione; tanto più che è ravvisabile una evidente derivazione causale tra la prova nuova e la insufficienza o la contraddittorietà delle prove, una volta espunto il requisito dell'evidenza ed inserite, prima ancora che come regole di giudizio, quali condizioni in grado di introdurre il giudizio di revisione, le formule proscioglitive più volte ricordate.

13.6. Nel rimandare una più esaustiva riflessione sulle problematiche ora solo accennate, occorre analizzare gli ulteriori approdi giurisprudenziali a proposito di un particolare mezzo di prova, la perizia o la consulenza tecnica, su cui hanno a lungo insistito sia il Pubblico ministero ricorrente sia i difensori delle parti civili e del <P.>. Una problematica che, peraltro, si presenta tutta intrinseca al detto mezzo di prova, considerate le peculiarità di esso che si sostanzia in un vero e proprio giudizio formulato secondo i canoni descritti dall'art. 220.

Sul punto, le sequenze interpretative di questa Corte appaiono uniformemente orientate nel senso che non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica degli elementi fattuali già noti ai periti e al giudice; in una simile situazione, infatti, consentire la revisione significa ammettere la reiterazione di apprezzamenti critici in ordine a dati oggettivi già esaminati e, conseguentemente, aprire la strada ad ulteriori prospettazioni di elementi di giudizio già valutati (Sez. I, 23 febbraio 1998, Nappi; Sez. II, 12 dicembre 1994, Muffari; Sez. V, 22 aprile 1997, Cavazza). Va sottolineato tuttavia che più recenti prese di posizione giurisprudenziali - da ricollegare, peraltro, anche quanto a ratio decidendi, a ben più remote conclusioni ermeneutiche - hanno attenuato il rigore derivante dalla generalizzata e indiscriminata adesione ad un simile orientamento, affermando che la richiesta di revisione deve considerarsi ammissibile, oltre che nel caso di nuove emergenze di fatto sull'oggetto dell'indagine peritale, pure quando l'accertamento sia fondato su nuove metodologie tecniche e scientifiche (Sez. I, 6 ottobre 1998, Bompreschi). Inoltre, assegnandosi alla corte di appello un limitato potere-dovere di valutazione, pure nel merito, dell'oggettiva potenzialità degli elementi adottati dal richiedente, ancorché costituiti da "prove" formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo a una necessaria pronuncia di proscioglimento, si è ritenuta ammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna fondata su nuove scoperte scientifiche in tema di ricerca del DNA, ritenute in grado di far escludere la compatibilità del sangue dell'istante con quello ritrovato sul luogo dell'omicidio attribuitogli, affermandosi l'idoneità del mezzo probatorio indicato ad inficiare la pregressa affermazione della sua responsabilità (Sez. I, 23 febbraio 1998, Nappi; cfr. anche la già citata Sez. V, 22 aprile 1997, Cavazza). Fino a sancire il principio, sempre sulla premessa insita nei limiti assegnati alla delibazione di ammissibilità del giudizio di revisione, che la detta valutazione è riferibile anche ad elementi di prova, rilevandone solo l'esistenza e la persuasività e non il procedimento e le forme della loro avvenuta acquisizione; così da ritenere ammissibile la richiesta fondata su una consulenza tecnica ematologica disposta dal pubblico ministero in altro processo (Sez. V, 22 aprile 1997, Cavazza).

14. Ritengono queste Sezioni unite che per rinvenire nel sistema l'esatto concetto di prova nuova ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione occorre incentrare, in primo luogo, l'operazione interpretativa sull'esame del testo delle disposizioni contenute nel titolo IV del libro VIII del nuovo codice raffrontandole con le corrispondenti prescrizioni del codice abrogato.

Ciò, non solo considerando che la revisione è quello fra i mezzi di impugnazione che più è stato oggetto di modifiche procedurali da parte del codice del 1988, ma anche riflettendo sulla decisiva valenza dei moduli proscioglitivi rilevanti sia in sede di giudizio di ammissibilità, sia, conseguentemente, all'esito del giudizio di revisione.

È significativo rimarcare come, fra i "casi" in cui la revisione può essere richiesta, il più volte richiamato art. 630 annoveri (lettera c) l'ipotesi in cui "dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631".

Una norma profondamente diversa nella sua valenza precettiva dall'art. 554, n. 3, del codice abrogato, che, a sua volta, indicava come condizione di ammissibilità della richiesta la sopravvenienza o la scoperta di "nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il condannato deve essere assolto ai sensi della prima parte o del terzo capoverso dell'articolo 479".

La dottrina prevalente prima della nuova codificazione riteneva, sul presupposto che la finalità dell'istituto è quella di predisporre un rimedio all'eventuale ingiustizia di una condanna inflitta per errore, che la novità degli elementi di prova dovesse essere intesa in senso lato, assegnando valore esponenziale non solo all'insorgenza del fatto oggetto di prova (noviter reperta), ma anche alla sua produzione e valutazione (noviter producta). Conseguentemente considerando irrilevante che la prova preesistesse alla sentenza di merito di cui si domandava la revisione e che la prova stessa non fosse stata acquisita per negligenza del giudice ovvero per la mancata deduzione - dovuta anche a dolo o colpa - della parte o del suo difensore. Tanto da inferirne che devono considerarsi nuovi anche gli elementi di prova che siano stati prodotti nel

precedente procedimento ma che non siano stati valutati dal giudice, rimanendo così estranei alla decisione sottoposta a revisione.

L'interpretazione giurisprudenziale era, dal suo canto, prevalente - ma con significative oscillazioni - sulla linea interpretativa secondo cui le prove preesistenti sono da considerare nuove quando non siano mai state portate a conoscenza del giudice; così escludendo il carattere della novità agli elementi di prova preesistenti che non siano stati dedotti per negligenza o non siano stati rilevati per errore. Pur evidenziandosi l'esigenza di recuperare, attraverso il giudizio di revisione, anche le circostanze non esaminate dal giudice della cognizione, comprendendo fra i nuovi elementi di prova quelli già esistenti agli atti ma non conosciuti nè valutati, purché idonei ad influenzare in senso favorevole l'apprezzamento di quelli già raccolti nel precedente processo (cfr. Sez. V, 19 febbraio 1987, Avogaro; Sez. I, 16 novembre 1984, Savelli; Sez. I, 29 ottobre 1984, Trencia).

Poiché, peraltro, il tema era stato oggetto di risultati ermeneutici contrastanti, la più volte ricordata sentenza delle Sezioni unite (Sez. un., 26 febbraio 1988, Macinanti), nella sua adesione alla tesi restrittiva, ha costituito la base per l'insorgere di ulteriori contrasti interpretativi, non solo nel sistema del codice abrogato (si sono ricordate le argomentate prese di posizione di Sez. I, 30 gennaio 1989, Carlotto), ma anche nel nuovo assetto normativo, contrasti, certo, non ricomposti dalla sentenza Ligresti, mai assunta al ruolo di decisione comprovante l'esistenza di un diritto vivente in tema di prova nuova.

Ritengono queste Sezioni unite, anzitutto, di richiamare, nella loro pressoché integrale valenza interpretativa, i rilievi avanzati in proposito della linea maggiormente "permissiva", la quale è in grado di rivelare l'esistenza di un assetto ermeneutico, talora esplicitamente, talora solo implicitamente, incentrato su valori di ordine costituzionale.

Ne consegue che il concetto di prova nuova va ricostruito sotto un profilo strutturale e sotto un profilo teleologico, sempre avendo di mira l'oggetto che essa deve introdurre nel processo di revisione e che si sostanzia comunque nella rappresentazione di un fatto (fondato "eventualmente" sugli elementi potenzialmente idonei a dimostrarlo, secondo il modello precedentemente a lungo esaminato) in grado di vincere - nel contesto tipico della procedura di ammissibilità - la resistenza del giudicato.

Sotto il primo profilo, il richiamo alla valutazione della prova innesta un inscindibile raccordo con il procedimento gnoseologico necessario per pervenire alla decisione, il cui strumento di controllo non può che incentrarsi nella motivazione secondo una regola ormai canonizzata dal precetto dell'art. 192 c.p.p. Nel senso, cioè, che il giudizio di ammissibilità deve essere formulato sulla base di quello che - come si preciserà tra poco - va definito il rapporto di complementarità tra la prova nuova e la prova già valutata, tanto che se la prova non sia stata valutata dal giudice deve essere qualificata, per ciò solo, nuova. E, poiché la prova non valutata è quella che, pur essendo stata acquisita, non è stata oggetto del procedimento gnoseologico esternato nella motivazione della sentenza, risulta evidente che una simile nozione prescinde, non soltanto dalla acquisizione della prova, ma anche dalla imputabilità della mancata acquisizione.

Un approdo cui agevolmente si perviene soltanto riflettendo che - a parte i vizi di ordine processuale, che non si ricolleghino, ma solo entro ristretti limiti, alla valutazione della prova - possono assumere rilievo nel giudizio di revisione, con il quale non si realizza certo un nuovo grado di giudizio, quelle prove che - acquisite o non acquisite - non essendo state comunque valutate, entrano a comporre il novum proprio del giudizio di revisione. Il lessico adottato dall'art. 630, lettera c, appare, sul punto, assolutamente perentorio, soprattutto se riferito alle tipologie di sindacato azionabili sulla motivazione davanti alla Corte di cassazione. Cosicché, se è pur vero che l'interpretazione letterale non può esaurire l'ambito delle opzioni ermeneutiche in una materia così complessa da postulare necessariamente l'utilizzazione di criteri di raccordo con l'intero sistema, è anche vero che proprio da una simile utilizzazione emerge come la mancata valutazione della prova (acquisita e, a fortiori, non acquisita) costituisce il limite invalicabile alla ammissibilità del giudizio di revisione.

D'altro canto, la valenza costituzionale dell'istituto non può consentire, perseguendosi con la revisione la rimozione di una condanna ingiusta, che l'esperibilità di tale mezzo straordinario di impugnazione resti condizionata, pur nel quadro di un assetto normativo informato ai principi del processo accusatorio il cui cardine è rappresentato - ai fini che qui assumono un incondizionato rilievo - dalle regole che sanciscono l'esercizio del diritto alla prova, all'osservanza, ad opera delle parti, delle regole concernenti l'ammissione e l'acquisizione della prova stessa.

Quel che sembra, dunque, essere stato trascurato, dalle decisioni che - proprio in forza del regime di "disponibilità della prova" - ritengono che sussista una naturale interferenza, tra l'esercizio del diritto alla prova e l'ammissibilità del giudizio di revisione fondato su una prova che avrebbe potuto essere dedotta (e quindi valutata) è, oltre che la protezione costituzionale dell'istituto della revisione, derivante dall'art. 24,

quarto comma, della Costituzione, anche il rilievo che la revisione non costituisce mezzo di impugnazione ordinario proprio in quanto destinato a rimuovere, sulla base di prove nuove, un giudicato ingiusto.

Tra il giudizio di cognizione ed il giudizio di revisione non può, infatti, essere istituito un vero e proprio rapporto di continuità; l'irrilevanza dei vizi del procedimento di cognizione ne costituisce la conferma più significativa, ma al contempo lo stesso limite, considerato che nei casi di omessa valutazione della prova acquisita, l'addebito, pur incentrandosi esclusivamente sul risultato del processo cognitivo e, dunque, sulla condanna che si afferma erronea (e, quindi, ingiusta) presuppone comunque la violazione delle regole di inferenza canonizzate dal codice di rito.

Per il resto, il giudizio di revisione non può, senza precludere la possibilità di un'effettiva rimozione di una condanna ingiusta, ricollegarsi - se non nei limiti derivanti dalle tipizzazioni delle vie di accesso al mezzo straordinario di impugnazione - alla decisione da cui è scaturita la statuizione ed alla motivazione giustificativa della relativa condanna. Cosicché parrebbe davvero esorbitante ricondurre l'ammissibilità del giudizio di revisione entro le regole proprie del giudizio di cognizione. Derivandone, fra l'altro, la mancata applicazione di uno dei principi fondamentali che legittimano l'instaurazione del nuovo giudizio e che si sostanzia nella assoluta irrilevanza del mancato rispetto di oneri formali ad opera delle parti e di violazioni della legge processuale ad opera del giudice.

Sotto il secondo profilo, quello che va individuato in una proiezione teleologica, l'estensione degli epiloghi cui può approdare il rimedio della revisione rappresenta un varco che - proprio in funzione della scomparsa di regole di giudizio rigorosamente canonizzate, la sostituzione dell'"evidenza" con la "dimostrazione" - dispone, ancora una volta, per l'utilizzazione di tutti gli strumenti volti a infrangere la capacità di resistenza del giudicato. Al contempo, la caratterizzazione della prova nuova, in quanto tesa alla rimozione della sentenza irrevocabile, non può che imporre l'utilizzazione di metodologie di controllo sulla novità che possano pervenire anche a conclusioni attestative non della piena innocenza dell'imputato, come, invece, il codice del 1930 mostrava chiaramente di pretendere.

Poste tali premesse, il determinare se la mancata valutazione (o la mancata acquisizione) debba prescindere dal comportamento delle parti, ovvero se la riferibilità di tale lacuna alla parte valga a qualificare non nuova la prova allegata alla domanda di revisione si risolve nella soluzione di un falso problema.

Fermo restando il rilievo che viene in considerazione la prova di un fatto incompatibile con le enunciazioni della sentenza di condanna, non valutato dal giudice, il disposto dell'art. 647, comma 1, c.p.p., a norma del quale la revisione può essere pronunciata anche se la parte abbia dato causa con dolo o colpa grave all'errore giudiziario - derivandone, in tal caso, la mancata insorgenza del diritto alla riparazione - su cui una cospicua tendenza giurisprudenziale fonda la tesi dell'irrilevanza ai fini dell'ammissibilità della revisione, dell'imputabilità alle parti della mancata acquisizione (e valutazione) della prova rimane, infatti, un dato conseguente all'applicazione dei principi sopra enunciati; più in particolare, di quello dell'assoluta autonomia del giudizio di revisione in quanto, nel caso previsto dall'art. 630, lettera c, al quale, soltanto, l'art. 643, comma 1, sembrerebbe fare riferimento, svincolato, ai fini dell'ammissibilità, dal giudizio di cognizione, sempre purché sussistano le condizioni indicate dalla prima delle norme ora ricordate; anzi tutto, cioè, che la prova non sia stata valutata.

15.1. Rimane ora da esaminare il tema concernente la manifesta infondatezza della richiesta di revisione, un vizio a cui fa esplicito riferimento il ricorso del Procuratore Generale, che sembra individuarlo nella complessiva inidoneità della domanda, che ha introdotto il giudizio di impugnazione straordinaria - in quanto basata esclusivamente su elementi possibilistici - a consentire la formulazione di una prognosi quanto all'esito positivo del giudizio di revisione.

Se si esamina la giurisprudenza di questa Corte sul punto è agevole trarne la conclusione che la nozione in esame rimanda ad una visione complessiva della richiesta in stretta correlazione con le ragioni e le prove che l'art. 633, comma 1, impone di indicare specificamente a pena di inammissibilità, secondo la lettura congiunta degli artt. 663 e 634, quasi a significare il nesso di derivazione fra la prova nuova e la capacità dell'assetto complessivo su cui si basa la domanda di revisione a pervenire all'approdo proscioglimento. Secondo presupposti che sembrano diversificarsi da quelli a base della dichiarazione di manifesta infondatezza prevista dall'art. 588, 3

comma, del codice abrogato, non foss'altro perché, diversamente da quanto avveniva nel sistema previgente, il carico della domanda è divenuto più gravoso, sia per l'assenza delle acquisizioni previste dall'art. 557 sia perché nella fase "preliminare" non è contemplata la possibilità di disporre "le indagini e gli atti...utili" che l'art. 588, 2 comma, riservava alla Corte di cassazione quale giudice della fase rescindente.

Ne è così scaturita la linea interpretativa secondo cui la verifica della manifesta infondatezza della domanda di revisione impone alla corte di appello di compiere una delibazione preliminare di merito intesa a verificare

che la "nuova prova" sia intrinsecamente idonea a determinare, da sola o congiuntamente alle prove già valutate, il proscioglimento dell'imputato, rimanendo preclusa, in questa sede, qualsiasi valutazione di elementi estranei alla stessa (Sez. I, 10 ottobre 2000, Tarantino). Ciò sempre nei limiti di una verifica sommaria dei nuovi elementi di prova adottati e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenzia, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla loro efficacia ad incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza; essendo invece preclusa, in tale stadio, un'approfondita valutazione che comporti un'anticipazione del giudizio di merito, avulsa dal contraddittorio fra le parti e fondata su prove non ancora compiutamente acquisite (Sez. I, 1 aprile 1999, Cavazza). Così da caratterizzarsi in modo tale da dar luogo alla sua immediata rilevanza in base ad un semplice e sommario esame deliberativo, senza necessità di un approfondito e completo esame di merito, che va svolto soltanto nel vero e proprio giudizio di revisione (Sez. IV, 13 ottobre 1999, Di Blasi). Altre volte si è richiamata l'affidabilità dell'assetto probatorio prospettato con la domanda, sempre verificando se gli elementi di prova siano astrattamente idonei, da soli o insieme agli altri già raccolti, a condurre al proscioglimento del condannato; così gravando il giudice del compito di effettuare un'indagine diretta a verificare, oltre che la sufficiente affidabilità delle nuove circostanze, anche la persuasività della fonte e del contenuto della prova (Sez. I, 7 aprile 1999, Makram).

Una statuizione, che ha approfondito con articolato esame tale tematica, ha introdotto una vera e propria sequenza tra la valutazione imposta dall'art. 631 e quella relativa alla manifesta infondatezza della richiesta di revisione.

Si è precisato perciò che i due momenti risultano concatenati, sul piano concettuale, dalla previsione dell'art. 634 c.p.p., che ricollega esplicitamente la dichiarazione di inammissibilità alla inosservanza della disposizione di cui all'art. 631 "ovvero" alla manifesta infondatezza della richiesta. Stando, dunque, a tale decisione, i due profili rappresentano i passaggi necessari dell'indagine di ammissibilità, tra loro strettamente coordinati, e sono caratterizzati da contenuti diversi, in quanto la verifica della condizione della manifesta infondatezza - a differenza del controllo ex art. 631 - ha carattere non astratto ma concreto, in diretta immediata correlazione col tema di indagine proposto dalla richiesta di revisione; così da incentrarsi in una valutazione di merito, che, nell'ipotesi di prospettazione di prove nuove, si traduce nel riscontro della persuasività e della congruenza dei risultati probatori posti a base dell'impugnazione straordinaria. Un tema di estrema delicatezza, che sembrerebbe contraddire i tracciati giurisprudenziali che individuano esclusivamente secondo modelli astratti il giudizio di ammissibilità. Ma gli argomenti davvero nuovi rinvenibili in tale statuizione risultano dall'indicazione dei criteri metodologici cui il giudice è tenuto ad uniformarsi nello scrutinare l'esistenza di un simile vizio. Si è precisato così che la valutazione, anche se non sommaria, ma diffusamente argomentata, non può comportare un approfondimento valutativo tale da dar luogo ad un'anticipazione del giudizio di merito proprio della fase rescissoria, dato che essa finirebbe per risultare inevitabilmente superficiale ed illogica, in quanto avulsa dal contraddittorio tra le parti e fondata su una prova non ancora compiutamente acquisita"; che la valutazione degli elementi adottati come prova - da effettuarsi nei termini in cui essi sono prospettati - anche ove non sia meramente astratta, può rilevarne eventuali segni di inconferenza, inaffidabilità o non persuasività solo nei limiti in cui essi siano constatabili *ictu oculi*; aggiungendosi che le differenze di orientamenti giurisprudenziali, talora enfatizzate, sono più apparenti che reali ed investono più la forma che la sostanza del giudizio di ammissibilità. Tanto da concludere che nella giurisprudenza è riscontrabile "l'uniforme affermazione della regola secondo cui il controllo preliminare della manifesta infondatezza della richiesta non può mai consistere in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al giudizio di revisione, destinato all'assunzione e alla valutazione delle nuove prove nel contraddittorio delle parti. Una conclusione confermata dalla lettera dell'art. 634 c.p.p., che, prevedendo l'inammissibilità della richiesta "manifestamente infondata", comprova, senza possibilità di plausibili dubbi, che l'infondatezza deve risultare evidente, palese, chiaramente non controvertibile e percepibile immediatamente, senza la necessità di alcun particolare approfondimento, come è proprio, appunto, di una deliberazione preliminare. Così da istituire una sorta di parallelismo rispetto all'analoga previsione riguardante l'inammissibilità del ricorso per cassazione nel caso di motivi manifestamente infondati (art. 606, comma 3, c.p.p.) e da considerare conforme all'esatta interpretazione dell'art. 634 c.p.p. la soluzione secondo cui la fase dell'accertamento dell'inammissibilità della richiesta di revisione implica una sommaria deliberazione degli elementi di prova adottati, dato che, dovendo essere manifesta, l'infondatezza dell'istanza può giustificare la pronuncia di inammissibilità e può precludere l'inizio del giudizio di revisione soltanto quando sia rilevabile *ictu oculi* all'esito di un semplice esame deliberativo sulla base di non controvertibili criteri di valutazione e, soprattutto, senza necessità di un approfondito esame di merito effettuato mediante il confronto dei nuovi mezzi di prova con le risultanze probatorie poste a

fondamento del giudizio di condanna o con altri dati aliunde acquisiti (Sez. I, 6 ottobre 1998, Bompressi; ma v. anche Sez. VI, 16 ottobre 1997, De Murtas; nonché Sez. V, 22 aprile 1997, Cavazza).

Altra decisione ha incentrato la valutazione preliminare circa l'inammissibilità della richiesta, in quanto manifestamente infondata, prevista dall'art. 634, nell'area di una verifica che abbia ad oggetto non solo l'affidabilità della prova nuova, ma anche la sua persuasività e la sua congruenza nel contesto già acquisito in sede di cognizione. Un giudizio che, diversamente da quello di cui all'art. 637, implica che i criteri di ragione in base ai quali svolgere valutazioni di affidabilità, persuasività e congruenza, sia della fonte sia del contenuto della prova, non penetrano in profondità nel giudizio di rivisitazione della vicenda processuale, ma consentono di pervenire a conclusioni decisorie in via immediata e diretta. Peraltro, in parte giustapponendo una simile verifica a quella tipicamente contemplata in ordine alla novità della prova (Sez. I, 28 maggio 1996, Caporosso; cfr. anche Sez. IV, 12 gennaio 1996, Tufo).

Non si è mancato, poi, talora di rimarcare come l'espressa previsione nell'art. 634 come autonoma causa di inammissibilità della richiesta, della "manifesta infondatezza" della medesima, con attribuzione, quindi, alla corte di appello di un limitato potere dovere di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli elementi addotti, ancorché costituiti da "prove" formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo a una necessaria pronuncia di proscioglimento, faccia sì che non sia, di per sé, contraddittoria la motivazione sulla base della quale la corte di appello, pur riconoscendo il carattere di novità delle "prove" proposte dal richiedente, dichiara inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta (Sez. I, 18 giugno 1996, Garofalo; Sez. I, 30 novembre 1995, Suarez).

15.2. Rilevano queste Sezioni unite che nel sistema del codice del 1930 la dichiarazione di inammissibilità o di rigetto dell'istanza, poteva, a norma dell'art. 558, 3 comma, essere pronunciata "Quando l'istanza di revisione è inammissibile o appare manifestamente infondata". Stando alla giurisprudenza ed alla dottrina, nell'ambito di tale nozione erano da annoverare gli aspetti della delibazione attinenti all'oggetto della richiesta, secondo un regime parallelo a quello previsto per il ricorso per cassazione dall'art. 524, 2 comma, in quanto tipico del giudizio di legittimità, ma avente un ambito contenutistico in parte diverso, solo riflettendo sulla competenza "atipica" riservata alla Corte di cassazione in sede di revisione.

Nel nuovo sistema, come si è visto, la valutazione quanto alla manifesta infondatezza della richiesta (art. 634, comma 1, "ovvero risulta manifestamente infondata") ed il cui accertamento comporta necessariamente la dichiarazione di inammissibilità della domanda di revisione, appartiene alla Corte di appello, ferma restando la cognizione della Corte di cassazione a dichiarare inammissibile (ma ai sensi dell'art. 606, comma 3, e, dunque, ovviamente, entro l'ambito della sua cognizione di legittimità) il ricorso nei confronti dell'ordinanza di inammissibilità (art. 634, comma 2) ovvero della sentenza pronunciata all'esito del giudizio di revisione (art. 640) quando ritenga il ricorso manifestamente infondato.

La permanenza di un simile requisito potrebbe apparire il frutto di una "disattenzione" del legislatore, il quale avrebbe trascurato che il nuovo modello di revisione si caratterizza rispetto al sistema preordinato dall'abrogato codice di rito dall'assenza di un vero e proprio giudizio rescindente, e che l'apprezzamento della capacità della richiesta a vincere il giudicato, è, per di più, riservato al giudice di merito, pur essendo quella sulla "manifesta infondatezza" delibazione riservata al giudice di legittimità.

Se però si riflette più approfonditamente sulla tipologia del rimedio, teso a rimuovere una decisione passata in giudicato, ci si avvede che esso si collega direttamente al regime della specificità delle ragioni della richiesta ai fini del giudizio di ammissibilità della domanda di revisione. E se è vero che, come è stato rilevato in dottrina, il vizio in esame resta designato dalla necessità di operare una verifica circa la capacità delle prove addotte ad introdurre nel processo elementi che implicino l'inferenza di un risultato che conduca all'accertamento dell'affermazione iniziale, è anche vero che il tema rimanda, in una prospettiva caratterizzata da aspetti piuttosto suggestivi, entro sequenze che rivelano la particolare complessità del giudizio deliberativo preliminare.

L'attributo "manifesta" che contrassegna l'infondatezza della richiesta di revisione si ricollega, dunque, se - come è necessario - occorre dare un senso alla disposizione dell'art. 634, alla capacità delle ragioni poste a base della richiesta, a consentire una verifica circa l'esito del giudizio. Si tratta, cioè, di un requisito, tutto intrinseco alla domanda, ai rapporti di inferenza collegati ai motivi dell'introduzione del mezzo di impugnazione, rispetto ai quali gli elementi di prova addotti assumono un rilievo indiretto; il tutto è, dunque, da ricollegare alla forza persuasiva della richiesta, secondo canoni che, per l'avvertita incapacità di essa di travolgere il giudicato, implicano il raffronto con modelli di verifica di valore estremamente più riduttivo rispetto agli altri posti a base del giudizio di inammissibilità.

Non pare, dunque, da enfatizzare la concreta valenza di una simile causa di inammissibilità del giudizio di revisione, solo riflettendo sulle connessioni che la legano, e davvero secondo modelli contrassegnati da una

maggior tipicità, alla prognosi sulla conclusione del giudizio, che relegano, allora, l'esigenza di una simile, valutazione ai casi, per qualche verso legati alla previsione dell'art. 606, comma 3, c.p.p., ma secondo un modello di verifica strettamente incidente sul *meritum causae* (non è inutile rammentare che il giudizio in ordine alla manifesta infondatezza era previsto anche per il giudizio di appello dal Progetto preliminare del 1978); in tal modo il vizio appare designare l'evidente inidoneità della domanda ad accedere al giudizio di revisione. Senza che possano assumere rilevanza - se non nei rigorosi ambiti adesso ricordati - regole di giudizio appartenenti alla fase del merito, altrimenti derivandone un'indebita sovrapposizione tra momenti procedurali che il legislatore ha inteso categoricamente differenziare. Con la conseguenza che non può trovare ingresso nella verifica di ammissibilità per manifesta infondatezza il richiamo a regole di giudizio riferibili alla sola fase c.d. "rescissoria", quale, ancora una volta, quella imposta dall'art. 637, comma 3.

Ne deriva che la causa di inammissibilità della manifesta infondatezza resta relegata ai margini del giudizio "preliminare", secondo canoni di inferenza tipicamente collegati alla domanda ed assunti in funzione "servente" rispetto alle altre ipotesi tipiche di inammissibilità della richiesta di revisione.

Tutto ciò, come si vedrà fra poco, comporta l'assoluta inconferenza del richiamo a tale causa di inammissibilità, in ordine alla quale, peraltro, il giudizio di questa Corte rimane, ovviamente, attestato ad un accertamento di esclusiva legittimità.

16. Poste tali premesse, va rilevato che il tema di prova sul quale si sono essenzialmente sviluppate le argomentazioni della sentenza impugnata concerne l'attendibilità dell'alibi del <P.> cui si ricollegano una variegata serie di sequenze probatorie volte a dimostrare, come *novum*, nella complementare valutazione con le altre prove già valutate, che il <P.> non possa essere stato l'autore del delitto o comunque - una verifica che il giudice dell'ammissibilità è tenuto a compiere di ufficio - che le prove a carico del condannato, in presenza del nuovo assetto dimostrativo prodotto o scoperto, attestano una situazione di insufficienza o di contraddittorietà delle prove che ha determinato la pronuncia della sentenza di condanna.

In proposito occorre avvertire come il fatto che tale tema sia stato preso in esame dalle sentenze sia di primo grado sia di secondo grado non appare impeditivo della qualificazione delle prove indicate nella richiesta di revisione come prove nuove, concernendo il requisito della novità non il tema di prova (nel caso di specie, la prova d'alibi) ma gli elementi dimostrativi adottati come *noviter reperti* (si allude a talune prove testimoniali mai acquisite perché non conosciute dalla difesa del <P.>) ovvero *noviter producti*, assumendosi l'omessa valutazione da parte dei giudici di merito degli elementi dimostrativi che, nonostante fossero stati sottoposti alla loro valutazione, non furono assolutamente valutati.

Sotto tale profilo, non può essere seriamente contestato - sempre nei limitati confini di una delibazione attenta esclusivamente all'ammissibilità della domanda - come le deposizioni degli impiegati del catasto <R.>, <G.>, <M.> e del teste la cui identità è stata scoperta dopo il giudizio di merito, <B.>, assumano il rilievo di vere e proprie prove nuove, di alto valore dimostrativo perché volte ad asseverare - sia pure per via indiretta - la presenza del <P.> negli uffici del nuovo catasto urbano di Roma; un dato, come si vedrà più avanti, incompatibile, se confermato, con la contemporanea presenza del condannato a Riano.

Sul punto la Corte territoriale ha avuto cura di rimarcare come occorresse distinguere, sempre ai fini della ammissibilità della prova, in quanto qualificabile come nuova - così puntualmente dimostrando l'inconsistenza delle doglianze avanzate dalle parti civili - che l'assetto probatorio avente ad oggetto la pratica "<M.>" costituiva un segmento del complessivo tema della prova d'alibi assolutamente non valutato nei giudizi di cognizione, precisando - un dato che parrebbe pacifico anche alla stregua di tutti gli atti di impugnazione - che questa pratica si differenziava dalla pratica <T.> per le modalità di presentazione, dato che i numeri di protocollo, oltre tutto caratterizzati da sequenze differenti, venivano annotati in registri diversi; nel giudizio di cognizione era, invece, stato inserito nel fascicolo del pubblico ministero esclusivamente il registro di protocollo delle nuove iscrizioni, quello, cioè cui si riferiva la pratica <T.>, e non anche il registro di protocollo delle variazioni catastali, vale a dire, quello cui si riferiva la pratica <M.>. Alla diversità delle predette procedure si ricollega, dunque, la qualificazione di prova nuova designata dalla forza dimostrativa indicata dall'art. 630, lettera c, della testimonianza della <R.>, nome e firma della quale risultavano su entrambe le pratiche e sulle ricevute provvisorie, esaminata dal Pubblico ministero ex art. 430, e mai escussa in dibattimento con riferimento alla pratica <M.>. Ed è indubbio - sempre nell'ambito della distinzione tipologica delle pratiche - che costituiscano prove nuove l'acquisizione della valigetta 24 ore del <P.>, recante entrambe le pratiche, al fine di confrontarle con quelle acquisite dalla difesa del <P.> presso l'Ufficio del Territorio (ex catasto di Roma), della pratica "<P.>", registrata con il numero precedente a quello del protocollo della pratica "<M.>", presentata dal geometra <A. B.> per conto del geometra <G. S.>, secondo quanto dichiarato per iscritto dal <B.> al difensore del <P.>.

Per concludere su questo punto, risulta evidente che la presenza del <P.> al catasto, con riferimento alla presentazione della pratica di "frazionamento" <M.>, mai presa in considerazione nel giudizio di cognizione, se non nei limiti di un'affrettata e del tutto aspecifica delibazione sulla "caducità dell'alibi" (una presenza avvalorata dalla indicazione di testimonianze volte a comprovare, per la descrizione della situazione esistente negli uffici del catasto - personale cui si rivolse, pubblico presente, accadimenti ai quali assistette la mattina del delitto - e per l'indiretta conferma che, a causa dell'assenza della <D. G.>, il <P.> fu costretto a redigere seduta stante la ricevuta provvisoria della pratica di frazionamento <M.>) non possa essere considerato diversamente da un fatto sorretto da prove nuove ai fini del giudizio preliminare di ammissibilità.

Del resto, la teste <E. M. R.> non venne mai esaminata nel giudizio di cognizione nè sul presentatore della pratica <M.> nè sulle modalità di compilazione e rilascio dei modelli di ricevuta. Anche la deposizione di <A. B.> costituisce, in base ai principi di diritto sopra enunciati, prova nuova in grado di instaurare il giudizio di revisione. Ed in tale prospettiva, non devono certo considerarsi prove acquisite in violazione del precetto dell'art. 634 c.p.p., l'assunzione di <M. P.> (circa la sua presenza in luogo diverso dal catasto, nel giorno ed ora in questione, proprio per le ragioni acriticamente esposte dalle sentenze di merito, che rivelano una vera e propria omessa valutazione), del consulente grafico <F. G.> (mai esaminato nel giudizio di cognizione), correttamente ritenuto elemento di prova tale da corroborare la domanda di revisione) e di <L. M.>.

Non può, ancora, sempre ai fini della ammissibilità della richiesta, negarsi la qualificazione in termini di novità, ai sensi dell'art. 630, lettera c, alla documentazione prodotta dal <P.> proveniente dagli uffici del catasto: vale a dire, la ricevuta provvisoria della pratica "<M.>", il registro di protocollo delle variazioni catastali, la pratica "<P.>" recante il numero di protocollo precedente a quella della pratica "<M.>", presentata dal <B.>.

Un requisito che - sempre ai fini del giudizio sulla novità e conferenza della prova - va riconosciuto alla consulenza grafica <G.>, che risulta imperniata, anche qui sulla base di precise verifiche, sulla presenza del <P.> negli uffici del catasto.

Pure le deposizioni del <B.>, in ordine alla, peraltro, alquanto enfatizzata, data di acquisto dell'anello, del geometra <G.> - al contrario, di rilevantissima forza dimostrativa - sui tempi di percorrenza del tratto della S.S. "Flaminia" interessato (teste mai sentito in dibattimento), va assegnato secondo il corretto argomentare della Corte territoriale, il carattere della novità, e, dunque, la conseguente valenza ai fini dell'ammissibilità della richiesta.

17.1. Si è contestata pure l'ammissibilità di talune deposizioni (più in particolare, di <D. T.>, di <I. G.> e di <A. A.>) in quanto volte a comprovare la responsabilità di persona diversa dal <P.> che coadiuvò <S. A.> nell'esecuzione dell'omicidio.

Il tema, per quanto non ampiamente approfondito dai ricorrenti, è di estremo rilievo ai fini di tracciare un'esatta demarcazione tra i vari casi di revisione e, nello specifico, tra quello previsto dalla lettera c e quello previsto dalla lettera d dell'art. 630.

Tutto ciò considerando che la Corte di appello di Perugia ha ipotizzato, trasmettendo gli atti al Procuratore della Repubblica di Roma "per quanto di competenza", nei confronti di <S. A.> il reato di calunnia ai danni del <P.> per la falsa chiamata in correità, nei confronti di <S. G.> sempre il reato di calunnia in danno del <P.>, per avere simulato a suo carico le tracce del reato di omicidio.

17.2 L'art. 630, lettera d, stabilisce che la revisione può essere richiesta "se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o di un altro fatto previsto dalla legge come reato". Una disposizione che va integrata, peraltro, con i successivi artt. 633, comma 3, e 634, comma 1, dai quali si ricava che tra le condizioni di ammissibilità della domanda proposta adducendo un simile caso di revisione è prevista l'allegazione di "copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato".

Senonché risulta evidente che una disposizione di tal genere, apparendo diretta ad evitare il conflitto logico tra giudicati, in tanto è operante in quanto sia passata in cosa giudicata la sentenza per il fatto incidente, in via immediata e diretta, sul soggetto coinvolto nel fatto per il quale è già intervenuta condanna. In caso, contrario, non potendo operare, in sede di revisione, per le ragioni già indicate, il principio della cognizione incidentale del giudice penale e prevedendo la legge come condizione della stessa proponibilità della domanda il passaggio in giudicato della sentenza di cui all'art. 630, lettera d, pur esistendo potenzialmente un conflitto di giudicati, il condannato sarebbe privato da ogni forma di tutela in palese violazione dell'art. 27, 4 comma, della Costituzione.

Questa Corte, del resto, ha già avuto occasione di osservare che, in materia di revisione, occorre distinguere tra la prova intesa a contrastare direttamente l'accusa, negando i medesimi fatti che essa afferma, e la prova intesa a negarla solo indirettamente mediante l'affermazione di un fatto con essa incompatibile. E solo

quando l'asserzione del fatto incompatibile con l'ipotesi di accusa consiste nell'indicare altre persone come colpevoli del delitto, trova applicazione l'art. 630, lettera a (il principio è applicabile anche all'ipotesi prevista dall'art. 630, lettera d, per l'identica ratio a base dei due casi di revisione); con la conseguenza che è possibile il ricorso all'ipotesi di cui alla lettera c quando la nuova prova dedotta, oltre a sostenere un'ipotesi di accusa alternativa, sia anche di per sè idonea ad inficiare l'accusa posta a fondamento della sentenza definitiva impugnata (Sez. V, 27 novembre 1995, Mulè). D'altro canto, nel caso di specie, l'esame del punto relativo alla eventuale responsabilità di terzi ed ai provvedimenti "conseguenziali" alla revoca della sentenza di condanna (trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Roma quale notizia criminis nei confronti della <A.>, di <S. G.>, di <A. A.>, di <W. G.> e di <M. C.>) era da considerare indispensabile in relazione alle statuizioni delle due decisioni di merito che, da un lato, avevano che l'azione omicidiaria era stata posta in essere necessariamente da due persone e, dall'altro lato, aveva escluso la riferibilità del delitto a soggetti appartenenti all'entourage dell'<A.>.

18. Deve, invece, affermarsi l'inammissibilità dell'elemento di prova dedotto a sostegno della richiesta di revisione costituito dalla consulenza tecnica <F.>.

Il consulente tecnico ha riferito che, poiché le compresse di "Pleigine" fatte ingerire alla <B.> furono 20-30, fosse necessario un arco temporale non inferiore ad una, due ore (più prossimo a due ore) per assorbire le dette compresse così da pervenire ai valori riscontrati nel sangue della vittima. Ha precisato inoltre che lo smaltimento della codeina nel sangue comprova che l'unica spiegazione scientifica possibile è che il tempo trascorso ammontava a due ore.

Senonché una prova di tal genere si rivela ictu oculi inammissibile per non costituire una prova nuova, ma esclusivamente una rivalutazione critica della consulenza tecnica del Pubblico ministero. Senza che di essa si possa, peraltro, tenere ugualmente conto quale elemento di riscontro delle prove nuove (quelle testimoniali, etc.) una volta introdotta la richiesta di revisione (tendendo il giudizio di ammissibilità pure a precludere l'allegazione di prove "grimaldello"). E senza che abbia alcun valore giuridico l'assunto, implicitamente ricavabile dall'impugnata sentenza, secondo cui la consulenza tecnica si sarebbe resa necessaria perché il giudice della cognizione non aveva considerato che la problematica concernente i tempi di assorbimento era stata esaminata dal consulente tecnico della parte civile.

È opportuno rammentare che in sede di cognizione venne proposto il seguente quesito: "Esperito ogni opportuno accertamento, accerti il consulente tecnico la natura delle pasticche rinvenute nel cadavere di <C. B.>".

Il quesito proposto dalla difesa del <P.>, quale prova nuova ai fini della revisione, è del seguente tenore: "Valutare, sotto l'aspetto tossicologico-forense, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti dalle analisi chimiche dei fluidi biologici prelevati dal cadavere di <C. B.>, con particolare riferimento alle modalità di assunzione ed ai tempi di assorbimento ed eliminazione delle sostanze rinvenute".

Secondo la sentenza ora impugnata, nè il consulente tecnico del Pubblico ministero nè i giudici della cognizione avrebbero mai esaminato e valutato i valori di concentrazione di fendimetrazina nel sangue e nelle urine della vittima. Tuttavia, su questioni pressoché identiche alle specifiche proposizioni contenute nel quesito formulato al prof. <F.> sia il consulente tecnico del Pubblico ministero, dott. <A. P.>, sia il consulente tecnico della parte civile, prof. <C.>, erano stati esaminati nel corso del giudizio di primo grado, come risulta dalla lettura dei resoconti stenografici di udienza cui a questa Corte è consentito accedere, trattandosi non di esprimere un giudizio di merito, ma di operare una verifica dei presupposti di ammissibilità del giudizio di revisione.

Ma, come si è già avuto occasione di precisare, l'immanenza nel sistema del principio utile per inutile non vitiatur, conduce a ritenere che tale prova, non designata dal carattere della novità, non coinvolge - sulla base di una lettura complessiva della decisione impugnata - l'ammissibilità della richiesta di revisione non assumendo valenza esponenziale, mentre la sua interdipendenza rispetto agli altri elementi di prova caratterizzati dalla novità è soltanto apparente, evidenziandosi con assoluta chiarezza, tanto alla stregua delle decisioni della Corte di assise di primo grado e della Corte di assise di appello, tanto alla stregua della sentenza impugnata, l'ora della morte di <C. B.> che rendeva comunque problematica, in base alle nuove prove ed alle prove già valutate, la partecipazione del <P.> all'azione omicidiaria pure a prescindere dalla sua effettiva durata (con scarti temporali, comunque, non così decisivi, da rendere "caduca" la prova d'alibi).

Tanto che da un'attenta analisi sia della decisione in ordine all'ammissibilità della domanda di revisione sia della sentenza di merito una prova come quella ora ricordata si rivela pressoché priva di rilevanza.

E ciò perché tanto dalle sentenze della cognizione tanto dalla sentenza di revisione appare chiaro come il decesso della <B.> si è verificato intorno a mezzogiorno. Con la conseguenza che gli elementi di prova concernenti i tempi di percorrenza del tragitto e la presenza del <P.> al catasto assumono valore dimostrativo

ai fini richiesti dall'art. 630, lettera c, se confrontati con l'erronea dichiarata insussistenza della prova d'alibi, posto che in ogni caso il <P.> non sarebbe mai potuto rientrare in Istituto, alla stregua delle stesse perizie necroscopica e tossicologica nonché delle fondamentali dichiarazioni dei testi <E. M.> e <G. S.>, intorno alle 11,30, come emerge dalla relazione del sovrintendente <D.> e dalle dichiarazioni degli altri testimoni che lo videro, appunto, fare ritorno in via Piero della Francesca intorno a quell'ora, dopo l'acquisto delle chiavi.

19. Ritiene, dunque, questa Corte che tutte le prove inerenti alla presenza del <P.> la mattina del giorno del delitto presso in catasto siano da qualificare prove nuove o perché non valutate o perché scoperte successivamente.

Ciò, peraltro, in un quadro di sicuro rilievo prognostico sia pure entro i limiti conoscitivi indicati dall'art. 630, lettera c, proprio se proiettati in uno schema gnoseologico nel quale la valenza degli elementi già valutati assume carattere di altissimo rilievo complementare.

Il punto va adeguatamente approfondito alla stregua della norma adesso ricordata e, dunque, rimanendo nei rigorosi limiti connessi alla procedura di ammissibilità della richiesta di revisione.

Il fatto che l'art. 630, lettera c, richieda, ai fini della detta ammissibilità, che dopo la condanna "sopravvengano o si scoprono "nuove prove che sole o unite a quelle già valutate dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631", postula comunque l'utilizzazione di un procedimento logico, che - proprio perché teso ad accertare l'esistenza degli astratti presupposti per sostituire una pronuncia del tutto contrastante con la precedente - richiede, almeno di norma, una concomitante operazione di verifica e di falsificazione.

La disposizione in esame, è vero, richiama anche il caso che le nuove prove siano da sole idonee a dimostrare che l'imputato deve essere prosciolto; così da delineare una situazione in cui la prova nuova è da sola in grado di far soccombere l'intero assetto probatorio su cui si fondava la sentenza di condanna. In tal caso si prospetta un contesto di assoluta incompatibilità tra la prova nuova e le prove valutate che si inseriscono come elementi dimostrativi da estirpare all'esito del giudizio di revisione.

Il più delle volte, però, le nuove prove, acquistano valore dimostrativo ai fini del giudizio di ammissibilità "unite a quelle già valutate", nel senso che dal complessivo contesto probatorio e non dalla sola prova nuova può emergere l'asserzione dimostrativa dell'innocenza del condannato.

In tal caso, allora, il procedimento logico è - secondo i canoni rigorosamente espressi dall'art. 630, lettera c - estremamente più complesso, perché esso si traduce, da un lato, nella verifica della effettiva novità della prova e, dall'altro lato, in una opera di vera e propria falsificazione - nell'ambito dei modelli riservati dalla legge al controllo di ammissibilità - dei dati valutati dal giudice della cognizione, ma attraverso indiretti processi di inferenza, in grado di dimostrare, appunto, la capacità falsificante della prova nuova. Di qui la valenza complementare delle prove già valutate (e che assumerà una funzione contenutistica all'esito del giudizio di revisione) ma che può rendere ammissibile un simile giudizio richiamando esclusivamente il procedimento conoscitivo che ha condotto alla sentenza di condanna; legittimando il giudizio solo in forza di prove acquisite e non valutate nel loro rapporto di complementarità con prove non necessariamente valutate in modo erroneo, ma comunque da confutare attraverso i nuovi rapporti di inferenza ricavabili dalla richiesta.

20. Il Procuratore generale ricorrente ha dedotto come ulteriore motivo di inammissibilità della richiesta di revisione il fatto che le ragioni della domanda erano dirette, in primo luogo, a dimostrare l'insussistenza della circostanza aggravante della premeditazione; una ragione non consentita, essendo la revisione funzionale solo al proscioglimento del condannato.

Ma appare evidente come una simile ragione della richiesta risulti preordinata esclusivamente alla dimostrazione che le prove nuove unite a quelle già valutate comprovano l'innocenza del <P.>, il dato riguardante la premeditazione, costituendo, secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici della cognizione, un momento dell'accertamento in ordine all'addebitabilità dei fatti stessi al condannato.

Non sembra dunque, che una tale verifica - che pare, peraltro, incidere più sulla sentenza di merito che sul giudizio di ammissibilità - resti preclusa al giudice della revisione, inserendosi come momento decisivo dell'intero assetto motivazionale, fondato sulle prove già valutate, la cui valenza è stata in gran parte confutata, e sulle prove noviter repertae e noviter productae.

21. Passando alle censure rivolte nei confronti della - decisione di merito - talora, sia pure implicitamente, coinvolgenti anche l'ammissibilità della richiesta - è necessario un esame accurato di ciascuna di esse, tutte peraltro, almeno in apparenza, incentrate sulla motivazione.

Si contesta, in primo luogo, l'argomento che la <B.> sia spontaneamente giunta a Riano, col seguire la tesi esposta dalle decisioni di merito secondo cui la vittima, persona timida e riservata, mai si sarebbe recata a casa dell'amante del marito se non da lei richiesta. Ribadendosi, in tal modo, il teorema dell'"invito-trappola",

confermato anche dal fatto che era intendimento della <B.> recarsi a Riano accompagnata da un'amica, e che il viaggio era stato differito solo perché l'autovettura di costei era in riparazione. D'altro canto, la circostanza che la vittima avesse usufruito di un giorno di permesso dall'ufficio e che avesse ingiunto alle colleghe di non rivelare la sua assenza al marito ove questi avesse telefonato, non avrebbe potuto spiegarsi diversamente se non con un incontro concordato con la rivale e, per giunta, urgente e non rinviabile; tanto più che quella stessa mattina la <B.> aveva rinvenuto, proprio a seguito di una telefonata del <P.>, il mod. 740, nel quale era contenuto il bollettino del pagamento dell'ICI effettuato dal <P.> presso l'Ufficio postale di Riano (ricorso del Procuratore Generale e dell'avv. Cristiani).

Inoltre, non sarebbe stato assolutamente dimostrato il fatto che il <P.>, il quale faceva un uso smodato del suo telefono cellulare proprio con la <A.>, si sarebbe astenuto dal chiamare, l'amante solo perché questa si era recata per i lavori di pulizia presso l'abitazione per prefetto <R.>, così da eliminare ogni sospetto che il mancato impiego del telefono rivelasse la sua presenza a Riano insieme all'<A.>. E ciò perché la figlia del prefetto aveva dichiarato che, durante la sua permanenza a casa per i lavori di pulizia, l'<A.> aveva altre volte ricevuto telefonate da un uomo che lei stessa aveva affermato chiamarsi <M.>; un elemento confortato dall'esame dei tabulati relativi al traffico in partenza dal cellulare del <P.> che attestano una chiamata in casa <R.> - il cui numero telefonico risultava annotato sulla sua agenda - il 9 luglio 1993 (ricorsi del Procuratore Generale e dell'avv. Cristiani).

Arbitraria e congetturale sarebbe, poi, la ricostruzione dell'incontro tra le due donne, soprattutto con riferimento ad una prima fase in cui l'<A.> sarebbe stata sovrastata dalla <B.>, tanto da decidersi ad utilizzare un corpo contundente ed a somministrare dei farmaci alla rivale al fine di simularne il suicidio. Così come arbitraria ed intrinsecamente illogica sarebbe la ritenuta estemporaneità della decisione di prelevare i medicinali dall'abitazione della madre, di coinvolgere un terzo e di individuarlo all'istante, al fine di vincere la resistenza della <B.> (ricorsi del Procuratore Generale e dell'avv. Cristiani).

Ancora, un'illogicità che rasenterebbe la "bizzarria" sarebbe ravvisabile laddove la sentenza impugnata, al fine di giustificare la dinamica dei fatti così come arbitrariamente ricostruita, giustifica la telefonata dell'<A.> al <P.> verso le 11,30 (quando, cioè, costui, secondo la tesi della decisione denunciata, si accingeva ad uscire dagli uffici del catasto) per il timore che l'amante potesse improvvisamente sopraggiungere a Riano; a parte che sarebbe del tutto illogica una telefonata nel pieno della cruenta azione omicidiaria, di tale colloquio non vi è traccia agli atti essendo stati acquisiti esclusivamente i tabulati delle chiamate in uscita; ma, quel che più importa, il <P.> aveva affermato, sì, di aver avuto un colloquio con l'amante, ma aveva anche precisato che era stato lui a chiamarla (ricorsi del Procuratore Generale e dell'avv. Cristiani).

La circostanza, poi, che a collaborare nell'azione omicidiaria potesse essere stato <S. G.> risulterebbe smentita dal fatto che la segretaria comunale <I. G.> ha dichiarato che il <G.> la raggiunse nel suo ufficio tra le 11 e le 12, dunque nel momento più cruento dell'omicidio.

Viene, ancora, dedotta illogicità della motivazione con riferimento alla prova d'alibi.

Sarebbero state valorizzate deposizioni di testimoni nessuno dei quali ha riferito della presenza del <P.> negli uffici del catasto il mattino del delitto, mentre entrambe le sentenze avevano dato per pacifico che, per evitare file ed attese, il <P.> si serviva della collaborazione di impiegati ai quali consegnava previamente le pratiche già compilate; al contempo, i riferimenti a persone ed a situazioni non implicano una diretta conoscenza dei fatti, che il <P.> potrebbe avere appreso da terze persone, recatesi in sua vece in detto ufficio; tanto più che era suo interesse precostituirsi un alibi convincente. Inoltre, simili precisazioni furono fornite solo nell'interrogatorio dell'8 novembre 1993, quando il condannato trovavasi detenuto da oltre tre mesi, sia pure in isolamento. Senza contare la non esatta coincidenza tra i fatti riferiti dal <P.> e quelli risultanti dalle deposizioni dei testimoni presenti negli uffici del catasto. D'altro canto, che il <P.> si sia recato personalmente in tale ufficio non potrebbe neppure ricavarsi dall'assenza di chiamate in uscita dal telefono cellulare: ben avrebbe potuto utilizzare altro telefono o giungere al catasto prima di recarsi al lavoro (ricorsi del Procuratore Generale, dell'avv. Taormina e dell'avv. Cristiani, i quali ultimi, stigmatizzano, punto per punto, i nove asseriti riscontri della prova d'alibi).

Entro simile quadro non sarebbe esente da illogicità pure la vicenda relativa all'acquisto delle chiavi presso il negozio di ferramenta. L'impugnata sentenza argomenta che dalla "strisciata" delle battute di cassa risulterebbe provato l'acquisto sia delle chiavi sia degli arnesi da giardino; senonché il <P.>, dopo il fatto, descrisse minuziosamente gli acquisti effettuati ed il prezzo non corrisponde a quello dichiarato in sede di revisione (ricorsi del Procuratore generale e degli avvocati Taormina e Cristiani).

Sul punto concernente la tardività della denuncia si addebita tale comportamento al <P.>, risultando una sua chiamata alla <A.> alle 22, 24 del 4 agosto, proprio nella fase dell'occultamento del cadavere della <B.>.

così da lasciar chiaramente intendere che il <P.> avesse atteso l'adempimento dell'incombente prima di denunciare la scomparsa della moglie: un dato puntualmente risultante da entrambe le" sentenze pronunciate in sede di cognizione (ricorsi del Procuratore Generale e dell'avv. Cristiani).

Un altro addebito concerne l'interpretazione della telefonata della <A.> al fratello di <M. P.>. La sentenza sostiene che il racconto relativo al responso della cartomante era stato riferito alla sua amante dallo stesso <P.>, così da argomentare che la chiamata era stata di iniziativa della sola <A.>. Trascurando però che il <P.> era perfettamente a conoscenza di tale circostanza, e senza dare alcun rilievo al fatto che l'imputato telefonò alla <A.> alle 18,57 certamente per parlare con lei di tale colloquio, con inevitabili, conseguenti sospetti che sarebbero dovuti insorgere a carico di costei. Donde la conclusione che la telefonata al fratello fu concordata tra i due così come correttamente ritenuto dai giudici della cognizione. In più il <P.>, nel parlare della telefonata con la <S.>, ebbe a riferirle - circostanza che secondo lo stesso <M. P.> non sarebbe stata svelata dall'ignota interlocutrice - che il presunto amante della moglie era un postino; un dato di estremo rilievo, perché i resti della povera <C.> erano stati avvolti in sacchi della posta.

Ulteriori, articolate deduzioni vengono svolte relativamente alla data dell'acquisto dell'anello, alla causale all'esclusione dell'incontro il pomeriggio del 5 agosto ed alla irrilevanza delle ecchimosi rilevate sul corpo del <P.>, nonché ai tempi di percorrenza del tratto da via Pier della Francesca e Riano.

22. Ritengono queste Sezioni unite che tali censure, una volta superato, il vaglio di ammissibilità della richiesta, rivelano, sotto un duplice, ma complementare, ordine di profili, una diretta irruzione nel meritum causae, secondo un'operazione non consentita in sede di legittimità.

22.1. Sotto un primo profilo, la problematica risulta soprattutto incentrata, proprio per il valore esponenziale assegnato (in positivo o in negativo) al rapporto tra controllo della Corte ed esame degli atti processuali, sul c.d. travisamento del fatto - sul quale, peraltro, questa Corte dovrà approfondire il suo esame, sia per essere stato dedotto un tale tipo di vizio da pressoché tutti i ricorrenti sia alla stregua dei rilievi avanzati proprio dalla difesa del <P.> - che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale formatasi nel vigore dell'abrogato codice di rito, era ravvisabile quando il giudice del merito avesse ammesso un fatto manifestamente escluso dagli atti del procedimento ovvero avesse escluso un fatto manifestamente risultante dagli atti stessi; esso veniva, infatti, definito come uno dei modi di manifestarsi del vizio della motivazione, determinando la pronuncia di una decisione avente per oggetto un fatto non provato, ma, in se stesso, del tutto diverso da quello effettivamente e processualmente provato.

Il travisamento del fatto era, perciò, strettamente collegato, fino ad identificarsi, con la problematica relativa al sindacato della Corte di cassazione in ordine alla valutazione della prova, censurabile, appunto, solo nel caso di illogicità della motivazione o di travisamento dei fatti. Il vizio veniva prevalentemente configurato come motivo di ricorso quando la -pronuncia fosse stata adottata sul presupposto (ritenuto di rilevanza decisiva) dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti che, invece, dagli atti risultassero inesistenti o esistenti; nel senso, quindi, che la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito non potesse trovare alcun riferimento negli atti di causa o quando non fossero con certezza provate determinate circostanze poste a base della decisione. Ovvero anche quando il giudice avesse trascurato di sottoporre al proprio esame fatti decisivi ai fini del giudizio, nel senso che se fossero stati convenientemente valutati, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata.

Ci si trovava in presenza, dunque, di una situazione patologica coinvolgente la motivazione, risolvendosi in un vizio logico giuridico della ratio decidendi, così da determinare mancanza o contraddittorietà dell'apparato argomentativo, e che, per essere configurabile, non presupponeva che il giudice avesse soltanto ammesso un fatto manifestamente escluso dagli atti processuali o avesse escluso un fatto manifestamente risultante dagli atti stessi, essendo necessario che il fatto medesimo avesse avuto incidenza su un punto decisivo per il giudizio, nel senso che l'ammissione o l'esclusione del fatto, rispettivamente escluso o ammesso, avrebbe determinato una diversa decisione. Il vizio in parola poteva essere fatto valere come motivo di ricorso, determinando la nullità della sentenza, solo, quindi, nel concorso di due condizioni: l'ammissione da parte del giudice di merito di un fatto manifestamente escluso dagli elementi probatori ritualmente acquisiti, ovvero l'esclusione di una situazione emergente in modo evidente dagli atti processuali; l'incidenza dell'erronea ammissione od esclusione sul decisum, nel senso che, in caso contrario, il giudice sarebbe pervenuto ad una diversa decisione.

Si parlava anche di deviazione assoluta, percepibile ictu oculi, tra le emergenze del processo e la ricostruzione del fatto operata dal giudice, nel senso che il fatto preso in considerazione e ritenuto non dovesse trovare un corrispondente negli atti di causa, ma dovesse apparire piuttosto come una ricostruzione obiettiva diversa da quella effettiva oppure carente di elementi decisivi per la ricostruzione giuridica del fatto; comportando così il venir meno della motivazione sul fatto vero.

Si era, in tal modo, affermata l'ipotizzabile del travisamento del fatto quando il giudice avesse posto a base del suo ragionamento un presupposto falso o inesistente ovvero avesse valutato un avvenimento in contrasto con la comune elementare logica umana.

Quel che è significativo ancora notare - ai fini di un'indagine comparativa con l'interpretazione seguita nel sistema del codice vigente - è che talune pronunce sembravano precludere, ai fini dell'accertamento del travisamento del fatto, l'esame degli atti.

Premesso che i limiti istituzionali del sindacato sul fatto da parte della Corte di cassazione non possono essere valicati laddove ci si avvalga della denuncia di un difetto di motivazione per richiedere in realtà un terzo giudizio di merito, difforme da quello già operato nei primi due gradi della giurisdizione e che la Corte può e deve limitarsi al controllo della validità intrinseca ed estrinseca dei provvedimenti impugnati, non potendo sindacare, in quanto tali, i giudizi di merito, si è affermato che, presa in esame la motivazione della sentenza impugnata, in relazione a quelli che erano stati i motivi di appello, la Corte deve limitarsi a considerare se alle censure contenute nei motivi di gravame il giudice abbia dato congrua e adeguata risposta, se tale risposta sia esente da quei vizi di costruzione che da tempo la dottrina e la giurisprudenza hanno schematizzato sotto i paradigmi dell'omissione, del travisamento, dell'apoditticità e della contraddittorietà.

Sulla stessa linea si era ritenuto che, in tema di ricorso per cassazione, la non corrispondenza tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata potesse essere dedotta qualora riguardasse l'erronea qualificazione giuridica del fatto, percepibile in modo manifesto dal provvedimento impugnato, senza alcun esame degli atti e senza alcun diverso apprezzamento degli elementi di fatto, non consentito in sede di legittimità.

Si ritenevano, invece, al di fuori dall'area del travisamento del fatto i casi di interpretazione e di apprezzamento della prova acquisita al processo. Ovvero quelli in cui, nell'esercizio del suo potere discrezionale, il giudice avesse, attraverso la valutazione delle prove, ricostruito il fatto sulla base di elementi risultanti dal processo, pur se discordanti e suscettibili di una diversa interpretazione; precisandosi che in tal caso ci si trova in presenza di apprezzamenti di merito sottratti al sindacato della Corte di cassazione se logicamente e congruamente motivati. Ancora, non veniva ravvisata la sussistenza del travisamento nell'ipotesi in cui il giudice, interpretando le risultanze processuali nell'esercizio del suo potere discrezionale, avesse accettato come rispondente alla verità obiettiva l'una piuttosto che l'altra delle descrizioni del fatto che gli erano state prospettate, valutando le risultanze in senso diverso da quello proposto dalla parte interessata, senza incorrere, nello spiegare le ragioni della scelta, in vizi logici di ragionamento, vizi che avrebbero reso la pronuncia censurabile per illogicità e non per travisamento del fatto.

In tale quadro ermeneutico le Sezioni unite ebbero a statuire che non è deducibile quale travisamento la scelta che, sotto l'aspetto dell'apprezzamento e dell'interpretazione del fatto, viene espressa dal giudice di merito in ordine a specifiche situazioni che emergono dal processo e che appaiono tra di loro, in tutto o in parte, di segno diverso, essendo tale attività di scelta la manifestazione più tipica della "discrezionalità vincolata" propria del giudizio di merito; sotto il profilo del travisamento, l'esame in fatto di circostanze è sottratto come tale al sindacato della Corte di cassazione, in quanto introdurrebbe surrettiziamente un terzo grado di giudizio di merito.

Questa breve silloge delle posizioni della giurisprudenza in tema travisamento del fatto sta a comprovare come, nonostante l'estrema varietà delle fattispecie esaminate dalla Corte e la corrispondente varietà degli enunciati, l'esperienza giurisprudenziale avesse, non di rado, inteso tale vizio in senso assai ampio, così da giustificare di frequente una revisione dell'assetto probatorio ad opera della Corte per controllare l'esattezza della verifica effettuata dal giudice di merito, con in più il sindacato sul se agli atti di cui il ricorrente aveva sollecitato il controllo dovesse o no riconoscersi il significato attribuito dal giudice di merito. Con conseguenti riverberi, non soltanto quanto al ruolo della Corte di cassazione, ma anche quanto agli strumenti di cui la Corte può disporre per il riesame dei verbali di causa.

22.2. Secondo la pressoché costante giurisprudenza della Corte di cassazione, alla stregua del precetto dell'art. 606 c.p.p. 1988, il controllo di legittimità è volto ad accertare che a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici, restando escluse da tale controllo, non soltanto le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova nonché la scelta di quelli ritenuti determinanti, ma anche le incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate in altri passaggi argomentativi utilizzati dai giudici; cosicché - si è detto - non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti adottata dai ricorrenti nè su altre spiegazioni fornite dalla difesa, per quanto plausibili e logicamente sostenibili (Sez. VI, 4 dicembre 1995, Ficarra). Dal

che sembrerebbe ricavarsi che, purché il giudice di merito abbia enunciato i criteri adottati per la valutazione della prova, seguendo itinerari interpretativi plausibili e si sia informato al principio di completezza, valutando tutti i dati dimostrativi, la motivazione è da ritenere corretta pure se possa dirsi verosimile un'alternativa ricostruzione dei fatti posta a fondamento della statuizione. Prescegliendosi talora, nella verifica della correttezza e della logicità della motivazione, l'argomentazione che non si fondi sulla certezza della ricostruzione operata, ma sulla metodologia adottata. E ciò proprio per la natura di vitium in procedendo che contrassegna l'ipotesi prevista dall'art. 606 lettera e.

Con la conseguenza che sarebbe incensurabile quella decisione (conforme o difforme rispetto all'ipotesi) che sia rispondente ai criteri di valutazione della prova stabiliti dalla legge. Anche se, forse, fra le scelte possibili nella ricostruzione dei fatti sottoposti all'esame del giudice di merito debba risultare quella più probabile, tanto da far soccombere l'alternativa altrettanto logica, purché prospettata e confutata. In caso contrario, finirebbe per accreditarsi la Corte di cassazione di poteri rivalutativi che, come tali, appartengono alla sola cognizione del giudice di merito.

Si vuol dire, cioè, che una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad un diversa lettura o interpretazione (Sez. un., 27 novembre 1995, Mannino). Proprio tale criterio di verifica "esterna" è stato ribadito come il solo compatibile con il sistema dalle Sezioni unite; nel senso che il giudizio del giudice di merito, purché risponda ai criteri di correttezza, completezza e logicità, non è necessario che si prospetti (in assoluto) come il migliore dei giudizi possibile, perché compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato i criteri della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a differenza di altre (Sez. un., 13 dicembre 1995, Clarke; in termini analoghi Sez. un., 31 maggio 2000, Jakani). Il tutto purché il tasso di probabilità logica dell'assetto ricostruttivo sia da ritenere, alla stregua delle regole di valutazione della prova indicate nell'art. 192, comma 1, plausibile, persuasivo, non smentito dall'omesso esame di dati probatori di segno contrario in grado di attribuire al fatto una diversa (ma vincente) valutazione sul piano logico.

Alla base di una tale linea interpretativa sembrerebbe imporsi il postulato dogmatico (ma ricavabile dall'art. 619, comma 1) in base al quale la Corte di cassazione è giudice del procedimento probatorio e non del risultato della prova. Cosicché apparirebbe esorbitante attribuire al giudice della legittimità il compito di verificare la rispondenza a giustizia della decisione pur in assenza di lacune e di aporie motivazionali e la presenza di un apparato argomentativo logicamente incensurabile perché conforme alle regole di inferenza espresse nel paradigma costituito dal sillogisma probatorio e che può esprimersi nella sequenza: massima di esperienza (premessa maggiore), dato probatorio (premessa minore), conseguenza (il fatto provato). Senza contare che moduli "correttivi" della motivazione in fatto che sia solo "insufficiente" sono espressamente contemplati dal combinato disposto degli artt. 547 e 130.

Su tali rilievi occorrerà attentamente soffermarsi più avanti. Sin da ora è opportuno precisare come diverrebbe argomento davvero riduttivo assegnare una valenza "neutrale" al principio che impone al giudice di valutare la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Così da impedire ogni possibilità di verificare se dall'integrale contesto probatorio quale risultante dall'impiego del metodo inferenziale (i "criteri adottati") sia stato acquisito quel risultato, definibile in termini di certezza ipotetica, che ha determinato la decisione. Ne deriva allora che il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione in fatto della sentenza deve necessariamente esaurirsi in questa verifica. Alla quale, peraltro, non è estranea l'analisi della massima di esperienza impiegata, al solo scopo di accertare se tale massima possa così definirsi.

La motivazione, dunque, per essere inattaccabile in cassazione, deve rivelare che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti, altrettanto negativi, di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. un., 23 novembre 1995, Fachini); anche qui nel senso della esternata correttezza dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Tutto ciò dando implicitamente (ma talora anche esplicitamente) rilievo all'attributo "manifesta" che deve contrassegnare l'illogicità e che comporta una più debole verifica delle diverse ricostruzioni prospettate alla stregua dei mezzi di prova la cui incidenza sia stata disattesa.

Nonostante tali premesse, le linee dell'interpretazione giurisprudenziale sull'effettivo contenuto precettivo da assegnare all'art. 606, lettera e, appaiono tuttora contrassegnate, non di rado, da oscillazioni.

Una prima tendenza è assolutamente categorica nell'escludere qualsivoglia opera di controllo del giudice di legittimità che ecceda l'esame del provvedimento denunciato, al fine di verificare la sussistenza di vizi concernenti la motivazione.

Si è così puntualizzato che, nel nuovo ordinamento processuale l'indagine sulla struttura razionale della motivazione, e cioè sul modo di costruire il discorso giustificativo della decisione, deve essere orientato entro un perimetro rigorosamente circoscritto; il sindacato demandato alla Corte di cassazione, infatti, per espressa disposizione normativa, deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari plinti della decisione impugnata, senza alcuna possibilità di spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice del merito si è servito per sostanziare il suo convincimento. Il vizio logico della motivazione, nelle sue varie espressioni - contraddittorietà, illogicità, omessa considerazione di circostanze decisive e, pur anche, il travisamento del fatto deve, perciò, essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali: non vi è, dunque, più spazio - si è affermato - per quell'operazione interpretativa che, sotto l'egida delle precedenti norme regolatrici del processo penale, aveva reso possibile scivolare dalla contraddittorietà, intesa come contrasto analitico tra le varie proposizioni, alla illogicità, concepita come contrasto tra le argomentazioni del contesto motivazionale e la realtà processuale o, addirittura, la comune esperienza ovvero il comune modo di "sentire" un fatto; i due unici vizi di legittimità inerenti alla motivazione dei provvedimenti di merito sono ora la mancanza - che vuol dire difetto assoluto di argomentazioni su uno qualsiasi dei momenti applicativi della decisione - e la illogicità evidente, risultante dallo stesso testo della motivazione (ex plurimis, Sez. I. 30 gennaio 1991, Levante).

Si è osservato così che la misura ed il limite della cognizione della Corte di cassazione sulla legittimità della decisione del giudice di merito sono individuabili dal catalogo dei motivi di ricorso di cui all'art. 606, i quali escludono la deducibilità di ragioni attinenti la individuazione, la cernita, la valutazione dei fatti processuali; in particolare, il vizio (non risolvendosi in mancanza assoluta) di motivazione è circoscritto alla manifesta illogicità che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" ed il potere-dovere di cognizione della Corte è limitato all'esame della struttura logica del documento, con esclusione di verifiche negli atti del procedimento; negandosi che possa ritenersi sussistente un "contrasto con le risultanze processuali" come vizio di motivazione, sostenuto dalla deduzione di circostanze di fatto non risultanti dal provvedimento impugnato, del quale si contestava completezza e razionalità interna (Sez. V, 20 agosto 1991, Iermanò).

Se il ricorrente, perciò, deduca la mancanza di motivazione in ordine all'allegazione di elementi, che si assumono decisivi, il giudice di legittimità deve prendere in esame esclusivamente il testo del provvedimento impugnato e non anche gli atti o i verbali di causa; con la conseguenza che la Corte potrà annullare il provvedimento soltanto nel caso di totale difetto di motivazione o nell'ipotesi in cui detta carenza emerga dal raffronto tra i motivi di appello ed il testo della decisione di secondo grado (Sez. III, 27 marzo 1990, Castaldi).

In una diversa prospettiva, una decisione di estremo interesse, penetrando direttamente nel rapporto tra contenuto della motivazione, intesa come concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata, ricollega, *expressis verbis*, alla motivazione, non soltanto l'indicazione delle prove poste a base della decisione, ma anche l'enunciazione delle ragioni per cui il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. Precisando come le argomentazioni che specificamente riguardano le ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove a favore dell'imputato devono avere lo stesso spessore di adeguatezza e coerenza richiesto per la motivazione delle prove a carico; e nella comparazione delle scelte operate e del privilegio accordato agli uni o agli altri elementi acquisiti va data congrua dimostrazione, senza salti logici. Analogamente, si è affermato in ordine alla motivazione che non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti rivolte dalle parti, relativamente ad una prova cui la parte aveva attribuito un rilevante valore dimostrativo (Sez. IV., 15 novembre 1996, Izzi).

Enunciati, questi, dai quali, dunque, sembrerebbe cogliersi il principio che il giudice prospetta una motivazione illogica (o, forse, soltanto apparente) nell'esternare il suo convincimento quando l'assetto complessivo del suo argomentare non riveli una compiuta analisi critica di ogni elemento portato al suo esame, omettendo di indicare i criteri adottati in relazione sia alle prove a carico sia alle prove a favore dell'imputato.

Sempre nel perimetro del vizio della motivazione, un'altra decisione ha ritenuto illogica una motivazione che, pur riconoscendo la possibilità di acquisire una prova che dimostri in modo diretto la sussistenza o no di un reato o anche di un solo elemento della fattispecie criminosa dedotta in contestazione, ne ha escluso l'ammissibilità sul presupposto della sua non indispensabilità o necessità, dovuta alla presenza di prove indiziarie o logiche ritenute sufficienti per la decisione in ordine al reato nel suo complesso o ad un elemento

di esso; il tutto - prosegue la decisione - in omaggio ad un principio di gerarchia delle prove, implicito nel nostro sistema processuale, in virtù del quale la prova diretta prevale su quella indiziaria e logica, in quanto idonea più di questa a dimostrare il thema probandum ed a costituire, pertanto, fondamento della certezza morale e giuridica che è presupposto indispensabile di una sentenza di condanna (Sez. II, 12 marzo 1995, Ghiani). Da tale statuizione, che meriterebbe di essere meglio decifrata, non è difficile far scaturire, oltre che la prefigurazione di un sistema attestato su una sorta di gerarchia delle fonti probatorie più consona ad un regime informato alle regole della prova legale, soprattutto una non lineare sovrapposizione del vizio consistente nella illogicità della motivazione e l'altro caso di ricorso previsto dalla lettera d, dell'art. 606.

Si è ritenuto, inoltre, ravvisabile, il vizio di motivazione inesistente quando la motivazione, formalmente esistente, sia del tutto avulsa e dissociata dalle risultanze processuali o si avvalga di affermazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa dell'assunto, vale a dire, in tutti quei casi nei quali il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione sia soltanto fittizio, e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. II, 8 febbraio 1992, Maiale). Dunque, si è ancora detto, la motivazione è da ritenere mancante, non solo quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività; il che impone una verifica da parte della Corte di cassazione dei motivi di appello al fine di accertare la congruità e la completezza dell'apparato argomentativo adottato dal giudice di secondo grado, con riferimento alle doglianze mosse alla decisione impugnata, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di cassazione la disamina della specificità delle censure formulate con l'atto di appello quale necessario presupposto dell'ammissibilità del ricorso proposto davanti alla stessa Corte. Una tematica, quella ora ricordata, circa l'estensione dei limiti del controllo della Corte in rapporto agli atti difensivi, purché questi contengano specifiche censure, che autorizza una verifica - sia pure indiretta - del contenuto empirico della decisione, soprattutto sotto il profilo del deficit motivazionale. In tal modo consentendosi l'annullamento della sentenza impugnata a prescindere dal contenuto delle doglianze, ma soltanto in funzione di tale deficit, riguardante tutti gli atti ai quali alla Corte è consentito accedere.

La tematica si pone in una prospettiva che, dietro il dato letterale emergente dall'art. 606, lettera e ("quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato"), nasconde una scelta di più ampio respiro circa il ruolo della Corte di cassazione, per l'insinuarsi di quella cruciale alternativa volta a configurare le funzioni della Corte ora come prevalentemente dirette a realizzare l'uniformità interpretativa anche nell'ermeneusi delle norme che disciplinano il controllo sulla motivazione in fatto, ora come fundamentalmente preordinate a perseguire esigenze di giustizia, verificando pure il giudizio sul risultato della prova.

È chiaro, infatti, che nella misura in cui l'una delle due funzioni finisca per rivelarsi vincente, varia anche la carica ermeneutica destinata a consentire un'interpretazione dell'art. 606 nel suo integrale contesto, conforme alle effettive soluzioni legislative, analizzate nel loro insieme.

Non pare, peraltro, inutile rimarcare come la minuziosa previsione dei "casi" di ricorso e l'irruzione di vizi della sentenza prima non contemplati (o contemplati non come vizi di carattere generale: si allude, soprattutto, alla generale rilevanza dell'inutilizzabilità), tutti incentrati sulla prova, pare dar conto di un qualche disorientamento nelle analisi giurisprudenziali; tanto più che il nuovo processo, come enuncia il preambolo della legge di delegazione, deve uniformarsi ai principi del sistema accusatorio; una enunciazione alla quale, se pure fa da contrappunto l'"alternativa inquisitoria", costituita dall'introduzione dei riti di deflazione dei dibattimenti (che possono, perciò, definirsi l'"altra faccia" del processo accusatorio), rimane come principio base dell'attuale sistema: come è dimostrato dalla regola espressa dall'art. 526, in base al quale il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle acquisite nel dibattimento. Così il contraddittorio tra le parti proprio della fase dibattimentale fa comunque del dibattimento il luogo destinato all'assunzione della prova ed alla valutazione di essa.

Con ciò si vuol dire che alla pienezza del contraddittorio sulla prova non possa fare da riscontro se non un corrispondente indebolimento degli strumenti di gravame di merito; lo comprova, fra l'altro, la previsione del procedimento c.d. "abbreviato" in appello ed una riduzione dei poteri di verifica del giudizio di legittimità che non attengano alla violazione della legge processuale o del diritto alla prova.

22.3. Tornando alla più specifica - anche se complementare - problematica riguardante il travisamento del fatto, una prima linea di tendenza, rilevato che tale vizio non può che essere ricondotto nel quadro delle censure concernenti la motivazione, quale caso di ricorso previsto dall'art. 606, lettera e (diversa è l'ipotesi di utilizzazione di prove non utilizzabili, pur accostata dalla giurisprudenza nel vigore del codice abrogato - in un'ottica in cui l'inutilizzabilità rivestiva un ruolo davvero marginale - al travisamento del fatto), la

previsione che il vizio debba risultare dal testo del provvedimento impugnato ha creato un ostacolo apparso subito insormontabile alla deduzione di una simile censura.

Secondo le impostazioni più radicali, il travisamento del fatto è stato espunto dall'ordinamento, perché altrimenti il giudice della legittimità, che è giudice della motivazione, diverrebbe giudice del contenuto della prova, così da assolvere un compito estraneo a quello devolutogli, essendo richiesto dalla legge che eventuali contrasti siano interni alla motivazione, tanto da escludere la comparazione fra un dato della motivazione e un dato ad essa esterno (Sez. I, 21 dicembre 1992, Zuncheddu). Il tutto in una prospettiva che conduce a non ravvisare nel travisamento del fatto un vizio della motivazione (Sez. III, 11 giugno 1993, Cesco), perché esso implica, ai fini della sua riconoscibilità, un esame comparativo tra quanto ritenuto in ordine a quel fatto e quanto rilevabile, in termini di palese evidenza dagli atti del procedimento.

Ad un ancor più accentuato rigorismo interpretativo si ispira quella tendenza giurisprudenziale la quale, dopo aver affermato che la cognizione della Corte di cassazione è stata drasticamente ridimensionata dalla previsione che il vizio di mancanza e di illogicità della motivazione debba essere "manifesto" e che il vizio stesso debba risultare dal testo del provvedimento impugnato ha, ancora una volta, escluso che il travisamento del fatto possa più trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

In una di queste pronunce, particolarmente elaborata - e fors'anche alquanto suggestiva - la Cassazione (Sez. III, 11 giugno 1993, Tacus), affronta tre temi, costituenti altrettanti ordini di censure: in primo luogo, il controllo giuridico della motivazione da parte della Corte anche nel vigore del codice abrogato; in secondo luogo, il travisamento del fatto; infine, la denuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 606, lettera e, così come interpretato dalla giurisprudenza prevalente, per contrasto con il principio di ragionevolezza.

Sul primo punto la Corte è assolutamente categorica. Sia nel vigore del codice del 1930 sia, ancor di più, nel sistema del codice del 1988, il giudizio ricostruttivo dei fatti ed il giudizio valutativo degli stessi spettano al solo giudice di merito. Alla Corte di cassazione compete effettuare un controllo di logicità esclusivamente ab extrinseco; essa non può sindacare, quindi, il contenuto del convincimento del giudice del merito, ma può soltanto controllare la correttezza degli enunciati, la logicità dei passaggi fra premesse e conseguenze. In sintesi, perché sussista mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione è necessario che nella sentenza non si rinvergano le argomentazioni capaci di dar ragione delle statuizioni conclusive contenute nel dictum finale. L'ordinamento processuale non prevede, infatti, il giudizio di cassazione come terzo grado di merito.

Sul punto concernente il dedotto travisamento del fatto la sentenza è ancor più perentoria: esso non è compatibile né con il precedente né con l'attuale ordinamento processuale.

Nel sistema nel nuovo codice, poi, ancor più che in quello del codice abrogato, il controllo sulla motivazione da parte della Corte deve restare circoscritto all'ambito della pura legittimità. Il che risulterebbe a chiare lettere soprattutto dall'inciso "quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato", figurante nell'art. 606, lettera e: l'inciso non può prestarsi ad equivoci di sorta; esso sta univocamente a significare che la Corte di cassazione non può "risalire dalla sentenza impugnata agli atti del processo dalla sentenza presi in considerazione" perché ciò significherebbe invadere la competenza dei giudici di merito. Il sindacato della cassazione sulla motivazione deve, dunque, "essere limitato al riscontro dell'esistenza di una motivazione logica in ordine ai vari punti del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di verifica dell'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è servito - per supportare il suo convincimento". Il vizio logico della motivazione deve allora essere riscontrato esclusivamente tra le varie proposizioni inserite nella motivazione.

Infine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 606, lettera e, nella parte in cui non consente l'esame degli atti quando venga denunciato il travisamento del fatto, è manifestamente infondata perché la scelta del legislatore "è la più ragionevole possibile", ammettendosi soltanto due gradi di giurisdizione di merito, delle cui decisioni si presume l'esattezza, "col mantenere la Corte di cassazione come istanza di mera legittimità", così da "contrastare l'ipertrofia decisionale non produttiva di migliore giustizia" (cfr. anche Sez. I, 13 novembre 1995, Kanoute).

Un simile, necessario self restraint deriva dall'intera impalcatura del codice riformato che può sintetizzarsi nell'introduzione del principio accusatorio, dal quale dovrebbe discendere "il privilegio del giudizio dibattimentale di primo grado". E ciò perché se la corretta valutazione della prova si forma davanti al giudice di primo grado, l'appello stesso dovrebbe essere contenuto in precisi limiti. E, pur non essendosi il legislatore mosso in questa direzione, ha però tentato di contenere gli sconfinamenti nel merito della Corte di cassazione.

Ne viene fuori una Corte prevalentemente proiettata verso una funzione nomofilattica, il cui compito di garanzia resta rigorosamente circoscritto proprio allo scopo di scongiurare qualsivoglia sconfinamento nel

meritum causae; una logica cui risultano essersi ispirati i conditores e che ha il punto cruciale di rilevanza interpretativa proprio nel regime delle censure concernenti la motivazione.

Resta però nell'ombra il valore da assegnare all'art. 546, comma 3, lettera e, con riferimento alla mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice di merito abbia ritenuto inattendibili le prove contrarie; ma la scelta della Corte, tutta protesa ad una verifica interna al testo del provvedimento impugnato non lascia spazi a soluzioni diverse - quando si verifichi un deficit motivazionale di questo tipo - da quella di restringere al contesto dimostrativo risultante dalla sentenza di merito la verifica del giudice di legittimità.

Al quesito sembra dare risposta un'ulteriore decisione che trattando, ex professo, del vizio di travisamento del fatto, ha precisato che esso, in tanto può essere sindacabile in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi, tassativamente previste, della "mancanza" o della "manifesta illogicità" della motivazione; il che richiede (essendo fuori dei compiti istituzionali della Corte di cassazione l'esame diretto degli atti del procedimento, ai fini del giudizio in ordine alla correttezza o meno della loro valutazione da parte del giudice), la dimostrazione, ad opera del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sì che la Corte di cassazione possa, a sua volta, verificare dal "testo del provvedimento impugnato" (come previsto dall'art. 606, lettera e), se e come quegli elementi siano stati valutati (Sez. I, 1 giugno 1992, De Santis). Con il che sembra che il travisamento del fatto venga più correttamente definito come vizio incidente in modo diretto sulla motivazione, quale espressione della mancanza (ovvero della incompletezza decisiva per essere la statuizione priva delle ragioni per le quali il giudice ha ritenuto non attendibili le prove contrarie) o della illogicità della stessa. Seguendo i medesimi tracciati interpretativi, si è statuito che, in virtù del disposto dell'art. 606, lettera e, è inibito al giudice di legittimità, in tema di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, una disamina degli atti di causa, anche quando venga prospettato il vizio di travisamento del fatto, perché il legislatore ha voluto restringere ed individuare con precisione i poteri del giudice nei singoli gradi di giudizio; il tutto con un'importante precisazione: che, cioè, a tal fine, e però indispensabile che il giudice di merito indichi con puntualità chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali fonda la propria decisione, per consentire all'interessato di formulare le più appropriate censure ed alla Corte di cassazione di esercitare la funzione di controllo, che le è propria (Sez. II, 4 aprile 1992, Vari).

Ne consegue, allora, che le restrizioni interpretative risultano solo apparentemente indebolite da quelle decisioni che, pur affermando la sussumibilità del travisamento del fatto nell'area del vizio della motivazione, ne ammettono la rilevanza solo a condizione che il ricorrente dimostri l'avvenuta rappresentazione al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento. Così, per un verso, da introdurre nella valutazione del giudice gli atti difensivi (oltre che, ovviamente, la sentenza di primo grado) e, per un altro verso, da riversare sul giudice di merito il compito di precludere che possa insorgere anche il solo sospetto che la motivazione non corrisponda alla realtà dei fatti.

È questo, un punto su cui occorre attentamente soffermarsi perché, la linea interpretativa seguita dalla giurisprudenza ormai decisamente prevalente, se non consolidata, che ritiene impercorribile un'irruzione della Corte negli atti del processo, anche quando la motivazione contenga l'indizio che è stato ritenuto esistente un atto inesistente o inesistente un atto esistente - conduce ad estremizzare la nozione di completezza della motivazione allo scopo proprio di evitare che venga surrettiziamente introdotto quel vizio ormai cancellato dall'ordinamento. Il tutto solo in apparente contrasto con il disposto dell'art. 546, lettera e, che non attiene, dunque, al quantum del contesto motivazionale, ma al quomodo delle argomentazioni.

Si spiega allora perché si riscontrino statuizioni le quali prospettano la necessità che il giudice di merito indichi con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali fonda la propria decisione, per consentire all'interessato di formulare le sue censure ed alla Corte di cassazione di esercitare il controllo che le è proprio; così da imporre al detto giudice il dovere di una più diffusa motivazione e comunque di indicare, almeno per sommi capi, gli elementi dai quali risulta la sussistenza del reato. Fino ad affermarsi che il giudice di merito deve assolvere l'obbligo di esporre gli elementi di fatto ritenuti e posti a fondamento del giudizio, perché alla ricostruzione storica della vicenda processuale il giudice di legittimità deve affidarsi nella valutazione dell'adeguatezza, congruità e logicità della motivazione del provvedimento impugnato, secondo la regola posta dall'art. 606, lettera c; con la conseguenza che la completezza della cognizione del fatto si pone come conditio sine qua non perché la Corte di cassazione possa esercitare il suo ruolo di giudice di legittimità, sicché ove tale ricostruzione manchi o risulti frammentaria, s'impone l'annullamento con rinvio del provvedimento medesimo.

Ne scaturisce, dunque, la compatibilità del travisamento del fatto anche con il nuovo sistema, ma la sua rilevanza rimane circoscritta ai casi in cui il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, cui accedono anche, come elementi indicativi delle lacune della decisione, le doglianze dell'interessato alle quali il giudice del merito non abbia dato risposta. Ferma restando l'impossibilità di riscontrare la denuncia alla stregua degli atti processuali in ordine ai quali si contesti l'assenza di verifica o l'illogicità della verifica stessa.

Le Sezioni unite (Sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone), chiamate a pronunciarsi su censure concernenti la dedotta illogicità della motivazione, hanno enunciato due ordini di principi che coinvolgono direttamente la problematica sulla quale si registrano le maggiori tendenze difformi sia della dottrina sia della giurisprudenza.

Hanno ritenuto, in primo luogo, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento e la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Cosicché esula dai poteri della Suprema Corte quella "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera proposizione di una diversa e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali. Il nuovo legislatore, infatti - proseguono le Sezioni unite, battendo un leit motiv, derivante da un assestamento ermeneutico che talora pare più semantico che concettuale - ha voluto evitare che il controllo sulla motivazione si eserciti sul contenuto della decisione, all'uopo circoscrivendo l'opera di controllo alla mancanza e alla manifesta illogicità della motivazione; in più stabilendo che tali vizi devono risultare dal testo del provvedimento impugnato e non da una diversa prospettiva ricostruttiva. La dizione dell'art. 606, lettera e, non lascia, dunque, equivoci quanto al fatto che il sindacato della Corte si estende alla logicità della motivazione, ma non può giustificare la sostituzione dei criteri e delle massime di esperienza adottati dal giudice di merito con altri, invece, prescelti dal giudice di legittimità. E, precisano ancora le Sezioni unite, la illogicità per essere denunciabile in cassazione deve essere evidente, cioè di tale spessore da divenire percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento.

Conseguente, se non addirittura complementare, il secondo principio affermato. E cioè che il travisamento del fatto, in tanto può essere sindacabile in sede di legittimità in quanto risulti inquadabile nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 606, lettera e; richiedendosi, da parte del ricorrente, la dimostrazione della avvenuta rappresentazione al giudice della precedente fase d'impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati (cfr., sulla stessa linea, più di recente, Sez. un., 24 novembre 1999, Spina).

La decisione, a ben vedere, segue solo apparentemente una linea di estremo rigore. La sentenza denunciata in cassazione - si afferma - è congrua (vale a dire, si è uniformata al criterio di completezza) e logica nei suoi passaggi argomentativi che rispondono in modo corretto a tutte le censure; d'altro canto, non è compito della Corte verificare se le argomentazioni della sentenza impugnata siano adeguate al fine di pervenire al suo convincimento o se esse rispondano agli atti del processo. L'apparato argomentativo - si afferma - è logicamente incensurabile di per sé perché le conclusioni corrispondono alle premesse; non è consentito alla Corte "rileggere" gli elementi di fatto posti a base della decisione, mentre, sul piano della "completezza", non è necessario che venga confutata ogni singola censura, occorrendo che ciascun argomento sia logicamente incompatibile con la decisione che è stata pronunciata.

Laddove, però, la sentenza in esame mostra talune incertezze è nell'ammettere che, anche nel sistema del nuovo codice, il vizio di travisamento del fatto assume rilevanza, pur non consentendo la legge l'accesso all'esame degli atti, così da ricondurre tale vizio alla manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulti dal provvedimento impugnato. Tanto da trascurare come, secondo la giurisprudenza prevalente nel regime del codice abrogato, che riteneva censurabile la sentenza per travisamento del fatto, come vizio ravvisabile quando il giudice del merito avesse ammesso un fatto manifestamente escluso dagli atti del procedimento ovvero avesse escluso un fatto manifestamente risultante dagli atti stessi, il vizio venisse costruito nell'area delle censure concernenti la motivazione in quanto determinante la pronuncia di una

decisione avente per oggetto un fatto non provato, ma, in se stesso, del tutto diverso da quello effettivamente e processualmente provato.

Come sia possibile, dunque, rilevare il travisamento del fatto dal testo del provvedimento impugnato resta davvero di difficile comprensione, a parte l'ipotesi, da ritenere quasi del tutto teorica, di un fatto affermato o negato nella parte narrativa e corrispondentemente negato o affermato nella motivazione in diritto; nel qual caso ci troveremmo, però, di fronte ad una motivazione affetta da manifesta illogicità perché manifestamente contraddittoria.

In una posizione diametralmente opposta si pongono quelle statuizioni le quali ritengono che il travisamento del fatto, non soltanto sia denunciabile per cassazione, ma consenta alla Corte di rilevare il vizio denunciato attraverso l'incursione negli atti processuali.

Punto di partenza di talune decisioni è, peraltro, la configurazione del travisamento del fatto come vizio della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, lettera e. Questa norma, si è affermato, nel prevedere come motivo di ricorso per cassazione la "mancanza o manifesta illogicità della motivazione" solo a condizione che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, ha inteso stabilire un limite unicamente alla deducibilità del vizio stesso e non anche ai poteri di accertamento del giudice di legittimità che vanno, invece, desunti dall'oggetto della pronuncia, da emettersi con l'osservanza degli artt. 620, 621 e 623, in base ai quali non solo non è escluso, ma in alcuni casi addirittura richiesto, l'esame degli atti. Ne consegue che il travisamento del fatto, costituendo vizio della motivazione, a norma del richiamato art. 606, comma 1, lettera e, e quindi causa di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546, comma 3, quando emerge dal testo del provvedimento impugnato consente, per il compiuto accertamento in sede di legittimità, l'esame degli atti (Sez. II, 13 luglio 1993, Sgrò).

Ha puntualizzato, ancora, la Corte che la valutazione della prova indiziaria segue un procedimento analogo a quello della prova rappresentativa giacché anch'essa implica il riferimento a massime di esperienza ed il rispetto di un rigoroso ragionamento logico. Ne consegue che il legislatore ha richiesto soltanto una maggiore cautela per quel che concerne l'obbligo della motivazione, dovendo il giudice di merito essere più preciso nell'indicazione delle ragioni che stanno alla base della sua valutazione positiva quanto alla sussistenza dei requisiti di gravità precisione e concordanza degli indizi, richiesta dall'art. 192. Per ciò che attiene ai poteri della Corte, il sindacato in ordine al rispetto da parte del giudice di merito di tali parametri comporta che il controllo sulla logicità e completezza della motivazione, se non può realizzarsi attraverso una rivalutazione del materiale probatorio, non esime il giudice di legittimità dal verificare se la motivazione sia esauriente e coerente. Spetta però alla Corte un sindacato sulle massime di esperienza utilizzate nella valutazione degli indizi, la verifica sulla correttezza logico-razionale del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziaro. Ed in tale opera di controllo il giudice di legittimità deve verificare la capacità del fatto noto di dimostrare il fatto ignoto, anche se non pure il modo in cui il fatto è stato ritenuto noto, salvo che vengano dedotti vizi motivazionali in specifica relazione con la ricostruzione del fatto. Un principio che finisce con il coincidere con il controllo sulla utilizzabilità di determinati atti.

La natura di mezzo di impugnazione del ricorso e l'esigenza, dunque, che gli strumenti apprestati dall'ordinamento non restino confinati, con riferimento all'ipotesi in cui si deduca mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ad un tipo di censura comunque incongruo rispetto alle finalità di tutela che sono alla base della previsione di tali categorie di denunce, induce a talune riflessioni, aventi la sola finalità di evidenziare se l'interpretazione dell'art. 606, lettera e, esposta nella Relazione al progetto preliminare, condivisa da una giurisprudenza ormai consolidata, sia da superare sul piano ermeneutico, altrimenti potendone derivare - così come ipotizzato da una parte della dottrina - dubbi quanto alla conformità alla Costituzione della previsione di un vizio così come strutturato ovvero se la norma in tal modo vivente sia in grado di delineare un assetto armonicamente coordinato al fine di prevenire qualsivoglia irruzione della Corte di cassazione nell'area della valutazione della prova, valutazione demandata in via esclusiva al giudice di merito.

L'obiezione di fondo di ordine generale sta nella constatazione che la Corte di cassazione dovrebbe saggiare la plausibilità argomentativa della decisione sulla base delle sole informazioni che il giudice di merito ha inserito nella motivazione, secondo le sue incensurabili scelte argomentative. Donde la conclusione che l'aver espunto dai vizi della motivazione (o, forse, meglio dalle ipotesi di sindacato davanti alla Corte di cassazione) il vizio di travisamento del fatto (dato che questo si presenta come un vizio della prova che viene travisata) significa aver assegnato al controllo del giudizio di legittimità la mera adeguatezza formale della motivazione disancorandola da ogni verifica sulla sua conformità al processo.

È certo però che la linea giurisprudenziale "permissiva" non sembra recare un utile contributo alla soluzione del problema.

Non può, infatti, ricavarsi dalle disposizioni degli artt. 620, 621 e 623 una regola da cui discende l'attribuzione alla Corte del potere di accedere all'esame degli atti del procedimento. La tesi, pur autorevolmente sostenuta anche in dottrina, secondo cui il divieto di *cognitio facti ex actis* circoscritto al vizio di cui all'art. 606, lettera e, risulterebbe del tutto irragionevole, considerando i poteri di verifica del fatto demandati alla cognizione della Corte a norma degli artt. 129, 620, lettere a ed f, nonché il complessivo sistema dei casi di ricorso enunciati dall'art. 606, si rivela, dunque, non convincente.

La prima argomentazione, quella che fa leva sul disposto dell'art. 129, concernente l'immediata declaratoria, di ufficio, di cause di non punibilità (fatto non sussiste, l'imputato non l'ha commesso, fatto non costituente reato o non preveduto dalla legge come reato, reato estinto, mancanza di una condizione di procedibilità) in ogni stato e grado del processo (compreso, dunque, il giudizio di cassazione), presuppone che la causa di non punibilità "risulti" alla Corte di cassazione, secondo i modelli derivanti dall'art. 606. Il che potrà verificarsi solo alla stregua dell'esame delle sentenze di primo e di secondo grado, dell'imputazione, nonché degli atti difensivi che abbiano eventualmente invocato l'applicazione immediata di una causa di non punibilità. Nè, soprattutto, appare contestabile che, risultando l'epilogo connesso all'applicazione dell'art. 129, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con applicazione della causa di non punibilità, l'ipotesi risulta addirittura agli antipodi con la previsione dell'art. 606, lettera e, potendo in tal caso prospettarsi il solo annullamento con rinvio, contraddetto proprio dall'art. 129.

Il richiamo all'art. 620, lettera a, a norma del quale la Corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio "se il fatto non è previsto come reato, se il reato è estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita", riguarda un'ipotesi, anche qui, da verificare alla stregua dei poteri conferiti alla Corte di cassazione al di fuori del contesto normativo di cui all'art. 606, lettera e. In realtà, a parte le cause di non punibilità, per così dire, "di merito", l'unico problema che può correttamente proporsi è quello della individuazione del *tempus commissi delicti* nei casi in cui venga invocata l'applicazione di una causa estintiva. Ove una tale situazione abbia a verificarsi, o si è al di fuori del vizio di omessa o manifesta illogicità della motivazione, potendo, al più, profilarsi un'ipotesi eclatante di violazione della legge penale, vizio previsto dall'art. 606, lettera b, così da non precludere decisamente alla Corte di cassazione - senza che ne risulti destabilizzata l'organicità del sistema - un acritico accesso agli atti processuali, volto a verificare se la causa estintiva sia effettivamente venuta in essere; o si realizza un vizio della motivazione, nel qual caso la Corte potrà censurare la sentenza ove le argomentazioni concernenti il tempo del commesso reato risultino mancanti o illogiche, alla stregua delle proposte censure.

Infine, la norma di "chiusura" in tema di annullamento senza rinvio, e cioè, l'art. 620, lettera f (in base al quale la Corte pronuncia annullamento senza rinvio "in ogni altro caso in cui... ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari") non sembra eccedere l'ambito delle prescrizioni volte a prevenire, ove non risulti necessaria, l'instaurazione della fase rescissoria, ma sempre nell'orbita dei poteri conferiti alla Corte di cassazione.

Gli unici problemi derivano, semmai, dalla considerazione - di ordine generale - che, una volta ritenuto ammissibile il sindacato sulla mancanza e sulla manifesta illogicità della motivazione, restringere la verifica al mero esame del testo del provvedimento impugnato potrebbe apparire strumento eccedente, ma per difetto, la funzione stessa del sindacato. Fino a prospettare l'evenienza di una decisione dialetticamente ineccepibile nei suoi passaggi argomentativi, ma fondata su premesse del tutto erronee, cui accedono conseguenze che, per essere coerenti con le premesse, non possono essere se non altrettanto erronee.

Decisamente più puntuali appaiono, allora, le critiche con cui si contesta l'esistenza della stessa rigida preclusione all'esame degli atti processuali proprio nel caso in cui venga denunciata mancanza o manifesta illogicità della motivazione, cosa da ricondurre davvero in *medias res* la problematica dei moduli di rilevabilità di tale vizio e l'ambito dei poteri conferiti alla Corte di cassazione.

Pertinente (ed, almeno in apparenza, anche persuasiva) risulta, anzi tutto, la prospettiva che la motivazione di una sentenza di condanna possa essere "pienamente sintonica con il dispositivo ma in tutto o in parte smentita dagli atti processuali"; censurandosi così che, stando alla *communis opinio*, nessun sindacato la Corte possa compiere essendole precluso l'esame degli atti processuali. In particolare, pure considerando il ruolo cruciale dell'art. 546, lettera e, relativo al dovere per il giudice di indicare le ragioni per le quali ritiene non attendibili le prove contrarie, si è subito ipotizzata una sentenza di condanna conseguente ad una prova non risultante dagli atti del processo, osservandosi che in tal caso si potrebbe ovviare all'impossibilità di ricorrere per cassazione ai sensi dell'art. 606, lettera e, evocando la violazione della lettera c, dello stesso articolo, per essersi utilizzata una prova non acquisita al processo. Il tutto facendo leva sul disposto sia

dell'art. 191, comma 1, che rende inutilizzabili le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge sia dell'art. 526 che ribadisce per il dibattimento l'inutilizzabilità di prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel corso dell'istruzione dibattimentale. Di qui la conclusione che una prova di cui non vi sia traccia negli atti processuali, non potendo ritenersi legittimamente acquisita, è da qualificare inutilizzabile.

Si è anche ipotizzata la pronuncia di una decisione di condanna conseguente al travisamento di una prova, non suscettibile di essere ricondotta alla situazione prima considerata, per essere stata la prova stessa legittimamente acquisita; con la conseguenza che tale travisamento, ove non risulti dal testo della sentenza impugnata, non potrebbe essere oggetto di qualsivoglia censura.

Non si è mancato, infine, di prospettare il caso di una condanna conseguente alla mancata valutazione di una prova a favore dell'imputato, senza che tale omissione traspaia dal testo del provvedimento impugnato; anche qui, si è detto, parrebbe precluso il ricorso per cassazione.

Nelle evenienze diverse dalla prima risulterebbe palese l'illegittimità dell'art. 606, lettera e, nella parte in cui preclude di ricorrere per cassazione nelle ipotesi sopra richiamate. Sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione per derivare la sindacabilità del travisamento o dell'omissione della mera circostanza che l'uno o l'altro emerga dal testo del provvedimento impugnato. Ma sarebbe vulnerato anche il diritto di difesa, sotto il profilo della violazione del diritto alla prova; tanto più che l'art. 546, lettera c, impone al giudice di indicare le prove poste a base della decisione e di enunciare le ragioni per cui non ha ritenuto attendibili le prove contrarie. Un dovere privo di consistenza in mancanza di ogni controllo da parte del giudice di legittimità. Il tutto senza che possa assumere rilievo il "correttivo" proposto da talune decisioni della Corte Suprema relativamente alla rilevanza, ai fini del vizio di motivazione non risultante dal testo del provvedimento impugnato, degli atti dell'impugnazione di merito con la quale tale carenza venga fatta valere. E ciò per due ordini di motivi: anzi tutto, perché un simile correttivo non emerge in alcun modo dal sistema della legge; in secondo luogo, perché questa linea interpretativa non tiene conto del fatto che se la sentenza di primo grado non menziona in alcun modo una prova decisiva a favore dell'imputato, solo se il giudice d'appello, nell'indicare tale prova non giustifichi le ragioni per cui la disattende, si ha carenza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, senza la necessità di alcun raffronto con i motivi di appello, mentre tale raffronto è, invece, necessario - pur non essendo il ricorso ammissibile, per non risultare il vizio del provvedimento impugnato - quando la sentenza di appello sia del tutto silente sul punto.

La soluzione data alla prima ipotesi parrebbe correttamente percorribile, anche considerando che nel nuovo sistema l'inutilizzabilità costituisce una categoria di ordine generale e che in una lata nozione di inutilizzabilità dovrebbe rientrare, non soltanto la prova non legittimamente acquisita ma, e a fortiori, anche la prova mai acquisita (quella, cioè, in sostanza, "inventata" dal giudice). Il tutto con due importanti precisazioni: in primo luogo che, trattandosi di vizio di ordine processuale diverso dalla mancanza o dalla manifesta illogicità della motivazione, potrà essere consentito di accedere all'esame degli atti processuali; in secondo luogo, che la rilevanza del vizio non resterebbe condizionata dall'avvenuta deduzione del vizio stesso in grado di appello in tutti quei casi in cui l'imputato sia stato assolto in primo grado e condannato solo in secondo grado ovvero nel caso di ricorso per saltum, che sarebbe qui esperibile non operando il limite di cui all'art. 569, comma 3, che non consente il ricorso diretto in cassazione (tra l'altro) nel caso in cui venga denunciato un vizio della motivazione. Negli altri casi resterebbe da domandarsi - e l'obiezione sembra investire la stessa nozione di inutilizzabilità così come estesa - se il vizio possa essere per la prima volta denunciato in cassazione. Certo, la disposizione dell'art. 191, comma 2 ("L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento"), sembrerebbe consentirlo; rimane però anche da chiedersi che senso possa avere una incursione negli atti processuali da parte della Corte di cassazione, rispetto a censure non dedotte in sede di merito.

Del resto, in dottrina si era acutamente osservato, nel vigore dell'abrogato codice di rito, come la giustapposizione operata dalla giurisprudenza tra vizio logico della motivazione e travisamento del fatto, non fosse da ritenere corretta. E ciò perché se censurare il vizio logico significasse palesare la scorrettezza della operazioni logico-formali nelle proposizioni inserite nella sentenza, non potrebbe ravvisarvi alcuna affinità tra le due situazioni. Proprio stando alla giurisprudenza, ne deriverebbe che l'illogicità del ragionamento non è altro che una forma meno grave di quella incongruenza tra motivazione e risultanze processuali che trova nel travisamento del fatto la manifestazione patologica più acuta.

Il travisamento consiste, infatti, nel contrasto tra la motivazione e gli atti del processo o meglio - come è stato precisato - nella contraddittorietà tra proposizioni probatorie documentate nel verbale e proposizioni probatorie assunte come base argomentativa del discorso giudiziale in fatto. Ma la verifica del contrasto, nella prassi del controllo compiuto dal giudice di legittimità, può condurre assai più lontano del semplice riscontro della divergenza tra i due documenti (sentenza e verbale). L'alterazione del significato delle prove

può, infatti, sfociare nell'apprezzamento delle stesse, secondo moduli tipici del giudizio di merito. Se in qualche caso il vizio può desumersi dal raffronto "esterno" tra i due documenti, è più probabile che esso costringa ad un riesame di tutte le risultanze processuali per far approdare al riconoscimento di un "contrasto" che non è frutto di errore materiale, ma di un ragionato ripudio dell'attendibilità dei dati probatori che pure sembrano univocamente orientati. Se ne trae allora una diversa nozione di travisamento del fatto la cui censurabilità ad opera della Corte non sembra trascinare nell'esame del merito. Senza, cioè, fare riferimento all'aderenza della motivazione alle risultanze probatorie, ma richiamando esclusivamente la sentenza come fondata su un atto probatorio mai acquisito. Occorre allora distinguere il "travisamento" degli atti dal travisamento delle risultanze. Solo nel primo caso il vizio potrebbe avere legittimamente ingresso in cassazione, sotto il profilo della violazione della regola in base alla quale nella motivazione non sono utilizzabili atti diversi da quello assunti nel dibattimento e documentati nel processo verbale.

Pare, però, che le preoccupazioni avanzate dalla dottrina in un sistema in cui il diritto vivente riconosceva la deducibilità del travisamento del fatto come vizio della motivazione, vadano ridimensionate. Oltre tutto, l'analisi compiuta da queste Sezioni unite sulla giurisprudenza formatasi nel vigore del codice del 1930 conduce a ritenere che l'ipotesi della prova "inventata" costituisca un'evenienza assolutamente teorica. Mentre, in effetti, la maggior parte dei casi di travisamento del fatto veniva individuata, nelle specifiche ipotesi esaminate, nel travisamento della prova.

Ciò introduce subito alla seconda ipotesi. Sembra, anzi tutto, che, stando alla giurisprudenza che considera il travisamento del fatto vizio della motivazione, accertabile anche alla stregua delle "risposte" che la sentenza di secondo grado ha fornito all'atto di appello, non è necessario che il vizio debba risultare dal testo (pure solo dalla "narrativa") del provvedimento impugnato: ciò purché la sentenza di condanna non segua ad un'assoluzione in primo grado e senza che possa profilarsi la denunciabilità del vizio attraverso il ricorso per saltum, per la preclusione di cui all'art. 569, comma 3. Quel che, peraltro, lascia l'adito alle maggiori perplessità è la distinzione così operata, che sembra rivelarsi non qualitativamente ma solo quantitativamente orientata, così da creare seri problemi anche quanto al rigore del ricorso alla categoria dell'inutilizzabilità. Del resto, ancora una volta, secondo l'interpretazione giurisprudenziale formatasi nel vigore dell'abrogato codice di rito, il travisamento del fatto era ravvisabile quando il giudice del merito avesse ammesso un fatto manifestamente escluso dagli atti del procedimento ovvero avesse escluso un fatto manifestamente risultante dagli atti stessi. Esso costituiva uno dei vizi della motivazione, determinando la pronuncia di una decisione avente per oggetto un fatto non provato, ma, in se stesso, del tutto diverso da quello effettivamente e processualmente provato. Non si era mancato, peraltro, di rilevare che, così come costruito, il travisamento del fatto introdurrebbe un inammissibile controllo di merito della Corte di cassazione nei casi in cui il giudice abbia dato per esistente (non un fatto, ma) un atto inesistente.

Relativamente all'ultima ipotesi, resta pur sempre decisiva la conclusione che la possibilità di ricorrere per cassazione deve necessariamente derivare dall'essersi provveduto a denunciare la censura - sub specie di difetto di motivazione o di violazione della legge processuale - in base ai principi che presiedono all'effetto devolutivo proprio dell'appello.

Rimane solo il dubbio che la Corte di cassazione, allorché debba decidere sul vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, finisca col controllare più che il giudizio, il testo della sentenza, così - come è stato acutamente osservato - da far smarrire al processo il suo fine di verità.

Ma, una volta riconosciuto il doppio grado di merito, non necessariamente il giudizio di legittimità deve avere ad oggetto la verità empirica del fatto. Il tutto anche considerando che l'art. 111, 6 comma, della Costituzione dà della motivazione non una nozione ontologica, ma condizionata dalle esperienze del discorso argomentativo. Con la conseguenza che non può dirsi arbitrario un sindacato della Corte circoscritto nei termini indicati dall'art. 606, lettera e.

22. La tipologia del sindacato di questa Corte Suprema non subisce, peraltro, decisive varianti in conseguenza dell'operatività delle regole appositamente dettate per il procedimento di revisione e, più in particolare, di quelle che disciplinano la conclusione del c.d. giudizio rescissorio e la struttura della decisione pronunciata all'esito di tale giudizio di impugnazione.

Appare, in primo luogo, opportuno ricordare che, a norma dell'art. 637, comma, 1, la sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527 e 528, seguendo il modello tipico del giudizio di cognizione ed i criteri di utilizzazione indicati dall'art. 526.

Ne consegue, per quel che riguarda più specificamente la decisione, che ai moduli di valutazione della prova prescritti dalle regole generali sul tema si aggiungono le regole di giudizio indicate dall'art. 630, lettera c, che assumono, dunque, una duplice valenza.

L'una derivante dalla verifica astratta imposta in sede di ammissibilità - e della quale si sono presi in esame gli aspetti fondamentali - l'altra dal richiamo di tale precetto alle regole di giudizio dettate per l'ordinario processo di cognizione dagli artt. 529, 530 e 531, a fortiori applicabili anche a conclusione del processo di revisione. Cosicché, pure ai fini del controllo demandato a questa Corte, è necessario non trascurare le variegate formule proscioglitive che assumono rilievo quali regole di giudizio. Una precisazione che appare opportuna considerata la forse eccessiva perentorietà degli enunciati contenuti nella sentenza impugnata alla stregua del procedimento di falsificazione conseguente all'assunzione delle prove nuove; un procedimento che avrebbe anche potuto delineare, all'esito del giudizio, una situazione più prossima alla previsione del comma 2 dell'art. 530 che a quella del comma 1 dello stesso articolo, sotto il profilo della contraddittorietà delle prove, se l'esito proscioglitivo non risultasse incentrato pressoché esclusivamente sulla prova d'alibi. Senza che una simile precisazione comporti irruzione di sorta, da parte di questa Corte Suprema, nel *meritum causae*, e senza che - quel che più importa - possa neppure profilarsi la necessità di alcuna statuizione demolitoria, anche se parziale, della decisione denunciata.

D'altro canto, le censure dei ricorrenti mai affrontano, nè relativamente al giudizio di ammissibilità nè relativamente al giudizio di merito (forse, per l'assenza di un effettivo interesse giuridico a simili doglianze) il tema della formula proscioglitiva.

Quel che occorre allora rimarcare è la duplice valenza precettiva dell'art. 630, lettera c, che eccede anche dallo stesso modello precostituito dalle norme cui esso fa riferimento. L'opera del giudice della revisione, infatti, si sostanzia, da un lato, nell'accertamento della forza dimostrativa delle prove nuove (scoperte o sopravvenute, non acquisite o soltanto non valutate) e, dall'altro lato, nel controllo, che può assumere valenza falsificante delle prove già valutate, così da pervenire ad una verifica complessiva dell'assetto probatorio oggetto di valutazione ai fini della sentenza di condanna ma sulla base delle specifiche acquisizioni del giudizio di revisione.

In tal modo, una volta superato il vaglio della ammissibilità della richiesta per essersi correttamente qualificata nuova (nel senso prima precisato) la prova in quanto noviter reperta o noviter producta, per essersi ritenuta la richiesta stessa non manifestamente infondata, e delibata la prognosi proscioglitiva imposta dal precetto dell'art. 630, lettera c, è consentito al giudice della revisione "rivedere", ma solo alla luce del *novum* (nel senso più volte esplicitato) le sequenze probatorie che hanno condotto il giudice della cognizione a pronunciare la sentenza di condanna.

Fermi restando, poi, ai fini del controllo di questa Corte, il valore esponenziale della sentenza che pronuncia sulla revisione e l'ulteriore verifica sia ai fini della ammissibilità della prova (come si è visto, con possibilità di accesso anche agli atti processuali) sia ai fini del controllo della decisione di merito, con l'ampliamento conoscitivo derivante dal giudicato, che rende indispensabile una comparazione della decisione emessa ai sensi dell'art. 637 con le sentenze di merito pronunciate in sede di cognizione.

Senza che però un tale scrutinio implichi, con l'irruzione nell'esame degli atti processuali, una verifica ab intrinseco, restando sempre e comunque, il controllo di legittimità circoscritto negli ambiti indicati per il sindacato sulla motivazione dall'art. 606, lettera e, secondo i criteri sopra diffusamente esposti.

Si tratta comunque di una solo apparente deviazione dagli usuali sistemi di controllo di legittimità, perché il documento su cui tale controllo viene ad incentrarsi resta sempre e comunque la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di revisione, allo scopo di verificare se siano state osservate le regole procedurali che disciplinano la motivazione in fatto, secondo scadenze immanenti alle esigenze confutatorie della mancanza o della illogicità della motivazione della sentenza di revisione.

23. Su un'altra regola di giudizio deve questa Corte soffermare il suo esame, quella prevista dal più volte ricordato art. 637, comma 2; una regola, che come si è visto, è stata, di frequente non correttamente inclusa nella verifica sull'ammissibilità della prova che ha, invece, un suo autonomo (duplice) spazio prescrittivo nel precetto dell'art. 630, lettera c.

Posto, però, che tale ultima disposizione ha il complementare compito di descrivere la finalizzazione del giudizio di ammissibilità, emerge evidente la sua proiezione verso il giudizio di merito, solo ove si separi per un momento la sua connotazione, strutturale dalla sua connotazione teleologica.

Sotto quest'ultimo profilo, appare chiara la sua finalizzazione verso gli approdi proscioglitivi descritti dall'art. 632 nella duplice valenza sopra rilevata.

Il punto di rilevanza ermeneutica dell'art. 637, comma 2, è, invece, da ricollegare direttamente alle regole di giudizio sopra ricordate, ed impone al giudice della revisione di osservare una prescrizione, anche qui, solo apparentemente derogatoria rispetto alle usuali regole di giudizio da utilizzare nel processo di cognizione. Così da conformarsi al valore cruciale della prova nuova quale valutata dal giudice della revisione ed alla sua

potenzialità a confutare le valutazioni derivanti, ma sulla base di un diverso assetto probatorio, dalla sentenza di condanna.

La disciplina diventa agevolmente comprensibile solo ricordando i principi di diritto enunciati da queste Sezioni unite a proposito dell'ampia fascia di verifiche cui è informato il giudizio di ammissibilità che è anche finalisticamente orientato a precludere un'introduzione surrettizia del giudizio di revisione, o forse pure soltanto a consentire che il punto di rilevanza interpretativa resti comunque soltanto il novum, rispetto al quale il già delibato, assume una funzione passiva e servente all'opera di falsificazione.

In tal modo, se il giudizio conclusivo sulla richiesta di revisione ritenuta ammissibile dovesse essere effettuato "esclusivamente" sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di cognizione, si realizzerebbe un eccesso rispetto al fine tipico che contrassegna il giudizio di revisione ed i suoi rapporti con la cosa giudicata. Perché in un simile caso il novum - nascente dalla delibazione preliminare - si confonderebbe con il novum rilevante ai fini della formulazione della regola di giudizio, pur essendo i due momenti, anche se convergenti verso un medesimo risultato, distinguibili tanto su un piano logico tanto sotto il profilo diacronico. Ne consegue allora che la novità e la rilevanza della prova vanno a costituire la misura entro la quale deve formularsi la regola di giudizio, giacché, in caso contrario, l'estromissione dell'opera, talora "mediatoria", della prova nuova, quale punto di avvio per la progressiva opera falsificante della prova già valutata, oltre a rivelare un solo apparente vincolo eziologico rispetto alla regola di giudizio, rende anche palese che, questa volta, si è pervenuti, pur non violando le regole che disciplinano il giudizio di ammissibilità, a realizzare gli effetti propri di una impugnazione tardiva; un modello incompatibile con il giudizio di revisione.

Ma, una volta ritenuto legittimo il passaggio alla fase del merito, la valutazione della prova da parte del giudice della revisione non subisce limitazioni di sorta, sempre sul presupposto che ogni nuova valutazione non potrà mai prescindere, nell'esame di ciascuna sequenza probatoria, dalla prova nuova; fino a ricostruire, secondo gli ordinari criteri inferenziali il fatto per cui è intervenuta condanna.

Sempre considerando che una simile seriazione può essere oggetto del sindacato di legittimità sotto il profilo sia della mancanza e della manifesta illogicità della motivazione, sia della violazione di legge e, più in particolare, dell'art. 637, comma 3, inteso nella sua massima valenza prescrittiva, in grado di condizionare in negativo anche l'uso di una motivazione rigorosa nell'osservanza dei criteri di inferenza, ma condizionata dalla contraddittoria e surrettizia introduzione di un giudizio "rescissorio" rivelatosi, sia pure ex post, contra legem.

24. Tutte le censure, da quella concernente le ragioni del viaggio della <B.> a Riano (nel quale assume rilievo l'alternativa tra l'invito-trappola e la spontanea iniziativa della vittima avente lo scopo di definire una volta per sempre la vicenda relativa alla "tresca" tra il <P.> e la <A.>) a quelle relative al rinvenimento della ricevuta di pagamento dell'ICI, all'assenza di ogni telefonata del <P.> alla sua amante la mattina del 3 agosto, alla stessa dinamica omicidiaria, al ruolo di "terzi", alla tardività della denuncia, alla rivelazione del <P.> che il preteso amante della moglie di cui alla telefonata di persona identificata poi nell'<A.> fosse un postino, all'acquisto dell'anello, all'incontro fra i due amanti, alle ecchimosi rilevate sul corpo del <P.> (in ordine alle quali è stato fornito dalla Corte territoriale un ampio e coerente assetto dimostrativo) restano sovrastate dalla correttezza della motivazione della decisione impugnata circa la validità dell'alibi del <P.> e dalla conseguente esclusione che costui abbia potuto trovarsi in casa della <A.> nel periodo di tempo in cui venne consumato il delitto.

La prova d'alibi è, infatti, per definizione, la classica prova contraria o negativa, di tipo indiretto, la quale, al fine di inficiare l'ipotesi ricostruttiva dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato prospettata dall'accusa in ordine al fatto descritto nell'imputazione, mira a confermare un'asserzione che nega il fatto principale, dimostrando autonomamente l'esistenza di un fatto diverso che, per il principio logico di alternatività, si palesi incompatibile col primo (Sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro).

La sentenza di primo grado ha definito l'alibi "caduco, privo di consistenza e comunque non dimostrato se non nei riferimenti temporali tutt'altro che certi". Dopo aver descritto le dichiarazioni del <P.> sui suoi movimenti la mattina del 3 agosto (esce da casa intorno alle 6,45, giunge in ufficio intorno alle 7,45, alle 10,15 circa vi si allontana perché incaricato dal maresciallo <Di D.> di acquistare presso il vicino negozio di ferramenta le chiavi della palestra dell'Istituto; approfitta dell'incarico affidatogli per recarsi all'ufficio del catasto, per fare rientro in ufficio intorno alle 11,15-11,30), la decisione dà atto del sicuro ingresso del <P.> presso la Scuola Superiore, risultando la sua firma sul foglio di presenza, per essere egli stato notato dai suoi colleghi alle 7,30-8 di quella stessa mattina e successivamente, alle 10-10,30 da numerosi altri suoi colleghi di lavoro. Ha precisato, anche che <F. G.>, operaio presso l'Istituto, ebbe a dichiarare che aver ricevuto dalle

mani del <P.> il duplicato delle chiavi, una circostanza confermata dal maresciallo <Di D.> e dall'agente <G.>, rimarcando, però, che tale acquisto non risulta comprovato da alcun dato documentale.

Quanto, poi, al passaggio del <P.> negli uffici del catasto, non risulterebbe alcun elemento di conferma delle sue dichiarazioni, precisandosi che, oltre tutto, non era necessario che al ritiro delle pratiche dovesse necessariamente provvedere il presentatore, essendo sufficiente che una qualsiasi persona esibisse la ricevuta con il relativo numero di protocollo, nè che la pratica dovesse essere ritirata lo stesso giorno della presentazione; così da destituire di ogni valenza probatoria il documento contenuto nella valigetta 24 ore del <P.>.

Posto che il <P.>, prosegue la sentenza, fece ritorno all'Istituto verso le 11,30, era a sua disposizione circa un'ora e mezza, un arco di tempo che, considerati i corrispondenti tempi di percorrenza da via Piero della Francesca a Via Matteotti a Riano e ritorno, era perfettamente compatibile con la consumazione dell'omicidio. Senza considerare che la possibilità per il <P.> di uscire e rientrare in Istituto a suo piacimento era circostanza acclarata da svariate prove testimoniali.

La Corte di assise di appello ha ritenuto di condividere "appieno le considerazioni del primo giudice, più che puntuali nella dimostrazione del mancato riscontro probatorio dell'assunto difensivo e, comunque, la piena compatibilità dell'azione omicidiaria con la durata dell'assenza dal luogo di lavoro dell'imputato, peraltro liberissimo di entrare e di uscire senza alcun controllo, anche se dovesse essere dato per provato il suo accesso nel negozio di ferramenta".

A giudizio di queste Sezioni unite la validità della prova d'alibi risulta riuscita considerando le articolate argomentazioni contenute nella sentenza di revisione, così da relegare le doglianze avanzate dai ricorrenti sul punto o alla deduzione di vizi direttamente incentrati nel meritum causae ovvero alla doglianza della mancata rilevazione del "travisamento" del fatto ex actis, una denuncia non più consentita nel sistema del codice del 1988.

Per valutare con la massima correttezza metodologica gli argomenti adottati dal giudice della revisione, occorre muovere dai criteri seguiti dalla Corte perugina in ordine alla valutazione delle prove nuove o perché noviter repertae o perché noviter productae (in quanto non valutate nel giudizio di cognizione).

Un ruolo cruciale assumono nella motivazione della sentenza impugnata le prove testimoniali e documentali riferibili alla presenza del <P.>, nelle ore in cui fu consumato il delitto, negli uffici del catasto.

È evidente, anzi tutto, che tali prove non devono essere esaminate isolatamente ma nel contesto complessivo che rende credibili le argomentazioni in ordine all'effettiva presenza del <P.> in tali uffici, avendo la Corte territoriale individuato una serie numerosa di riscontri di quanto a suo tempo dichiarato dal <P.> e non valutata (o non potuta valutare) dal giudice della cognizione; per di più, considerando talune nuove prove come dotate di univoca capacità demolitoria delle prove già valutate (si pensi soltanto a quelle - di supporto generico - sulle quali i giudici della cognizione hanno fondato il giudizio sulla "libertà" concessa al <P.> di entrare ed uscire a suo piacimento dall'Istituto, specificamente confutate dal novum).

Anzitutto, la deposizione del geometra <B.>. Costui, presa visione della pratica "<P.>", recante il numero di protocollo immediatamente precedente a quello della pratica "<M.>", ha dichiarato di essere giunto al catasto alle 10-10,30, di essersi posto in fila prima per accedere al tecnico di turno e, quindi, davanti al protocollo e che "al momento di ritirare la pratica mancava un timbro sulla... planimetria", tanto da essere stato costretto a tornare successivamente per il ritiro della pratica stessa. Un dato che secondo la decisione qui impugnata riscontra ampiamente, anche quanto alle modalità dell'episodio ed alle fattezze fisiche del testimone, le dichiarazioni rese dal <P.> nel suo interrogatorio dell'8 novembre 1993.

Ulteriore conferma di tali dichiarazioni viene individuata nella testimonianza del geometra <E. R.> (la donna descritta dal <P.> come quella che "portava gli occhiali in mezzo al naso per leggere da vicino e con i capelli corti") che, oltre a riconoscere, per propria la firma apposta in calce alle pratiche "<T.>" e "<M.>" e a dichiarare di aver trasferito le due pratiche nella stanza della registrazione perché venissero protocollate, ha riferito che nel 1993 utilizzava gli occhiali da vista, seppur non continuativamente, per poter leggere da vicino.

Ancora, la deposizione di <M. D. G.>, individuata nell'interrogatorio del <P.> come la "persona di nome <M.>, coniugata <G.>, addetta al settore C, che il dichiarante riferì di aver cercato di contattare la mattina del 3 agosto e che seppe dall'impiegata <L. M.>" - descritta dal <P.> come "l'altra impiegata dai capelli biondi" - essere in malattia. La <D. G.> ha dichiarato di non aver informato il <P.> del suo improvviso ricovero avvenuto proprio il 4 agosto, soffermandosi sulla frequenza dei rapporti di "lavoro" con il condannato. La <M.> ha, a sua volta, dichiarato di essere stata richiesta da una persona di cui, dato il tempo trascorso, non ricordava le fattezze, della <D. G.>.

Ulteriori riscontri vengono individuati nelle dichiarazioni di altre persone presenti negli uffici del catasto all'ora indicata dal <P.> circa la dinamica di significativi episodi che solo chi fosse stato presente in detti uffici avrebbe potuto raccontare.

Si sono, poi, già descritti, quando sono state esaminate le censure in ordine all'ammissibilità della prova, la valenza dimostrativa delle procedure relative alle pratiche di accatastamento ("<T.>") e di frazionamento ("<M.>"), il rilievo dell'accertamento della precompilazione della ricevuta provvisoria sottoscritta dal <P.> e rinvenuta nella valigetta 24 ore, richiesta solo nel caso in cui la pratica, non disbrigata subito, venisse ritirata dal presentatore in un momento successivo; una prassi di norma non seguita dal <P.> che il 4 agosto si vide costretto ad utilizzare, considerata l'assenza all'interno dell'ufficio della sua referente <M. D. G.>.

In tale quadro, correttamente il giudice a quo ha assegnato valenza probatoria alla testimonianza del consulente <G.> che, oltre ad riferire in ordine all'identità della grafia del <P.> con quella del compilatore di entrambe le copie della ricevuta provvisoria, ha precisato che tale ricevuta "era stata scritta in originale e non a ricalco e che entrambe le ricevute... erano state scritte di pugno dal <P.> in una situazione di appoggio precario, in quanto alcune caselle erano state sbarrate con la crocetta, al di fuori del quadratino presente nel modulo". Il tutto senza che, peraltro - un elemento quanto mai significativo - fosse rinvenuto nella valigetta alcun altro modello in bianco di ricevuta provvisoria.

Sempre circa l'effettiva presenza del <P.> negli uffici del catasto al mattino del 4 agosto 1993, la sentenza impugnata ha correttamente assegnato valore probatorio all'esame del tabulato delle telefonate in uscita dal suo telefono cellulare comprovanti, per un verso, gli stretti rapporti con gli interessati alle pratiche da accatastare nonché l'urgenza di esse e, per un altro verso, l'insussistenza di ogni chiamata diretta ad incaricare altri per il disbrigo degli accatastamenti.

In tale quadro assumono valore davvero significativo secondo le argomentate precisazioni della sentenza impugnata, i riscontri costituiti dagli scontrini fiscali del negozio di ferramenta, le motivazioni delle reiterate telefonate del <P.> presso l'ufficio della moglie - che aveva ingiunto alle sue colleghe di non rivelare al marito il permesso che aveva richiesto - e soprattutto i dati documentali e testimoniali attestanti gli orari di uscita e di rientro del <P.> dall'Istituto Superiore di Polizia, che finiscono per riempire tutto l'arco della mattinata del 4 agosto, secondo modelli di inferenza inconfutabili. Seguendo un'operazione di corretta demolizione e ricostruzione dei dati valutati sia dalla Corte di assise di primo grado sia dalla Corte di assise di appello, tanto - come si è visto - da relegare implicitamente nell'irrilevanza la consulenza <F.>, che questa Corte ha già ritenuto prova inammissibile in quanto non rientrante nella nozione di prova nuova.

Autorità: Cassazione penale sez. un.

Data: 25 marzo 1998

Numero: n. 6

Parti: Giangrasso

FATTO

Con ordinanza in data 19.7.96 la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, presentata da A. G., in relazione alla sentenza n. 716/93, emessa dal Tribunale di Palermo in data 30.9.93, con la quale in ordine ai reati di peculato (nella sua qualità di assistente capo della Polizia di Stato si era appropriato della somma di lire 113.000 sequestrata ad H. A.) e falso (aveva soppresso, per commettere il peculato, il foglio del registro in cui era stato annotato quanto sequestrato all'H.), unificati col vincolo della continuazione, gli era stata applicata la pena di un anno e sei mesi di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale. La richiesta era stata fondata su fatti nuovi emersi nel corso del procedimento disciplinare a carico del suddetto e che, valutati unitamente a quelli già esaminati nel giudizio di cognizione, avrebbero dimostrato la sua innocenza.

La Corte territoriale, pur manifestando perplessità sull'ammissibilità del giudizio di revisione in relazione alla sentenza di patteggiamento, ha aderito alla corrente giurisprudenziale che lo ritiene compatibile, ma ha ritenuto che difettesse nel caso in esame la novità delle prove (documentale e testimoniale) e comunque l'efficacia dimostrativa delle stesse ai fini del proscioglimento.

Avverso l'ordinanza suindicata il G. ha proposto ricorso deducendo violazione di legge per il mancato rispetto del contraddittorio perché la Corte, anziché limitarsi a verificare se la richiesta di revisione fosse stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge ovvero "ictu oculi" fosse manifestamente infondata, quindi a fare una valutazione astratta dell'idoneità del "novum" ad incidere favorevolmente sulla valutazione delle prove acquisite nel giudizio di cognizione, aveva proceduto ad una complessa ed articolata valutazione critica degli elementi addotti, così inglobando nella fase rescindente quella rescissoria, incorrendo in una nullità e anticipando la decisione senza l'instaurazione del contraddittorio fra le parti. Il ricorrente deduce, altresì, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui gli fa "carico di una condanna ingiusta" in conseguenza della mancata scelta di un diverso rito che avrebbe consentito una più approfondita valutazione delle prove; così omettendo di considerare che l'istituto della revisione è fondato sull'interesse pubblico e superiore di attuare la giustizia sostanziale. Soggiunge il ricorrente che per altro verso, pur negando l'esistenza di prove nuove, la Corte di Appello, contraddicendosi, ha ritenuto irrilevanti quelle prospettate, senza considerare che l'art. 631 c.p.p. comprende anche il caso in cui gli elementi addotti, sopravvenuti o preesistenti ma acquisiti agli atti dopo la condanna, conducano ad una situazione d'insufficienza o di contraddittorietà della prova.

Il ricorso è stato assegnato alla VI Sezione penale della Cassazione.

Il Procuratore Generale, con requisitoria del 30.5.97, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite (sentenze 8.5.96, De Leo e 26.2.97, Bahrouni), ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, mancando un "giudizio" nel procedimento di applicazione concordata dalla pena, in cui vi è rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa in contropartita di evitare l'alea di un processo ordinario e di ottenere una consistente riduzione di pena. Sul piano sistematico, poi, ove si ammettesse la revisione, si perverrebbe alla celebrazione di quel giudizio ordinario cui l'imputato ha rinunciato.

Per altro verso, la revisione è l'applicazione estrema del principio costituzionale che assegna al processo penale il compito dell'accertamento della verità ed il patteggiamento è una vistosa deroga a tale direttiva perché consente l'inflizione di una pena senza un previo giudizio di colpevolezza e quindi senza un compiuto accertamento della verità, sulla sola base di un accordo tra le parti, in ordine al quale la verifica giudiziale, in punto di responsabilità, è limitata all'evidenza dell'innocenza (art. 129 c.p.p.). Conseguisce che o si rispetta l'intima natura pattizia che lo rende insuscettibile di revisione o l'istituto del patteggiamento deve ritenersi incostituzionale.

Peraltro, rilevata l'esistenza del contrasto di giurisprudenza sull'applicabilità dell'istituto della revisione alla sentenza di patteggiamento, il P.G., in via subordinata, ha chiesto che il ricorso fosse rimesso all'esame delle Sezioni Unite. La VI Sezione penale, con ordinanza dell'8.10.97, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite,

evidenziando che la questione dell'applicabilità della revisione alla sentenza di patteggiamento è stata risolta in senso affermativo dalla stessa Sezione (sentenze 14.12.93 n. 11420 e 1.9.94 n. 1702) in base all'equiparazione di siffatta pronuncia, salvo diversa disposizione di legge che sul punto di cui trattasi non si rinviene, alla sentenza di condanna (art. 445 co. 1 c.p.p.). Ha, però, rilevato che successivamente la II Sezione penale (sentenza 12.4.95 n. 5459), pur ritenendo applicabile la revisione alla sentenza di patteggiamento, ha precisato che sarebbe in contraddizione con la logica del sistema consentire all'imputato di utilizzare, a detti fini, mezzi di prova ch'erano stati indicati ed ai quali ha volontariamente rinunciato, impedendo al giudice di prenderli in considerazione. Sicché, in riferimento alla sentenza emessa a norma dell'art. 444 c.p.p., il concetto di "prova nuova" deve essere inteso diversamente da quanto sino ad ora è stato affermato da larga parte della giurisprudenza della Corte Suprema e cioè che è tale ogni mezzo, preesistente o meno alla sentenza di condanna, non portato a conoscenza del giudice (Cass. 11.4.94 n. 595, 11.3.96 n. 39, 18.7.96 n. 2562). D'altra parte, è legittimo dubitare della compatibilità della revisione con la sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti sotto il profilo che la rinuncia dell'imputato ad avvalersi dei possibili mezzi di difesa possa essere condizionata dalla riserva di avvalersene successivamente. E l'indirizzo delle Sezioni Unite (sentenza 18.4.97 n. 3600), secondo il quale la sentenza di patteggiamento non ha natura accertativa di responsabilità e la sua equiparazione alla sentenza di condanna è solo in punto di applicazione della pena, se pur dettato per escludere la revoca di diritto della sospensione condizionale a norma dell'art. 168 c.p. per effetto di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., pone un problema di principio in via generale, che incide, quindi, sulla questione in oggetto. Con l'ulteriore requisitoria scritta del 26.2.98 il P.G. ha posto in rilievo le ripetute affermazioni della Corte Costituzionale relative al processo penale preordinato all'accertamento della verità materiale, con la configurazione del pubblico ministero come organo di giustizia deputato a tale ricerca e con l'affermazione dell'estraneità al sistema costituzionale di un processo ispirato ad una logica pattizia e di contesa; ed ha concluso dubitando della compatibilità dell'istituto del patteggiamento con i principi contenuti negli artt. 3,24,25,27,101,111,112 della Costituzione. Il Primo Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando l'udienza camerale del 25 marzo 1998 per la decisione.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione di diritto che ha dato luogo alla rimessione alle Sezioni Unite è se sia ammissibile il giudizio di revisione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Le decisioni affermative si basano sulla funzione del rispetto della verità che l'ordinamento attribuisce all'accertamento penale, come linea di tendenza tesa ad escludere ogni interpretazione che obblighi a mantenere ferma la situazione scaturita dal cristallizzarsi del quadro probatorio risultante al momento dell'accordo sulla pena, quando esso (successivamente) riceva una radicale smentita; e l'idoneità della sentenza di patteggiamento a passare in giudicato renderebbe irrilevante il riferimento contenuto nell'art. 648 c.p.p. alle sole "sentenze pronunciate in giudizio", per la possibilità di applicare l'istituto della revisione anche ai decreti penali di condanna che toglie vigore alle argomentazioni di quanti vorrebbero far discendere dal diverso regime della prova proprio del patteggiamento argomenti contrari all'ammissibilità della revisione (Cass. Sez. VI 26.10.93, Trommacco). Altre decisioni che pervengono ad analoghe conclusioni fanno leva sull'equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna (art. 445 co. 1 c.p.p.), salva diversa disposizione di legge che non si rinviene nel caso in esame (Cass. Sez. VI 15.4.94, Costagliola), pur distinguendo, con riferimento alla prova nuova (art. 630 lett. c) c.p.p.), che tale non può essere quella che, proprio in ragione dell'accoglimento della richiesta di applicazione della pena, non sia stata oggetto di valutazione da parte del giudice per volontaria determinazione delle parti che in tal modo ne hanno impedito l'acquisizione e la valutazione:

sarebbe contrario alla logica del sistema far rientrare in sede di revisione prove già acquisibili al momento della richiesta stessa (Cass. Sez. II 12.12.94, Muffari).

Per quanto attiene al contrasto di giudicati (art. 630 lett. a) c.p.p.), è stato affermato che il patteggiamento costituisce un negozio giuridico processuale, ma i limiti che l'ordinamento pone al potere dispositivo delle parti, attraverso i poteri conferiti al giudice, non privano il provvedimento delle caratteristiche essenziali a farlo ritenere "sentenza di condanna" (Cass. Sez. IV 31.3.95, Palmisciano).

L'orientamento di segno contrario, che ha escluso la compatibilità fra l'accertamento derivante dalla ratifica dell'accordo delle parti e quello contenuto nella sentenza emessa all'esito del giudizio ordinario, ha però precisato che l'esigenza di giustizia sostanziale diretta a superare il contrasto fra giudicati potrebbe essere attuata applicando analogicamente l'ottavo comma dell'art. 669 c.p.p. (Cass. Sez. III ordinanza 10.7.96, Petrino).

2. Per risolvere la questione è necessario osservare che la revisione, che presuppone il "giudicato", è stata espressamente disciplinata dal legislatore quale istituto applicabile unicamente alle sentenze di "condanna" ed ai decreti penali di "condanna" divenuti irrevocabili (art. 629 c.p.p.), ovverosia alle sole decisioni che comportano il riconoscimento della responsabilità dell'imputato per un determinato reato e l'applicazione della relativa pena (Cass. Sez. I 9.11.94 Ponzetta), sicché l'estensione dell'istituto alla sentenza di patteggiamento può discendere solo dalla sua equiparabilità (a tal fine) ad una pronuncia di condanna con accertamento pieno e incondizionato dei fatti e delle prove, quale necessaria premessa per ritenere l'imputato responsabile ed applicargli la pena (Corte Costituzionale sentenza n. 251/91).

3. Benché non siano mancati contrasti, per divergenti orientamenti interpretativi, sulla natura della sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti fra pronunce della Corte Costituzionale e decisioni della Corte di Cassazione, è stata tuttavia raggiunta una convergenza sostanziale sul punto della diversità ontologica fra la sentenza di patteggiamento e la sentenza di condanna. La sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non contiene un accertamento del reato ed un giudizio di colpevolezza: è una pronuncia, sulla base degli atti, di applicazione della pena sull'accordo delle parti, ratificato dal giudice dotato di autonomi e consistenti poteri di controllo, dei quali deve dare adeguata ragione (Corte Costituzionale sentenza n. 313/90 e Cass. Sez. Un. sentenza 27.3.92, Di Benedetto); è espressione della funzione giurisdizionale ma non consegue ad un giudizio di colpevolezza basato sull'accertamento della fondatezza dell'accusa e della responsabilità dell'imputato, con la pena indicata dalle parti che non può essere modificata dal giudice i cui poteri, autonomi ma circoscritti (art. 444 co. 2 c.p.p.), si restringono, ove non debba pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., alla valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell'applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché della congruità della pena (Corte Cost. sent. 313/90). Funzione del giudice, dunque, limitata dall'esercizio del diritto di veto nel caso in cui ritenga non applicabile l'accordo (Sez. Un. 26.2.97, Bahrouni). Conseguenza la non equiparabilità della sentenza di patteggiamento a una "pronuncia di condanna", se non nella parte che la giustifica per l'affinità che s'individua nel solo punto relativo all'applicazione della pena (Sez. UN. 8.5.96 De Leo), non potendo derivare altri effetti per l'assenza della componente capace di produrli, costituita dal riconoscimento giudiziale completo della responsabilità dell'imputato. E non muta la natura della sentenza emessa a norma dell'art. 444 c.p.p. se la pronuncia avvenga all'esito del dibattimento (art. 448 co. 1 c.p.p.) ritenendo il giudice ingiustificato il dissenso del P.M., in quanto anche in tal caso occorre riportarsi al momento della presentazione della richiesta ed alla situazione probatoria (lato sensu) di allora, ai fini dell'applicazione del rito speciale. Nè è senza significato che già nella stessa intitolazione dell'istituto ("Applicazione della pena su richiesta delle parti") il legislatore ha negato a questo specialissimo rito la qualifica di "giudizio", riconosciuta invece - oltre che, ovviamente, a quello ordinario - agli altri procedimenti speciali ("abbreviato", "direttissimo", "immediato"). Si aggiunga, peraltro, che anche nella parte riguardante l'irrogazione della pena (inflitta dal magistrato nei casi di procedimento previo giudizio, o da lui applicata "su richiesta delle parti" nel caso di patteggiamento), ossia in quella che è la sola area di equiparabilità fra la sentenza ex art. 444 e la "pronuncia di condanna" (art. 445 co. 1), i due modelli processuali non mancano di registrare ulteriori profonde differenze. Infatti, per bilanciare la rinuncia delle parti al "diritto alla prova" (art. 190 c.p.p.), la sentenza di patteggiamento non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né l'applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza (tranne la confisca obbligatoria); non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi (art. 445 co. 1 c.p.p.), non comporta l'iscrizione - ulteriore, rilevante conferma della non generale comparabilità alla sentenza di condanna - nel certificato generale e penale rilasciato dal casellario giudiziale a richiesta degli interessati (art. 689 co. 2 lett. a) n. 5 c.p.p.); e soprattutto - caso unico - il reato si estingue alle condizioni previste e così pure gli effetti penali e, in specifiche ipotesi, l'applicazione della pena non è di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale (artt. 163 e 164 c.p. e 445 co. 2 c.p.p.).

4. Si è obiettato che non sono le parti a poter disporre dell'interesse pubblico alla punizione del reato, poichè è compito esclusivo del giudice ad altri non delegabile né in alcun modo surrogabile l'accertamento giudiziale della responsabilità penale. Al riguardo è da osservare che l'affermazione, teoricamente esatta nella sua astratta portata, non è di per sé idonea a modificare la struttura dell'istituto quale è stato concepito e voluto dal legislatore. Se con essa, infatti, si vuol dire che l'accertamento giudiziale della responsabilità non è surrogabile né identificabile col riconoscimento di colpevolezza che sarebbe implicito nella richiesta del patteggiante, il rilievo è tanto condivisibile che queste Sez. Un. (sentenza 8.5.96, De Leo) si son date già cura di sottolinearlo proprio per escludere che la relativa sentenza possa ritenersi fondata su un accertamento di responsabilità "ope iudicis". Se, viceversa, si vuol dire che un tale accertamento sussiste perché in tesi non può non sussistere, scambiando così il "dover essere" con "l'essere", resta allora da dimostrare come un tale

enunciato sia conciliabile con una disciplina legislativa che, al contrario, limita l'intervento del giudice alla verifica di "correttezza" della richiesta o dell'accordo sulla pena - salva solo l'eventualità del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. - nei sensi sopra indicati (art. 444 co. 2).

È, peraltro, da rilevare che il diritto alla prova nel procedimento penale, con la connessa disponibilità delle parti, è principio generale (art. 190 c.p.p.), espressamente ribadito dalla Corte Costituzionale con la facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione o all'amnistia (sentenze n. 175/91 e n. 275/90) per provocare un accertamento completo dei fatti. La legge deve garantire le condizioni per l'esercizio dei diritti fondamentali dell'imputato (artt. 13 e 24 della Costituzione) ma ciò non autorizza a configurare il diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, come obbligatorio, attinendo la tutela costituzionale alla garanzia delle condizioni di esercizio (Corte Cost. sentenza n. 313/90). E, per altro verso, non va trascurato che nel rito speciale del patteggiamento l'accordo negoziale si arresta di fronte all'interesse pubblico che impone al giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p..

È, dunque, innegabile il diritto delle parti a rinunciare a contestare l'accusa e ad ampliare il quadro probatorio sull'esistenza del fatto-reato e sulla sua riconducibilità ad un determinato soggetto, così determinando - punta massima del processo accusatorio - l'esaurirsi di ogni verifica nell'ambito dei risultati incompleti e provvisori acquisiti nelle indagini preliminari (in funzione surrogatoria della prova), tanto che - fra l'altro - la decisione non ha efficacia vincolante nei giudizi civili e amministrativi, non essendo trasferibile in quelle sedi col crisma del "giudicato" un esito giudiziale che non ha il carattere della completezza e dell'oggettiva certezza processuale acquisite nel contraddittorio delle parti (Cass. Sez. Un. 26.2.97, Bahrouni).

5. Il procedimento disciplinato dagli artt. 444-448 c.p.p. è stato più volte sottoposto, sotto vari aspetti, al vaglio del giudizio di legittimità costituzionale.

L'intervento della Corte Costituzionale ha inciso sui poteri di valutazione del giudice in ordine alla congruità della pena (sent. 313/90) in un contesto processuale che connota la sentenza di patteggiamento quale decisione non avente natura di condanna (sent. 251/91), in difetto di una valutazione completa dei fatti e delle prove che nel normale giudizio costituisce la necessaria premessa per l'applicazione della pena (sent. 499/95); sicché la pronuncia si profila come espressione di definizione pattizia del processo (sent. 265/94), cui non può essere di ostacolo l'ingiustificato dissenso del P.M. (art. 448 co. 1 c.p.p.), con l'accordo delle parti sulla pena, cui conseguono ampi vantaggi d'ordine sostanziale e processuale per l'imputato, nell'ambito di una scelta legislativa non irrazionale né ingiustificata, coerente col carattere premiale del rito alternativo per bilanciare la rapida definizione dei processi (C. Cost. ordinanza n. 297/97).

Il giudice delle leggi, dunque, pur adattando talora il procedimento alternativo ai principi costituzionali, ne ha confermato la legittima idoneità ad adempiere la funzione deflattiva del dibattimento col suo inserimento nel sistema processuale, nel quale indubbiamente si colloca in maniera eccentrica.

Le questioni relative a specifici aspetti di costituzionalità, soltanto enunciate dal P.G. requirente e non sviluppate, attengono a profili già esaminati dal giudice delle leggi e ritenuti infondati in riferimento alla riserva di legge e di giurisdizione (artt. 13,25,101,102,111,112 della Costituzione) ed ai principi di uguaglianza, di inviolabilità del diritto di difesa, di legalità e di presunzione di non colpevolezza (artt. 3,24,25,27 della Costituzione).

La logica negoziale che sottende all'istituto dell'applicazione della pena a richiesta delle parti ha avuto, dunque, l'avallo della Corte Costituzionale.

Il dubbio sulla compatibilità della disciplina del patteggiamento nel suo complesso con i valori primari della Costituzione, adombrato dal P.G. e dalla Sezione rimettente, trova ostacolo nell'inaffidabilità di un giudizio di legittimità costituzionale relativo ad un intero istituto; sono improponibili le questioni formulate in termini tali da comportarne la completa revisione (Corte Costituzionale ordinanza n. 399/97) sicché dovrebbe esserne riscritta "ex novo" la disciplina, in quanto incidenti sui meccanismi predisposti dal codice di rito che, in riferimento al procedimento speciale in oggetto, lo stesso giudice delle leggi ha ritenuti legittimi per la loro funzione di articolare un opportuno equilibrio fra la struttura negoziale dell'applicazione della pena, basata sull'iniziativa delle parti, e gli irrinunciabili accertamenti e controlli giurisdizionali, la cui disciplina è riservata alla sfera della discrezionalità del legislatore (Corte Cost. ordinanza n. 399/97 e sentenze nn. 265/94, 129/93, 92 e 187/92). Tanto che si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di queste Sezioni Unite (sentenza 28.5.97, Lisuzzo) sulla natura dell'istituto del patteggiamento e sull'equiparabilità della sentenza che ratifica l'accordo alla sentenza di condanna soltanto nell'applicazione della pena.

6. La sentenza di patteggiamento, la cui disciplina è normativamente articolata in modo tale da non implicare un positivo accertamento di responsabilità penale (Relazione al progetto preliminare del cod. di proc. pen. Libro VI titolo II pag. 108), rivela la sua eccentricità, in riferimento all'intero sistema, nel distacco dal

paradigma della sentenza di condanna previo accertamento giudiziale della responsabilità. Proprio se essa, com'è strutturata, si ritenesse in linea generale equivalente, vale a dire idonea a produrre tutti gli effetti di una normale sentenza di condanna, potrebbero sorgere ragionevoli dubbi di legittimità costituzionale, in quanto la responsabilità penale e l'applicazione della pena resterebbero collegate ad un accertamento del tutto incompleto.

Occorre, dunque, prendere atto ed accettare come normativamente predisposti i diversi tipi di accertamento, nella loro ontologia e con i conseguenti limiti oggettivi e funzionali, intrinseci e riflessi, che sono, nei riti alternativi, proiezione dei relativi meccanismi processuali correlati ai risultati e connessi alle finalità perseguite dal legislatore con la loro introduzione nel sistema.

La funzione giurisdizionale piena del giudice del dibattimento si arresta nel giudice che pronuncia la sentenza di patteggiamento, limitata agli spazi valutativi e decisorii riconosciutigli dall'ordinamento, al controllo della congruità della pena, dopo che abbia escluso l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. ed abbia valutato positivamente il quadro di legalità dell'accordo.

Inevitabilmente, dunque, gli ampi vantaggi conseguiti dall'imputato non possono non essere correlati, per la naturale imperfezione del meccanismo probatorio del rito alternativo, ai rischi volontariamente accettati, con la rinuncia al giudizio ordinario e quindi all'acquisizione delle prove nella pienezza del contraddittorio, in un'ottica legislativa di rapida definizione dei processi. Occorre convincersi che il controllo sulla correttezza dell'accordo non può equivalere al controllo sulla fondatezza. Le parti affrontano consapevolmente il rischio ben calcolato e, per l'imputato, ben compensato. Assume un significato del tutto particolare, pertanto, il rilievo che il "grado di verità" è costantemente correlato al metodo attraverso il quale viene svolta la ricerca, risultando esso maggiore o minore quanto più o meno "plena" sia la "cognitio" riservata al giudice, così da ridursi al minimo - per le ragioni innanzi esposte - proprio nel procedimento di "applicazione della pena su richiesta delle parti", che da quella ricerca, anzi, prescinde del tutto a livello giurisdizionale. Il che pone questo specialissimo rito in una posizione nettamente e ontologicamente differenziata: non solo rispetto al giudizio ordinario, dove il massimo della "cognitio" giudiziale tende al massimo di ricerca della verità "processuale", ossia quanto più vicino possibile alla verità "reale"; ma anche rispetto agli altri riti speciali, dove non manca un pur sommario accertamento giudiziale dei fatti e della responsabilità, che invece difetta nel rito del patteggiamento. E ciò, appunto, a causa delle scelte volontariamente operate dalle parti in un calcolato bilanciamento fra sicuri, rilevanti vantaggi e rischi eventuali che la certezza giudiziale possa non coincidere con la realtà storica, la cui ricerca non si è deliberatamente affrontata e che rimane comunque al di fuori del "dictum" del giudice, il quale infatti si limita - senza previa declaratoria di responsabilità - ad applicare la pena (non da lui scelta, ma da altri) "indicata", enunciando che "vi è stata richiesta delle parti" (art. 444 co. 2 c.p.p.).

7. Corollario dei principi suesposti è l'inapplicabilità dell'istituto della revisione alla sentenza di patteggiamento per l'intrinseca inidoneità di questa a potersi rapportare ad eventi, siano costituiti dalla sopravvenienza di nuove prove o dall'inconciliabilità con una sentenza di condanna irrevocabile, o dal verificarsi delle altre ipotesi previste dall'art. 630 c.p.p.: l'ontologica diversità delle situazioni, con l'impossibilità di confrontare dati disomogenei, non concorrendo due ipotesi di compiuto accertamento dei fatti e di dichiarazione di colpevolezza, esclude che la sentenza di applicazione della pena possa costituire oggetto di revisione. Non può logicamente eseguirsi, in difetto di un "conflitto di prove", un raffronto tra un "novum" costituito da un significativo materiale probatorio ed un inesistente acquisizione probatoria che (di norma) connota la sentenza di patteggiamento; ovvero un raffronto tra un diverso accertamento dei fatti contenuto in un'altra sentenza ed una situazione processuale in cui omologo accertamento non vi sia stato per volontaria rinuncia di parte: con la revisione non può verificarsi la metamorfosi della sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p. in una sentenza di accertamento e di condanna. Pur in presenza di ipotesi particolari di segno opposto, introdotte nel sistema per ragioni contingenti, che prevedono la possibilità della revisione "in peius" (artt. 10 co. 1,2,3 L. 29.5.82 n. 304 e 8 co.3,4,5 D.L. 13.5.91 n. 152 conv. nella L. 12.7.91 n. 213), la revisione disciplinata dal codice di rito attiene alla sostituzione di un accertamento di responsabilità penale con un accertamento favorevole al condannato, per la corrispondenza tra le ipotesi di proscioglimento e quelle relative alla revisione (arg. ex artt. 630 e 631 c.p.p.) quanto a regole di giudizio. La revisione implica un contrasto di prove o di accertamenti giudiziali (in tali categorie "lato sensu" sono inquadrabili tutti i casi previsti dalla legge) e comporta la ripresa del processo definito con una decisione passata in giudicato, conseguita dall'accertamento dei fatti e della responsabilità, con la conclusiva "condanna" dell'imputato. È dunque impossibile riprendere un giudizio laddove il processo si è svolto e concluso senza una "plena cognitio"; ed è improponibile un conflitto tra "prove" ed elementi che per definizione normativa tali non sono (art. 444 co. 2 c.p.p.: "sulla base degli atti"). La conclusione non costituisce un'antinomia

dell'ordinamento processual - penalistico, stante la diversità di regole che connotano il sistema con la disciplina dei procedimenti speciali, diversificata dalle regole che disciplinano il procedimento ordinario e adottata dal legislatore nella sua discrezionalità normativa, che ha superato il vaglio del giudizio di legittimità costituzionale, nella previsione di una definizione anticipata del processo a seguito di un accordo irrevocabile delle parti, ratificato dal giudice non acriticamente ma a seguito di valutazioni delle quali deve dare adeguata ragione (Sez. Un. sent. 27.3.92, Di Benedetto e Corte Cost. sent. 2.7.90 n. 313).

L'accordo delle parti nel procedimento disciplinato dagli artt. 444 e segg. c.p.p., fase intermedia di una più ampia fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona con l'intervento del giudice, dotato di pur significativi poteri di controllo (Cass. Sez. III sent. 11.4.97, Di Costanzo), prescinde dall'accertamento di una "situazione probatoria" affiorata nel momento procedimentale in cui il negozio diventa efficace: non può di conseguenza influirvi un "novum", sia per la rilevata impossibilità di un confronto tra dati disomogenei, sia per l'irrevocabilità del consenso al medesimo negozio processuale. In siffatta situazione, non innestandosi un "giudizio" in un "altro giudizio", le esigenze di staticità derivanti dal consolidarsi del "decisum" contenuto nella sentenza di patteggiamento non possono essere sostituite dalle esigenze dinamiche sottese alla revisione del processo. Avendo rinunciato all'introduzione di prove utili all'accertamento dei fatti e della sua responsabilità per ottenere un trattamento penale di rilevante vantaggio, non può poi l'imputato (rectius: il condannato) eludere i rischi della sua libera scelta: ove si ritenesse non preclusa, con la volontaria accettazione dell'accordo sulla pena, l'applicabilità della revisione alla sentenza di patteggiamento - ritenendo l'istituto previsto dagli artt. 629 e segg. c.p.p. alla stregua di un'assicurazione sul rischio -, si verificherebbe inevitabilmente una grave discrasia nell'equilibrio delle parti, venendosi a trovare irrimediabilmente in posizione processuale sfavorevole il P.M. che ha dato il suo consenso irrevocabile al patteggiamento richiesto dall'imputato, in quanto si troverebbe preclusa ogni possibilità di articolare un "novum" in senso accusatorio da controbilanciare, proprio a causa della rinuncia a suo tempo operata ad introdurre elementi di prova idonei a sostenere l'accusa.

Inoltre, il radicare la revisione su prove, la cui ricerca è stata volontariamente impedita dall'accordo intervenuto fra le parti, introdurrebbe un'evidente contraddizione nel sistema, procedendosi ad un "giudizio" (arg. ex art. 636 c.p.p.) che col patteggiamento si è voluto escludere e che dovrebbe ora svolgersi con le forme ordinarie per l'acquisizione di (quelle stesse) prove che la rinuncia alla loro contestazione dibattimentale ha verosimilmente ormai disperse, o rese prive della reale efficacia dimostrativa che solo l'immediatezza dell'acquisizione e la valutazione nel contraddittorio delle parti in quel contesto iniziale avrebbero potuto avere.

Ed ancor più arduo è ipotizzare un giudizio di revisione che lasci intatto l'accordo sul patteggiamento e faccia riprendere l'iter procedimentale da quel momento, rimettendo in questione esclusivamente, con la sola acquisizione della prova sopravvenuta o con l'intervento di un'altra sentenza penale irrevocabile (fra l'altro), la valutazione del giudice sull'esclusione delle condizioni per il proscioglimento, con l'ineludibile compressione della posizione dell'accusa che rimarrebbe ancorata su una proposta o accettazione di patteggiamento del quale sarebbero poi modificati i parametri di riferimento; con conseguente palese non ragionevolezza e con seri dubbi di costituzionalità con particolare riferimento all'obbligo del pubblico ministero dell'"esercizio" dell'azione penale, con le connesse implicazioni (artt. 112,107,108,109 della Costituzione).

Il momento negoziale svolge nel patteggiamento un ruolo centrale che non si concilia con l'attribuzione ad esso di una valenza neutra ai fini dell'incidenza di avvenimenti esterni sulla decisione adottata; e non può sottovalutarsi che in detto rito, a differenza di quanto avviene nel rito abbreviato in cui si concorda esclusivamente l'accettazione del rischio della pronuncia allo stato degli atti, l'accordo investe il contenuto della decisione: sarebbe illogico che tale accordo, idoneo a sopprimere - fatto salvo il margine riservato all'appello del P.M. (art. 448 co. 2 c.p.p.) - un grado di giurisdizione, potesse poi, ai fini della revisione e quindi di un rimedio straordinario, considerarsi del tutto ininfluenza. Che la sentenza di patteggiamento blocchi ogni possibile dinamismo sostanzial - processuale che si svolga al di là dell'applicazione della pena (con le sue conseguenze) è stato confermato da queste Sezioni Unite, che hanno esplicitamente ritenuto preclusa l'utilizzazione di una parte dell'accordo per finalità incompatibili col suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione è stato preordinato in quel procedimento, sicchè è stata esclusa l'applicazione della causa estintiva della prescrizione risultante all'esito del giudizio di valenza tra opposte circostanze (Sez. Un. sent. 28.5.97, Lisuzzo).

Si palesa così il distacco tra la sentenza pronunciata a seguito di patteggiamento e la sentenza emessa a seguito di giudizio ordinario in cui vi è stato il compiuto accertamento dei fatti e della responsabilità dell'imputato.

8. Resta l'argomento critico secondo il quale la revisione non è limitata soltanto alle sentenze irrevocabili pronunciate in "giudizio", essendo quest'ultima espressione riferibile anche ai procedimenti speciali, tanto che l'art. 629 c.p.p. ammette la possibilità di revisione del decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. L'obiezione non ha pregio: esclusa l'equiparabilità della sentenza di patteggiamento, ai fini della revisione, alla sentenza di condanna, nessuna equivalenza della stessa può riscontrarsi col procedimento monitorio che caratterizza l'emissione del decreto penale regolata dagli artt. 459 - 464 c.p.p.. Detto decreto è una pronuncia di condanna in quanto, contrariamente alla sentenza emessa a norma dell'art. 444 c.p.p., definisce il rapporto processuale affermando la responsabilità dell'imputato ed applicandogli la sanzione. Nel procedimento per decreto non vi è la preventiva rinuncia, concordata tra le parti, al diritto alla prova; è solo l'esercizio di tale diritto (eventualmente) posticipato al giudizio immediato che s'instaura a seguito dell'opposizione al provvedimento. Il decreto penale di condanna costituisce una decisione preliminare contro la quale l'imputato può proporre opposizione, sicché l'esperimento dei mezzi di difesa in contraddittorio è rinviato al vero e proprio giudizio, che si svolge con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari (Corte Cost. sentenza 15.7.91 n. 344). Ma già la richiesta "motivata" del P.M. di emissione del decreto penale (art. 459 co. 1 c.p.p.) è correlata all'obbligo del giudice di dare congrua ragione della "condanna" (arg. ex art. 460 co. 1 lett. c) c.p.p.), mentre il fatto stesso che questi ben può respingere la richiesta, restituendo in tal caso gli atti al P.M. (art. 459 cit. co.3), è chiaramente indicativo del suo potere - dovere di esaminare anche nel merito la fondatezza dell'accusa, pure in ciò differenziandosi nettamente dal giudice del patteggiamento, il cui potere invece si esaurisce, in positivo, nel controllo di legittimità della richiesta di applicazione della pena e, in negativo, nell'eventuale proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Del resto, è emblematico il principio contenuto nella direttiva n. 46 dell'art. 2 della delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (L. 16.2.87 n. 81) che - contrariamente a quanto enuncia il punto n. 45 nella previsione di "applicazione" di pena concordata - in riferimento al decreto penale usa l'espressione "condanne" a pena pecuniaria anche se "inflitta" in sostituzione di pena detentiva.

È, dunque, evidente la diversità strutturale e funzionale dei due procedimenti speciali, ribadendosi che, in forza del terzo comma dell'art. 459 c.p.p., il G.I.P. ha un potere di controllo pieno, nel rito e nel merito, sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna presentata dal P.M. (Corte Cost. sent. n. 447/90). Si spiega, pertanto, la previsione della possibilità di revisione del decreto penale, per la sua natura di condanna previo accertamento di responsabilità. Che si tratti di "condanna" è confermato anche dall'iscrizione (salvo le previste eccezioni) nel certificato generale e penale (arg. ex art. 686 co. 1 lett. a) correlato all'art. 689 co. 2 lett. a) e b) c.p.p.). E non è senza significato l'effetto estensivo del proscioglimento, derivante proprio dalla natura di "cognitio plena" del giudizio di opposizione al decreto penale, nei casi indicati dal quinto comma dell'art. 464 c.p.p., nei confronti dei concorrenti che non hanno proposto opposizione.

Autorità: Cassazione penale sez. un.

Data: 10 dicembre 1997

Numero: n. 18

Parti: Pisco

(procedimento di revisione) giudizio di revisione

L'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, con sentenza, anche successivamente alla instaurazione del giudizio di revisione.

Fatto

1 - Il tribunale di Napoli, con decreto del 10 marzo 1993, sottoponeva A. P. - indiziato di appartenere, in Napoli, ad una organizzazione camorristica - alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per tre anni; disponeva che il Pisco versasse la cauzione di L. 50.000.000 e ordinava la confisca dei beni immobili e mobili allo stesso sequestrati con provvedimento del 16 giugno 1992.

2 - La Corte di appello di Napoli, con decreto del 27 ottobre 1994, in riforma del decreto del tribunale dichiarava il P. persona socialmente pericolosa ai sensi dell'articolo 1, nn. 1 e 2 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 e gli applicava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per due anni, revocando la misura dell'obbligo di soggiorno e la cauzione e rigettando la proposta di confisca dei beni, dei quali disponeva il dissequestro e la restituzione.

3 - Il difensore ricorreva per cassazione per vizio di motivazione e, allegata alla memoria del 18 settembre 1995, produceva copia della sentenza della corte di appello di Napoli dell'11 aprile 1995, che aveva assolto il P. dalla imputazione di bancarotta fraudolenta per non avere commesso il fatto.

4 - La corte di cassazione, con sentenza del 19 settembre 1995, rigettava il ricorso osservando, che il provvedimento impugnato era stato adeguatamente motivato avendo la corte di appello affermato l'attualità della pericolosità sociale "generica" del P. sulla base delle pendenze - sentenze di condanna non definitive - per i delitti di usura e di violenza privata.

5. Il P., il 19 gennaio 1996, proponeva richiesta di revisione alla corte di appello di Napoli ai sensi dell'articolo 630, comma 1, lettera a), c.p.p. - "se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale" - allegando copia della sentenza, in data 15 novembre 1995, della stessa corte che lo aveva assolto dalle imputazioni di usura e di violenza privata perché il fatto non sussiste.

Il P., dopo avere premesso che il procedimento di prevenzione è procedimento giurisdizionale che si conclude con un provvedimento formalmente decreto, ma sostanzialmente sentenza - e, quindi, provvedimento idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sebbene nei limiti della condizione "rebus sic stantibus" - rilevava che la prevalente giurisprudenza della corte di cassazione (per tutte, Sez. I, 21 maggio 1990, n. 1386, Fiarè) si è espressa per l'applicazione analogica dell'istituto della revisione ai decreti con i quali vengano disposte misure di prevenzione personali e patrimoniali a fondamento dei quali siano posti fatti inconciliabili con quelli stabiliti in una sentenza di proscioglimento divenuta irrevocabile. Il contrario indirizzo (Sez. I, 6 marzo 1992, n. 1071, Santapaola) - secondo il quale, in tema di misure di prevenzione, il sistema offre una soluzione alternativa all'applicazione analogica dell'istituto della revisione rappresentata dall'istituto della revoca o modifica della misura di prevenzione disciplinato dall'articolo 7, comma, 2, della L. 1423/1956 - non poteva, per il ricorrente, condividersi: l'articolo 7 si riferisce ai fatti sopravvenuti che fanno cessare o mutare la causa che ha determinato il provvedimento e per fatto sopravvenuto non può intendersi il successivo accertamento della originaria insussistenza delle condizioni che legittimano l'applicazione della misura.

6 - La corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 novembre 1996, posto in evidenza che l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, con sentenza, anche all'esito della udienza che si tenga a seguito della emissione del decreto di citazione previsto dall'articolo 636 c.p.p., dichiarava inammissibile la richiesta di revisione ritenendo che fosse da seguire l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in tema di misure di prevenzione, il sistema appresta, con l'articolo 7 della L. 1423/1956, una soluzione alternativa all'applicazione analogica dell'istituto della revisione.

7 - Il P. proponeva ricorso per cessazione deducendo "la natura di provvedimento abnorme della declaratoria di inammissibilità della richiesta di, revisione adottata con la forma della sentenza anziché con la forma

dell'ordinanza" e, con motivi redatti dal difensore, "l'infondatezza della tesi dell'inapplicabilità della revisione al procedimento di prevenzione e della conseguente tesi della soluzione alternativa prospettata, stante la differenza tra l'istituto della revisione e quello della revoca e/o modifica della misura di prevenzione di cui all'articolo 7, comma 2, L. 1423/1956, operando la revoca ex nunc e non ex tunc come la revisione, con tutti gli evidenti riflessi di natura sostanziale" Con motivi aggiunti il difensore sottolineava, poi, che nella vicenda era intervenuta la cessazione della esecuzione della misura di prevenzione per decorso del termine stabilito nel provvedimento che l'aveva applicata, sicché l'unico rimedio esperibile restava, comunque, la revisione, inerendo la revoca, in base al sistema, unicamente alla fase esecutiva.

8 - La prima sezione di questa corte, ponendo in rilievo che la questione di diritto sottoposta al suo esame aveva dato luogo e poteva continuare a dar luogo ad un contrasto giurisprudenziale, con ordinanza del 27 maggio 1997 rimetteva il ricorso alle sezioni unite, alle quali veniva assegnato con provvedimento del primo presidente aggiunto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Le questioni poste dal ricorso sono essenzialmente due:

a - se la inammissibilità della richiesta di revisione possa essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'articolo 634 c.p.p., anche con sentenza, successivamente alla instaurazione del giudizio di revisione disposta ai sensi dell'articolo 636 c.p.p.;

b - se l'istituto della revisione, quale previsto dagli articoli 629 e segg. c.p.p., possa operare, in via analogica, anche con riguardo ai provvedimenti applicativi di misure di prevenzione adottati ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni. 2 - Prima di esaminare le due questioni occorre porsi, d'ufficio, il problema della ammissibilità della richiesta di revisione sotto il profilo che è stato oggetto della sentenza della I sezione penale di questa suprema corte in data 14 ottobre 1988, n. 2200, Olivieri.

a - In questa sentenza la corte di cassazione, dopo avere affermato che "il procedimento relativo alla applicazione delle misure di prevenzione, che ha natura giurisdizionale e si conclude con un provvedimento che ha natura sostanziale di sentenza, è suscettibile di acquistare autorità di giudicato e, quindi, può formare oggetto di revisione", ha aggiunto che "tale mezzo straordinario di impugnazione non è tuttavia esperibile avverso i decreti pronunciati dalla corte di cassazione in sede di ricorso, i quali, non contenendo statuizioni assimilabili alla sentenza di condanna, non possono formare oggetto di revisione".

b - Ebbene, il problema della ammissibilità della richiesta di revisione va affrontato perché in quest'ultima si legge anche che veniva proposta nei confronti della sentenza della corte di cassazione del 19 settembre 1995, che, come si è visto, aveva rigettato il ricorso avverso il decreto della corte di Napoli, del 27 ottobre 1994, il quale, riformando il provvedimento del tribunale del 10 marzo 1993, aveva dichiarato il P. socialmente pericoloso applicandogli la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Se con la richiesta di revisione si è voluta impugnare la sentenza della corte di cassazione, la declaratoria di inammissibilità si imporrebbe proprio per le ragioni enunciate dalla citata sentenza di questo supremo collegio.

C - A ben vedere, però, le cose non stanno come, prima vista, potrebbe sembrare.

Se è vero che la richiesta di revisione, proposta dal P., investe il provvedimento della corte di cassazione è, altresì, vero sia che nella stessa viene citato anche il decreto della corte di appello oggetto della sentenza di rigetto, sia, soprattutto, che la corte di appello, nel dichiarare inammissibile la richiesta di revisione, non ha avuto dubbi che quest'ultima investisse, quanto meno, anche il decreto della corte di appello in data 27 ottobre 1994. La corte di appello, invero, nella sentenza impugnata, dopo avere ricordato che "la corte di appello di Napoli, con decreto del 27 ottobre 1994, aveva dichiarato il P. socialmente pericoloso applicandogli la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza" e che "la corte di cassazione aveva rigettato il ricorso proposto avverso detto decreto", ha scritto, subito dopo, che "l'istante proponeva richiesta di revisione, ai sensi dell'articolo 630, comma 1, lettera a), c.p.p., del provvedimento impugnato per incompatibilità dei giudicati" e l'unico provvedimento impugnato del quale la corte aveva parlato sino a quel momento era il decreto della corte di appello in data 27 ottobre 1994. È da riconoscersi, allora, che, nell'accertare la correttezza della qualificazione (articolo 568, comma 5, c.p.p.) della impugnazione, il giudice di merito, nel rendersi conto che l'atto di impugnazione presentava margini di equivocità relativamente al provvedimento che si intendeva impugnare, ha bene individuato questo provvedimento alla luce dei principi generali sulle impugnazioni e di quelli che disciplinano i singoli mezzi di impugnazione e questa ineccepibile individuazione sfugge a qualsiasi censura.

3 - La risposta alla prima questione posta dal ricorso - "se la inammissibilità della richiesta di revisione possa essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'articolo 634 c.p.p., anche con sentenza, successivamente alla instaurazione del giudizio di revisione ai sensi dell'articolo) 636 c.p.p. - deve essere nel senso che la inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, e con sentenza, anche successivamente alla instaurazione del giudizio di revisione.

La giurisprudenza di questa suprema corte è in questo senso sia sul primo aspetto della questione - se l'inammissibilità possa essere dichiarata anche dopo l'instaurazione del giudizio di revisione -, sia sul secondo, se la inammissibilità possa, a quel punto, essere dichiarata con sentenza.

I - Sul primo, è costante l'affermazione - che si legge con particolare completezza in Cass. sez. I, 30 ottobre 1996, n. 1290, Botto - che "il processo di revisione si sviluppa in due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria".

"La prima è costituita dalla valutazione dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata".

"Tale valutazione si svolge 'de plano' senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio.". "La seconda fase è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle 'nuove prove', al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, sono tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli e si svolge nelle forme previste per il dibattimento".

"In tale quadro normativo, una volta introdotta, con la citazione a giudizio, la fase rescissoria, è consentito alla corte di appello di rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio sul merito".

"Infatti, all'emissione, da parte del presidente della corte, del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 636 c.p.p., non può attribuirsi l'efficace di una sorta di giudicato implicito, tanto più se si considera che il giudizio sulla ammissibilità della richiesta di revisione spetta sempre alla corte di appello, la quale può ben emetterlo in dibattimento e, quindi, nel pieno contraddittorio delle parti con più ampie garanzie di difesa" (cfr. anche Sez. I, 26 settembre 1994, n.10836, Minghella). Sostanzialmente negli stessi termini Cass. sez. VI, 12 ottobre 1993, n. 2801, Santolla, secondo la quale "in base all'articolo 636, comma 1, c.p.p., al procedimento di revisione si applicano, 'per la vocatio in ius', le norme generali previste per il giudizio di appello".

"Di conseguenza, l'emissione del decreto di citazione non è necessaria quando ricorra una ipotesi di inammissibilità, il che peraltro, non sta a significare che ogni qualvolta sia stato emesso il decreto di citazione l'inammissibilità non possa essere dichiarata". "Infatti, ancorché siano tra loro diverse le cause di inammissibilità della revisione - articolo 634 c.p.p. - e le cause di inammissibilità dell'appello - articolo 601 c.p.p., che rinvia all'articolo 591 dello stesso codice -, si, deve convenire che, essendo identico, nel suo insieme, il modello procedimentale prescelto per entrambi i mezzi di impugnazione, anche in tema di revisione si rende applicabile - mutatis mutandis - il disposto dell'articolo 591, comma 4, in base al quale, quando non è stata rilevata d'ufficio, prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento" (cfr. anche Sez. I, 19 novembre 1991, Coletto; Sez. V, 17 maggio 1993, n. 7727, Bruni).

II - Sul secondo aspetto della questione - se la inammissibilità, ove dichiarata successivamente alla instaurazione del giudizio, possa esserlo con sentenza - non può non essere condiviso quanto affermato da Cass. sez. I, 2 dicembre 1992, n. 5014, Raso, secondo la quale "non esiste, nell'ordinamento processuale abrogato, come pure in quello vigente, alcuna norma in base alla quale possa affermarsi che la pronuncia di inammissibilità di una impugnazione debba assumere necessariamente la forma dell'ordinanza e non quella della sentenza, dovendosi al contrario ritenere, sulla base tanto dell'articolo 213 del codice di rito previgente quanto dell'articolo 591, comma 4, del codice attuale, che sia da adottarsi l'una o l'altra di dette formule a seconda dello stato processuale in cui la decisione è assunta".

La conseguenza da trarne è che, essendo stata assunta la decisione in dibattimento, la declaratoria di inammissibilità ben poteva essere adottata con la forma propria di quello stato processuale, cioè con la forma della sentenza.

È, del resto, esplicita in questo senso Cass. sez. V, 17 maggio 1993, Bruni., già citata, secondo la quale "la possibilità di dichiarare anche d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità della richiesta di revisione, quando questa risulti manifestamente infondata o sia proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 c.p.p. ovvero senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 631, 632, 633 e 641 dello stesso

codice, non preclude l'adozione della stessa declaratoria, per gli stessi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto".

III - È da aggiungere che, come la giurisprudenza, così anche la dottrina non ha dubbi sulla possibilità che l'inammissibilità di una impugnazione possa essere dichiarata anche con sentenza osservando che "è la fase processuale nella quale la decisione viene assunta a condizionare la forma del relativo provvedimento". Chiarisce la dottrina che "la lettera del nuovo codice lascia inalterata la possibilità della declaratoria anche con provvedimento diverso dall'ordinanza, che, in base al disposto dell'articolo 591, comma 2, c.p.p., il tipo di provvedimento con cui, si dichiara l'inammissibilità resta di norma l'ordinanza, ma il comma 4 dello stesso articolo, nel prevedere che, ove non sia stata rilevata tempestivamente, l'inammissibilità possa essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento, lascia intendere che è possibile adottare il provvedimento più consono alla fase processuale in cui si provvede".

Sottolinea, inoltre, che "un'ulteriore conferma viene dalla norma dettata dall'articolo 615 c.p.p., la quale, dopo avere precisato che tutte le decisioni emesse dalla corte di cassazione in udienza hanno la forma della sentenza e non dell'ordinanza, dispone che, quando non annulla, con o senza rinvio, la sentenza impugnata, la corte deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso o rigettarlo" "Tre ipotesi, quindi: che annulli la decisione impugnata, dichiari il ricorso inammissibile o lo respinga; anche nel secondo caso il caso della dichiarazione di inammissibilità - il provvedimento è una sentenza: nel rito camerale sarebbe stato un'ordinanza" .

4 - La risposta alla seconda questione posta nel ricorso - "se l'istituto della revisione, quale previsto dagli articoli 629 e ssgg. c.p.p., possa operare, in via analogica, anche con riguardo ai provvedimenti applicativi di misure di prevenzione adottati ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni" - deve essere, secondo queste sezioni unite, negativa, dovendo affermarsi che l'interesse che dovrebbe essere tutelato dall'istituto della revisione - l'interesse al riconoscimento della insussistenza originaria delle condizioni che legittimano l'adozione del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione - può essere tutelato dall'istituto della revoca previsto dall'articolo 7 secondo comma, della L. 1423/1956. a - La giurisprudenza di questo supremo collegio è, sul punto, contrastante e, come si è visto, è proprio questo contrasto che ha determinato la remissione del ricorso alle sezioni unite.

Stando al primo dei due indirizzi in contrasto, - primo perché una delle sentenze in cui è affermato, già citata ad altri fini, è la più risalente, essendosi interessata del tema nella vigenza dell'abrogato codice di rito (sez. I, 14 ottobre 1988, n. 2200, Olivieri) "la procedura di revisione è applicabile per analogia nei confronti di un decreto applicativo di misure di prevenzione personali e patrimoniali a fondamento del quale vi siano fatti incompatibili con i fatti posti a fondamento di una sentenza penale di proscioglimento) divenuta irrevocabile".

"È escluso - precisa questo indirizzo nella sentenza Cass., sez. I, 21 maggio 1990, n. 1386 Fiaré, - che possa farsi ricorso in una fattispecie del genere alla revoca del provvedimento di prevenzione ex articolo 7 della L. n. 1423/1956, che questo articolo non pone in discussione l'efficacia di giudicato del provvedimento che abbia applicato la misura della prevenzione, ma ne consente la revoca o la modifica al sopravvenire di fatti che siano indicativi della sopravvenuta cessazione o dell'intervenuto mutamento della causa che lo aveva determinato".

In altri termini - aggiunge - la disposizione dell'articolo 7 comma 2, vincola il giudicato e la correlativa immutabilità del provvedimento di prevenzione al 'rebus sic stantibus', come è del resto logico che sia in relazione ad una pronuncia giudiziale, la quale non accerta tanto, come quella del giudice penale, la sussistenza di un fatto reato e la sua riferibilità alla responsabilità di una persona, quanto uno status, la pericolosità sociale ordinaria o qualificata, di una persona, desunto da taluni fatti sintomatici".

b - Per il secondo, opposto, indirizzo, invece, "in tema di misure di prevenzione il sistema offre una soluzione alternativa all'applicazione analogica dell'istituto della revisione, alternativa rappresentata dall'istituto della revoca o della modifica della misura di prevenzione ex articolo 7, secondo comma, L. n. 1423 del 1956, il quale è idoneo ad estendere la sua area di operatività anche a quelle situazioni sopravvenute, per la conoscenza del giudice, al giudicato".

"La cessazione o la mutazione della causa che ha determinato il provvedimento - prosegue - può ben riferirsi, invero, ad un elemento non considerato nei passaggi argomentativi e nei presupposti fattuali della decisione, elemento che, come tale, sfugge alla preclusione del giudicato, ponendosi rispetto agli elementi fattuali e concettuali di quest'ultimo in una relazione di novità e, quindi, di non previsione" (Cass. sez. I, 6 marzo 1992, n. 1071, Santapaola).

L'indirizzo è stato recentemente ribadito (Cass. sez. I, 10 giugno 1997, n. 4232, Greco) con il rilievo che "nel nostro rito penale il sistema delle impugnazioni è tassativamente fissato, talché un atto è suscettibile di essere impugnato solo con lo strumento eventualmente previsto, sicché parlare - e il riferimento è proprio a Cass.

sez. I, 21, maggio 1990, n. 1386, Fiaré, espressamente citata - di trasposizione per analogia di una impugnazione - qui, per di più, di carattere straordinario e riflettente solo le sentenze di condanna - da un procedimento ad un altro appare giuridicamente errato, anche per il principio che, in ogni caso, le regole fondamentali del procedimento penale ordinario trovano applicazione soltanto se non esistono disposizioni derogatorie espresse, ricavabili dal sistema e dalla specialità della materia". "Nel caso della misure di prevenzione - conclude - esiste l'articolo 7 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, che prevede appunto la revoca e la modifica del provvedimento che applica una misura di prevenzione e che in giurisprudenza - è citata la sentenza della Sez. I, 6 marzo 1992, Santapaola è stato ritenuto idoneo ad estendere la sua area di operatività anche a quelle situazioni sopravvenute, per la conoscenza del giudice, al giudicato".

5 - Prima di esporre le ragioni che conducono queste sezioni unite a fare proprio il secondo indirizzo è da porre in evidenza che è innegabile l'interesse della persona, alla quale sia stata applicata una misura di prevenzione, al riconoscimento, successivamente alla applicazione della misura, della insussistenza, sin dall'origine, delle condizioni che legittimano il provvedimento, al riconoscimento, cioè, della insussistenza, sin dall'origine, della pericolosità.

Per rendersene conto è sufficiente soffermarsi e sulle sentenze in cui sono stati formulati i due contrastanti indirizzi e su una determinata norma in tema di artista e di indulto.

I - Le sentenze hanno formulato i due indirizzi riflettendo, tutte, su fattispecie in cui si discuteva della revisione - sentenza n. 1386, Fiaré - o della revoca - sentenza n. 1071, Santapaola e sentenza n. 4232, Greco - del provvedimento di confisca di un immobile a seguito, nel primo caso, della revoca della misura di prevenzione personale per l'intervenuta assoluzione - il caso è, sotto questo profilo, simile a quello di specie - dalla imputazione di associazione per delinquere di stampo mafioso di colui che era stato sottoposto alla misura.

II - L'articolo 6 del DPR 4 giugno 1966, n. 332, poi, prevedeva, tra le condizioni subiettive ostative all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto, anche l'avvenuta sottoposizione alla misura di prevenzione e non solo "l'attualità della sua esecuzione", come la giurisprudenza di questa suprema corte ha costantemente ritenuto nell'applicazione della norma (cfr. per tutte, Cass. sez. VI, 7 marzo 1967, Carbone.).

L'interesse, se è indiscutibile nei casi oggetto delle due sentenze, lo è altrettanto nel caso della norma appena citata, dalla quale si deduce che il giudizio di pericolosità sociale, che costituisce il presupposto dell'applicazione delle misure di prevenzione, è giudizio che, di per sé, incide, o può incidere, negativamente sullo status di una persona oltre il tempo di esecuzione del provvedimento, sicché quella persona ha interesse a farne riconoscere l'infondatezza, qualora, successivamente alla sua formulazione e dopo il vano esperimento dei mezzi di impugnazione, quel giudizio si riveli privo dei presupposti cui la legge lo vuole ancorato.

6 - Venendo alle ragioni che conducono a ritenere fondata la tesi della utilizzabilità dell'istituto della revoca - disciplinato dall'articolo 7 della L. n. 1423 del 1956 - per far valere l'insussistenza ex tunc, sin dall'origine, della pericolosità del soggetto al quale sia stata applicata una misura di prevenzione, è da premettere che la giurisprudenza di questa suprema corte non ha il minimo dubbio che, nel giudizio di impugnazione avverso il provvedimento che ha applicato la misura, sia possibile revocare questo provvedimento o ex tunc, ove si accerti la insussistenza originaria della pericolosità anche per motivi emersi dopo l'applicazione della misura, o ex nunc, qualora si accerti che la pericolosità, esistente nel momento dell'applicazione della misura, è cessata per essere mutati i necessari presupposti di fatto.

a - È sufficiente citare, sul punto, Cass. sez. I, 19 febbraio 1974, n. 8516, Frisina (seguita da sez. I, 15 aprile 1982, n. 8002, Maniero., sez. I, 3 marzo 1988, n. 6525, Pagnozzi; sez. I, 9 novembre 1995, n. 12739, Palumbo; sez. I, 28 marzo 1996, n. 1438, Oliveri; da richiamare l'attenzione su sez. I, 27 giugno 1986, n. 10831, Ortisi, che, discostandosi dal costante indirizzo, ritiene che la revoca sarebbe sempre revoca ex tunc) secondo la quale "la revoca o l'annullamento del decreto - di sottoposizione ad una misura di prevenzione - può avvenire o per motivi di legittimità perché emanato contra legem ed in tal caso opera ex tunc, ossia fin dal momento della sua emanazione, ovvero per motivi sopravvenuti di opportunità e di convenienza, ossia per il venir meno della pericolosità sociale ed allora ha efficacia ex nunc, dalla emanazione del provvedimento, fermi restando gli effetti giuridici già prodotti".

In queste sentenze il principio è stato affermato in sede di esame di ricorsi avverso sentenze di condanna per violazione degli obblighi imposti con il decreto (articoli 5 e 9 della L. n. 1423 del 1956): i ricorsi sono stati accolti - annullando senza rinvio le sentenze di condanna - o rigettati a seconda che il provvedimento di applicazione della misura, revocato in sede di appello, lo fosse stato, rispettivamente, ex tunc, a causa della originaria mancanza delle condizioni che ne legittimavano l'adozione, o ex nunc, perché cessata o mutata la causa che lo aveva determinato

b - Anche la dottrina è unanime nel ritenere che il ricorso avverso il decreto che ha applicato una misura di prevenzione introduce un vero e proprio appello, con il quale, quindi, può legittimamente devolversi pure il problema della sussistenza originaria della condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento di applicazione della misura.

c - Ciò chiarito, non può sfuggire che l'indirizzo che queste sezioni unite condividono, nel momento in cui affermano che l'istituto della revisione non è invocabile in tema di misure di prevenzione soprattutto perché "il sistema offre una soluzione alternativa all'applicazione analogica di quell'istituto rappresentata dall'istituto della revoca o della modifica della misura di prevenzione ex articolo 7 secondo comma, L. n. 1423 del 1956", altro non fanno che trasferire la distinzione tra revoca ex tunc e revoca ex nunc - elaborata in sede di esame delle impugnazioni avverso il provvedimento di applicazione della misura - nell'istituto della revoca previsto dall'articolo 7, secondo comma, ritenendo che la revoca, ivi disciplinata, non sia soltanto revoca ex nunc, come vuole l'opposto indirizzo, ma anche revoca ex tunc.

8 - Una voce della dottrina, che si è occupata del tema in più occasioni, condivide questa interpretazione del termine revoca, sostenendo che, "quando il provvedimento che ha applicato la misura è divenuto definitivo, per mancata impugnazione o per esaurimento dei mezzi ordinari d'impugnazione, se la misura di prevenzione personale definitivamente applicata è ancora in corso di esecuzione oppure se l'esecuzione è stata differita per detenzione del soggetto, la revoca può essere disposta ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, L. n. 1423 del 1956 a richiesta dell'interessato e in tale ipotesi la revoca può avere effetto ex tunc oppure ex nunc, sicché soltanto nel primo caso, che esclude la pericolosità fin dall'origine per cause fin d'allora esistenti ma palesatesi successivamente, la revoca incide anche sulla confisca - era questo il caso esaminato - con restituzione del bene confiscato, sempre che sia in concreto possibile".

Aggiunge, però, che, "se l'esecuzione della misura personale è cessata per decorso del termine stabilito nel provvedimento che l'ha applicata, l'unico rimedio esperibile è l'impugnazione straordinaria della revisione ammessa anche in tema di misure di prevenzione dalla giurisprudenza".

Secondo questa voce della dottrina, quindi, è certo che la revoca ex articolo 7, secondo comma, sia e revoca ex tunc e revoca ex nunc, anche se, per essa, una volta cessata l'esecuzione del provvedimento per decorso del termine stabilito nello stesso, l'unico rimedio esperibile è l'impugnazione straordinaria della revisione, affermazione, questa, che queste sezioni unite reputano di non dovere condividere.

I - Soffermandoci, per ora, sulla prima affermazione - la revoca, quale disciplinata dall'articolo 7, secondo comma, della L. n. 1423 del 1956, è sia revoca ex tunc, sia revoca ex nunc - non è difficile ravvisarne il fondamento in un principio costantemente ribadito e dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

Si tratta del principio secondo il quale "la disposizione dell'articolo 7, comma secondo, della legge in esame è una particolare applicazione, e nel contempo una conferma, della limitazione, in tema di misure di prevenzione, dell'intangibilità del giudicato alla condizione rebus sic stantibus", "come è del resto logico che sia - aggiunge la già citata Cass. n. 1386 del 1990, Santapaola - in relazione ad una pronuncia giudiziale, la quale non accerta tanto la sussistenza di un fatto reato e la sua riferibilità alla responsabilità di una persona, quanto uno 'status' di una persona".

La condizione "rebus sic stantibus" importa che questo status possa mutare in melius - non è in questione, in questa vicenda, il problema della reformatio in peius - non solo perché vengano a cessare quei fatti sintomatici della pericolosità, tra quelli elencati nell'articolo 1 della legge n. 1423 del 1956, presi in considerazione e sicuramente esistenti nel momento dell'applicazione della misura, ma, -e, certamente, a maggior ragione - perché quei fatti, che altro non sono se non le condizioni che legittimano l'adozione del provvedimento, si rivelino, successivamente, inconsistenti sin dall'inizio. ex tunc.

Deve dirsi, allora, che l'istituto della revoca, di cui al più volte ricordato articolo 7, comma secondo, sicuramente previsto per consentire la cessazione dell'esecuzione del provvedimento che ha applicato la misura - e, come si vedrà tra poco, non soltanto per questo - deve essere utilizzato per far cessare l'esecuzione del provvedimento sia se sopravvengano cause indicative della cessazione della pericolosità sociale in precedenza sussistenti - revoca ex nunc - sia se si accerti - revoca ex tunc - la insussistenza ab origine della pericolosità, la insussistenza, cioè, fin dall'inizio delle condizioni che legittimano il provvedimento. È, invero, impensabile che il legislatore, nel porsi, con l'articolo 7, secondo comma, il problema della cessazione, del venir meno, delle cause-indici della pericolosità sociale in precedenza certamente sussistenti e nel risolverlo in un certo modo, prevedendo la revoca del provvedimento in corso di esecuzione, non si sia posto e non abbia voluto risolvere, nello stesso, identico, sollecito modo, ossia con la revoca del provvedimento ancora in corso di esecuzione, il ben più rilevante problema della cessazione, del venir meno della pericolosità perché mai esistita.

II - A ben vedere, del resto, è proprio il legislatore che, usando, nel secondo comma dell'articolo 7, determinate espressioni, conduce a concludere che il giudicato in tema di misure di prevenzione è giudicato *rebus sic stantibus* in entrambi i casi., sia in quello che può dar luogo alla revoca *ex nunc* del provvedimento, sia in quello che può provocarne la revoca *ex tunc*, il che vuol dire che è lo stesso legislatore che, con le espressioni usate, esige che l'istituto della revoca si utilizzi anche, appunto, nel caso di successivo accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni che legittimano l'adozione del provvedimento. Il secondo comma dell'articolo 7 dispone, come è noto, che "il provvedimento, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato.

Ebbene, l'espressione quando sia cessata la causa che lo ha determinato sta a significare soltanto che la causa che ha dato luogo al provvedimento è, ad un certo punto, venuta meno, cessata, causa che è sempre tale, è sempre causa che cessa e se emerge che i fatti-sintomo della pericolosità, presenti nel momento dell'applicazione della misura, sono stati, rimossi e, dunque, che la causa che li ha determinati, prima esistente, è cessata, e se emerge che quei fatti in realtà non sono mai esistiti e, quindi, che debba cessare di valere come causa, che ha determinato il provvedimento, ciò che non avrebbe mai dovuto assumere il ruolo e la rilevanza di causa.

Sul piano logico in entrambi i casi si ha cessazione della causa che ha determinato il provvedimento anche se le ragioni della cessazione sono diverse e non v'è motivo alcuno per non comprendere le ragioni di maggiore spessore - quelle che esigono che la causa cessi di produrre effetti perché mai avrebbe dovuto essere causa - nella locuzione quando sia cessata la causa che lo ha determinato che si legge nell'articolo 7, comma secondo.

III - La dottrina, che vuole che la revoca, di cui all'articolo 7, comma secondo, sia anche revoca *ex tunc*, ritiene, però, che sia possibile avvalersi dell'istituto della revoca solo se la misura di prevenzione personale definitivamente applicata sia ancora in corso di esecuzione oppure se l'esecuzione sia stata differita per detenzione del soggetto, mentre, se l'esecuzione della misura è cessata per decorso del termine stabilito nel provvedimento che l'ha applicata l'unico rimedio esperibile è l'impugnazione straordinaria della revisione e giustifica questa conclusione asserendo che "la stessa si deduce con sicurezza dal sistema.

IV - Queste sezioni unite sono dell'avviso che il sistema, se impone di ritenere che l'interessato, allorché sia cessata, nel senso dianzi precisato, la causa che ha determinato il provvedimento, può avvalersi dell'istituto della revoca, disciplinato dall'articolo 7, comma secondo, se la misura di prevenzione è ancora in corso di esecuzione, non autorizza a ritenere che a quell'istituto non possa farsi ricorso quando la misura della prevenzione sia cessata per decorso del termine stabilito nel provvedimento.

È vero che il primo comma dell'articolo 7 dice che "il provvedimento di, applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 è comunicato al questore per l'esecuzione; è senz'altro vero, cioè, che in questo primo comma il provvedimento è collegato alla esecuzione.

Ma, il secondo comma, nel disporre che "il provvedimento, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato", non ripete, non ribadisce, il collegamento tra il provvedimento e l'esecuzione dello stesso e ciò, evidentemente, proprio perché le ragioni per la revoca *ex tunc* possono emergere - e, per loro natura, rilevare - anche in un momento successivo al decorso del termine stabilito nel provvedimento che ha applicato la misura.

La norma, in altre parole, se collega, necessariamente, la modifica o la revoca *ex nunc* alla esecuzione in corso, non collega altrettanto necessariamente alla esecuzione - sarebbe giuridicamente illogico se lo facesse - la revoca *ex tunc* e indice di questo non necessario collegamento è anche la mancata ripetizione, nel secondo comma, del nesso tra provvedimento ed esecuzione. La chiave di volta della questione - revoca o revisione - è tutta nell'affermazione che la revoca di cui all'articolo 7., comma secondo, è, e non può non essere, anche revoca *ex tunc* o, se si vuole, è tutta

nell'affermazione che il legislatore ha pensato la revoca anche come revoca *ex tunc*.

Una volta pervenuti a questa conclusione, una volta pervenuti alla conclusione che la revoca, prevista dall'articolo 7, comma secondo, ha questa ampia latitudine e una volta constatato che, sul piano letterale, il comma secondo dell'articolo 7 non colloca la revoca sul versante dello stretto, inscindibile, collegamento tra provvedimento ed esecuzione, il ricorso a questa revoca - e non ad altri istituti, quale l'istituto della revisione - si impone, è ineluttabile, in tutti i casi in cui affiorino le condizioni per la rimozione del provvedimento e, dunque, e per farne cessare l'esecuzione se ancora in corso, e per non consentirgli di produrre quegli ulteriori effetti negativi, a suo tempo in parte sottolineati, che sono propri del giudizio di pericolosità e che

sopravvivono alla esecuzione del provvedimento, effetti, questi, sui quali il legislatore non può non aver riflettuto ponendosi anche il problema dello strumento per la loro rimozione. V - Conforta questa conclusione anche il principio, proprio della giurisprudenza di questa suprema corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. I, 24 giugno 1993, Folino) e condiviso dalla dottrina, dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale. Questa autonomia fa sì, tra l'altro, che l'assoluzione dai reati, la condanna non definitiva per i quali sia stata posta a fondamento del giudizio di pericolosità, non necessariamente faccia venir meno ex tunc il giudizio di pericolosità.

Come è stato sottolineato in dottrina, "la giurisprudenza della corte di cassazione è nel senso che il giudice della prevenzione deve tenere conto dell'intervenuta assoluzione irrevocabile del prevenuto perché il fatto non sussiste o non l'ha commesso, qualora il fatto sia identico e sempre che non sussistano altri elementi, diversi da quelli valutati dal giudice penale, sui quali fondare un giudizio autonomo di pericolosità (Cass. sez. I, 14 marzo 1988, Amerato; sez. I 21 aprile 1987, Ragosta; sez. I, 15 dicembre 1986, Arapaia).

Se così è, non può non cogliersi che il giudice della revisione, qualora accolga la richiesta, avanzata, come nel caso di specie, sul presupposto che "i fatti stabiliti a fondamento del decreto di applicazione della misura non possono conciliarsi con quelli stabiliti in una sentenza penale irrevocabile", deve limitarsi a "revocare la sentenza di condanna" e, in tema di misure di prevenzione, il provvedimento che ha applicato la misura, senza potersi soffermare ad accertare, non essendo questo l'oggetto del processo di revisione, se il giudice delle misure abbia applicato quella misura soltanto sulla base di fatti inconciliabili con quelli stabiliti in una sentenza penale irrevocabile, o se l'abbia applicata - anche e, quindi, non solo - per quei fatti. Se la misura fosse stata applicata anche per altri fatti, dall'accertamento della inconciliabilità, nel senso appena visto, non scaturirebbe, di certo, il venir meno ex tunc del provvedimento, il venir meno, sin dall'origine, delle condizioni che legittimano l'adozione del provvedimento.

E tutto ciò non può, per l'appunto, non voler dire che è la stessa, incontestata, autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale che pretende che dice della inconciliabilità dei fatti posti a fondamento del provvedimento di applicazione della misura con quelli stabiliti in una sentenza penale irrevocabile sia il giudice delle misure: è questo il giudice che, richiesto di revocare il provvedimento con effetto ex tunc sul presupposto di quella inconciliabilità ha l'ulteriore potere-dovere di accertare se quei fatti siano stati gli unici presi in esame nel momento di applicazione della misura e dunque il potere di respingere la richiesta di revoca se, certa quella inconciliabilità, emerge che "anche altri" erano stati i presupposti di fatto del provvedimento. VI - È da porre in risalto, per completezza, che altra voce della dottrina esclude che la revoca, di cui all'articolo 7, comma 2, della l. 1423 n. 1956, possa essere anche revoca ex tunc. Questa dottrina, premesso che l'istituto della revoca costituisce "un tipico istituto di diritto amministrativo che riconosce alla pubblica amministrazione 'la potestà di tornare sui provvedimenti il perdurare della cui vigenza appaia non conforme all'interesse collettivo e ai buoni criteri tecnici' e che, pertanto, essa consiste nel 'ritiro degli atti i quali non siano attualmente conforme alla regole relative al merito dell'azione amministrativa', afferma che "la revoca significa la conferma della sussistenza dei presupposti che portarono all'emanazione del provvedimento di locazione della misura la cui opportunità, legittimità e definitività resta così riaffermata".

Ma, se non è dubbio che voci autorevoli della dottrina abbiano, escluso ed escludano che la revoca possa avere efficacia ex tunc, è noto che altre voci, altrettanto autorevoli, hanno affermato che la revoca è, per sua natura, revoca ex tunc e che altre voci ancora sono dell'avviso che la revoca possa avere efficacia sia ex tunc, sia ex nunc.

Nel caso di specie sono la formulazione e la ratio. della norma dell'articolo 7, comma secondo, della L. n. 1423 del 1956 a far accedere a quest'ultimo orientamento, ché, se la revoca di cui all'articolo 7, comma secondo, è senz'altro revoca ex nunc, è, con altrettanta certezza e per le ragioni sopra esposte, anche revoca ex tunc.

AGGIORNAMENTI

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 08 marzo 2011

Numero: n. 24146

COSA GIUDICATA IN MATERIA PENALE - Revisione - casi e condizioni

In tema di revisione , la regola secondo cui, in caso di annullamento dell'ordinanza di inammissibilità della richiesta, la Corte di cassazione rinvia il giudizio ad una diversa Corte di Appello, individuata ai sensi dell'art. 11 dello stesso codice, non si applica nel processo penale militare dopo la soppressione delle sezioni distaccate di Corte d'Appello di Verona e Napoli attuata con la legge n. 244 del 2007. (Nella specie la Corte, annullando l'ordinanza di inammissibilità della Corte d'Appello militare di Roma, ha rinviato il giudizio di revisione ad altra sezione di quest'ultima in composizione diversa rispetto alla soppressa sezione distaccata di Napoli quale giudice della originaria sentenza impugnata).

Annulla con rinvio, App.Mil. Roma, 14/04/2010

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 08 marzo 2011

Numero: n. 24146

COSA GIUDICATA IN MATERIA PENALE - Revisione - casi e condizioni

In tema di revisione , la regola secondo cui, in caso di annullamento dell'ordinanza di inammissibilità della richiesta, la Corte di cassazione rinvia il giudizio ad una diversa Corte di Appello, individuata ai sensi dell'art. 11 dello stesso codice, non si applica nel processo penale militare dopo la soppressione delle sezioni distaccate di Corte d'Appello di Verona e Napoli attuata con la legge n. 244 del 2007. (Nella specie la Corte, annullando l'ordinanza di inammissibilità della Corte d'Appello militare di Roma, ha rinviato il giudizio di revisione ad altra sezione di quest'ultima in composizione diversa rispetto alla soppressa sezione distaccata di Napoli quale giudice della originaria sentenza impugnata).

Annulla con rinvio, App.Mil. Roma, 14/04/2010

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 18 gennaio 2011

Numero: n. 6559

CASSAZIONE PENALE - Ricorso - ammissibilità e inammissibilità

CASSAZIONE PENALE - Sentenza della Cassazione - in genere

La sentenza della Cassazione , allorché assuma le forme del rigetto ovvero dell'inammissibilità del ricorso, esaurisce il procedimento ed è sottratta, per evidenti esigenze di certezza dei rapporti giuridici, a qualsivoglia sistema ordinario di rivalutazione decisionale, a eccezione dei rimedi straordinari della revisione e del ricorso straordinario per errore di fatto. Ne discende l'inammissibilità, per abnormità, dell'istanza difensiva volta a rendere inefficace il pronunciato della Corte di cassazione proposta al giudice dell'esecuzione. L'unica eccezione riguarda l'ipotesi in cui la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna sia stata pronunciata in violazione delle regole sul processo equo sancite dall'art. 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del

giudizio: solo in tale caso, anche se il legislatore ha ommesso di introdurre nell'ordinamento interno il mezzo idoneo a instaurare il nuovo processo, il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, a norma dell'art. 670 c.p.p., l'ineseguitabilità del giudicato (si veda Sez. I, 1 dicembre 2006, D.).

Autorità: Cassazione penale sez. V

Data: 29 ottobre 2010

Numero: n. 1948

COSA GIUDICATA IN MATERIA PENALE - Revisione - richiesta di revisione

Il Pubblico Ministero, che abbia formulato un'unica richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di molteplici imputati quali concorrenti o autori di reati connessi, non è legittimato ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere nei confronti di alcuni di essi con lo stesso atto con il quale impugni la sentenza di assoluzione pronunciata dal medesimo giudice all'esito del giudizio abbreviato nei confronti di altri imputati. (Nel caso di specie, il giudice di appello, investito dell'unico atto qualificato dal Pubblico Ministero come appello, aveva dichiarato, con riferimento all'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, la propria incompetenza, trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso).

Dichiara inammissibile, Gip Trib. Trapani, 28 ottobre 2009

§ 4. Bibliografia

- S. ASTARITA**, voce *Revisione*, in *Dig. pen.*, III Agg., tomo II, Torino, 2005, p. 1356 ss..
- G. BELLANTONI**, *La revisione dei giudicati penali*, Milano, 2000.
- F. CALLARI**, *La relazione dialettica tra l'irrefragabilità del giudicato penale ed il giudizio di revisione*, in *Ind. pen.*, 2006, p. 229 ss..
- F. CALLARI**, *Esigenze giuridiche ed aspirazioni idealistiche nel giudizio di revisione: limiti e prospettive de iure condendo*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 311 ss.
- A. CRISTIANI**, *La revisione del giudicato penale nel sistema del processo penale italiano*, Milano, 1970.
- G. DEAN**, *La revisione*, Padova, 1999.
- E. DI DEDDA**, *La revisione della sentenza di patteggiamento dopo la l. 12 giugno 2003, n. 134*, in *Giur. Merito*, 2004, 03, p. 655.
- M. D'ORAZI**, *La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità*, Padova, 2003.
- GRABBI**, *Patteggiamento e revisione*, in *Giur. it.*, 1999, 594.
- LEONE**, *Il mito del giudicato*, in *Riv. dir. e proc.pen.*, 1956, p. 175.
- A. MANGIARACINA**, *La revisione del giudicato penale a seguito di una pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, La progettualità italiana e l'esperienza del Regno Unito*, *Riv. It. dir. e proc. pen.*, 2006, p. 982.
- R. NORMANDO**, *Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale*, Torino, 1996.
- M. NUNZIATA**, *Problemi applicativi della legge 23 novembre 1998 n. 405, relativa alla speciale competenza territoriale per i casi di revisione, con riguardo agli organi della giustizia militare*, in *Cass. pen.*, 1999, 06.
- A. PRESUTTI**, voce *Revisione del processo penale*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVII, Roma, 1991, p. 1 ss..
- A. SACCUCCI**, *Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione europea dei diritti umani*, in *Riv. dir. int.*, 2002, p. 649.
- A. SACCUCCI**, *Revisione dei processi in ottemperanza alle sentenze della Corte europea: riflessioni de iure condendo*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 247 ss..
- A. SCALFATI**, *L'esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, Padova, 1995.
- G. SPANGHER**, voce *Revisione*, in *Dig. disc. pen.*, XII, Torino, 1997, p. 131 ss..
- R. VANNI**, voce *Revisione del giudicato penale*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, p. 157 ss..